

402.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Mozione:		Maiolo	2-01335 19356
Lucchese	1-00301 19339	Sbarbati	2-01336 19357
		Aloi	2-01337 19358
Risoluzioni in Commissione:		Interrogazioni a risposta orale:	
Bianchi Clerici	7-00556 19340	Sgarbi	3-02766 19360
Malentacchi	7-00557 19340	Leoni	3-02767 19361
Pisanu	7-00558 19341	Volontè	3-02768 19362
Migliori	7-00559 19341	Turrone	3-02769 19362
Di Rosa	7-00560 19344	Bertinotti	3-02770 19363
Saonara	7-00561 19345	Taradash	3-02771 19364
Interpellanze urgenti		Sbarbati	3-02772 19365
(ex articolo 138-bis del regolamento):		Aloi	3-02773 19365
Marras	2-01332 19347	Boato	3-02774 19365
Romano Carratelli	2-01333 19348	Turrone	3-02775 19366
Interpellanze:		Interrogazioni a risposta in Commissione:	
Fragalà	2-01330 19350	Vigni	5-04995 19368
Armani	2-01331 19352	Gasperoni	5-04996 19368
Saonara	2-01334 19353	Raffaldini	5-04997 19368

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1998

		PAG.			PAG.
Tosolini	5-04998	19369	Carli	4-19301	19391
Saia	5-04999	19369	Zacchera	4-19302	19393
Faggiano	5-05000	19369	Saia	4-19303	19393
Ortolano	5-05001	19370	Molinari	4-19304	19394
Ortolano	5-05002	19371	Paissan	4-19305	19394
Contento	5-05003	19371	Gagliardi	4-19306	19396
Bruno Eduardo	5-05004	19372	Vendola	4-19307	19396
Lucidi	5-05005	19373	Storace	4-19308	19397
Anghinoni	5-05006	19373	Frigato	4-19309	19398
Ceremigna	5-05007	19374	Manzoni	4-19310	19398
Castellani	5-05008	19374	Crema	4-19311	19398
Interrogazioni a risposta scritta:			Piccolo	4-19312	19399
Marinacci	4-19270	19375	Copercini	4-19313	19401
Giancarlo Giorgetti	4-19271	19375	Mazzocchin	4-19314	19402
Pistelli	4-19272	19376	Pecoraro Scanio	4-19315	19403
Angelici	4-19273	19376	Pecoraro Scanio	4-19316	19403
Anghinoni	4-19274	19377	Borghезio	4-19317	19404
Boghetta	4-19275	19378	Lucchese	4-19318	19404
Vendola	4-19276	19379	Lucchese	4-19319	19405
Ruzzante	4-19277	19379	Napoli	4-19320	19405
Rotundo	4-19278	19380	Cuccu	4-19321	19405
Cangemi	4-19279	19380	Garra	4-19322	19406
Tortoli	4-19280	19381	Biricotti	4-19323	19406
Boghetta	4-19281	19381	Rizza	4-19324	19407
Vendola	4-19282	19382	De Simone	4-19325	19407
Boghetta	4-19283	19383	Lucchese	4-19326	19409
Storace	4-19284	19383	Turroni	4-19327	19409
Turroni	4-19285	19383	Lucchese	4-19328	19409
Massidda	4-19286	19384	Giordano	4-19329	19410
Massidda	4-19287	19385	Napoli	4-19330	19410
Massidda	4-19288	19385	Napoli	4-19331	19411
Conti	4-19289	19386	Rodeghiero	4-19332	19411
Selva	4-19290	19387	Boghetta	4-19333	19412
Amoruso	4-19291	19387	Sciacca	4-19334	19412
Caruso	4-19292	19388	Manzoni	4-19335	19414
Giorgetti Giancarlo	4-19293	19388	Merloni	4-19336	19415
Malagnino	4-19294	19388	De Cesaris	4-19337	19416
Rava	4-19295	19389	Turroni	4-19338	19417
Brugger	4-19296	19389	Turroni	4-19339	19417
Galdelli	4-19297	19390	Turroni	4-19340	19418
Delfino Teresio	4-19298	19390	Copercini	4-19341	19419
Molinari	4-19299	19391	Buontempo	4-19342	19419
Saia	4-19300	19391	Ciapusci	4-19343	19419

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1998

	PAG.		PAG.		
Piscitello	4-19344	19420	Copercini	4-13287	XVIII
Ascierto	4-19345	19420	Costa	4-12991	XXIII
Gasparri	4-19346	19423	Cuscunà	4-12842	XXIII
Armaroli	4-19347	19423	Dussin Luciano	4-16355	XXV
Aloi	4-19348	19424	Foti	4-14675	XXVI
Apposizione di firme a interpellanze		19424	Frattoni	4-14667	XXVII
			Gazzilli	4-15702	XXIX
Apposizione di una firma ad una interrogazione		19424	Giorgetti Alberto	4-15181	XXX
			Gramazio	4-12366	XXXI
Ritiro di un documento di indirizzo		19424	Icobellis	4-16833	XXXII
			Lucchese	4-16743	XXXII
Ritiro di documenti del sindacato ispettivo		19425	Malavenda	4-12955	XXXIV
			Malavenda	4-15611	XXXV
Ritiro di firme da interpellanza		19425	Manziona	4-17881	XXXVI
			Marengo	4-12968	XXXVII
Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:			Menia	4-13383	XXXIX
Angelici	4-17751	III	Menia	4-13905	XL
Baccini	4-15627	VI	Messa	4-16304	XLI
Barral	4-12994	VII	Migliori	4-16432	XLII
Bergamo	4-09538	VIII	Muzio	4-13702	XLIII
Bonato	4-13976	IX	Nardini	4-13913	XLIV
Borghesio	4-09201	XI	Olivieri	4-13384	XLV
Bosco	4-07918	XII	Pecoraro Scanio	4-18013	XLIX
Burani Procaccini	4-16027	XIII	Pittella	4-06545	L
Carotti	4-13032	XIII	Rallo	4-06761	LI
Cento	4-09434	XIV	Rava	4-06696	LI
Cento	4-13749	XV	Rotundo	4-16275	LII
Colucci	4-15170	XVI	Saia	4-15666	LIV
Comino	4-17227	XVI	Storace	4-12522	LV
			Storace	4-13115	LVI
			Tarditi	4-08406	LVI
			Valensise	4-17107	LVII

PAGINA BIANCA

MOZIONE

La Camera,

premesso che:

viva impressione ha suscitato nella pubblica opinione il caso del giocatore Ronaldo, che nella partita finale dei mondiali di calcio, Francia-Brasile, è stato mandato in campo sebbene avesse avuto un grave malore, una crisi convulsiva;

vi è stata una netta violazione dei diritti dell'uomo, essendo stato il giocatore considerato solo una macchina;

in questo modo si è reso anche un cattivo servizio allo sport;

pur non essendo stata diagnostica la natura del male, si nutrono dubbi sull'eventuale causa tossica;

impegna il Governo

a rappresentare al Governo del Brasile la viva protesta degli italiani per il grave fatto, che offende la dignità dell'uomo e mortifica la purezza dello sport;

ad adoperarsi perché simili episodi non possano verificarsi e affinché tutte le società sportive italiane si attengano scrupolosamente ai principi del rispetto della persona umana, verificando che ogni giocatore sia in perfetta forma prima di qualsiasi disputa sportiva e accertando l'eventuale uso di sostanze dannose alla salute umana.

(1-00301) « Lucchese, Amato, Aloi, Cannanzi, Caruso, Divella, Garra, Lucidi, Tassone, Saia ».

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La VII Commissione,

preso atto che, attualmente, caratteristica peculiare di ogni laurea conseguita in una qualsiasi università italiana è il valore legale del titolo di studio;

considerato che tale previsione, ai fini di un concorso pubblico, comporta che una laurea conseguita a Milano è equivalente ad una conseguita a Messina, anche se non sono altrettanto equivalenti la qualità della preparazione, il rigore degli studi e la serietà degli esami, con la conseguenza che le votazioni di laurea degli studenti iscritti negli atenei del Sud risultano di gran lunga più elevate di quelle dei colleghi del Nord;

considerato che molti concorsi pubblici richiedono, quale requisito per la partecipazione agli stessi, una votazione di base elevata, che dunque, favorisce principalmente i laureati del Sud;

rilevato che nei concorsi medesimi viene valutata solo la votazione finale della laurea, senza tener conto della specifica preparazione acquisita al termine del corso di studi;

valutato che da un raffronto con i sistemi esistenti negli altri Stati dell'Unione Europea, emerge che in molti di questi Paesi non è previsto alcun valore legale del titolo di studio;

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative finalizzate all'abolizione del valore legale del titolo di studio, affinché i concorsi pubblici siano finalmente basati su capacità effettive e non presunte dei concorrenti e sia garantita una reale concorrenza culturale tra atenei, presupposto quest'ultimo indispensabile per limitare gli sprechi

e le consuetudini clientelari tipici dell'attuale sistema universitario italiano.

(7-00556) « Bianchi Clerici, Stucchi, Santandrea, Caparini ».

La XIII Commissione,

premesso che:

in alcune aree della Sicilia, ed in particolare nella zona di Comiso (RG), il vivaismo viticolo ha una lunga tradizione e rappresenta tuttora un prezioso patrimonio di esperienza e di abilità, un patrimonio che gli agricoltori comisani sono stati capaci nel tempo di conservare e di adeguare rispetto alle mutate esigenze della produzione ed alle prescrizioni delle norme comunitarie;

questo settore rappresenta quindi ancora oggi un'importante fonte di occupazione e di reddito (nella sola zona di Comiso circa settanta aziende e centinaia di lavoratori impegnati) ma soprattutto un insostituibile supporto allo sviluppo di una viticoltura di qualità;

il vivaismo viticolo siciliano — già travagliato dai gravi problemi propri del settore agricolo nell'isola — viene oggi ad essere gravemente penalizzato dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 432 del 29 ottobre 1997;

con tale provvedimento, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969, vengono aumentati gli oneri a carico dei produttori incidendo in modo intollerabile sulla sfera di gestione di unità produttive per lo più di piccole dimensioni e rischiando di determinare una crisi irreversibile del settore;

i pagamenti vengono richiesti ai produttori all'inizio della campagna vivaistica facendo riferimento al materiale messo a dimora e senza tenere conto che una parte consistente di esso risulta alla fine inidoneo alla commercializzazione;

le misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica colpiscono in particolare, a causa delle proprie specifi-

che caratteristiche, il vivaismo viticolo siciliano rispetto a quello delle regioni settentrionali;

si rischia dunque un'ulteriore ed irreparabile mortificazione di un'attività che può, invece, essere fonte di sviluppo, reddito e soprattutto occupazione per i giovani in un territorio che ha estremo bisogno di vedere valorizzate le proprie risorse e le capacità della propria gente,

impegna il Governo

a modificare urgentemente il testo del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 432 del 29 ottobre 1997.

(7-00557) « Malentacchi, Cangemi ».

La IV Commissione,

premessi che:

in seguito ad una campagna di stampa denigratoria nei confronti delle forze armate i generali Bruno Loi e Carmine Fiore, comandanti del nostro contingente in Somalia, hanno con molta dignità presentato le proprie dimissioni dall'incarico in attesa di chiarimenti in merito;

la Commissione governativa presieduta dal professor Ettore Gallo ha terminato i propri lavori sui fatti attribuiti al nostro contingente militare in Somalia negli anni 1993 e 1994;

il presidente professor Gallo durante l'audizione presso la Commissione Difesa della Camera ha evidenziato che i casi contestati e provati sono pochi e sporadici e sono all'esame della procura militare mentre ha considerato il comportamento dei comandanti del contingente che in ogni occasione hanno dato ordini e direttive per indirizzare il personale ad un corretto comportamento nei confronti dei cittadini somali;

l'ufficiale inquirente nominato dal Capo di Stato Maggiore dell'esercito, tenente generale Vannucchi, ha terminato

l'inchiesta sommaria confermando i risultati della Commissione governativa e ribaditi in audizione alla IV Commissione difesa della Camera dei deputati:

impegna il Governo

a valutare le relazioni finali della Commissione governativa e dell'inchiesta militare affinché i generali Loi e Fiore vengano reintegrati in adeguato incarico e a non tenere in considerazione la citata campagna di stampa ai fini dello sviluppo della loro carriera.

(7-00558) « Pisanu, Aleffi, Lo Jucco, Giannattasio, Antonio Rizzo, Previti, Lavagnini, Gasparri, Giovanardi, Matacena, Rivelli ».

La I Commissione,

considerato che il Ministero dell'interno presiede all'accasermamento dei comandi e reparti dell'Arma dei carabinieri nella loro veste di forza di polizia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 luglio 1952, n. 703;

considerato che i comandi e reparti dell'Arma per lo più sono accasermati in immobili di proprietà di privati e di enti pubblici assunti in locazione per la sostanziale inattuabilità dell'articolo 638, lettere a) e b) delle istruzioni generali sui servizi del provveditorato generale dello Stato, secondo il quale per la sistemazione degli uffici statali debba farsi prioritariamente ricorso agli edifici demaniali che siano disponibili *in loco*;

considerato che tale sostanziale inattuabilità ed il conseguente ricorso al mercato delle locazioni discendono dalla capillare distribuzione dei reparti dell'Arma sull'intero territorio nazionale cui fa riscontro in gran parte dei comuni l'inesistenza di idonei stabili demaniali;

per l'indisponibilità da parte del Ministero dei lavori pubblici e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche delle

somme occorrenti per le necessarie ristrutturazioni ed adattamenti dei locali demaniali eventualmente disponibili;

per l'indisponibilità, nello stato di previsione della spesa, del Ministero dei lavori pubblici, degli stanziamenti di bilancio per la costruzione di caserme demaniali;

per la mancanza degli strumenti normativi e degli stanziamenti di bilancio occorrenti ad acquistare od assumere in « locazione finanziaria » edifici da destinare o già adibiti a sedi di comandi e reparti dell'Arma;

considerato che il ricorso al mercato immobiliare privato implica una serie di gravi inconvenienti, a cominciare dai frequenti casi di inequivocabile diniego al rinnovo del contratto di locazione, spesso suffragato da pronunzie giudiziali convalidanti l'intimato sfratto per finita locazione con inevitabile ripiegamento del reparto in comune limitrofo stante l'assenza di altro privato disponibile alla locazione di immobile;

considerato che tale deprecabile evenienza determina, fra l'altro, innegabili e pesanti conseguenze sul piano delle tutele dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che esteso allarme sociale per le comunità locali interessate;

considerato che l'attività contrattuale si esplica mediante:

a) rinnovo dei contratti di locazione tempestivamente e formalmente disdettati ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 28 e 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) assunzione in locazione di stabili da adibire a nuove sedi di comandi e reparti già esistenti o di nuova istituzione;

c) rinnovo tacito dei contratti di locazione non disdettati tempestivamente e/o formalmente;

i contratti di locazione di cui alle lettere a) e b) sono stipulati presso le competenti prefetture a conclusione di un

iter che coinvolge l'ufficio tecnico erariale per la congruità dei canoni, il Ministero dell'interno per l'autorizzazione alla sottoscrizione del preliminare di contratto, la sezione staccata demanio della direzione compartimentale del territorio, ed il Ministero delle finanze - dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio per il nulla osta alla spesa conseguente alla locazione; ancora il Ministero dell'interno per l'autorizzazione alla stipula del contratto. Successivamente alla stipula, l'*iter* coinvolge ancora il Ministero dell'interno, per l'adozione del decreto ministeriale di approvazione del contratto e l'emissione del ruolo di spese fisse per il pagamento dei canoni di locazione, la Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno ovvero Corte dei conti (in base all'importo contrattuale) per la registrazione del decreto ministeriale di approvazione del contratto, Direzione provinciale del tesoro per la gestione del ruolo di spese fisse;

il rinnovo tacito *sub c)*, previa comunicazione prefettizia della inesistenza di regolare disdetta, avviene mediante emanazione del decreto ministeriale autorizzativo della spesa e conseguente emissione del ruolo di spese fisse da trasmettere alla competente Direzione provinciale del tesoro ad avvenuta registrazione del decreto ministeriale da parte della Ragioneria centrale del Ministero dell'interno (indipendentemente dall'importo);

dal 1992/1993 la procedura volta alla stipula dei contratti di locazione ha subito un eccezionale rallentamento per il convergente effetto di una serie di circolari del Ministero delle finanze e di alcune pronunzie della Corte dei conti;

in particolare, gli interventi della Corte dei conti mirano a stabilire un principio secondo cui, una volta definito il lungo *iter* delle procedure amministrative previste per la stipulazione del contratto, la decorrenza del contratto deve essere quella della data del decreto ministeriale di approvazione, indipendentemente dalla circostanza che di fatto gli immobili risultino già occupati e fruiti e fatta salva, in

caso di rinnovo dei contratti, la separata corresponsione dell'indennità di occupazione dovuta per il periodo compreso tra la scadenza del precedente contratto e la data di decorrenza del nuovo rapporto locativo;

differendo la decorrenza del contratto alla data di emanazione del decreto ministeriale di approvazione, si verrebbe a configurare una sostanziale durata ultrasessennale del rapporto locativo, in difformità con il combinato disposto degli articoli 27 e 42 della legge 392/1978 con la prevalente dottrina giuscontabilistica e con la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, della Corte di cassazione e dell'Autorità giudiziaria ordinaria in sede di contenzioso;

il principio affermato dalla Corte dei conti — ispirato alla teoria ottocentesca dell'«atto complesso», secondo cui contratto e decreto ministeriale applicativo costituiscono un unico atto, laddove la prevalente dottrina e giurisprudenza ritengono che il contratto sarebbe perfetto con l'incontro delle volontà fra la pubblica amministrazione ed il cittadino e che, verificatasi la *condicio iuris* dell'approvazione, il contratto acquisterebbe efficacia sin dal momento della stipula — ha generato, non solo con privati, ma anche con enti pubblici territoriali, un ulteriore e ponderoso contenzioso per lo più favorevole ai ricorrenti;

il differimento della data di inizio dei contratti alla data di emanazione del decreto ministeriale di approvazione troverebbe fondamento nel dettato dell'articolo 19 della legge per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

il ricondurre le locazioni passive dello Stato nel dettato della detta norma determina la trasformazione del rapporto di locazione da «contrattuale privato in ablatario amministrativo» (Giannini) in quanto la Corte dei conti nelle sue deliberazioni cadrebbe nella confusione fra «esecuzione» del contratto e «decorrenza» dello stesso in senso temporale;

con parere di massima n. 1006/1996, espresso con riferimento alle locazioni degli immobili di proprietà della provincia di Bologna che aveva contestato sul piano giuridico le deliberazioni della Corte dei conti, il Consiglio di Stato ha confermato la propria costante giurisprudenza in materia, ribadendo che le locazioni passive dello Stato non rientrano nel disposto dell'articolo 19 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative anche legislative volte a:

stabilire, una volta per tutte, che l'articolo 19 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato si riferisce ai soli contratti di fornitura e di appalto e non anche alle locazioni passive della pubblica amministrazione;

prevedere la possibilità, oggi sostanzialmente denegata dalla Corte dei conti nell'ambito della accennata trasformazione del rapporto locativo da «contrattuale privato» ad «ablatario amministrativo», di erogare le indennità di occupazione maturate nelle more della stipula e del perfezionamento del contratto, così da prevenire la frequente ed unilaterale interruzione delle trattative da parte dei locatori;

snellire le procedure per addivenire alla stipula dei contratti di locazioni passive limitando al massimo i «centri» abilitati ad intervenire ovvero ad interloquire in materia di locazioni passive allo scopo di evitare una proliferazione di «circolari» o «istruzioni» poste a difesa della propria sfera di competenza, scollegate e spesso contrastanti tra loro che si risolvono nella sostanziale attribuzione a ciascun «centro» di un dannoso «potere di interdizione» al favorevole e veloce esito della già farragिनosa procedura contrattuale;

eliminare alcuni adempimenti procedurali, oggi anacronistici, e, comunque, insiti in precedenti adempimenti, come il

« nulla osta alla spesa », per la cui finalità risulta pienamente sufficiente la dichiarazione sulla inesistenza di idonei edifici demaniali disponibili da parte della Sezione staccata demanio della Direzione compartimentale del territorio;

ammettere formalmente, mediante la previsione di opportune clausole cautelative, per i nuovi immobili da acquisire per le esigenze dei reparti e dei comandi dell'Arma dei carabinieri e, più in generale, per l'amministrazione pubblica, la fattispecie della « locazione di cosa futura », anche essa fatta oggetto di numerose pronunzie limitative della Corte dei conti, dalle quali potrebbe dipendere un obiettivo e sensibile rallentamento del programma di potenziamento infrastrutturale di tutte le forze di polizia;

introdurre in modo inequivocabile il principio in base al quale le procedure per la ricerca di nuovi locali da adibire a caserme prevedano solo il ricorso alla trattativa privata da condurre con la massima discrezione ed attenzione sugli aspetti finanziari con esclusione di forme di pubblicità in quanto sarebbe pregiudizievole alle fondamentali esigenze di sicurezza fornire capitolati in sede di appalti-concorso o licitazioni private, così come riconosciuto, fra l'altro, dal Ministero del tesoro con circolare n. 1893 dell'8 marzo 1994 (paragrafo 7 - lettera F);

adeguare la normativa sulla funzione di controllo alla necessità che non possono comunque essere sindacate le scelte dell'amministrazione circa la localizzazione delle caserme e l'individuazione del contraente.

(7-00559) « Migliori, Ascierio, Massa, Gasparri, Bielli, Stucchi, Scoca, Cavaliere, Pezzoli, Giuliano, Armaroli ».

La V Commissione,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, con-

vertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province per l'anno 1995 sono stati ridotti di lire 670 miliardi (di cui 70 nei confronti delle province e 600 nei confronti dei comuni);

successivamente il decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, all'articolo 3, comma 9, ha previsto a favore delle province e comuni, che ai sensi del citato articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 1995 avevano subito una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente nell'anno 1995, un contributo entro il limite massimo complessivo di lire 105 miliardi;

a seguito del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 3, reiterato con quattro successivi decreti fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, il ministero dell'interno ha considerato il contributo come consolidato anche per gli anni 1996, 1997 e seguenti;

tale interpretazione del ministero dell'interno ha portato ad evidenziare al ministero del tesoro una insufficiente dotazione, pari proprio a 105 miliardi, del capitolo 1601 dello stato di previsione del ministero dell'interno destinato alle risorse per finanziare il fondo ordinario da erogare a favore degli enti locali;

tuttavia, il ministero del tesoro, alla luce del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492 articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 662, articolo 1 comma 164 e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 49 che hanno stanziato per gli enti rispettivamente 292, 281 e 281 miliardi, ha definito i contributi spettanti agli enti locali, escludendo per gli anni 1996 e seguenti il contributo di 105 miliardi e prevedendo il recupero di quanto maggiormente attribuito;

ove si dovesse percorrere la strada qui delineata dal ministero del tesoro per il recupero delle somme maggiormente attribuite negli anni 1996 e seguenti, gli enti locali interessati subirebbero un impatto

finanziario da non sottovalutare, fino ad un concreto rischio di dissesto finanziario;

impegna il Governo

ad interpretare la normativa qui rappresentata nel senso di ritenere a regime il contributo di lire 105 miliardi, al fine di reintegrare, seppur parzialmente, il taglio di risorse subito dagli enti locali e di evitare loro i rischi conseguenti ad un eventuale recupero del contributo in eccesso.

(7-00560) « Di Rosa, Guerra, Campatelli, Di Fonzo, Chiamparino, Labatte ».

La XIV Commissione,

premessi che:

il primo luglio 1998 la Commissione europea ha approvato la proposta di riforma per la organizzazione comune del mercato vitivinicolo, la quale non sembra avere recepito le richieste e gli orientamenti formulati dal Governo italiano e dal settore vitivinicolo del nostro paese;

la riduzione dei fondi per il settore interessato, rispetto alla originaria previsione di spesa, evidenzia l'assenza di ogni garanzia per il raggiungimento di obiettivi quali il riequilibrio produttivo del mercato, il mantenimento del reddito dei produttori, la salvaguardia della cultura europea del vino;

la liberalizzazione delle importazioni da paesi extra-europei in maniera permissiva e priva di controlli determinerà confusione sul mercato e tra i consumatori;

si rileva l'assenza della previsione di prezzi di orientamento, come già in passato ed anche per altre organizzazioni comuni; i prezzi per gli interventi saranno gestiti dalla Commissione su base annuale senza certezze per gli operatori;

le precedenti regolamentazioni, attinenti alle misure strutturali, ai Vqprd, ai

vini spumanti, alle norme per la designazione e l'indicazione dei vini, risultano annullate;

i regolamenti della Commissione saranno adottati con voto di maggioranza senza nessuna possibilità di intervento dello stesso Parlamento europeo; e ciò anche in settori che la Commissione non dovrebbe gestire, come i contratti di stoccaggio ed i relativi prezzi;

in sintesi, la proposta approvata dalla Commissione prevede nuovi impianti, riconversioni, estirpazioni, stoccaggi, distillazioni obbligatorie, pratiche enologiche, zone viticole, definizione dei prodotti e commercio con i paesi terzi; la filosofia globale della proposta, pur migliorativa rispetto alle proposte Steichen del 1993, penalizza pesantemente la vitivinicoltura italiana;

il blocco dei nuovi impianti sino al 2010 non è in grado di soddisfare le esigenze di una riconversione al mercato delle produzioni;

è necessario mantenere una distillazione preventiva di inizio campagna, secondo gli andamenti produttivi del settore; i quantitativi di alcool prodotti devono inoltre essere acquistati dagli Stati membri al fine di evitare turbative nel mercato dell'alcool e quindi del vino;

lo zuccheraggio, come pratica enologica tradizionale, definita dalla Commissione senza neppure prevedere la revisione del grado minimo naturale, viene a creare una turbativa nel mercato del vino, anche in previsione dell'allargamento dell'Unione a paesi produttori che potrebbero utilizzare altre pratiche enologiche, mentre non viene nemmeno esaminata la possibilità di superare lo squilibrio tra viticoltura del Nord e del Sud Europa rendendo competitivo l'uso dei mosti concentrati e concentrati-rettificati nell'arricchimento dei vini; la possibilità di arricchire i vini con saccarosio ricavato dalla bietola, come pratica economica e di scarso valore qualitativo, crea ulteriore discriminazione tra realtà vitivinicole con tradizioni diverse;

non può essere accettata la definizione dei prodotti con l'abolizione del riferimento all'origine comunitaria, in particolare modo con riguardo ai mosti mutizzati, ai nuovi concentrati ed a quelli rettificati,

impegna il Governo

a mantenere la posizione già espressa dall'Italia nel negoziato sulla proposta approvata, e recentemente ribadita dal Ministro per le risorse agricole nella replica ad alcuni atti di sindacato ispettivo, e ad assumere decise iniziative a livello comunitario, nel rispetto anche degli interessi dei *partner* europei e del principio per cui qualità e difesa del consumatore ed interessi dei produttori e della tradizione della cultura vitivinicola possono comporsi armonicamente con l'affermarsi degli stessi principi negli altri paesi dell'Unione, ed in particolare:

a) ad adoperarsi affinché sia riconsiderato il blocco dei nuovi impianti viticoli per consentire la riconversione del nostro

mercato della produzione, e sia ridefinito in modo più appropriato l'organo cui affidare le decisioni relative allo stoccaggio ed ai prezzi dello stesso;

b) ad impegnarsi per il mantenimento della distillazione preventiva di inizio campagna e l'acquisto dei quantitativi di alcool prodotti da parte degli Stati membri, nonché per il superamento degli squilibri tra le viticolture di Nord e Sud Europa, e per il mantenimento di livelli qualitativi adeguati nell'ambito delle fasce di produzione definite dalla proposta di Ocm, anche attraverso la competitività dell'utilizzo dei mosti concentrati e concentrati-rettificati nell'arricchimento dei vini, con la fissazione del grado minimo naturale e la limitazione della possibilità di arricchire i vini con saccarosio, secondo gli orientamenti già espressi dal Governo in materia;

c) ad appoggiare la previsione del riferimento all'origine comunitaria con riguardo ai mosti mutizzati, i concentrati nuovi e quelli rettificati.

(7-00561)

« Saonara ».

INTERPELLANZE URGENTI
(*ex articolo 138-bis del regolamento*)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere — premesso che:

nel corso della seduta del 9 luglio 1998 l'onorevole Amedeo Maticena, intervenendo nel dibattito scaturito dalla discussione della mozione presentata dall'onorevole Tiziana Maiolo sulle norme che regolano la legislazione sui pentiti, ha denunciato che « poco dopo il pentimento dei collaboratori Antonino Gulli e Domenico Festa, lo zio dei due Giacomo Melito, si recò da un mio referente politico di Reggio Calabria e gli chiese 200 milioni di lire perché quel pentito, il Gulli, non accusasse me e lui »;

successivamente, in « tre occasioni separate » di fronte « a tre testimoni diversi » la richiesta lievitò fino al mezzo miliardo di lire, perché comprendeva anche la trattazione del Festa;

considerato che:

l'onorevole Maticena denunciò tali fatti al Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, dottor Catanese, con l'esplicita richiesta che le denunce « non finissero in mano alla procura distrettuale » perché sapeva perfettamente « che i pentiti ne sarebbero venuti a conoscenza » mettendo a rischio la sua vita;

nonostante le indagini fossero state affidate all'arma dei Carabinieri ed alla Procura « ordinaria », i pentiti vennero ugualmente a saperlo tant'è che lo zio dei pentiti si è ripresentato dal « referente politico » del parlamentare reggino affermando che il Festa, nel momento in cui sarebbe potuto sfuggire alla protezione, avrebbe sparato in testa all'onorevole Maticena, oltre che allo stesso « referente »;

nel corso dell'intervento l'onorevole Maticena ha lamentato di aver chiesto un intervento al prefetto di Reggio Calabria, il quale, però, riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha dovuto prendere atto che lo stesso Comitato non aveva ritenuto opportuno fornire alcuna forma di protezione né al parlamentare né al suo referente politico —:

a) per quali motivi il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Reggio Calabria abbia negato adeguata protezione ad un membro del Parlamento raggiunto da pesanti minacce;

b) se non s'intenga opportuno avviare una rigorosa indagine per appurare come i pentiti siano venuti a conoscenza delle denunce presentate dall'onorevole Maticena al procuratore di Reggio Calabria;

c) se non si ritenga doveroso informare il servizio centrale di protezione perché, valutata, perlomeno, l'inosservanza degli obblighi e delle norme comportamentali delle persone protette da parte dei cugini pentiti Antonio Gulli e Domenico Festa, valuti la possibilità di revocare agli stessi lo *status* di collaboratori di giustizia.

(2-01332) « Marras, Lucchese, Acierno, Aleffi, Anedda, Aprea, Baia-monte, Bergamo, Berruti, Bono, Buontempo, Burani Procaccini, Calderisi, Carmelo Carrara, Cicu, Colombini, Costa, Cuccu, Cuscunà, D'Ippolito, Danese, Teresio Delfino, Delmastro delle Vedove, Divella, Donato Bruno, Filocamo, Fiori, Floresta, Fratta Pasini, Frattini, Gagliardi, Galeazzi, Garra, Gastaldi, Gazzilli, Giannattasio, Guidi, Lavagnini, Lo Presti, Losurdo, Maiolo, Mammola, Mancuso, Manzione, Marinacci, Marotta, Martino, Marzano, Masiero, Massidda, Matranga, Messa, Michellini, Migliori, Nan, Pagliuca, Panetta, Paolone, Paroli, Antonio Pepe, Possa, Prestigiacomo,

Radice, Rivolta, Rivelli, Romani, Rossetto, Rosso, Russo, Santori, Saponara, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Stagno D'Alcontres, Taradash, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tosolini, Urbani, Valducci, Viale, Vitali, Vito, Volontè, Zacchera ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica e dell'industria commercio ed artigianato, per sapere — premesso che:

l'Enel Spa sta predisponendo un progetto di riorganizzazione dell'azienda in Calabria, regione notoriamente tra le più deboli economicamente e fra le meno fornite di servizi dell'intero Paese;

tale scelta penalizzerà nel suo complesso la Calabria per quanto attiene al lavoro (sono previsti tagli per circa 1.000 unità lavorative a cui vanno aggiunti tagli, già operati, per 300 posti nella produzione idrica e termica) nonché per quanto riguarda i servizi di cui usufruisce la regione e che può offrire anche nell'ottica dello sviluppo produttivo;

il progetto si concretizza in una drastica riduzione delle strutture (zone più agenzie), che passerebbero da 32 a 11 o 12, prevedendo inoltre la creazione di nuove strutture denominate « esercizio rete » dimensionate su una massa di utenza compreso fra le 350 mila e le 450 mila unità;

in Calabria, a fronte di una utenza di circa 1 milione 150 mila unità, verrebbero realizzati quindi tre esercizi che avrebbero sede a Catanzaro, Reggio Calabria e Cozenza;

tale scelta, fra l'altro, avrà come risultato certo un abbassamento della qualità del servizio elettrico che già oggi è al di sotto degli *standard* delle altre aree del Paese e lontanissimo dal livello europeo;

sul piano concreto le più negative ripercussioni si avrebbero nella provincia di Vibo Valentia che vedrebbe ridimensionata la presenza dell'Enel nel suo complesso, anche per la scomparsa delle zone di Tropea e Serra San Bruno, perdendo in via diretta oltre cento posti di lavoro e subendo una mobilità cospicua di maestranze di grande professionalità verso altre province;

Vibo Valentia, che è bene ricordarlo è fra le province più povere d'Italia, nella fattispecie sarebbe la realtà territoriale più penalizzata sia come detto per la perdita di posti di lavoro, sia perché l'eliminazione del « centro decisionale Enel », oggi esistente, comporterebbe l'eliminazione della gestione in *loco* delle risorse Enel per il territorio con un conseguente impoverimento di attività imprenditoriali legate a tali realtà;

è opportuno ricordare che l'Enel Spa a Vibo Valentia, utilizzando una richiesta, e concessa, deroga al piano regolatore, ha realizzato un palazzo di uffici spendendo circa 15 miliardi;

la mancata istituzione della zona di Tropea priva il territorio che gravita intorno a questa cittadina, e che è quello a maggiore sviluppo turistico dell'intera Calabria, di un servizio essenziale e prioritario, penalizzando un settore, quello turistico, che è fondamentale per l'economia della regione. Va sottolineato che è in continuo aumento la richiesta di nuove forniture e di un servizio più efficiente e di qualità;

l'intera vicenda, colpendo questo territorio che ha già perso negli ultimi due anni oltre 1000 posti di lavoro, provoca vivissimo allarme e giusta preoccupazione in tutta la comunità vibonese —:

se non ritenga di intervenire per bloccare tale dannoso piano di ristrutturazione che avrebbe effetti devastanti nella realtà calabrese;

se non ritenga di dovere richiedere che l'Enel riconosca alla Calabria il carattere di « ruralità »;

se non ritenga comunque necessario che l'Enel prenda atto che, per i motivi su spiegati e per le caratteristiche proprie, anche orografiche, della regione Calabria i « nuovi esercizi », oggi rapportati a 350/400 mila utenti, devono rapportarsi ad una utenza pari a 250/300 mila, prevedendo la costituzione di un quarto esercizio in Calabria, per l'appunto quello di Vibo Valentia e la zona di Tropea, che è situazione unica e particolarissima per ragioni e caratteristiche di tutta evidenza.

(2-01333) « Romano Carratelli, Abbate, Angelici, Boccia, Bressa, Cannanzi, Capitelli, Casinelli, Castellani, Crema, D'Amico, Dalla Chiesa, Ferrari, Fronzuti, Domenico Izzo, Lombardi, Malentacchi, Marotta, Merlo, Morgando, Niedda, Palma, Mario Pepe, Pistelli, Polenta, Raffaldini, Ricci, Risari, Riva, Rossiello, Ruggeri, Saponara, Scantamburlo, Servodio, Turrone, Armando Veneto, Voglino, Giovanardi, Peretti, Sbarbati, Gatto ».

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

con sentenza del 25 maggio 1998, la sezione disciplinare del Csm ha assolto il Gip presso il tribunale di Roma, dottor Otello Lupacchini, per essere insussistenti gli addebiti, dalla incolpazione contestata di avere mancato al dovere di correttezza e di avere compromesso il prestigio dell'ordine giudiziario;

la contestazione, risultata poi infondata, era contenuta in una relazione dell'ispettorato generale del ministero di grazia e giustizia del 14 maggio 1997 ed addebitava al magistrato romano di avere, deliberatamente ed indebitamente, inserito nella motivazione del mandato di cattura per la uccisione di Danilo Abbruciati, boss della banda della Magliana, il numero della utenza telefonica dell'abitazione ed il nome del dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, attuale procuratore generale presso la Corte di cassazione, senza che tale menzione fosse utile o necessaria all'economia complessiva dell'atto processuale;

secondo gli approfonditi accertamenti dell'ispettorato, trasmessi al ministro Guardasigilli, il dottor Lupacchini non poteva essere oggetto di azione disciplinare in quanto i suoi comportamenti non rassegnavano elementi idonei a sorreggere alcuna iniziativa di carattere disciplinare;

nonostante tali conclusioni dell'ispettorato del suo ministero, il Guardasigilli comunicava al procuratore generale presso la Corte di cassazione che intendeva promuovere azione disciplinare ai danni del dottor Lupacchini;

il procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione, dottor Ferdinando Galli Fonseca, pur essendo parte in

causa, comunicava al Csm che avrebbe proceduto con istruzione sommaria nel procedimento disciplinare a carico del dottor Lupacchini;

il dottor Lupacchini, nella sua discolta, confermava che gli elementi processuali in suo possesso non solo non lo esimevano, ma lo obbligavano a riferire nel mandato di cattura relativo all'uccisione dell'Abbruciati, dei collegamenti che il pericolosissimo esponente criminale aveva avuto prima di morire e tra questi ultimi risultava una telefonata notturna di ben sei scatti tra la stanza del motel Agip di Asago occupata dall'Abbruciati e l'utenza telefonica dell'attuale procuratore generale presso la Cassazione;

la scheda del motel Agip, relativa alla conversazione telefonica interurbana del 22 aprile 1982, indicava, con estrema chiarezza, detta telefonata di sei scatti di teleselezione con il numero di utenza intestato al dottor Zucconi Galli Fonseca, senza che sul detto numero telefonico — 06.317.888 — vi potessero essere dubbi interpretativi sui primi o sugli ultimi numeri, così come sostenuto, senza fondamento, dal capo di incolpazione ai danni del dottor Lupacchini, redatto dal ministro Guardasigilli e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione;

la direzione centrale della polizia criminale nella relazione del 12 febbraio 1993 su Abbruciati Danilo, aveva scritto che, al momento della sua uccisione a Milano, era risultato, fra gli altri, a lui collegato il numero telefonico 06.317.888 intestato a Zucconi Galli Fonseca dottor Ferdinando, (via Tacito 41, Roma);

il dottor Lupacchini, nella motivazione del mandato di cattura, non aveva neppure evidenziato il fatto (chiaramente risultante dalle schede telefoniche del motel Agip) che in data 22 aprile 1982 l'Abbruciati, poco prima di essere ucciso, aveva effettuato, con il numero del dottor Zucconi Galli Fonseca, una conversazione della durata di ben sei scatti teleselettivi ed invece, aveva dovuto, in ossequio a criteri

di totale trasparenza, citare il collegamento tra l'Abbruciati e quel numero telefonico;

nella sentenza di assoluzione della sezione disciplinare del Csm a favore del dottor Lupacchini si evidenzia che «...sarebbe stato quindi estremamente grave o, comunque sospetto effettuare una selezione di numeri telefonici omettendo l'utenza 06-317888 »;

pertanto il dottor Lupacchini è stato assolto «... essendo rimasto chiaramente dimostrato che il medesimo non ha mancato ai doveri personali di correttezza, non si è reso immeritevole della fiducia e della considerazione di cui doveva godere, non ha compromesso il prestigio dell'ordine giudiziario, né ha dimostrato, nell'esercizio specifico della sua funzione, leggerezza, superficialità o approssimazione »;

non appare corretto che il Guardasigilli abbia consentito che l'istruzione sommaria, nel procedimento disciplinare ai danni del dottor Lupacchini, fosse condotta dall'ufficio retto dal dottor Zucconi Galli Fonseca, parte interessata, questi, nella vicenda, soprattutto riguardo alla circostanza, non certo esemplare e comunque meritevole di adeguata spiegazione, di avere un elemento di spicco della criminalità organizzata romana come l'Abbruciati effettuato una conversazione telefonica di ben sei scatti teleselettivi con l'utenza della abitazione privata dell'alto magistrato e ciò, prima che il malavitoso venisse ucciso;

la procura generale presso la Corte di cassazione avrebbe dovuto, doverosamente, di astenersi dal condurre l'istruzione sommaria ai danni del dottor Lupacchini;

il settimanale « Panorama » e i principali quotidiani hanno riportato la notizia che il procuratore generale dottor Zucconi Galli Fonseca abbia esercitato pressioni sul Consiglio superiore della magistratura con ripetute richieste scritte affinché la sentenza di assoluzione pronunciata a favore del dottor Lupacchini venisse corretta da assenti errori materiali e che venisse depurata dalle documentali ed oggettive cir-

costanze sopra descritte e riguardanti la telefonata intercorsa tra il boss malavitoso Danilo Abbruciati e l'utenza telefonica del domicilio privato del medesimo procuratore generale;

se ciò fosse vero, l'inusitata procedura assunta dal procuratore generale nei confronti del Consiglio superiore della magistratura (del quale è componente di diritto) non sarebbe corretta, opportuna ed adeguata e potrebbe costituire un tentativo di indebita pressione nei confronti di un altissimo organo giudicante presso il quale, nella fattispecie, il procuratore generale svolge il doppio ruolo di organo requirente e di parte interessata —;

per quale motivo il ministro di grazia e giustizia abbia ritenuto di esercitare l'azione disciplinare nei confronti del dottor Lupacchini nonostante la relazione dell'ispettorato del suo ministero avesse concluso la propria indagine rilevando la insussistenza di « elementi idonei a sorreggere iniziative di carattere disciplinare »;

sulla base di quali elementi il ministro guardasigilli, rispondendo a precedenti interrogazioni parlamentari, abbia accusato il dottor Lupacchini di aver citato, nel testo del mandato di cattura, un numero telefonico nonostante avesse le prime cifre incomprensibili, senza riferire, invece, che quest'ultimo risultava perfettamente leggibile dalla scheda del motel Agip e rivelava la conversazione notturna tra l'Abbruciati e l'utenza telefonica intestata al dottor Zucconi Galli Fonseca;

se le oggettive, ineludibili e chiare motivazioni della sentenza assolutoria pronunciata dal Consiglio superiore della magistratura a favore del dottor Lupacchini non impongano l'apertura di una indagine a tutto campo dal punto di vista disciplinare dinanzi al Consiglio superiore della magistratura per conoscere le circostanze della conversazione telefonica intrattenuta il 22 aprile 1982 tra Danilo Abbruciati e l'utenza telefonica della residenza privata del dottor Zucconi Galli Fonseca, anche per dissolvere ogni ombra ed ogni possibile dubbio sulla trasparenza e linearità dei

comportamenti e delle frequentazioni del più alto rappresentante della magistratura requirente;

se, inoltre, risulti che siano state esperite da parte della magistratura, le necessarie indagini sulla vicenda;

se il procedimento disciplinare instaurato e coltivato nei confronti del dottor Otello Lupacchini non abbia, complessivamente, evidenziato un intento persecutorio nei confronti del magistrato romano ed un attentato alla sua autonomia ed indipendenza al punto tale da richiedere una opportuna iniziativa del Consiglio superiore della magistratura, quale organo di tutela dei fondamentali valori della giurisdizione;

al di là del caso concreto, quali iniziative si intendano assumere, perché sia garantita la serenità e l'autonomia di giudizio della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura e di tutti i magistrati giudicanti appartenenti all'ordine giudiziario, rispetto ai tentativi di condizionamento diretto o indiretto messi in atto dagli appartenenti alla magistratura requirente.

(2-01330) « Fragalà, Mancuso, Maiolo, Parenti, Cola, Lo Presti, Simeone ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni, per sapere - premesso che:

nel rendiconto generale dello Stato, conto del patrimonio, per il 1997 l'incremento delle attività patrimoniali è risultato di gran lunga superiore al corrispondente incremento delle passività patrimoniali;

il citato forte incremento delle attività rispetto alle passività patrimoniali, pur riducendo solo in via marginale la costante eccedenza delle seconde sulle prime, è dovuto essenzialmente al contributo delle poste finanziarie, nell'ambito delle quali le attività finanziarie crescono molto più delle passività finanziarie;

nell'ambito delle attività finanziarie la posta incrementale più significativa è rappresentata essenzialmente dalla forte crescita nel 1997 dei crediti di tesoreria, dei quali l'aumento maggiore (+163 mila miliardi circa) si riferisce alle sovvenzioni del Tesoro alle Poste per pagamenti erariali fuori dei capoluoghi di provincia, e soprattutto, per necessità di pagamento del servizio vaglia e risparmi, giunti così alla considerevole consistenza totale di 655.359 miliardi;

queste sovvenzioni di tesoreria all'Ente Poste, ormai trasformato in società di diritto privato a partire dal 18 dicembre 1997, in applicazione di una delibera CIPE adottata ai sensi della legge 8 agosto 1992, n. 359 e della legge 29 gennaio 1994, n. 71, che convertono due decreti legge rispettivamente dell'11 luglio 1992, n. 333 (articolo 18) e dell'1 dicembre 1993, n. 487 (articolo 1, comma 2), non risultano remunerate a favore del creditore (Tesoro) e a carico del debitore (Poste); né apparentemente figurano a titolo gratuito;

recentemente l'Ente Poste S.p.A., che chiude i suoi bilanci da sempre in perdita (oltre 800 miliardi il disavanzo di gestione del 1996), ha acquistato il controllo del maggiore operatore privato italiano nel campo dei recapiti veloci -:

se il Tesoro, che ha iscritto le predette sovvenzioni all'Ente Poste S.p.A. fra i crediti di tesoreria derivi da queste anticipazioni finanziarie ad una società privata, da esso interamente controllata, un rendimento che le fa considerare come equivalenti ad un impiego fruttifero di capitale, sia pure a breve termine, ovvero se tali sovvenzioni siano erogate dal Tesoro alle Poste a titolo del tutto gratuito, quindi lo Stato non ricavando da esse alcun rendimento;

se, nel caso le predette sovvenzioni siano remunerate con interessi pagati dalle Poste al Tesoro, tale remunerazione figuri come introito in qualche posta del conto del bilancio statale 1997, in quale misura e, specificamente, dove;

se, nel caso le citate sovvenzioni del Tesoro alle Poste siano remunerate, tale remunerazione figuri come posta passiva nel conto profitti e perdite delle Poste S.p.A. e come quota parte dell'indebitamento a breve nel conto patrimoniale della predetta S.p.A.;

se, invece, qualora le suddette sovvenzioni del Tesoro alle Poste fossero erogate a titolo gratuito, tali anticipazioni figurino nel bilancio delle Poste S.p.A. come finanziamento in conto futuro aumento del capitale sociale, magari a fronte della possibilità che - dato il forte, e ben noto disavanzo di gestione della S.p.A. - possa servire ad evitare l'emergenza di condizioni che renderebbero applicabili gli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile (ripiano perdite superiori al terzo del capitale);

con quali risorse finanziarie (e da chi fornite) sia stata effettuata da parte dell'Ente Poste S.p.A. l'operazione di acquisto del controllo del maggior operatore privato italiano nel campo della posta celere; come tale operazione finanziaria sia stata contabilizzata nel bilancio delle Poste S.p.A. e se essa abbia comportato qualche riflesso sui conti dello Stato;

se non si ritenga che, in presenza di ben 163 mila miliardi come ulteriori sovvenzioni del Tesoro alle Poste S.p.A. nel 1997, iscritte fra i crediti di tesoreria nel conto patrimoniale dello Stato, esse possano configurarsi quali aiuti di Stato distorsivi della concorrenza, qualora - essendo esse erogate alle Poste a titolo gratuito, cioè senza pagamento di interessi da parte del debitore - fossero servite in tutto o in parte (quanto meno per ridurre l'esposizione finanziaria della S.p.A.) quali risorse per coprire i costi dell'operazione di acquisto della società privata concorrente nel campo della posta celere.

(2-01331) « Armani, Gasparri, Valensise e Alberto Giorgetti ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere - premesso che:

in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, il decreto legislativo n. 112/1998 prevede il passaggio della titolarità delle competenze in materia di viabilità dallo Stato alle Regioni, previa definizione della rete stradale di interesse nazionale, per la quale la competenza rimane in capo allo Stato; la legge n. 191/1998 tuttavia prevede per tale passaggio, che in origine avrebbe dovuto essere definito entro il presente mese di luglio, delle procedure più accorte e dei tempi più distesi, che consentono una riflessione più attenta ai fini della definizione della rete stradale nazionale, secondo criteri possibilmente non solo quantitativi e formali; la stessa legge determina anche uno stretto collegamento funzionale tra passaggio di competenze e definizione della rete nazionale da un lato, e riorganizzazione dell'Ente nazionale per le strade;

per la regione Veneto, il suddetto passaggio di competenze e titolarità si è tradotto, per quanto si può evincere dalle fasi già attuate delle procedure di trasferimento, nella presa in carico di 2300 chilometri di strade su un totale di 2370, per cui resterebbero di competenza statale solo i 71 chilometri della strada statale Romea; tuttavia, da un lato questa situazione dovrà essere formalmente consolidata secondo i nuovi termini di cui alla citata legge n. 191/1998; dall'altro la regione Veneto, a causa del suo forte sviluppo economico e della sua posizione strategica nell'ambito della rete infrastrutturale nazionale e transnazionale (zone industriali, direttrici di traffico nazionale, collegamenti con le frontiere etc.) presenta una situazione infrastrutturale e viaria di cui non solo è riconosciuta da più parti l'insufficienza (la quale deve necessariamente essere affrontata di concerto con le autorità centrali), ma che inoltre evidenzia specifiche fattispecie il cui inquadramento come di rilevanza nazionale piuttosto che locale e regionale merita un esame accorto ed attento alla luce della realtà non solo locale e delle connessioni con la rete nazionale vera e propria;

tra queste ultime fattispecie, possono senz'altro venire inquadrati, ad esempio, i collegamenti essenziali con le direttrici nazionali strada statale 309 Romea e strada statale 516 dei Vivai all'interno della regione, ed essenziali per il traffico industriale, turistico e di trasporto non solo della regione, ma anche dell'intero territorio nazionale e per quello proveniente dal, e diretto verso, l'estero per via dei collegamenti transfrontalieri;

se ciò vale per i collegamenti strategici esistenti, deve valere anche per quelli non ancora in essere, ma già progettati e pianificati, di cui è riconosciuta l'importanza strategica a vari livelli; tra questi, l'attenzione va in particolare al da tempo progettato completamento del tratto di connessione di soli 5 chilometri e 320 metri da Liettoli a Piove di Sacco verso la strada provinciale dei Pescatori come collegamento diretto alla strada statale 309 Romea, a completamento della strada statale 516 dei Vivai;

la redazione del progetto esecutivo per tale collegamento tra il 1995 e il 1996 è stato oggetto di un accordo di programma tra le province di Padova e Venezia, la regione Veneto e l'allora competente Anas; nel mese di febbraio del 1996, rappresentanti dell'Anas hanno manifestato la disponibilità di assumere in carico all'Anas il suddetto tratto stradale al fine « di dare continuità al tratto principale costituito dal collegamento Padova-Chioggia-Costa Adriatica e valichi di frontiera in direzione dell'attuale Romea e della Romea commerciale... »; in attesa delle conseguenti determinazioni che la direzione centrale dell'Anas avrebbe dovuto predisporre, ed in attuazione del citato accordo di programma, la regione ha accordato alla provincia di Padova i fondi per l'elaborazione del progetto esecutivo relativo al menzionato tratto di connessione;

dai fatti concreti appena esposti (accordo di programma con vasto coinvolgimento soggettivo ed oggettivo, disponibilità alla presa in carico da parte dell'Anas, importanza strategica per i collegamenti

Padova-Venezia-Chioggia-Ravenna-Riviera Adriatica-frontiere con rilevanza per il traffico turistico ed industriale anche nazionale e transfrontaliero, concessione fondi regionali per il progetto esecutivo, eccetera) e dalla conseguente ed evidente disponibilità degli organismi centrali a riconoscere come strategica l'opera in questione, emerge come incontestabile la rilevanza non solo locale e regionale, ma senz'altro anche nazionale del suddetto tratto di collegamento, la cui realizzazione è funzionale alla rete infrastrutturale dell'intera regione, dei tratti stradali statali e nazionali, del traffico transnazionale, a scopi industriali, economici e turistici;

di conseguenza, tutti gli enti locali coinvolti, dopo avere per loro parte avviato le procedure ed i passi necessari per l'avvio dell'opera, sono rimasti in fiduciosa attesa delle determinazioni definitive a livello centrale (il più recente incontro per stabilire la necessità della verifica dei flussi di traffico ai fini della redazione del progetto esecutivo, si è svolto presso la prefettura di Padova il 1° luglio); queste determinazioni sono state ritardate, probabilmente anche a causa dell'istante mutato assetto legislativo *ex* legge n. 59 del 1997 e decreto legislativo 112/98 che impone ormai di escludere la diretta competenza dell'Anas come ente centrale in ordine a tali determinazioni, ma impone altresì di includere tra queste determinazioni quelle ministeriali relative alla individuazione della rete viaria nazionale e di quella trasferita alle regioni, e inerenti altresì la riorganizzazione dell'Anas in funzione del nuovo assetto di competenze;

se in conseguenza del mutato assetto legislativo cambiano le competenze, ciò da un lato non può certo vanificare quanto fin qui raggiunto in ordine alla espressa disponibilità degli enti regionali e statali a riconoscere la rilevanza strategica interregionale e nazionale del collegamento in questione, e dall'altro lato, come emerge dalle dichiarazioni rese dal Ministro interpellato nel corso di una audizione resa il 16 luglio 1998, deve avvenire « senza pregiudicare il processo di ammodernamento

della rete stradale » e ponendo « le regioni in condizioni di operare così come avrebbe fatto lo Stato », onde « rispondere meglio agli interessi dei cittadini »; a questi fini, i termini fissati dalla legge n. 191 del 1998 possono rappresentare una utile occasione di riflessione « estensiva »;

la suddetta disponibilità del coinvolgimento nazionale, sia pure solo fattuale e con funzione di coordinamento, in un'opera di rilievo strategico interregionale, e le relative aspettative di interazione ed assistenza da parte degli enti locali, traspaiono da ultimo da una recentissima nota dell'Anas alla provincia di Padova, dell'8 giugno, in cui si precisa che per il suddetto tratto da realizzare è stata avviata la valutazione di impatto ambientale, ed il relativo progetto esecutivo (che dunque l'ente centrale considera come necessariamente elaborando) dovrà conformarsi alla normativa statale, regionale e Cnr in vigore; il dialogo tra enti locali e centrali è dunque ancora attivo ed aperto, con volontà di successo fattuale da parte di entrambi i lati;

d'altra parte, il Ministro interpellato, nella citata e recentissima audizione, rileva egli stesso che, per garantire una gestione ottimale del periodo transitorio, l'attribuzione delle competenze alle regioni non esclude, ove necessario, « l'affidamento temporaneo all'Anas di funzioni relative a strade già trasferite »; lo stesso decreto legislativo n. 112/1998 prevede che l'Anas sia temporaneamente affidatario della gestione anche delle strade già trasferite;

le considerazioni fin qui svolte, ed in particolare i tre dati della perdurante disponibilità centrale a riconoscere l'importanza strategica di fattispecie solo formalmente locali ma sostanzialmente rilevanti a livello interregionale, la necessità di un trasferimento senza traumi e nel rispetto delle esigenze di ammodernamento, ed il pur provvisorio mantenimento in capo all'Anas di competenze relative a strade già trasferite, consentono la seguente conclusione: esistono situazioni viarie di interesse strategico interregionale e nazionale anche

a livello formalmente locale, di cui lo Stato, e per esso l'Anas, può e deve prendere atto a prescindere dal formale trasferimento di cui alla legge n. 59 del 1997 ed al decreto legislativo n. 112 del 1998; questa presa d'atto ed il relativo coinvolgimento nell'interesse nazionale non deve estrinsecarsi necessariamente nell'allargamento formale della rete viaria qualificata come nazionale, ma può consistere in un mantenimento di competenze funzionali e/o economiche (affinché le regioni possano agire « come farebbe lo Stato »), ovvero nel coordinamento operativo con le regioni competenti per la realizzazione delle opere in questione; pur riconoscendo la competenza regionale a norma delle recenti disposizioni, può così profilarsi il riconoscimento del rilievo strategico ed un conseguente contributo economico ovvero organizzativo, ovviamente vincolando la regione coinvolta alla priorità riconosciuta; quanto alle risorse economiche, risulta che il Cipe abbia preso atto che vi sono disponibilità non impegnate per le quali spetta al Ministro dare indicazioni di utilizzo;

nel caso di specie, relativo al completamento della connessione con la strada statale 309 Romea, in sede centrale ne era stata riconosciuta l'importanza strategica, con l'avvio di tutte le procedure del caso; poi, nelle more della nuova normativa, la regione non ha inserito tale opera nelle priorità di fascia A; il che significa che, venendo meno anche la competenza dell'Anas in favore di quella regionale, paradossalmente l'opera viaria resta scoperta, e non sarà realizzata da nessuno; e ciò nonostante i riconoscimenti di cui sopra, le attese della popolazione e delle economie locali e non, e del coinvolgimento degli enti locali che, sulla base dell'affidamento determinato dall'iter fin qui svolto e dei perduranti rapporti con l'Anas, continuano a muoversi in funzione del progetto esecutivo; ovviamente, da un alto l'opera a questo punto merita di essere eseguita; dall'altro, la regione non può essere lasciata a se stessa nemmeno nella inerzia; allora, in relazione alle conclusioni di cui al punto precedente, ed in attuazione pratica delle stesse, se da un lato cambiano le compe-

tenze, e dall'altro la Regione non inserisce l'opera in questione nella fascia A nonostante il riconosciuto rilievo strategico per i collegamenti nazionali verso la strada statale 309, la strada statale 516, le autostrade, le grandi zone industriali, la Riviera adriatica e le frontiere; il riconoscimento della rilevanza dell'opera ed il mantenimento da parte dell'Anas di competenze anche per strade trasferite dovrebbero consentire che, senza disconoscere la competenza regionale, il ministero e l'Anas intervengano per eliminare gli ostacoli all'ammodernamento della rete viaria, ed assistano gli enti locali nel completamento dell'iter che gli stessi hanno avviato e stanno portando avanti per la realizzazione dell'opera in questione —:

se, in relazione a quanto esposto, ed alla disponibilità manifestata il 16 luglio 1998 ad accogliere nuove proposte relative all'individuazione della rete stradale nazionale, non ritenga di estendere tale disponibilità anche ad interventi strategicamente funzionali a tale rete nazionale;

se, in relazione a ciò, non ritenga di condividere il giudizio sulla importanza strategica, peraltro già riconosciuta, della realizzazione del collegamento della strada da Liettoli a Piove di Sacco (PD) verso la strada provinciale dei Pescatori in funzione del collegamento con la strada statale 309 Romea, ai fini del completamento della strada statale 516 dei Vivai, in considerazione delle necessità interregionali e nazionali nella connessione tra Padova, Venezia, Chioggia, Ravenna, le grandi zone industriali ed urbane, la Riviera adriatica e le frontiere, e quindi di convenire che la suddetta opera non può restare confinata nell'ambito della rilevanza locale, pur trattandosi di poco più di 5 chilometri, che soprattutto il traffico pesante ed industriale attendono da anni;

se quindi, senza disconoscere l'eventuale competenza regionale alla scadenza dei termini di cui alla legge n. 191 del 1998, ma realizzando la possibilità dell'affidamento temporaneo di competenze all'Anas nel senso esposto, non intenda co-

munque dare attuazione concreta a tale riconosciuta rilevanza, venendo incontro alle attese degli enti locali coinvolti ed alle esigenze date dalle procedure e dai passi già avviati, ed adoperandosi per un sollecito completamento di tali passi e procedure verso il progetto esecutivo, di cui da tempo si tenta l'affidamento e la redazione, sulla base di certezze attuative che possono provenire solo dagli organi centrali sino ad oggi coinvolti, come l'Anas, che resta infatti l'interlocutore degli enti locali sul merito della questione;

se, in conclusione, non intenda intervenire, non solo per la questione specificamente esposta, ma in genere per tutti i casi simili, per coordinare, definire chiaramente e sollecitare operativamente i ruoli e le azioni di regioni, enti locali ed Anas nel corso di questo delicato periodo transitorio determinato dai termini fissati dal decreto legislativo n. 112/1998 e dalla legge n. 191/1998, al fine di definire questioni pendenti ed avviate, di cui si attende la risoluzione in relazione ad aspettative da tempo maturate nei rapporti con gli enti centrali, e per consentire il completamento di procedure e di opere avviate da tempo. E ciò anche per ragioni di coerenza con le dichiarazioni rese nel corso dell'audizione del 16 luglio 1998 dinanzi alla competente Commissione della Camera, per l'attuazione della legge n. 59 del 1997, ed in precedenti risposte ad atti di indirizzo e sindacato ispettivo sull'argomento.

(2-01334)

« Saonara ».

La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

il giorno 28 luglio 1998 il quotidiano *la Repubblica* pubblicava in prima pagina un articolo a firma del procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Giancarlo Caselli, che nello scritto, pur senza mai nominarla, rivolgeva critiche molto aspre di carattere politico all'opposizione parlamentare e ai suoi esponenti,

lo stesso giorno il dottor Caselli, insieme al procuratore generale della Repubblica di Palermo dottor Vincenzo Rovello, si incontrava, con trenta senatori del gruppo parlamentare DS al Senato;

il giorno 13 novembre 1997 il dottor Caselli si era incontrato con il Presidente del Consiglio dei ministri onorevole Romano Prodi che lo riceveva nel suo ufficio a Palazzo Chigi;

nella stessa giornata, secondo quanto riferiscono i più autorevoli giornali nazionali, il dottor Caselli si incontrò con numerosi esponenti politici e istituzionali del Governo e della maggioranza;

il dottor Caselli partecipa regolarmente a convegni, manifestazioni pubbliche, congressi e manifestazioni di carattere politico in diverse città italiane;

il dottor Caselli concede regolarmente interviste o pubblica articoli a sua firma per esprimere concetti, valutazioni e opinioni di carattere politico, e nei quali egli non fa mistero di manifestare le sue preferenze e le sue avversioni;

l'ufficio diretto dal dottor Caselli ha avviato numerose inchieste nei confronti di esponenti dell'opposizione e del suo stesso leader;

a quanto risulta all'interpellante il dottor Caselli trascorre regolarmente alcuni giorni della settimana a Roma allo scopo di incontrare, anche riservatamente, esponenti politici e istituzionali della maggioranza e del Governo -;

quali siano i motivi e gli argomenti trattati nell'incontro del 13 novembre 1997 tra il dottor Caselli e il Presidente del Consiglio;

quali siano le personalità istituzionali, i motivi e gli argomenti trattati negli incontri dello stesso giorno 13 novembre 1997;

se le spese per lo svolgimento di tale intensa attività extra-istituzionale siano a carico dello Stato e in particolare se il dottor Caselli si avvalga per i suoi sposta-

menti di mezzi di proprietà dello Stato, se venga accompagnato da persone incaricate della sua sicurezza e quante, se le spese per il soggiorno fuori sede siano a carico dello Stato;

a quanto ammontino annualmente le spese che lo Stato sostiene per gli spostamenti, il soggiorno fuori sede e la protezione del dottor Caselli;

se il Governo intenda assumere provvedimenti, e quali, per impedire che la evidente commistione tra attività giudiziaria e attività politica costituisca una grave e continuata violazione dei principi della separazione dei poteri e dell'imparzialità nell'amministrazione della Giustizia;

se il ministro di grazia e giustizia ritenga che, attraverso l'attività extra-istituzionale richiamata in premessa e in particolare attraverso le continue manifestazioni di opinioni politiche, il dottor Caselli sia venuto meno agli obblighi di imparzialità e riservatezza che la legge gli impone e abbia in questo modo arrecato grave danno al prestigio dell'ordine giudiziario e se pertanto intende avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

(2-01335)

« Maiolo ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che:

il punto 1 dell'articolo 41 della ordinanza ministeriale della pubblica istruzione del 14 gennaio 1998, relativa ai trasferimenti dei docenti nella scuola secondaria di secondo grado, recita quanto segue: « i docenti handicappati con invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e i docenti emodializzati ex articolo 61 della legge n. 270/1982, hanno titolo, successivamente alla categoria dei docenti privi della vista, in ciascuna fase dei trasferimenti alla precedenza assoluta per preferenze espresse nel modulo domanda »;

tale circolare, condizionando la precedenza nei trasferimenti per i docenti handicappati all'interno di ciascuna fase dei trasferimenti (fase comunale, fase provinciale e fase interprovinciale), determina le seguenti incongruenze:

a) contrasta con il comma 2 dell'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il quale così recita: « la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda »;

b) contrasta con il comma 6 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il quale così recita: « la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita senza il suo consenso ad altra sede »;

c) contrasta con la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (direzione generale degli affari generali e del personale) del 24 giugno 1994, n. 70 avente per oggetto « legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Agevolazioni previste dall'articolo 33 ». Tale circolare così scrive: « per quanto riguarda il diritto di scegliere la sede di servizio più vicina al proprio domicilio, previsto sia per chi assista il disabile che per il lavoratore handicappato, la locuzione "ove possibile" va intesa, nel senso che il trasferimento potrà avere senz'altro luogo nell'ipotesi in cui, presso la sede di servizio indicata dall'interessato, vi siano vacanze in organico. Qualora manchi la predetta disponibilità, si ritiene che nell'attesa delle eventuali direttive di carattere generale, il diritto non potrà essere esercitato fino a quando non si riscontrino nuove vacanze nell'organico della sede richiesta, fermo restando che, nell'ipotesi in cui si verifichi una tale condizione, le

domande miranti ad ottenere i benefici di cui al suddetto articolo 33, saranno soddisfatte in via prioritaria »;

d) crea disagi ulteriori per i docenti disabili con difficoltà motorie;

e) con l'applicazione di tale circolare si creeranno situazioni di questo tipo: un insegnante handicappato grave (riconosciuto tale ai sensi della legge 104/1992) che fa richiesta di trasferimento in ambito provinciale, non ha precedenza rispetto ad un insegnante normodotato, che chiede trasferimento nell'ambito comunale;

f) in pratica un docente che non ha difficoltà motorie ha precedenza nel trasferirsi da una scuola all'altra dello stesso comune, mentre un docente handicappato, se insegna fuori dal comune nel quale risiede, è subordinato al primo nel trasferimento, per cui è costretto a viaggiare con tutti i disagi e i costi che ciò comporta —:

cosa intenda fare per modificare tale situazione e nello specifico l'ordinanza citata nella parte in cui assoggetta la precedenza nei trasferimenti alle diverse fasi, in modo che si aboliscano le attuali ingiustizie, affinché il nostro sia un paese più civile e per non disattendere gli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992.

(2-01336)

« Sbarbati ».

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole, per sapere — premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1994 veniva istituito il Parco Nazionale dell'Aspromonte;

tale iniziativa suscitava aspettative nelle popolazioni locali, in ordine alle promesse opportunità di sviluppo socio-economico e turistico delle vaste zone interessate;

il Parco rappresenterebbe, anche nell'immaginario collettivo della cittadinanza della Provincia di Reggio, la potenziale riappropriazione di un territorio affetto da gravi problemi, al fine del suo sfrutta-

mento e della valorizzazione delle risorse naturali e delle sue tradizioni, il tutto nel massimo rispetto dell'ambiente;

viceversa, comprendendo oltre un terzo del territorio complessivo della suddetta provincia e ben trentasette comuni, il Parco ha sinora fallito il proprio scopo evidenziando l'incontrollabilità di una superficie troppo vasta;

al suo interno, a fronte di divieti severissimi gravanti su altre attività di scarsissimo impatto ambientale, insistono discariche pubbliche persino autorizzate, oltre a discariche abusive di materiali non identificati (e forse anche radioattivi) provenienti da ogni parte d'Europa;

a tutela di quella che il Parco ha ridotto ad una vasta ed incontrollabile pattumiera, vengono quotidianamente im-

poste, non senza l'applicazione di leggi penali, ingiustificate restrizioni di ogni genere ai danni dei cittadini che abitano l'area interessata, con grave nocimento a quelle attività produttive tradizionali che il Parco dovrebbe istituzionalmente tutelare —:

se il Governo non ritenga necessario ed urgente, preso atto di tale fallimento, ripерimetrare l'area del Parco d'Aspromonte al fine di un'effettiva tutela dell'ambiente entro una superficie meno ampia e perciostesso più controllabile, svincolando la restante parte della provincia in favore delle ordinarie attività produttive, con ciò consentendo un più efficace controllo del territorio sia all'interno che all'esterno dell'area ripерimetrata.

(2-01337)

« Aloj ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

SGARBI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

tale dottor Lorenzo Matassa, sostituto procuratore presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo ha chiesto, al tribunale di quella città, il fallimento del *Giornale di Sicilia* uno dei più prestigiosi quotidiani d'Italia, agendo in forza di una sentenza non definitiva, emessa in primo grado dal giudice unico, dottoressa Maria Giovanna Sambito, che ha condannato il *Giornale di Sicilia* a versare al dottor Matassa la somma di trenta milioni di lire in quanto il giornale, esercitando legittimamente il diritto di cronaca, il 15 ottobre 1995, aveva pubblicato un articolo nel corso del quale si riportavano le opinioni espresse dall'interrogante, membro del Parlamento, eletto alla Camera dei deputati, sull'operato dello stesso dottor Matassa in relazione all'arresto del sovrintendente ai beni artistici e culturali della Sicilia;

in casi identici, in procedimenti penali originati da denunce presentate contro l'interrogante dal capo del dottor Matassa, dottor Gian Carlo Caselli, sia i giornalisti che i giornali su cui sono state pubblicate (sia pure deformandone la lettera e lo spirito e quindi falsificando il pensiero dell'interrogante) le opinioni espresse dal parlamentare sono stati assolti, mentre l'interrogante, in aperta violazione dell'articolo 68 della Costituzione, è stato rinviato a giudizio;

ciò dimostra, secondo l'interrogante, un uso strumentale della giurisdizione ai danni di un organo di stampa, il *Giornale di Sicilia* di Palermo, ritenuto non sufficientemente pronò ai voleri della procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo:

inoltre, simili realtà a giudizio dell'interrogante documentano l'obiettiva violazione degli articoli 21 e 68 della Costituzione da parte di magistrati-funzionari di cui all'articolo 104 della Costituzione, ai quali si consente di abusare dei poteri che sono ad essi conferiti per la tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini e non per mortificarli, così come invece avviene sempre più frequentemente;

i comportamenti denunciati, oltre a violare la Costituzione italiana, violano anche trattati internazionali di tutela dei diritti civili e della libertà di stampa e d'espressione, segnatamente la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sottoscritta dall'Italia e ratificata dal Parlamento con la legge 4 agosto 1955, n. 848;

lo Stato italiano, anche nel corso dell'ultimo anno, è stato condannato dalla Commissione europea per ripetute e gravi violazioni della Convenzione, proprio per le modalità di esercizio della giurisdizione da parte dei funzionari di cui all'articolo 104 della Costituzione che così portano l'Italia fuori dall'Europa dei diritti dell'uomo;

è particolarmente grave che quanto sopra sia avvenuto presso un ufficio giudiziario il cui capo, con un articolo comparso su *la Repubblica* del 23 luglio 1997, ha definito mafioso il Parlamento per avere, nell'ambito dei suoi doveri sovrani, più che dei poteri, apportato modifiche a una norma del codice di procedura penale (episodio in relazione al quale, nonostante l'evidente gravità dell'attentato all'immagine ed alle prerogative del Parlamento, a tutt'oggi non s'è neppure data risposta alle interrogazioni presentate) —:

se siano a conoscenza di quanto esposto e quali valutazioni ne diano;

se non ritengano di dovere attivare, nell'ambito delle rispettive competenze, immediati accertamenti ispettivi e di controllo per il ripristino della più corretta attività di esercizio della giurisdizione, nei confronti di coloro che si rendono respon-

sabili di gravi abusi, come l'episodio denunciato dimostra, riferendo al Parlamento delle iniziative avviate;

se non ritengano quindi di dover adottare le opportune iniziative disciplinari nei confronti degli uffici responsabili della mancata attivazione dei procedimenti di ripristino, anche a fronte della gravità dei fatti che, ad avviso dell'interrogante, potrebbero essere riconducibili alle previsioni di cui all'articolo 289 del codice penale, trattandosi di attentati alle prerogative del Parlamento posti in essere con l'uso persecutorio della giurisdizione ai danni di cittadini e parlamentari da una parte, e con l'omessa tutela dei diritti dei cittadini e del Parlamento dall'altra;

quante e quali condanne, su ricorso di chi, per quali ragioni, siano state pronunciate contro l'Italia dalla Commissione europea dei diritti dell'uomo, su ricorso di cittadini i cui diritti, riconosciuti dalla legge n. 848/1955, sono stati violati, e quali provvedimenti siano stati presi nei confronti dei responsabili dei comportamenti che hanno portato alla condanna per la ritenuta violazione;

quali iniziative si intendano prendere perché i magistrati-funzionari ex articolo 104 della Costituzione rispettino la Convenzione ed i trattati internazionali di tutela dei diritti civili nell'esercizio delle loro funzioni;

quanti siano i procedimenti penali attualmente pendenti dinanzi agli uffici giudiziari italiani per presunti reati di diffamazione o altro ai danni di magistrati, su denuncia di questi ultimi contro giornalisti e/o membri del Parlamento o comuni cittadini, e quanti nei confronti di magistrati; e per ciascun procedimento lo stato attuale. In particolare, per i procedimenti di diffamazione quali siano state le somme liquidate dai giudici che hanno emesso le sentenze in favore dei loro colleghi e quali somme invece risultino liquidate, in processi similari, a semplici cittadini, con ciò acquisendo la prova di una gestione della giustizia prevaricante sui cittadini, in spregio all'articolo 3 della Costituzione, quando

siano imputati o parti offese dei magistrati e che rende, come enunciato in premessa, urgente ed improrogabile quantomeno l'assegnazione alle Corti d'assise, designate dalla Corte di Cassazione, dei processi in cui siano imputati o parti offese magistrati;

se non ritengano urgente e non più rinviabile, in attesa di una più incisiva riforma, attribuire mediante un provvedimento d'urgenza alle Corti d'assise designate dalla Corte di Cassazione la competenza a decidere nei procedimenti in cui siano imputati o parti offese magistrati appartenenti all'ordine di cui all'articolo 104 della Costituzione, abrogando l'articolo 11 del codice di procedura penale che, di fatto, per come si riconosce unanimemente, ha portato all'esercizio di ricatti incrociati tra uffici giudiziari operanti su territori limitrofi. E anche per far cessare lo scandalo, che suscita notevole allarme sociale, della totale impunità assicurata ai funzionari richiamati come conseguenza dell'autogestione della giustizia in procedimenti cui gli stessi sono direttamente interessati. (3-02766)

LEONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giornalista Angelo Panebianco, nell'editoriale del 5 gennaio 1998, sul *Corriere della Sera*, riportava la dichiarazione di tale signor Roberto Cipollini che, arrestato due volte ed interrogato dall'allora pubblico ministero dottor Antonio Di Pietro, affermava: « Era scatenato, urlava. Continuava a ripetere parla, parla che se no non esci più. Continuava a ripetere che se non saltavano fuori i conti svizzeri non sarei più uscito dal carcere »;

nello stesso editoriale, veniva riportata anche la dichiarazione dell'onorevole professor Giuliano Pisapia il quale affermava che il dottor Di Pietro « ha la memoria corta, non sono state affatto rare le occasioni in cui ha minacciato il carcere a chi non era disposto a rispondere alle sue domande. È anche capitato che lo stesso magistrato indicasse espressamente cosa

queste persone dovessero dire e chi doversero accusare per evitare il carcere o per ottenere la libertà »;

lo stesso onorevole Pisapia aggiungeva che avrebbe potuto fare nomi e cognomi;

la evidente gravità di queste affermazioni, specialmente il riferimento ai nomi da fare suggerito dal dottor Di Pietro, avrebbe dovuto muovere la procura della Repubblica di Brescia, competente, ad indagare;

in relazione a tali fatti, in data 7 gennaio 1998, è stata inoltrata una denuncia alla procura della Repubblica di Brescia, ipotizzandosi reati a carico del dottor Antonio Di Pietro -:

se la suindicata denuncia sia pervenuta alla procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia e, nei limiti del consentito, se in proposito sia stata adottata qualche iniziativa. (3-02767)

VOLONTÈ, TASSONE e TERESIO DELFINO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

la drammatica situazione dell'immigrazione clandestina dimostra che siamo di fronte ad una e vera e propria emergenza che il Governo non riesce ad arginare con le politiche finora realizzate -:

quali azioni concrete intenda adottare al fine di contrastare la crescente ondata di immigrazione clandestina che quotidianamente si riversa sulle coste meridionali del Paese determinando problemi di ordine pubblico, sanitario ed economico per il turismo meridionale nella fase più delicata della stagione e se le intese diplomatiche, tardivamente promosse, con i Paesi del bacino del Mediterraneo costituiscono l'unico mezzo per garantire il controllo delle frontiere nel rispetto degli accordi di Schengen e se non ritenga di rafforzare, con più incisivi strumenti, l'azione di contrasto all'immigrazione clandestina. (3-02768)

TURRONI. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere - premesso che:

il distretto militare di Bologna continua ad inviare le quote delle paghe degli obiettori e i rimborsi per vitto ed alloggio agli enti con un ritardo di quattro mesi rispetto a quanto indicato dal prontuario per la gestione degli obiettori di coscienza;

a pagina 4 del predetto prontuario, punto 1, ultimo comma, si legge: « I distretti militari effettueranno il pagamento delle somme richieste entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista, con comunicazione scritta della data di emissione del titolo di pagamento »;

almeno per gli enti che inviano entro il 5 del mese i prospetti delle liquidazioni unitamente alle presenze degli obiettori in servizio, sarebbe auspicabile il rispetto di quanto previsto dal prontuario, visto che i militari di leva ricevono puntualmente quanto loro dovuto;

il coordinamento degli enti di servizio civile ha espresso il proprio disappunto per il ripetersi di tali gravi disfunzioni da parte dell'autorità militare ed ha anche inviato un esposto alle procure di Modena, Bologna e Roma;

fra l'altro, la situazione appare così articolata:

a) gli enti devono impegnarsi ad inviare puntualmente le presenze mensili e i prospetti di liquidazione entro il 5 del mese successivo;

b) il distretto paga puntualmente solo i militari di leva e le spese relative alle strutture militari e relega gli obiettori e gli enti di servizio civile ad aspettare le paghe e le spettanze creando una obiettiva disparità fra militari ed obiettori;

c) gli enti non hanno alcun obbligo di anticipare le paghe e le spettanze perché in questo modo suppliscono ad una disfunzione dello Stato accollandosi oneri finanziari di interessi che per esempio per gli enti pubblici sono contestabili. Fra l'altro gli enti svolgono un'opera per conto dello Stato che non ha mai organizzato il

servizio civile nazionale e non devono prendersi responsabilità ed oneri non previsti dalle norme e dalle convenzioni. Inoltre molti enti di volontariato si trovano nell'impossibilità di « anticipare » proprio per le caratteristiche proprie del volontariato sostenuto dall'autofinanziamento dei singoli: oltre a pagare le tasse non intendono pagare anche gli interessi su quanto spetta di diritto;

d) da una valutazione sommaria si evidenzia che 1800 obiettori nelle province di Modena e di Reggio Emilia con paghe e spettanze medie di circa lire 360.000 mensili, con un ritardo di quattro mesi tutto l'anno corrisponde per un interesse del 5 per cento a circa lire 130.000.000 (centotrentamila milioni) di interessi che il distretto militare di Bologna ha a disposizione;

una delle scelte degli obiettori di coscienza riguarda anche il rifiuto dell'uso delle armi in forma organizzata (esercito) mentre in questo caso con ritardi così evidenti addirittura si arriva all'assurdo che l'obiezione di coscienza finanzia la struttura militare;

questa eventualità è in contrasto con gli ideali dell'obiezione di coscienza -;

se sia a conoscenza dei fatti esposti e quale sia la sua valutazione in merito;

a che cosa siano dovuti i ritardi e se essi derivino dalla mancanza di fondi per mancati trasferimenti da parte del ministero della difesa o della regione militare toscano-emiliana;

se non possa ravvisarsi l'ipotesi di un oggettivo boicottaggio nei confronti degli enti e degli obiettori di coscienza;

se ritenga che la protesta di un solo ente, con richiesta di interessi mettendo in mora il distretto militare di Bologna, porterebbe ad inevitabili ritorsioni quali l'eventuale sospensione della convenzione;

per quale motivo tutte le lettere di sollecito inviate al distretto militare di Bologna ed al ministero della difesa sono risultate senza risposta. (3-02769)

BERTINOTTI, GIORDANO, STRAMBI e CANGEMI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

la PostalMarket, azienda che opera nel campo della vendita per corrispondenza, di proprietà - dal 1993 - del gruppo tedesco Otto Versand, sita nel comune di Peschiera Borromeo (Milano), ha da tempo attuato un drastico piano di ridimensionamento dell'organico, passando da 1700 a 900 addetti;

i dipendenti della PostalMarket lavorano attualmente in regime di contratto di solidarietà;

dal momento dell'insediamento, il gruppo tedesco ha beneficiato di tutti gli ammortizzatori sociali e di tutte le agevolazioni economiche;

il 22 giugno 1998 in un incontro convocato presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'azienda ha comunicato la chiusura su tutto il territorio nazionale a partire dalla fine del 1998;

a seguito di tale comunicazione il Ministro del lavoro ha deciso la sospensione del contratto di solidarietà;

i lavoratori, esasperati dalla situazione e dalla gravità dei provvedimenti che l'azienda ha comunicato, il 24 luglio 1998 hanno manifestato davanti alla stazione ferroviaria di Lambrate;

nel corso di tale pacifica manifestazione, in cui le forze dell'ordine hanno ostacolato l'ingresso dei lavoratori nell'atrio della stazione, si sono verificati dei tafferugli;

nella furia sono rimasti coinvolti alcuni delegati che hanno denunciato la violenza gratuita della polizia -;

quali misure intendano adottare per scongiurare l'applicazione di ulteriori e gravi provvedimenti aziendali e per garantire l'occupazione dei lavoratori e delle lavoratrici interessate;

quali misure intendano adottare per far piena luce sugli scontri verificatisi e se

non ritengano opportuno intervenire affinché non si verificano reazioni repressive delle forze dell'ordine al cospetto di proteste simboliche e civili. (3-02770)

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

circa 130 detenuti, sui 183 che ne ospita, del carcere di Ariano Irpino, hanno proclamato, il 27 luglio 1998, lo sciopero della fame per protestare contro « l'assoluta arbitrarietà » con la quale opera il tribunale di sorveglianza di Avellino;

in un memoriale sottoscritto dai sostenitori dell'iniziativa, essi hanno denunciato l'operato della magistratura di sorveglianza che « ignora le norme più elementari in tema di applicazione dei benefici stabiliti dall'ordinamento penitenziario, non dimostrando l'imparzialità, ma dando sfogo a giudizi personali, che non trovano alcuna giustificazione in quanto stravolgono tutte le norme procedurali »;

i detenuti hanno denunciato anche la carente assistenza medica loro garantita e in generale le disagiate condizioni in cui sono costretti a vivere talché « l'iter di reinserimento del condannato risulta essere una vera e propria utopia » e in misura tale da porsi in contrasto con i più elementari diritti civili: un detenuto malato di tumore aspetta da quattro mesi la visita di un oncologo, uno, con un'invalidità all'80 per cento, che si è visto respingere la richiesta di arresti domiciliari, un sieropositivo, che deve scontare una pena di un mese e venti giorni per guida senza patente, cui è stato negato il permesso per le cure mediche;

l'articolo 11 della legge n. 354 del 1975 prescrive che « ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone inoltre dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria » (primo comma) e che « ove siano necessari

cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura » (secondo comma);

solo venti detenuti hanno la possibilità di svolgere un'attività lavorativa nonostante l'articolo 20 della legge n. 354 del 1975 disponga che « negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti » (primo comma) e che « l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro della società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale » (quinto comma);

la citata legge n. 354 del 1975 conferisce al magistrato la funzione di vigilare sull'organizzazione degli istituti, sulla conformità dell'esecuzione della custodia degli imputati alle leggi ed ai regolamenti, di approvare il programma di trattamento e, nel corso del suo svolgimento, di impartire le disposizioni che ritenga opportune per la tutela dei diritti e degli interessi dei condannati anche al fine della loro rieducazione;

il 28 luglio 1998 il deputato al Parlamento europeo, Ernesto Caccavale, dopo una visita presso l'istituto penitenziario, ha annunciato di voler istruire un *dossier* sulla vicenda da sottoporre alla Commissione per le libertà pubbliche del Parlamento europeo —:

se non ritenga improrogabile l'avvio di un'ispezione presso il tribunale di sorveglianza di Avellino al fine di verificare se lo svolgimento delle funzioni da parte del giudice di sorveglianza sia conforme alla legge;

se non ritenga opportuno adottare con urgenza tutte le iniziative necessarie affinché il trattamento dei detenuti presso l'istituto penitenziario di Ariano Irpino ga-

rantisca non solo il perseguimento del fine di rieducazione e reinserimento, ma anche di rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo. (3-02771)

SBARBATI. — *Ai Ministri della sanità e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

ferme restando le disposizioni della legge 18 dicembre 1973, n. 854, come modificata dalla legge 29 maggio 1989, n. 211, i mutilati ed invalidi civili, i ciechi civili e sordomuti, possono richiedere il pagamento in conto corrente bancario presso banche, delle pensioni, assegni e indennità, di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, 18 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge 11 ottobre 1990, n. 289;

le istanze redatte in carta semplice sono presentate alla prefettura competente per territorio;

i titolari di provvidenze economiche che prescelgano come forma di pagamento l'accreditamento in conto corrente bancario sono obbligati ad inviare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla competente prefettura una dichiarazione o una certificazione di esistenza in vita;

le norme di cui al decreto del Ministro del tesoro del 28 novembre 1996 in materia di « nuove disposizioni per il pagamento di pensioni, assegni ed indennità spettanti ai mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti mediante accredito al conto corrente bancario », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1997, non sono state rese ancora operative nei confronti degli invalidi civili della provincia di Napoli che non sono riusciti ad accreditare le provvidenze erogate loro dal ministero dell'interno —:

cosa intendano fare per ovviare a tale grave disparità di trattamento nella provincia di Napoli ai danni degli invalidi civili. (3-02772)

ALOI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

versano in gravi difficoltà operative le Officine Grandi Riparazioni (OGR) delle Ferrovie dello Stato di Saline Joniche (provincia di Reggio Calabria);

delle oltre mille unità lavorative promesse all'epoca di installazione dell'impianto, soltanto centodieci sono oggi impegnate a pieno regime, con due soli cicli produttivi effettivamente sfruttati;

il ricorso agli ammortizzatori sociali è perennemente avvertito quale rischio concreto per le maestranze del nominato stabilimento;

il martoriato territorio della provincia di Reggio Calabria, colpito da tassi di disoccupazione elevatissimi, uniti alla frequenza ed alla diffusione dei fenomeni di devianza sociale, necessiterebbe di ben altra attenzione rispetto all'esigenza di salvaguardia e sviluppo delle attività economiche —:

se il Governo non ritenga indifferibile, al fine di un rilancio dell'attività produttiva delle OGR di Saline Joniche, l'urgente convocazione di un tavolo nazionale di concertazione con l'intervento delle delegazioni regionali delle quattro grandi Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL. (3-02773)

BOATO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

in data 23 luglio 1998, l'avvocato Paolo Longo, legale del signor Luca Paci, ha inviato una lettera all'Ufficio ispettorato sinistri dell'Assitalia in Roma nella quale si riferiva che « in data 24 aprile 1998, sull'arteria denominata E/45 sul tratto Promano verso Città di Castello Sud, all'altezza del chilometro 114+400, il signor Luca Paci, a bordo della propria autovettura, rimaneva coinvolto, suo malgrado, in un incidente automobilistico, a seguito del

quale lo stesso nonché la signora Salvati Bianca Maria quale terza trasportata rimanevano feriti in modo abbastanza serio, tanto da dover essere trasportati a mezzo di autoambulanza presso il locale nosocomio. L'autovettura, inoltre, andava quasi completamente distrutta;

nonostante che in data 5 maggio 1998 fosse stata inviata lettera raccomandata, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 990 del 1969, a distanza di quasi tre mesi non risulta essere stato aperto il sinistro presso l'agenzia dell'Assitalia, e il numero del sinistro in oggetto risulta essere quello consequenziale alla denuncia cautelativa presentata dallo stesso signor Paci, anch'egli vostro assicurato;

allo stato attuale una perizia sull'autovettura è stata effettuata (perito signor Certelli), solo grazie alle innumerevoli volte in cui l'avvocato Palumbo, durante gli orari di ricevimento al pubblico, si è recato presso l'Agenzia esponendo il problema, e alla serietà professionale dell'Ispettore signor Orsili, il quale resosi conto delle gravi ed ingiustificate negligenze con cui il tutto era stato affrontato, si è attivato in prima persona per far sì che almeno fosse periziata l'autovettura »;

la compagnia assicuratrice è la medesima sia per il danneggiato (Paci) sia per il danneggiante (assicurato presso l'agenzia di Città di Castello, competente l'ufficio ispettorato di Perugia) e, dunque, la questione in oggetto fa riferimento a responsabilità interne ed esclusive della compagnia assicuratrice Assitalia, non già ad un contenzioso aperto fra compagnie concorrenti;

al 30 luglio 1998, oltre tre mesi dalla data dell'incidente, non è stato ancora aperto il sinistro e, come preannunciato nella lettera di cui sopra, è stato dunque interessato l'Isvap per violazione della normativa vigente e per gravi negligenze di ordine amministrativo e gestionale da parte degli uffici della compagnia assicuratrice Assitalia;

le motivazioni, ufficiose, della mancata apertura del sinistro appaiono del

tutto risibili, prive di ogni legittimità sotto il profilo giuridico e normativo, giacché l'ufficio sinistri dell'Assitalia di Roma imputa, in via informale, tale ritardo al mancato arrivo dagli uffici di Città di Castello e di Perugia della pratica necessaria all'avvio delle procedure di liquidazione del danno;

allo stato dei fatti la compagnia assicuratrice non ha neppure accertato le cause di tale ritardo né, quindi, ne ha dato comunicazione formale all'avvocato Longo presso il cui studio è domiciliato il signor Paci;

nessuna risposta, né formale né ufficiosa, è stata data dalla compagnia assicuratrice alla lettera sopra citata —;

quale sia il giudizio in ordine al caso in esame ed alle palesi violazioni delle disposizioni di legge vigenti in materia;

quali siano gli accertamenti avviati presso l'Assitalia da parte dell'Isvap;

quali siano le iniziative che si intendano adottare dinanzi a questo ed altri eventuali casi analoghi, in cui appare evidente una grave violazione dei diritti soggettivi, delle norme giuridiche e dei principi di trasparenza e di responsabilità di gestione.

(3-02774)

TURRONI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

da tempo è in atto, a proposito delle opere previste a Ginostra (Stromboli), una denigratoria perpetuata nei confronti delle forze ambientaliste per le posizioni assunte dalle stesse in merito alla realizzazione del porto di Ginostra. I mezzi di informazione televisiva hanno diffuso gravi affermazioni rilasciate in data 12 luglio 1998 dal sindaco di Lipari dottor Michele Giacomantonio alla emittente Teleisole;

tali preoccupanti affermazioni fatte in occasione della presenza nelle Eolie di Goletta Verde e in generale riferite alla

posizione delle associazioni ambientaliste e delle forze politiche che fanno attenzione a che l'ambiente non venga depauperato o sconvolto da interventi irrazionali e «interessati», sono riferite (testualmente) dai giornalisti: «ho parlato di ecomafie, nel senso che ci può, dietro le bandiere della difesa della natura, magari inconsciamente da parte degli stessi, essere una operazione (...), qualcuno, qualche villaggio, che ama la natura esclusiva pensa di fare di quello un villaggio turistico per delle persone abbienti a fior di quattrini, questo è un pericolo reale (...), qualcuno potrebbe speculare»;

tali affermazioni, rivolte dal sindaco di Lipari, dottor Giacomantonio, nei confronti di chi vuole l'affermazione di uno sviluppo eco-compatibile in sintonia con la ormai diffusa consapevolezza, a livello planetario, che non può esserci sviluppo senza salvaguardia e prevenzione dell'ambiente da attività «insostenibili» suscitano preoccupazione e rammarico. Infatti esse creano allarmismo che oltre ad essere foriero di atteggiamenti ostili in seno alla stessa comunità eoliana, dimostrano una posizione non obiettiva e chiaramente avversa nei confronti di chi propone soluzioni chiare, supportate da considerazioni scientifiche che hanno il torto di essere diverse;

appare necessario tutelare la comunità eoliana in generale e quella di Ginostra in particolare perché le stesse non siano oggetto di interessi mafiosi che possano prendere piede nelle isole, da sempre caratterizzate da una accertata tranquillità sotto questo punto di vista;

si ritiene altresì necessario che le scelte e le soluzioni da adottare per ambiti

ad alta valenza ambientale, come Ginostra, debbano essere frutto di attente valutazioni e analisi e non il risultato di scelte dettate da esclusive opportunità politiche;

appare altresì singolare la sintonia politica esistente tra la posizione del sindaco di Lipari e la posizione del centro destra;

si ricorda infine che le Eolie furono teatro, in un recente passato, di grandi battaglie, che hanno visto tutti gli eoliani impegnati affinché le Eolie non divenissero meta di soggiorno di mafiosi;

occorrerebbe verificare quanto sta accadendo a Ginostra e gli effetti che possono provocare nella popolazione le affermazioni del sindaco di Lipari -:

se non intendano accertare se tali affermazioni siano supportate da fatti noti al sindaco e che lo abbiano così portato ad assumere pubblicamente tali posizioni;

se non ritengano di dover verificare i motivi che non hanno consentito e non consentono una definitiva soluzione della questione Ginostra e se esistano responsabilità in tal senso;

se risultino esservi interessi speculativi che stanno dietro alla realizzazione del porto nella località Lazzaro;

se la variante al programma di fabbricazione così come il progetto per la realizzazione *ex novo* dei tratti di strada previsti, abbiano ottenuto tutti i pareri necessari trovandosi nella fascia di rispetto costiero di cui alla legge n. 431 del 1985. (3-02775)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

VIGNI, GALDELLI, TRABATTONI, VANNONI, TURRONI, DOMENICO IZZO e MANZATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'Anas svolge le funzioni di ente concedente per quanto riguarda le concessioni autostradali ed ha compiti di vigilanza e di controllo sulle società concessionarie —:

se sia vero che alcuni dirigenti dell'Anas e loro familiari, svolgono attività di consulenza ed assumono incarichi arbitrari per conto di società concessionarie;

se, nel caso in cui ciò corrisponda a verità, tali situazioni non siano da ritenersi illegittime o comunque inopportune;

cosa intenda fare, in tal caso, per superare situazioni di grave ed evidente conflitto di interesse. (5-04995)

GASPERONI e LUCIDI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

gli scriventi hanno avuto notizia dell'esito giudiziario che ha avuto la vicenda della piccola S.R. di anni uno;

la minore, nata a Fano da genitori tossicodipendenti, è stata considerata dal tribunale dei minorenni di Ancona in stato di abbandono, con conseguente dichiarazione della sua adottabilità;

ciò è avvenuto nonostante che i nonni materni e gli zii materni avessero rappresentato allo stesso giudice la propria disponibilità ad assicurare alla piccola il loro affetto, chiedendone quindi l'affidamento;

la misura disposta dal tribunale dei minorenni desta perplessità perché la richiesta avanzata dai parenti della bimba sembrerebbe escludere che questa non abbia chi voglia prendersi cura di lei garan-

tendole inoltre quel legame e quell'ambiente familiare nel quale — in un futuro che vorremmo immaginare prossimo — potrebbe ritrovare anche la presenza dei suoi genitori, stretti in una condizione che è sì attuale ma non irreversibile —:

quali iniziative i Ministri interrogati intendano porre in essere onde verificare che nella sua vicenda giudiziaria la piccola S.R. non si sia vista pregiudicare il proprio interesse attraverso una decisione che ha preferito una supposta « legge degli affetti » — quali? ci domandiamo — ad una legge biologica che detti affetti invece non escluderebbe;

se non vi sia da parte del tribunale dei minorenni di Ancona un orientamento opinabile con riferimento alla normativa attuale. (5-04996)

RAFFALDINI. — *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

si sta definendo una nuova normativa sui rifiuti sanitari;

la plastica per i contenitori è un materiale che poco si adatta ad essere riutilizzato in quanto le alte temperature della sterilizzazione provocano deformazioni ai contenitori stessi;

per questo i contenitori di plastica vengono disinfettati e non sterilizzati pur essendo, inoltre, soggetti ad alterazioni delle superfici lisce o levigate che rendono problematica l'efficacia dell'intervento mantenendo così una loro pericolosità;

la possibile rottura dei sacchetti interni a tali contenitori provoca grave pericolo per chi deve manipolarli per lo svuotamento e avvio allo smaltimento;

la plastica nella termodistruzione può liberare diossina —:

se non ritengano che nella nuova normativa sui rifiuti sanitari dovrebbe considerarsi preferibile l'utilizzo di contenitori monouso di cartone che sono più sicuri,

meno costosi, meno inquinanti anche nella termodistruzione. (5-04997)

TOSOLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il Parlamento, all'articolo 18 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, ha istituito una « imposta regionale sul rumore prodotto dagli aeromobili » dando al Governo, ovvero ai ministeri competenti, dodici mesi di tempo per renderla attuativa;

sono trascorsi sette mesi dall'approvazione del summenzionato documento di programmazione economica e finanziaria —:

se il ministro interrogato non ritenga doveroso intervenire in tempi rapidi per emanare il regolamento concernente le modalità utili per la riscossione, e per l'assegnazione agli enti territoriali dell'importo risultante in sede consuntiva dall'imposta succitata. (5-04998)

SAIA, VALPIANA, MAURA COSSUTTA e EDOARDO BRUNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

i pazienti diabetici soffrono di una serie di malattie correlate che arrecano danni seri ed irreversibili a vari organi ed apparati (microangiopatia, neuropatia, retinopatia, eccetera);

la cura di tali complicanze prevede l'uso continuativo o « a cicli discontinui », di numerosi farmaci;

pur troppo molti di questi farmaci prescritti per le complicanze del diabete sono insostituibili e sono tutti classificati nella fascia C del prontuario farmaceutico nazionale, a totale carico dei pazienti. Ciò avviene per i farmaci vasoattivi e vasoprotettori (Fludarene a base di cromocarb, Doxinne a base di calcio dolasilato, eccetera), chiarificanti (come gli eparinoidi, eccetera), polivitaminici neuroattivi (prodotti

a base di vitamine B1, B6, B12, inibitori dell'assorbimento di glucosio (prodotti a base di acarbose), farmaci riducenti il tono oculare (Dorzolamide) eccetera;

tutto ciò comporta il fatto che i diabetici oltre a sopportare i disagi della loro lunga e grave malattia e le spese accessorie connesse al pagamento dei *tickets*, devono mensilmente spendere notevole parte del loro reddito per l'acquisto dei suddetti farmaci classificati in fascia C, che di solito hanno un costo elevato e che devono pagarsi per intero;

anche la recente legge n. 124 del 29 aprile 1998 (sanitometro) non introduce novità per quanto riguarda la concessione dei farmaci di fascia C ai pazienti cronici —:

se il Governo non ritenga opportuno rivedere una serie di classificazioni di farmaci oggi ingiustamente collocati in fascia C anche se dotati di provata efficacia terapeutica (e spesso insostituibili e necessari);

se non ritenga opportuno che per i pazienti diabetici e per gli altri pazienti con malattie croniche si preveda la concessione a titolo gratuito di tutti i farmaci necessari per la loro cura e per il trattamento delle patologie correlate, anche se collocati nella fascia C del prontuario farmaceutico nazionale. (5-04999)

FAGGIANO. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 25 luglio 1998, alle ore 14,59, un gruppo di 15 *scouts*, dei quali undici minorenni, appartenenti al gruppo di Mesagne (Brindisi), dopo aver passato otto giorni di lavoro in Umbria per una iniziativa di solidarietà a Colfiorito, ha preso nella stazione di Ancona l'*Intercity* proveniente da Milano e diretto a Brindisi;

all'arrivo del treno nella stazione di Ancona gli *scouts* ed il loro capogruppo, muniti di regolare biglietto e prenotazione, di fronte alla muraglia umana di passeg-

geri presenti nei corridoi e finanche nelle ritirate, hanno dovuto richiedere l'intervento del capostazione per poter salire sul treno ed occupare i posti precedentemente prenotati;

visto il mancato aiuto da parte del capostazione, il quale avrebbe anzi minacciato il capo *scouts* di denuncia per intralcio a pubblico servizio, è stato richiesto l'intervento della Polferr di Ancona, la quale si sarebbe rifiutata di intervenire dichiarando a mezzo del suo dirigente Fernanda Santorsola che « il sovraffollamento è un problema non nostro ma delle ferrovie dello Stato » come ampiamente riportato dal quotidiano *Gazzetta del Mezzogiorno* in data 28 luglio 1998 nelle cronache locali;

giunti alla stazione di Pescara i suddetti *scouts* avrebbero richiesto l'intervento della Polferr di Pescara, che anziché intervenire per trovare soluzione al problema, avrebbe letteralmente spinto gli *scouts* sul treno affinché lo stesso potesse ripartire non preoccupandosi in alcun modo della condizione peraltro pericolosa, in cui i passeggeri avrebbero dovuto affrontare il viaggio;

i viaggiatori infatti hanno affrontato il viaggio in corridoi non forniti di aria condizionata, con una temperatura esterna abbondantemente superiore ai trenta gradi e sicuramente superiore ai quarantacinque gradi tra le lamiere del treno, un treno che è opportuno sottolineare dove è obbligatoria la prenotazione evidentemente perché non vi possa essere un numero di viaggiatori superiore ai posti a sedere;

il treno ha ripreso la sua corsa ad una velocità sostenutissima, considerando anche l'eccessivo carico di passeggeri (che sarebbe stato di mille unità contro le 600 previste veda *Gazzetta del Mezzogiorno* del 28 luglio 1998), al fine di poter giungere in stazione entro il tempo limite al di là del quale è obbligatorio rimborsare il costo del supplemento;

il sovraffollamento verificatosi durante la suddetta corsa non è sicuramente

un caso sporadico visto che si può verificare come soprattutto in questo periodo, abitualmente i treni *Intercity* percorrenti la tratta Milano-Brindisi risultano essere affollati con forte disagio e pericolo per i passeggeri -:

quali provvedimenti si intendano assumere, a fronte dell'accertata veridicità degli avvenimenti denunciati, per verificare eventuali omissioni da parte dei dirigenti delle ferrovie dello Stato preposti ai servizi e da parte delle Forze di pubblica sicurezza coinvolte, per porre rimedio ad una situazione di grave disagio, pericolosa per la salute dei passeggeri e soprattutto per i numerosi minori ed anziani presenti sul treno;

quali iniziative urgenti si intendano attivare perché il servizio svolto dalle ferrovie dello Stato su tratte che risultano particolarmente affollate venga in futuro prestato attenendosi a quello che è il lecito e ragionevole numero di passeggeri trasportabili e all'impegno di garantire una dignitosa qualità del servizio svolto.

(5-05000)

ORTOLANO. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

nei giorni scorsi i vertici aziendali Italtel hanno comunicato alle organizzazioni sindacali Fiom, Fim e Uilm le proprie intenzioni di ridurre il proprio organico di circa 4.600 unità, di cui 1.300 lavoratori considerati eccedenti veri e propri e 3.300 da trasferire in ogni caso, fuori dall'azienda, essendo, in particolare, interessati, al piano di riorganizzazione 800 lavoratori dello stabilimento di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), 700 a L'Aquila, 430 a Castelletto (Milano), 125 a Marcianise (Caserta), 140 a Cassino, a cui si aggiungono 2.000 lavoratori dell'area Sistemi e 400 nelle Strutture;

è del tutto evidente, in base a queste intenzioni, che gli azionisti Telecom e Siemens (proprietari ciascuno del 50 per cento del pacchetto azionario) hanno de-

ciso di abbandonare Italtel al proprio destino come se fosse un'azienda senza valore;

l'Italtel è, invece, oltreché un nome storico dell'industria nazionale delle telecomunicazioni, una società che fa profitti, avendo concluso il 1997 con un utile netto di 38,2 miliardi, con un giro d'affari consolidato che ha raggiunto i 4.587 miliardi, il 12 per cento dei quali investito in ricerca e sviluppo, con un fatturato estero passato dai 1.515 miliardi del 1996 a 2.250 miliardi del 1997, e infine, con vendite sul mercato italiano, di cui la società detiene una quota superiore al 50 per cento che hanno raggiunto i 2.337 miliardi, impiegando, attualmente 15.000 lavoratori;

ci si trova, quindi, di fronte ad intendimenti gravissimi che dimostrano, ancora una volta, che il piano presentato dall'azienda resta fortemente incentrato sulla riduzione dei costi, attuata attraverso la riduzione del personale, e molto debolmente orientato da linee di sviluppo;

le politiche di investimento di Telecom, sono invece, assolutamente decisive per le prospettive dell'azienda, per cui, di fronte ad un tentativo di smantellamento dell'Italtel che creerebbe un'ulteriore dipendenza delle nostre telecomunicazioni da Siemens, il Governo non può restare passivo -:

quali iniziative il Governo intenda in questi giorni intraprendere, al fine di preservare, attraverso la trattativa fra le parti interessate, la missione produttiva dell'Italtel come grande gruppo dell'industria nazionale delle telecomunicazioni. (5-05001)

ORTOLANO. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

nei giorni scorsi si sarebbe dovuto svolgere il confronto fra il Governo, gli azionisti della OP ed Itainvest al fine di sciogliere il nodo dell'intervento pubblico per trovare una soluzione alla grave situa-

zione produttiva ed occupazionale della OP Computers di Scarmagno e dei suoi lavoratori;

l'incontro, invece, non c'è stato e mercoledì 22 luglio 1998 si è anche scoperto che non era neppure programmato, dopo che, in seguito alla decretazione della Cassa integrazione guadagni a zero ore, per tre anni, per 449 lavoratori dell'azienda, da 50 giorni i lavoratori presidiavano i cancelli della fabbrica per sollecitare una soluzione al grave problema della loro condizione e delle prospettive produttive per l'unica industria italiana di *personal computers*,

i lavoratori hanno, in seguito a questo ennesimo rinvio, manifestato la loro giusta indignazione con manifestazioni che, nei giorni scorsi, ancora una volta, hanno raccolto la più ampia solidarietà della popolazione e delle forze politiche democratiche, a testimonianza della necessità di un deciso intervento del Governo nella ricerca di una rapida soluzione al problema della situazione produttiva ed occupazionale della OP Computer di Scarmagno -:

se intenda il Governo ovviare ai ritardi, ai rinvii ed alla conseguente indignazione che ciò suscita nei lavoratori ed in tutte le forze politiche e sociali democratiche, con una rapida convocazione delle parti interessate per discutere le forme ed i modi dell'intervento pubblico e per trovare, alla grave situazione creatasi, una soluzione. (5-05002)

CONTENTO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

il comune di Erto e Casso (Pordenone), pur facendo parte della regione Friuli-Venezia Giulia, è sottoposto alla giurisdizione territoriale della Procura della Repubblica di Belluno e della Corte di Appello di Venezia;

alcuni consiglieri comunali avrebbero, recentemente, lanciato la proposta di far confluire la giurisdizione giudiziaria di Erto e Casso nelle competenze, rispettiva-

mente, della Procura della Repubblica di Pordenone e della Corte d'Appello di Trieste, e ponendola all'attenzione del dicastero competente con una lettera del 30 aprile 1998;

in tale missiva i consiglieri comunali hanno sottolineato come, pur trovandosi il comune di Erto e Casso in una regione, quale quella del Friuli-Venezia Giulia, a Statuto Speciale, deve spesso fare i conti con l'abitudine ad applicare una legislazione regionale del tutto diversa e tipica di una regione a Statuto ordinario come quella del limitrofo Veneto;

il passaggio di competenze dalla Procura della Repubblica di Belluno a quella di Pordenone e, per le relative pertinenze, dalla Corte d'Appello di Venezia a quella di Trieste, andrebbe, quindi, a sanare una situazione tanto anomala quanto ingiustificata -:

se sia a conoscenza della particolare realtà giudiziaria vissuta dagli abitanti di Erto e Casso e, qualora ne abbia ricevuto notizia, come intenda rispondere alla lettera del 30 aprile 1998 dei consiglieri comunali;

se possa fornire delle spiegazioni in merito a questa anomala suddivisione territoriale delle competenze in ambito giudiziario;

se intenda adoperarsi per un rapido e definitivo passaggio di competenze dalla Procura della Repubblica di Belluno e dalla Corte d'Appello di Venezia, rispettivamente, alla Procura della Repubblica di Pordenone ed alla Corte d'Appello di Trieste.
(5-05003)

EDUARDO BRUNO. - *Al Ministro delle comunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

con la fine del monopolio Telecom e con la *deregulation* nuovi gestori si stanno affacciando sia nella rete fissa (Infostrada, Albacom) e sia nella rete mobile (Wind),

anche se Telecom e TIM mantengono ancora la quasi totalità del mercato nazionale;

in Italia il *boom* della telefonia mobile - siamo ormai a 12 milioni di utenti TIM e circa 4 milioni Omnitel - non ha eguali in Europa e porta il nostro Paese al primo posto fra quelli europei;

Telecom ha mantenuto con la privatizzazione un nocciolo duro azionario con il 9 per cento di azioni e il Ministero del tesoro, che detiene il 5,17 per cento, ha, di fatto, con la *golden share* il controllo fino al 2000 sulla privatizzazione di Telecom;

le recenti vicende danno un quadro abbastanza eloquente delle difficoltà di gestione del colosso Telecom che, con i suoi 130 mila addetti ed un fatturato di decine di migliaia di miliardi, resta un importante fattore di sviluppo dell'economia italiana;

il presidente Rossignolo, dopo aver assunto la guida di Telecom, ha cancellato i piani industriali precedenti tra cui i piani Socrate (cablatura delle città) e il Dect (telefonino da città legato alla rete fissa) senza, però, definire il nuovo piano che dovrà essere pronto a settembre;

l'atteggiamento dell'Autorità Antitrust sul Dect, l'obbligo di interconnessione al prezzo più basso e, soprattutto, le misure a favore del terzo gestore delle comunicazioni mobili che consentono a Wind di avviare il servizio in *roaming*, senza nessun obbligo di copertura autonoma, ha finito per penalizzare gravemente le aziende del settore che investono in ricerca, tecnologia, costruzione di reti proprie, provocando in tal modo gravi ricadute anche sul piano occupazionale;

Telecom sta attualmente riducendo gli investimenti privilegiando segmenti e aree con forte ritorno di utili e gli investimenti dei nuovi gestori non compensano la riduzione di quelli Telecom;

il blocco dei progetti Socrate e Dect sta determinando nel settore degli appalti telefonici una situazione drammatica con il rischio concreto di una perdita di cinque/

seimila posti di lavoro ed altrettanti per le aziende dell'indotto (circa cinquantamila addetti); al sud già numerose aziende hanno dovuto chiudere e ricorrere alla CIGS;

gravissime sono anche le responsabilità delle aziende che stanno gestendo la crisi puntando quasi esclusivamente sulla riduzione dei costi e scaricando le difficoltà sulle condizioni di vita dei lavoratori;

anche il Ministro interrogato ha ravvisato, nel corso dell'ultima audizione in commissione trasporti della Camera, la necessità e l'urgenza per il settore di una chiara politica industriale che definisca politiche e strategie di lungo periodo —

quali siano a suo avviso le linee di politica industriale che possono consentire al nostro Paese lo sviluppo pieno ed articolato di una parte del mercato così importante. (5-05004)

LUCIDI. — *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il gas « radon » è un gas radioattivo naturale, che deriva dall'uranio, inodore, insapore, sette volte e mezzo più pesante dell'aria;

esso nella sua fase di decadimento emette radiazioni estremamente pericolose per l'uomo, perché in grado di apportare devastazioni ai tessuti organici;

il radon subisce una trasformazione in metalli pesanti anch'essi radioattivi, come il polonio, il piombo, il tallio, il bismuto, che si depositano sui polmoni, favorendo, se non addirittura provocando, l'insorgenza di gravissime patologie polmonari;

l'Istituto superiore della sanità e l'agenzia nazionale per la protezione ambientale, l'Anpa hanno portato avanti una campagna volta al controllo sulla presenza di tale gas, e da tale controllo è emerso che

in Italia la concentrazione media del gas in questione è pari a quasi il doppio della media mondiale;

detta campagna, ha, inoltre, stabilito che la concentrazione di radon è generalmente più alta all'interno degli edifici che all'esterno, poiché esso filtra dal terreno, e che la situazione è stata, negli ultimi tempi, ulteriormente peggiorata dalle tecniche usate per sigillare le abitazioni per il riscaldamento;

mentre in altri paesi europei la situazione è stata affrontata, con la messa a punto di una normativa volta alla rimozione del gas radon dalle abitazioni e dagli edifici, in Italia, fino ad adesso, non sono state ancora prese misure di protezione della popolazione rispetto a tale rischio —

se i Ministri interroganti non ritengono di dover attuare in relazione a questo problema una seria e completa politica preventiva, soprattutto in una prospettiva di gestione dell'ambiente che punti al benessere dell'individuo;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per evitare che le indicazioni dell'Istituto superiore della sanità non rimangano lettera morta. (5-05005)

ANGHINONI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

in questo periodo il settore suinicolo nazionale sta attraversando un momento di forte crisi che si manifesta periodicamente e che è dovuta a diversi fattori, tra i quali ricordiamo il cambio della dieta dei consumatori e l'aumento delle importazioni da paesi terzi di prodotti qualitativamente inferiori resi ancor più competitivi dal fatto che i controlli sanitari effettuati dagli organismi nazionali preposti sulle carni importate sono scarsi e inefficaci, mentre le ispezioni effettuate dai paesi terzi sui nostri prodotti sono rigorosi e fiscali —

se non ritenga opportuno, in tempi brevi, potenziare i controlli doganali fiscali

e sanitari rendendoli più rigorosi e assidui al fine di favorire il riequilibrio del mercato delle carni suine, propiziando i parametri di qualità del prodotto, a tutela del consumatore. (5-05006)

CEREMIGNA e BENVENUTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

considerata l'ingiusta esclusione di pensionati e loro vedove dall'acquisto di alloggi che l'amministrazione dei Monopoli di Stato era stata autorizzata a vendere;

considerato che il decreto di prossima emanazione per la privatizzazione della stessa prevede anche la dismissione di quella parte del patrimonio immobiliare non direttamente connesso alle esigenze strumentali dell'azienda —:

quali provvedimenti intenda far adottare dai responsabili *pro tempore* dell'amministrazione dei Monopoli di Stato per consentire ai pensionati già concessionari e le loro vedove, locatari di questi immobili, di esercitare il diritto sancito dal disposto dell'articolo 19 della legge n. 123 del 1987, di essere ammessi all'acquisto dell'alloggio in cui vivono. Infatti, a nessuna di tali persone è stato consentito di usufruire di tale possibilità e le loro domande sono state respinte in base ad una interpretazione errata della legge n. 123 del 1987. (5-05007)

CASTELLANI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il programma della coalizione di maggioranza non trascura il ruolo determinante della diffusione della conoscenza dell'arte soprattutto a favore delle nuove generazioni;

l'apertura dei musei di palazzo Massimo e della Galleria Borghese ha rappresentato un avvenimento di sicuro rilievo nel panorama culturale del nostro Paese;

al museo di Palazzo Massimo è consentito l'ingresso gratuito agli studenti di scuole medie superiori di età inferiore a 18 anni e agli studenti universitari delle facoltà di architettura e beni culturali ed equipollenti previa autorizzazione della Sovrintendenza;

alla Galleria Borghese viene praticato il prezzo scontato (lire 2000) agli studenti medi, ma solo se studenti delle scuole d'arte (istituti e accademie) e delle facoltà di architettura delle università;

il diritto a fruire dei beni culturali nell'età giovanile dovrebbe essere generalizzato —:

se non intenda adottare provvedimenti affinché sia consentito l'accesso agevolato a musei e stabilimenti culturali ai giovani fino a venti anni, indipendentemente dal corso di studi seguito. (5-05008)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

MARINACCI, VOLONTÈ, GRILLO e PANETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 29 gennaio 1997 è stato presentato da parte del professor Matteo Vocino ricorso gerarchico al provveditorato agli studi di Foggia, numero di protocollo 357/8G, avverso la graduatoria definitiva di istituto, compilata dal preside dell'ITC « D. Fioritto » di Sannicandro Garganico, al fine dell'individuazione dei docenti soprannumerari di discipline commerciali e aziendali a seguito del mancato riconoscimento del punteggio per l'ulteriore titolo di studio posseduto;

tale titolo di studio riguarda il diploma di scienze religiose, sempre valutato in passato nella graduatoria di istituto fino a quella provvisoria dell'anno scolastico 1995-96; ciò a seguito di ricorso presentato dal professor Ciro Iannacone, di contestazione del diploma di scienze religiose in quanto rilasciato dalla pontificia Università Lateranense e non da un Istituto italiano;

il provveditore agli Studi di Foggia ha accolto il ricorso del professor Iannacone prevaricando la legislazione vigente; difatti l'articolo 2 della legge 25 marzo 1985, n. 121 dispone che i « ...titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinati da accordo tra le parti, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato italiano ». Inoltre il Consiglio di Stato, sezione II, con parere n. 1049/92 del 24 luglio 1996, nell'affermare il principio della riscattabilità a fini pensionistici per gli insegnanti di religione dei superiori titoli espressamente menzionati al paragrafo 4 dell'intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, conferma implicitamente l'equipollenza di tali titoli di studio ad un diploma di laurea

dell'ordinamento universitario italiano. D'altronde non possono sussistere dubbi laddove al punto 4.1, lettera a) del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 751/85, viene disposto che per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede. Si richiama inoltre come un bando di corso di perfezionamento indetto dall'università di Bari, di cui alla delibera del consiglio di amministrazione del 19 febbraio 1997, verbale n. 5, pagina 1, ha stabilito « ...che la iscrizione è aperta a tutti gli aspiranti in possesso di diploma di laurea o di titolo equipollente (diploma di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, di ISEF, di scienze religiose »; l'università ha usato quindi la stessa terminologia di cui alla ordinanza ministeriale n. 50 del 7 febbraio 1996, includendo, tra i titoli ritenuti equipollenti, anche quello di « scienze religiose » come da ultimo e vigente contratto collettivo nazionale della scuola —:

se condivida il parere degli interroganti che la decisione assunta dal provveditorato agli studi di Foggia si ponga in contrasto con la legislazione vigente in materia;

quali iniziative intenda assumere nei confronti del provveditore agli studi di Foggia per riportarlo ad una autentica interpretazione delle norme rispettosa delle legittime aspettative del professor Matteo Vocino. (4-19270)

GIANCARLO GIORGETTI. — *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la pesca nel lago Maggiore, zona italiana, è vietata da circa due anni per il superamento nelle carni di pesce dei limiti di DDT previsti dalla normativa sanitaria italiana;

ormai da un anno le autorità regionali sanitarie non rendono pubblici i dati

delle analisi sui campioni di pesce analizzati;

l'attuale concentrazione di DDT potrebbe rientrare nei parametri e quindi rendere possibile la commercializzazione —:

quali siano i dati più recenti disponibili concernenti la presenza di DDT nei pesci del lago Maggiore. (4-19271)

PISTELLI, DOMINICI e VIGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il progetto dell'Enel di attraversamento delle colline fiorentine di Giogoli con un elettrodotto è stato contestato dalle amministrazioni locali di Scandicci ed Impruneta e dai cittadini, perché gli alti tralicci, colorati in bianco e rosso, deturperebbero alcune colline ritenute fra le più belle al mondo e per i possibili rischi per la salute dei cittadini;

tra le amministrazioni locali e l'Enel era stato siglato un accordo che prevedeva l'interramento della linea ad alta tensione nel tratto Scandicci ed Impruneta e per realizzare tale ipotesi erano già stati avviati contatti con la Società Autostrade per far passare la linea sotto la terza corsia in progettazione, ed era stato inoltre verificato che, per problemi di sicurezza, l'unico punto critico di questo attraversamento era la galleria del Melarancio;

nonostante gli accordi e gli incontri avvenuti l'Enel ha deciso di disattendere l'accordo sottoscritto ed ha presentato un secondo progetto di attraversamento aereo della zona che non crea minori problemi alla tutela dell'ambiente mentre, per bocca degli stessi dirigenti della società, era stato dato l'assenso all'ipotesi di collocazione dei cavi sotto il tratto autostradale ed era stato proposto un cunicolo *ad hoc* solo per la galleria del Melarancio, al costo di soli 4 o 5 miliardi in più;

l'Enel, dopo aver promesso al sindaco di Scandicci di investire 25 miliardi per ridurre l'impatto ambientale dell'opera, ha fatto marcia indietro, dichiarandosi disponibile ad utilizzare solo 10 miliardi;

la Camera, con una risoluzione approvata dalla Commissione ambiente, ha impegnato il Governo a lavorare per la definizione di un protocollo d'intesa con l'Enel finalizzato alla riduzione delle esposizioni a campi elettromagnetici ed alla minimizzazione dell'impatto ambientale di nuovi elettrodotti sull'intero territorio nazionale;

è in via di approvazione in Parlamento la seconda legge-quadro sull'inquinamento elettromagnetico;

il Ministro dei lavori pubblici ha competenze relative all'autorizzazione alla costruzione dell'elettrodotto —:

se l'elettrodotto per Tavernuzze sia ritenuto realmente utile ed indispensabile (considerato che la stazione di Tavernuzze è molto piccola) oppure se per le esigenze dell'azienda non sia ritenuta sufficiente la stazione già esistente di Casellina;

se il Governo non intenda attivarsi per far rispettare l'accordo sottoscritto dall'Enel con le amministrazioni locali.

(4-19272)

ANGELICI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la Società ABRA con sede a Sava (TA), assegnataria di un lotto edificabile nella zona del piano d'insediamento produttore dello stesso comune, nelle more della costruzione su di esso della azienda industriale, ha affittato dei locali per poter iniziare ad esercitare l'attività, ovviamente acquistando macchinari e tutto ciò che è idoneo alla produzione, con sacrifici economici assai pesanti;

tale azienda ha fatto richiesta all'Enel, Direzione distribuzione Puglia e Basilicata, zona Taranto, di fornitura di ener-

gia elettrica e dopo molti solleciti, anche esercitati dal sindaco di Sava, Aldo Maggi, ha ricevuto la seguente risposta: il tempo necessario per i lavori di allacciamento sarà di mesi 3 (tre) ed i tempi per ottenere le autorizzazioni e le servitù di elettrodotto sono di 24 mesi;

pertanto, tale azienda per poter produrre ha bisogno di ben 27 mesi; ciò, di fatto, scoraggia l'intrapresa in un'area caratterizzata da una gravissima crisi occupazionale e penalizza lo sviluppo economico-produttivo e la creazione di posti di lavoro —:

se non ritenga essere tutto ciò intollerabile e se, conseguentemente, voglia intervenire nei confronti dell'Enel che operando in regime di monopolio dell'offerta di energia elettrica, penalizza e spesso vanifica lo sforzo per rilanciare sviluppo ed occupazione nel Mezzogiorno. (4-19273)

ANGHINONI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il giorno del 26 luglio 1998 l'interrogante si recava con la famiglia quale pellegrino, per una visita al Santuario di Padre Pio in San Giovanni Rotondo provincia di Foggia;

seguendo le indicazioni di posteggio, giungeva in una piazza che un apposito e regolare cartello segnaletico, indicava adibita a parcheggio gratuito ed a pagamento;

trovando la piazza stessa (identificata poi come località Valle Scura) transennata in modo tale da impedirne l'accesso se non dopo il pagamento del *ticket* ha dovuto suo malgrado pagare ricevendo quale ricevuta un pezzettino di carta verde con impresso un numero (07 per l'esattezza) e null'altro;

alla richiesta fatta al posteggiatore di indicare l'area adibita a parcheggio gratuito, fu risposto che tale area non esiste;

cercando di fare chiarezza fece intervenire un vigile, identificato poi come

Santarelli Michele n. 18, il quale, palesemente, non voleva constatare né l'impedimento all'accesso alla zona adibita a parcheggio gratuito, né la « falsa ricevuta fiscale » consegnatagli all'atto del pagamento, né che tale forma di « ricevuta » era l'unica posta su tutte le auto parcheggiate; il vigile Santarelli a questo punto invitava l'interrogante a stare zitto ed ad andarsene;

chiese ed ottenne l'intervento del comandante dei vigili, identificato poi come Patrone Alfredo n. 5, che in prima istanza esibì analogo comportamento del collega;

solo su ripetuta volontà di chiarezza dell'interrogante evidenziando l'illecito fiscale, il posteggiatore, di fronte ai vigili urbani intervenuti, rilasciava regolare ricevuta fiscale, nel mentre l'interrogante faceva osservare, anche ai vigili stessi, che tutte le auto posteggiate esibivano il foglietto « truffaldino »;

alla reticenza dimostrata dai vigili nel voler constatare l'illegalità della prima « ricevuta » e l'impedimento all'accesso per il raggiungimento dell'area adibita a posteggio gratuito, nel frattempo indicato come la zona alta sterrata della piazza stessa, l'interrogante chiese la loro qualificazione (qualificandosi a sua volta con tesserino parlamentare), che gli fu negata e con tono intimidatorio fu invitato a sporgere denuncia presso i Carabinieri locali; cosa che fece nell'immediato presso la caserma della stazione di S. Giovanni Rotondo (Foggia) là recatosi col maresciallo Pugliese in servizio presso il sagrato del Santuario con stazione mobile, alla quale si recò in compagnia dei vigili coinvolti nel rilievo di tali infrazioni;

al ritorno, dopo aver effettuato regolare denuncia, con descrizione dei fatti e depositato gli originali della ricevuta e foglietto verde, l'interrogante notò che tutte le auto parcheggiate, sotto il tergicristallo, esibivano regolare ricevuta fiscale, l'assenza di ogni figura di posteggiatore e la comparsa di un corridoio interno alla piazza alternativo al primo controllato dal posteggiatore stesso;

ai Frati Cappuccini del Santuario di Padre Pio, il Governo ha concesso un contributo a fondo perduto di ventisei miliardi, cui si aggiunge un ulteriore analogo contributo di ventuno miliardi concesso all'amministrazione comunale, entrambi per lavori di nuova edificazione da effettuarsi su tale piazza -:

se il Ministro delle finanze non ritenga di accertare le ragioni per cui la polizia municipale abbia assistito con indifferenza e quindi con complicità all'evasione fiscale da parte della ditta autorizzata alla gestione del parcheggio in relazione all'occupazione abusiva per sfruttamento economico di area pubblica;

se il Ministro delle finanze non ritenga doverosa una ispezione fiscale alla ditta posteggiatrice (Genovese Mario Antonio sede ed attività: viale P. Pio Dom. Fis. Corso Roma n. 91, San Giovanni Rotondo, Foggia - Codice fiscale GNV MNT 44C21C514E - Partita Iva 01625660715) valida ad evidenziare il numero di ricevute fiscali emesse nella giornata inquisita con quelle emesse nelle giornate precedenti, per quantificare la cifra evasa e per quanto tempo;

data la non chiarezza delle responsabilità, se il Ministro del tesoro non ritenga cautelativa la sospensione dell'erogazione dei contributi o se intenda farsene garante in prima persona. (4-19274)

BOGHETTA. - *Al Ministro della sanità.*
- Per sapere - premesso che:

il disposto dei decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993, in materia di riordino degli istituti nazionali di ricerca e cura, prevedeva l'emanazione di decreti attuativi entro 6 mesi;

tali decreti attuativi mai sono stati emanati, per cui l'istituto Rizzoli di Bologna e tutti gli altri istituti nazionali di ricerca e cura del territorio nazionale sono in stato di commissariamento;

la normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 31

luglio 1980, tuttora vigente in assenza dei decreti attuativi sopracitati) dispone che il Consiglio d'amministrazione può essere sciolto con decreto del Ministro della sanità e che lo stesso, in questi casi, nomina un commissario, ma la stessa norma, nel capoverso successivo dell'articolo 6, dice anche: « il C.d.A. deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento »;

per quanto riguarda l'istituto Rizzoli di Bologna l'attuale commissario, professor Achille Ardigò, è in carica dal 30 marzo 1994 e gli oltre cinque anni di commissariamento hanno creato evidenti carenze di certezze negli indirizzi e negli obiettivi della gestione (e ci si può realisticamente immaginare situazioni analoghe nel resto del territorio italiano);

tali vuoti gestionali hanno compromesso la funzionalità, il livello e l'adeguatezza sanitaria e ha prodotto evidenti sprechi all'interno dell'istituto Rizzoli;

tutto ciò, noto da tempo, ritorna agli onori delle cronache a scadenze quasi regolari, come nel caso di questi giorni (la sala operatoria costata milioni ma inadeguata e non utilizzata, la scala di sicurezza che pare una moderna scultura, ma che niente collega, finestre al posto di porte) -:

se nelle intenzioni del Governo vi sia, a breve, la volontà di superare l'*enpasse* di questa carenza legislativa, emanando i decreti attuativi necessari;

se non si ritenga che lo stato di emergenza degli istituti nazionali di ricerca e cura non debba essere in qualche modo superato, considerato il numero di anni in cui tali istituti si trovano in stato di commissariamento;

se non ritenga si debba operare in tempi veloci affinché si superi lo stato di emergenza perpetua che il protrarsi del commissariamento, e quindi la mancanza di certezze, di futuro e di adeguata rappresentanza nella gestione, determina.

(4-19275)

VENDOLA. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Sebastiano Chieco, nato a Ruvo di Puglia (Bari) il 25 settembre 1948 e residente in Barletta in via Pirandello n. 4, è attualmente dipendente di ruolo della Ausl BA/2 in qualità di coadiutore amministrativo, in servizio presso il centro di riabilitazione di Barletta (Bari);

a seguito di concorso pubblico, fu giudicato idoneo ed incluso nella graduatoria per vigili sanitari, con deliberazione n. 949 del 19 luglio 1994 assunta dalla disciolta Usl BA/4 di Trani-Bisceglie, classificandosi al nono posto;

il signor Chieco con la qualifica che ricopre e per la posizione di dipendente di ruolo, avrebbe diritto all'assunzione in servizio ed al conferimento in ruolo, come vigile sanitario, in forza della riserva al personale dipendente prevista dal decreto ministeriale del 21 ottobre 1991, n. 458, di cui l'articolo 1 recita testualmente: « un terzo dei posti vacanti da ricoprire, arrotondabile all'unità superiore, è riservato al personale in servizio di ruolo all'Amministrazione che indice il concorso. In definitiva, il principio cui la P.A. dovrebbe ispirarsi, allorché decida di indire un concorso per ricoprire un posto vacante di ruolo in organico, è quello di utilizzare il candidato interno che sia già risultato idoneo »;

l'Amministrazione della Ausl BA/2 con la delibera n. 1238 del 27 dicembre 1996, avente ad oggetto la « Nomina con la qualifica di vigile sanitario di ruolo in prova », ha unito due diverse graduatorie, precedentemente approvate, rinvenienti da due distinte Usl a seguito di pubblico concorso (quella della ex Usl BA/1 di Barletta per « Tecnici veterinari » n. 582/A del 29 marzo 1993 e quella della ex Usl BA/4 di Trani-Bisceglie per « Vigili Sanitari » n. 949 del 19 luglio 1994);

l'Amministrazione della Ausl BA/2 ha dedotto con delibera n. 1238 che il signor Sebastiano Chieco non avrebbe diritto al

conferimento del posto in ruolo perché preceduto da altri candidati utilmente classificati, ignorando l'esistenza della riserva per il personale in servizio;

su richiesta di chiarimenti da parte della sezione di controllo di Bari della regione Puglia (29 gennaio 1997, n. 416 di protocollo), il direttore generale ribadiva la pregressa posizione contraria agli assunti del ricorrente con delibera dell'11 marzo 1997 n. 348/DG; ciononostante la sezione di controllo, con provvedimento dell'8 aprile 1997 n. 3590 di protocollo, pronunciava l'annullamento delle due succitate deliberazioni per vizio di legittimità (violazione della legge ed eccesso di potere), invitando l'amministrazione interessata a comportarsi di conseguenza;

il ricorrente signor Chieco tentava ripetutamente di ottenere l'assunzione che riteneva spettargli;

il direttore generale della Ausl BA/2, con ulteriore deliberazione del 17 ottobre 1997 n. 1820/DG, indiceva concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dei cinque posti vacanti di vigile sanitario, ignorando ancora una volta il diritto del signor Chieco —:

se non intenda verificare quanto esposto in premessa e, nell'inerzia della regione, quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del direttore generale della Ausl BA/2, per garantire che non venga lesa il diritto del signor Chieco Sebastiano ad ottenere quella assunzione in qualità di vigile sanitario cui ha legittimamente concorso. (4-19276)

RUZZANTE. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nell'area della stazione FFSS di Padova esiste un ambiente di lavoro degradato dalla presenza di uno scarico ambientale nocivo;

l'area in questione si trova a ridosso dell'edificio che ospita gli uffici delle delegazioni sindacali della stazione di Pa-

dova, situata presso il primo binario oltre l'edificio adibito al carico delle merci;

un sopralluogo di Legambiente ha riscontrato la presenza, a ridosso della palazzina, di una pozza di idrocarburi di larghezza variabile dai quattro agli otto metri circa nella sua massima estensione, maleodorante e situata a cielo aperto in una zona di passaggio degli operatori delle FFSS, giusto a ridosso della palazzina suddetta;

tali sostanze, fortemente inquinanti, potrebbero causare notevoli danni ambientali (l'area in questione non è pavimentata e in caso di pioggia le acque confluiscono nei pozzetti fognari) e non pochi disagi lavorativi;

la situazione è tale da circa tre anni e i vertici dell'azienda, debitamente informati e sollecitati a più riprese, ad oggi non hanno preso nessun provvedimento —:

se siano a conoscenza di tale situazione;

se intendano intervenire per verificare l'insalubrità del luogo e porre rimedio a tale pericolosa situazione, attivando l'autorità competente ove si profilino possibili responsabilità ambientali. (4-19277)

ROTUNDO, GIARDIELLO, OLIVERIO, RABBITO, LUMIA, RIZZA, PITTELLA, MALAGNINO, STANISCI, SCRIVANI, RICCI e BONITO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se il Governo non ritenga urgente e necessario incrementare adeguatamente le risorse finanziarie destinate al terzo bando dalla legge 488/92, tenuto conto dell'alto numero (circa 11.000 progetti) di domande che hanno superato positivamente l'esame istruttorio da parte delle banche e del fatto che con le attuali somme disponibili se ne possono finanziare solo il 30 per cento;

se non ritenga, così come affermato nelle recenti dichiarazioni rese alla Camera, di dover compiere ogni sforzo per concedere le agevolazioni finanziarie pre-

viste dalla legge n. 488 a tutte le iniziative meritevoli ed ammissibili, al fine di favorire l'occupazione nelle aree del Mezzogiorno dove le percentuali dei senza lavoro hanno raggiunto dimensioni allarmanti e non più sopportabili. (4-19278)

CANGEMI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con nota del 22 giugno 1988 l'ispettorato provinciale del lavoro di Caltanissetta ha comunicato che a seguito della lettera aperta del sindacato intercategoriale dei comitati di base e di una interrogazione parlamentare dello scrivente, sono stati disposti accertamenti presso lo stabilimento Agip-Petroli di Gela (CL) che hanno rilevato gravi violazioni delle norme vigenti sulle prestazioni di lavoro straordinario e sugli orari;

siamo dunque di fronte ad una prima, parziale, verifica di una gravissima situazione nella gestione degli orari, e più in generale, dell'organizzazione del lavoro nello stabilimento Agip-Petroli di Gela;

del tutto insufficiente appare però l'azione delle istituzioni pubbliche in altre questioni;

in particolare appare meritevole di grande attenzione la vicenda — già sollevata — delle assunzioni, del loro ruolo nel contesto dei progetti aziendali e soprattutto dei criteri di trasparenza con cui ad esse si procede;

così pure è necessario approfondire il delicato tema delle condizioni di sicurezza e della manutenzione degli impianti;

è indispensabile inoltre intervenire rispetto alle condizioni — sempre più degradate — in cui operano i lavoratori dell'indotto —:

quali iniziative si vogliano assumere affinché le autorità pubbliche proposte intervengano incisivamente rispetto alle gravi questioni sollevate rispetto all'Agip-Petroli di Gela;

se dagli accertamenti risulti che vi siano state iniziative penalizzanti sotto il profilo professionale nei confronti di aderenti ai comitati di base. (4-19279)

TORTOLI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la Telecom Italia spa fornisce in concessione a società private i servizi telefonici Auditex, servizi di ascolto che risultano frequentati da migliaia di cittadini italiani. Attualmente si calcola che in Italia operino circa 250 società private per un totale di circa 5 mila addetti. Fra questi servizi si segnala, in particolare per la sua utilità il servizio che risponde al codice 166 che fornisce ai frequentatori assistenza psicologica ed assistenza morale, soprattutto nei casi, assai numerosi, di persone che vivono il dramma della solitudine o di persone che chiedono consigli e suggerimenti in materia comportamentale. A questo riguardo, il quadro che emerge da colloqui diretti con operatori del settore consente di evidenziare che si tratta di un vero e proprio servizio di utilità sociale;

nel settore dei servizi telefonici Auditex, ed in particolare nel settore che risponde al codice 166, sta operando da tempo la CLACS-CISL, con un'apposita struttura sindacale, la UNISA-CISL. L'obiettivo perseguito è quello generale della confederazione di « organizzare il lavoro nuovo e quello che cambia », estendendo ai nuovi settori forme di tutela finora inesistenti e dando, con ciò, il giusto riconoscimento e la giusta dignità a questo tipo di lavori. Siamo di fronte, afferma nel documento di presentazione il segretario generale della CLACS-CISL, Paolo Tesi, « ad un tipico lavoro professionale autonomo, per cui la tutela deve e dovrà passare attraverso alcuni presupposti di certezza legislativa e contrattuale ». In questa direzione stanno andando, ad esempio, un recente provvedimento del Ministero delle comunicazioni volto a consolidare ed ampliare i servizi ammessi, come la prospettata apertura di un tavolo « contrattuale » presso il Ministero del lavoro. Peraltro va

richiamato il fatto che la CLACS-CISL, mentre da un lato tutela con queste iniziative il mondo del lavoro in questo settore, si propone ed ha avviato una azione di tutela anche del « cittadino utilizzatore » di tali servizi;

nell'ambito del servizio 166 si registrano anche intromissioni, abusi ed usi impropri che danneggiano in primo luogo proprio quegli operatori che svolgono seriamente il loro lavoro fornendo effettivamente il tipo di servizio di utilità sociale richiesto e non nascondendo, dietro il 166, prestazioni e servizi di altro genere. Tutto ciò sembra che avvenga anche perché essi sono costretti ad intraprendere e lavorare in un sistema che risulta carente non tanto sotto il profilo legislativo ma piuttosto sotto il profilo dei regolamenti e della vigilanza ministeriale —:

se esista un regolamento ministeriale specifico di vigilanza e di tutela delle attività e degli imprenditori ed operatori del servizio telefonico che corrisponde al codice 166;

in caso di risposta negativa, se l'adozione di un simile regolamento sia previsto, ed in quali tempi, fra le iniziative del Ministero delle comunicazioni;

se, ai fini della vigilanza, tutela e regolamentazione del servizio, siano state avviate o siano in programma delle verifiche con quelle organizzazioni sindacali che stanno operando attivamente per la qualificazione ed il consolidamento di questo tipo di imprese e di lavoratori.

(4-19280)

BOGHETTA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

le RSU-FS dell'Emilia-Romagna sono impegnate in vertenze contro il collasso del trasporto merci in Emilia-Romagna;

dall'inizio dell'anno sono stati cancellati 2500 treni merci;

ciò sembra causato dalla divisione del gruppo dirigente FS —:

quali provvedimenti intenda adottare affinché sia rilanciato il trasporto merci FS. (4-19281)

VENDOLA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il comprensorio di Civitavecchia vive fenomeni assai preoccupanti di protagonismo malavitoso e di infiltrazione di organizzazioni mafiose;

appare assai debole il livello di contrasto operato dalle forze dell'ordine e dalla autorità giudiziaria nei confronti dei suddetti fenomeni;

in particolare, pesa come un macigno sulla sensibilità della pubblica opinione il coinvolgimento della medesima procura della Repubblica di Civitavecchia in fatti di corruzione (come dimostrato dal rinvio a giudizio per il reato di corruzione dinanzi al tribunale di Perugia dell'ex procuratore capo dottor Antonio Albano);

il nuovo capo della procura della Repubblica di Civitavecchia, dottor Augusto Cardone, nominato al delicato incarico da soli 5 mesi, non ha offerto alcun impulso all'attività di uffici la cui inerzia è causa di malessere e di sfiducia nei cittadini del circondario di Civitavecchia;

il sunnominato dottor Cardone, a poche settimane dal suo insediamento nel nuovo incarico, partecipava a pubbliche cerimonie organizzate dal comune di Santa Marinella e, come riportato dalla rivista *il Maestrone*, n. 2 (giugno 1998), riceveva regali in oro offerti, come riconoscimento a futura memoria del lavoro da svolgere, da un amministratore pluridenunciato presso la medesima Procura diretta dal dottor Cardone;

molteplici denunce ed esposti aventi ad oggetto proprio la disinvolta gestione amministrativa e le discutibili frequentazioni del sindaco di Santa Marinella, dottor

Achille Ricci, sono state presentate presso la locale stazione dei carabinieri e presso la suddetta procura della Repubblica;

ad oggi non è dato conoscere se siano in corso attività investigative tese ad accertare la consistenza dei fatti denunciati;

in particolare crea allarme il rapporto « amicale » tra l'amministrazione comunale retta dal sindaco dottor Ricci e il noto pregiudicato camorrista Ciro Cinque, giunto a Santa Marinella in qualità di persona sottoposta alla misura di prevenzione della « sorveglianza speciale », rapporto che secondo l'interrogante si desume dal recente rilascio al Cinque della concessione dell'area demaniale in località « Toscana » per ricovero e attrezzature di spiaggia;

il sindaco Ricci è il principale imprenditore edile della sua città e attualmente sta edificando in zone di alto interesse archeologico; in relazione a ciò nel mese di ottobre 1997 la Guardia di finanza provvedeva al sequestro del suo cantiere edile denominato « Torre Chiaruccia »: ma il sindaco con delibera di giunta n. 844 del 21 ottobre 1997 affidava l'incarico di assistenza legale all'avvocato Pallottino A. per la richiesta di dissequestro del cantiere: una consulenza, per un affare privato del sindaco, pagata sei milioni più Iva dal comune;

aspetti altrettanto inquietanti riguarderebbero assessori della giunta Ricci, come si evince da atti in possesso della procura della Repubblica di Civitavecchia —:

quali siano le attività di accertamento dei fatti summenzionati da parte dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia;

in caso di acclarata inerzia dell'autorità giudiziaria, quale sia l'intendimento del Ministro di grazia e giustizia e se non ritenga opportuno inviare una ispezione ministeriale presso la procura della Repubblica di Civitavecchia;

quale sia il giudizio del Ministro dell'interno sui fenomeni di malavita organiz-

zata nel comprensorio di Civitavecchia e quali interventi concreti intenda adottare per innalzare il livello di contrasto al crimine nel territorio in oggetto. (4-19282)

BOGHETTA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito della determinazione del fabbisogno organico delle FS all'interno di quanto previsto dalla legge finanziaria 1998 e dagli accordi sindacali, sulle officine OGR di Vicenza si è giunti tra azienda ed RSU ad una valutazione del fabbisogno stesso, rispettivamente, di 274 e 375;

i dati individuali non tengono conto dello straordinario né della necessità di accelerare e migliorare la manutenzione del materiale rotabile e la riduzione delle quantità di tale materiale fermo per mancato intervento;

quanto accade alle OGR di Vicenza sembra generalizzato, al punto da far ipotizzare una volontà delle FS SpA di prosciugare gli impianti del personale per determinarne la chiusura —:

quali provvedimenti intenda adottare per riportare le FS al rispetto della legge e ad operare per lo sviluppo delle FS SpA. (4-19283)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e gli affari regionali, delle finanze e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

recentemente il settimanale *Panorama* (cfr. 16 del 23 aprile 1998) ha evidenziato alcune anomalie della cosiddetta « Accademia di effetti speciali » con sede a Terni;

l'interrogante ha già presentato sul tema del citato articolo l'interrogazione n. 4-15540, alla quale non è stata data alcuna risposta;

altre informazioni sono state nel frattempo diffuse, tali da rendere ancora più preoccupata l'attenzione all'iniziativa ternana —:

se intendano verificare la congruità delle richieste di erogazioni avanzate dalla società consortile Parco scientifico e tecnologico di Terni, firmataria del progetto per la cosiddetta « Accademia di effetti speciali », oltreché la rispondenza fra richieste di fondi o introiti delle quote di iscrizione pari a otto milioni annui per ciascun allievo e prestazioni effettivamente fornite;

se risultino fondate le informazioni relative alla sospensione della chiusura prematura dei corsi e alla sospensione dei finanziamenti comunitari e, in caso affermativo, se non ritengano opportuno intervenire perché siano accertate precise ed eventuali responsabilità di gestione. (4-19284)

TURRONI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

recenti articoli usciti sulla stampa locale in provincia di Forlì hanno dato notizia del progetto di una centrale termica-inceneritore dell'EuroEnergy Group, *joint venture* tra il Gruppo Marcegaglia e la statunitense Thermo Ecotek Corporation, da localizzare nell'area in prossimità del tubificio Marcegaglia, in comune di Forlimpopoli, zona industriale di Villa Selva —:

se la ditta citata abbia presentato alle amministrazioni competenti domanda di autorizzazione all'emissione ai sensi degli articoli 6 o 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1998, n. 203, per l'impianto in questione;

se siano state avviate le procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, applicazione della direttiva CEE 85/337;

se sia stato valutato adeguatamente l'impatto che avrebbe un tale impianto per

quello che concerne l'emissione in atmosfera, il consumo idrico, il traffico veicolare e l'impatto architettonico su tutta l'area interessata, con molte abitazioni civili e già fortemente industrializzata e in prossimità del comune di Forlimpopoli;

se non debba essere valutato l'impatto ambientale dell'impianto anche in relazione alla presenza nelle immediate vicinanze di ben altri due inceneritori (quello di rifiuti urbani del CIS e quello di rifiuti ospedalieri della ditta Mengozzi), di cui uno di grosse dimensioni;

se la ditta EuroEnergy Group abbia trasmesso un progetto dettagliato delle caratteristiche di tale impianto;

se risultino i motivi per cui le amministrazioni pubbliche coinvolte (provincia di Forlì-Cesena, comune di Forlimpopoli e comune di Forlì) non hanno ancora adeguatamente informato i cittadini residenti in zona e aperto il dibattito sull'opportunità di tale impianto, secondo anche quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta ad Aarhus il mese scorso;

se nel progetto trasmesso sia specificato quali « biomasse legnose » saranno utilizzate e dove saranno precisamente reperite, e se fra queste siano considerate anche quelle provenienti dal Parco nazionale delle foreste casentinesi;

se sia stato fatto un accurato studio sulla economicità del progetto per valutare l'effettiva fondatezza delle dichiarazioni della ditta, atteso che sono fondati i dubbi che sia economicamente conveniente bruciare legna per produrre energia e che il progetto non mascheri la volontà di bruciare pollina o altro. (4-19285)

MASSIDDA, MARRAS, ALEFFI e CUCCU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

entro la fine del mese in corso, i dipendenti della sede centrale del Ministero del tesoro dovrebbero ricevere una

integrazione allo stipendio, per un importo complessivo pari a 180 miliardi di lire, proveniente dai premi di diverse lotterie nazionali non riscossi dai legittimi vincitori entro i sei mesi stabiliti dalla normativa vigente;

questo « bonus straordinario », sarebbe destinato unicamente al personale degli uffici centrali del Ministero del tesoro e non anche ai dipendenti degli uffici periferici a causa di una discriminazione, da tempo denunciata, che avrebbe impedito loro di iscriversi alla cassa sovvenzioni del tesoro;

le somme che dovrebbero percepire tali dipendenti, oscillebbero fra i 50 e i 10 milioni di lire ciascuno, in proporzione all'anzianità di servizio;

si tratta di soldi derivanti da vincite di lotterie e, quindi, provenienti dai cittadini italiani;

da lungo tempo gli esecutivi che si sono succeduti al governo della nazione stanno operando tagli indiscriminati alla spesa pubblica per far quadrare il bilancio dello Stato;

il Governo ha introdotto una seconda estrazione settimanale del gioco del lotto e Super Enalotto, i cui proventi sono destinati alla salvaguardia dei beni culturali;

i settori della solidarietà sociale, della sanità o della protezione civile, richiedono sempre maggiori risorse, anche straordinarie, per affrontare le diverse e periodiche emergenze nazionali o territoriali;

proposte di legge per fronteggiare rilevanti problematiche sociali e sanitarie quali, ad esempio, la talassemia, non possono essere approvate dal Parlamento per mancanza di fondi di copertura della spesa conseguente —:

se quanto esposto corrisponda al vero;

se non ritengano immorale e scandaloso, in un momento di grave crisi economica per la nazione, qual è l'attuale, e di pressione fiscale senza precedenti, il fatto

che gli introiti delle lotterie nazionali, non riscossi dai vincitori, vengano spartiti tra dirigenti, funzionari e dipendenti centrali del Ministero del tesoro, anziché essere destinati per risolvere problemi della collettività;

quali provvedimenti urgenti intendano adottare affinché la somma relativa ai premi delle lotterie nazionali non riscossi venga destinata a capitoli speciali di bilancio, dai quali attingere per far fronte a problematiche sociali e sanitarie o emergenze nazionali e di solidarietà civile. (4-19286)

MASSIDDA, MARRAS, ALEFFI e CUCCU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il Consorzio FAMI avrebbe pubblicato, su diversi quotidiani nazionali, una inserzione attraverso la quale si ricercerebbero persone da collocare nelle concessionarie automobilistiche nazionali delle marche Fiat, Lancia, Alfa Romeo;

l'iniziativa rientrerebbe nell'ambito dei P.O.M., interventi per la formazione e l'occupazione del centro-nord e per l'emergenza occupazione del sud, promossi dal Ministero del lavoro con il contributo del Fondo sociale europeo;

negli inserti verrebbe specificato che l'attività da svolgersi sarebbe relativa alla vendita di automobili, l'accettazione di clienti in officina e la vendita di accessori e ricambi;

agli interessati verrebbe garantito « un periodo di formazione di alto livello per contenuti e metodologie, allo scopo di fornire ai partecipanti la preparazione professionale necessaria ad ognuna delle mansioni previste »;

nella parte relativa ai requisiti richiesti, verrebbe perpetrata una grave discriminazione fra i residenti delle regioni del « centro-nord » e quelli del « sud-isole »;

oltre ai requisiti comuni relativi alla patente di guida e l'essere militesente o militassolto per i maschi, per i residenti nel « centro-nord » sarebbe sufficiente l'iscrizione all'Ufficio di collocamento da almeno 12 mesi e costituirebbe titolo preferenziale il possesso di un diploma di scuola media superiore. Per i disoccupati del territorio « sud-isole », invece, il titolo di studio non sarebbe più un requisito preferenziale, ma necessario. Una ulteriore restrizione sarebbe individuabile nell'imposizione, a questi ultimi, di limiti d'età: non superiore ai 25 anni per i diplomati, meno di 27 anni per i laureati;

non esiste alcuna normativa di legge che preveda divergenze di requisiti, fra residenti in località diverse del territorio italiano, per lo svolgimento di mansioni identiche e per la selezione di personale da avviare alle medesime attività lavorative;

opportunità di lavoro dovrebbero essere offerte a tutti, senza alcuna discriminazione d'ambito territoriale, soprattutto quando trattasi di opportunità per le quali il titolo di studio superiore, il diploma di laurea o addirittura limiti d'età, mal si collegano con la vendita di automobili o pezzi di ricambio;

l'inserimento nel mondo del lavoro e i relativi corsi di formazione verrebbero effettuati con l'utilizzo di denaro pubblico in quanto promosso dal Ministero del lavoro e su contributo del Fondo sociale europeo nell'ambito dei P.O.M. —:

se quanto esposto corrisponda al vero, quali iniziative urgenti intendano adottare affinché il Consorzio FAMI effettui in modo regolare, equo e univoco su tutto il territorio nazionale, selezioni e per far in modo che tutti i disoccupati interessati alla prospettiva occupazionale in oggetto possano concorrere senza subire odiose discriminazioni territoriali.

(4-19287)

MASSIDDA, MARRAS, LUCCHESI, ALEFFI e CUCCU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la*

funzione pubblica e gli affari regionali, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. — Per sapere — premesso che:

il sindacato italiano veterinari di medicina pubblica (S.I.Ve.M.P.), rappresenta la totalità dei medici veterinari dipendenti dalle ASL, dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e dal Ministero della sanità, risultando l'unica organizzazione di tutela dei medici veterinari dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

in forza di tale specifica tipologia professionale, in questi anni il S.I.Ve.M.P. avrebbe sottoscritto i contratti collettivi nazionali nell'area medica e veterinaria recepiti con decreto del Presidente della Repubblica 348/83, decreto del Presidente della Repubblica 270/87, decreto del Presidente della Repubblica 384/90, nonché il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per l'area della dirigenza medica e veterinaria stipulato con l'ARAN il 5 dicembre 1996;

tale prerogativa potrebbe decadere per gli effetti applicativi, demandati all'ARAN, delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 396/97 e 80/98, che imporrebbero una percentuale di rappresentatività pari al 5 per cento della media tra il dato associativo e quello elettorale nelle rappresentanze sindacali unitarie non più nell'ambito della sola area della dirigenza medica e veterinaria, ma sull'intero comparto della dirigenza sanitaria;

il diritto del S.I.Ve.M.P. di sottoscrivere il CCNL sarebbe avvalorato dalla volontà espressa dal Parlamento, con il parere della competente Commissione bicamerale, relativamente alle modifiche al decreto legislativo 29/93 in cui si leggerebbe testualmente «l'articolo 1, comma 4, a differenza del decreto legislativo 29/93, non istituisce un'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, limitandosi a far salva la ripartizione della dirigenza del ruolo sanitario in due livelli disposta dall'articolo 15 del decreto legislativo 502/92. Ora, in ragione delle caratteristiche di specialità che questo settore

rappresenta rispetto alla restante dirigenza, pare opportuno mantenere l'area autonoma di contrattazione. La Commissione ritiene inoltre che, in forza di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera d) della legge 59/97, in ciascun comparto dell'area contrattuale autonoma della dirigenza si deve distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali.»;

i medici veterinari dipendenti delle pubbliche amministrazioni avrebbero proclamato uno stato d'agitazione per tutelare i diritti dei loro legittimi rappresentanti sindacali;

il diritto del S.I.Ve.M.P. di sottoscrivere il CCNL della dirigenza medica e veterinaria del SSN non può essere cancellato da una ostinata volontà del Governo a privilegiare, attraverso l'ARAN, i sindacati confederali rispetto a quelli autonomi e di categoria che, come in questo caso, rappresenterebbe la totalità dei medici veterinari dipendenti dalla pubblica amministrazione —:

se quanto esposto corrisponda al vero;

quali provvedimenti urgenti intendano adottare per assicurare al S.I.Ve.M.P. la legittima rappresentatività contrattuale della categoria;

quali iniziative intendano adottare per risolvere in modo sereno un conflitto che potrebbe essere causa di situazioni incresciose e danni incalcolabili. (4-19288)

CONTI, COSTA, PEZZOLI, POLIZZI, CUSCUNÀ, FINO, FOTI, ZACCHERA, ALOI, GIOVANNI PACE, ZACCHEO, MESSA, OZZA, PAOLONE, MALGIERI e MAZZOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

già da alcuni giorni è in vendita nei negozi il CD-ROM multimediale del gruppo musicale 99 Posse intitolato Corto Circuito;

il suddetto album oltre a 12 brani contiene anche una traccia interattiva leggibile da ogni personal computer;

detta traccia interattiva contiene un filmato in cui si mima un telegiornale avente come tema lo scottante argomento del lavoro al sud, della contestazione sociale e dell'immigrazione clandestina;

in tale rappresentazione il falso cronista commenta sarcasticamente immagini di violenza sapientemente mixate con filmati che mostrano l'operato delle forze dell'ordine e di polizia. Il risultato che ne segue è un assurdo vilipendio delle istituzioni e dei suoi rappresentanti, paragonati via via ad assassini, torturatori e sfruttatori di lavoratori ed immigrati;

il filmato termina promettendo ulteriori interventi a favore della liberalizzazione della droga e quant'altro;

oltre al filmato il CD Corto Circuito contiene anche un assurdo videogioco che ha come protagonista un operaio in tuta della FIAT che fronteggia un nutrito plotone di poliziotti in assetto antisommossa e tenta di respingerli lanciando bottiglie molotov. Si acquisisce punteggio uccidendo più poliziotti possibili e per l'eliminazione dell'intero plotone si ottiene addirittura il *bonus* -;

se si ritenga legittimo tale assurdo vilipendio delle istituzioni e delle forze dell'ordine;

se non si ritenga che il contenuto di detto album costituisca un invito alla violenza ed all'exasperazione dei conflitti sociali in forme illegali;

se non si ritenga opportuno attivarsi perché sia disposto il sequestro immediato dell'album Corto Circuito dei 99 Posse richiedendo altresì all'Autorità giudiziaria un'immediata indagine volta ad acclarare eventuali reati ed a punirne severamente i responsabili;

se non si ritenga doveroso da parte del Governo presentare formali e pubbliche scuse a tutti gli operatori di pubblica sicurezza per aver permesso la pubblica-

zione di un simile insulto a tutti coloro che svolgono con professionalità e dedizione il proprio mestiere garantendo la sicurezza dello Stato anche a rischio della propria incolumità fisica e con grandi sacrifici personali. (4-19289)

SELVA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nella spesa per *medicai facilities* siamo l'ultima ruota del carro in Europa: investiamo un terzo rispetto al Portogallo, quasi un quarto rispetto al Regno Unito, e molto meno di Germania e Francia;

la spesa *pro capite* sulla spesa sanitaria pubblica totale, dice poi che su ogni italiano si investono 16 ecu, contro i 19 del Portogallo, i 41 del Regno Unito, i 48 della Svezia e addirittura i 57 della Francia;

secondo una indagine promossa dall'ex Ministro Guzzanti le strutture ospedaliere hanno un'età media di 70 anni, per il 57 per cento sono state costruite prima del 1940 -;

quali provvedimenti si intendano adottare per consentire alle nostre strutture ospedaliere di raggiungere *standard* quantitativi e qualitativi in linea con quelli degli altri Paesi europei;

quale sia l'entità dei lasciti di privati cittadini al sistema sanitario italiano e quale sia il loro utilizzo. (4-19290)

AMORUSO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 7 luglio 1994 il giovane Massimo Barile, residente in Terlizzi (Bari), alla Via Favale, 9, inviava ricorso straordinario al Capo dello Stato in merito alla motivata richiesta di dispensa dal servizio militare di leva;

il 25 luglio successivo, la Presidenza della Repubblica inoltrava il ricorso al Ministero della difesa per la predisposizione degli atti di relativa competenza;

a distanza di quattro anni, il ministero della difesa non ha mai risposto in merito al caso di cui all'oggetto e nulla è dato di sapere circa lo stato della pratica —:

quale sia lo stato dell'arte del ricorso e i motivi che ancora ostacolano la conclusione dell'iter della pratica. (4-19291)

CARUSO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il nuovo assetto territoriale predisposto dalla direzione distribuzione dell'Enel prevede per la Sicilia che al posto di quattordici zone si creino sette esercizi di cui uno per la Sicilia sud orientale a Siracusa da cui dipenderà la provincia di Ragusa;

questa nuova articolazione territoriale provocherà notevoli disagi sia all'utenza diffusa, sia a quella speciale (clienti e tariffa multioraria);

tale riassetto penalizza la provincia di Ragusa che viene così a perdere numerosi uffici e servizi per l'utenza ragusana —:

se non ritenga che tale articolazione sia inadeguata alla realtà territoriale siciliana e in particolare della provincia di Ragusa, considerata la difficoltà dei collegamenti e l'alta concentrazione di clienti;

se non ritenga di intervenire presso la direzione e distribuzione nazionale dell'Enel affinché nel nuovo piano venga istituito un esercizio a Ragusa e una zona a Vittoria. (4-19292)

GIANCARLO GIORGETTI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la linea ferroviaria Milano-Varese-Porto Ceresio e la linea Milano-Luino sono utilizzate da un rilevante numero di viaggiatori pendolari, specie studenti e lavoratori che raggiungono i luoghi di studio e lavoro in ben determinate fasce orarie;

tali linee scontano gravi problemi di funzionamento, con frequenti ritardi e inconvenienti tecnici;

alla precaria situazione generale ha fatto seguito per il periodo estivo l'ulteriore soppressione di treni, in particolare diretti da e per il capoluogo regionale;

tale configurazione di orario provoca notevoli problemi ad una utenza che merita invece attenzione sociale —:

quali programmi di sviluppo il ministero dei trasporti e della navigazione e l'azienda ferroviaria riservino alle linee in oggetto, anche in relazione dell'apertura dell'aeroporto di Malpensa 2000 e ai collegamenti con la Svizzera;

se il Ministro non ritenga opportuno garantire un servizio minimo anche durante il periodo estivo ai pendolari utenti del mezzo ferroviario del varesotto. (4-19293)

MALAGNINO e ABATERUSSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la nuova disciplina che regola l'accesso degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nei locali pubblici, vista l'abrogazione dell'articolo 81 del T.U.L.P.S. e degli articoli 146 e 147 del relativo regolamento di esecuzione, ha fortemente penalizzato l'autorità di pubblica sicurezza, impedendo agli organi deputati ad effettuare i relativi controlli all'interno dei locali pubblici, aperti al pubblico ed esposti al pubblico;

il direttore della Siai, ha emanato una circolare esplicativa con la quale vieta agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di accedere all'interno dei locali di spettacolo, anche se in possesso di idoneo « ordine di servizio »;

tale circolare secondo gli interroganti contiene un'interpretazione piuttosto restrittiva della nuova normativa in quanto il legislatore, attraverso i due recenti decreti legislativi n. 112 del 1998 e n. 134 del

1998, anche se ha inteso abrogare rispettivamente il diritto da parte dell'autorità di pubblica sicurezza di ottenere un palco o un posto distinto durante tutte le rappresentazioni e l'accesso gratuito consentito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ex articolo 147 T.U.L.P.S., non ha, di fatto, intaccato tutte le fonti normative che mirano ad assicurare alla pubblica sicurezza il concreto e fattivo esercizio dei poteri che le derivano, ovvero la facoltà di verificare se in tali locali, adibiti ad attività soggette ad autorizzazione, si rispettino le prescrizioni stabilite da fonti normative di grado primario e secondario —:

alla luce di quanto evidenziato, se non ritenga necessario un'urgente iniziativa mirante al ripristino della normativa arbitrariamente abrogata, al fine di evitare spiacevoli equivoci di sorta ed inimmaginabili ripercussioni, dal carattere inevitabilmente negativo, sulla titolarità delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti preposti alla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, da sempre demandate alla figura del prefetto e del questore.

(4-19294)

RAVA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

è in fase di definizione la riorganizzazione dei trasporti ferroviari relativi alla linea Genova-Acqui Terme;

pare che in essa si preveda di sostituire i treni 6168 e 6151 con servizio di autopulman;

tale evenienza aggraverebbe ulteriormente la già difficile situazione dei collegamenti ferroviari tra Genova ed Acqui Terme oltre a creare forti difficoltà, specialmente nei mesi invernali, legate alla tortuosità del tratto stradale tra Ovada ed Acqui Terme —:

se non intenda verificare le reali intenzioni delle ferrovie dello Stato in relazione ai collegamenti ferroviari sopra citati e, nel caso, intervenire onde evitare la

paventata scelta di sostituzione dal trasporto su treno con trasporto su gomma. (4-19295)

BRUGGER. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 3 febbraio 1998 sul monte Cermis, nelle valli dolomitiche, un aereo militare americano partito dalla base militare di Aviano per un'esercitazione, volando a bassa quota, ha tranciato i cavi di una cabina della funivia facendola precipitare al suolo;

come tutti ricordiamo nel tragico incidente hanno perso la vita venti persone;

nelle settimane successive alla tragedia il Ministro Andreatta, a seguito delle sollecitazioni ricevute in sede politica, aveva dato ampie garanzie di aver attivato interventi tempestivi ed efficaci al fine di rivedere le aree destinate all'addestramento a bassa quota per individuare zone che possano garantire il livello massimo di sicurezza nei confronti dei cittadini, quindi evitando le zone abitate e comunque, nelle zone dove il sorvolo è possibile, aveva assicurato di raddoppiare la quota minima per il volo a bassa quota;

rispondendo ad una lettera inviata dall'interrogante subito dopo la tragedia, il Ministro ha informato di aver dato « immediate disposizioni per la soppressione dei voli in Val di Fiemme, » in particolare Andreatta mi ha comunicato di aver posto il divieto di sorvolo dell'area compresa tra i paralleli 46 gradi 00'N-46 gradi 30'N e i meridiani 11 gradi 00'E-12 gradi 00' a tutti i velivoli militari ad ala fissa al di sotto di 13.000 piedi. Nella stessa lettera si parla di un gruppo di lavoro che dovrebbe essere costituito per « poter giungere alla definizione di aree ove potrà essere svolta l'attività di volo a bassa quota ed i relativi limiti di sicurezza », nonché si annuncia nella lettera la presentazione di un disegno di legge che indicherà principi e criteri direttivi in grado di garantire una più efficace prevenzione degli incidenti aerei e quindi, della sicurezza del volo, che risulta

ancora in fase di concertazione con i ministeri dei trasporti e della navigazione, dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia;

da alcune settimane in Alto Adige sono stati segnalati nuovi voli radenti di *jet* militari, in particolare sul centro abitato di Bressanone, generando notevole preoccupazione ed allarme in tutta la popolazione locale che teme una ripresa delle esercitazioni militari a bassa quota, dopo soli quattro mesi dalla tragedia e nonostante tutte le assicurazioni ricevute per una particolare attenzione e tutela nei confronti di una zona particolarmente delicata, come quella dolomitica —

se non si ritenga di dover intervenire immediatamente per bloccare la ripresa dell'attività di sorvolo a bassa quota in Alto Adige;

quale sia il risultato dell'operato del gruppo di lavoro costituito diversi mesi or sono;

che tempi si prevedano per la presentazione alle Camere del disegno di legge per la prevenzione degli incidenti aerei e sicurezza del volo;

se non si ritenga inutile aver predisposto un modulo per la segnalazione da parte di cittadini, autorità locali, e Forze di polizia di sorvoli a quote ritenute troppo basse senza un'adeguata campagna informativa che permetta a tutta la popolazione di conoscere le iniziative del Governo;

quali provvedimenti abbia intenzione il Governo di intraprendere per sanare il rilevante danno all'immagine ed all'economia indubbiamente subito dalla zona.

(4-19296)

GALDELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

alla quarantottesima edizione della Rassegna internazionale « G.B. Salvi » di Sassoferrato (Ancona) la mostra sulla ceramica cubana contemporanea e sugli og-

getti rituali della Santeria, per la prima volta esposta in Italia, ha rischiato di non potersi svolgere;

gli oggetti erano giunti a Milano alla fine della settimana tra il 13 e il 19 luglio 1998 accompagnati dal Direttore del Museo Nacional de la Ceramica de L'Avana professor Alejandro Alouso, al momento dell'arrivo in aeroporto si è appreso che le ceramiche non potevano superare il controllo doganale perché occorreva l'assistenza di personale fornito dall'Accademia di Brera la quale effettua il servizio una volta al mese;

verificatosi ciò durante il periodo estivo il rischio era che il personale dell'Accademia di Brera fosse disponibile solo per settembre, vanificando così i notevoli sforzi per la realizzazione dell'evento culturale;

una soluzione di ripiego è stata trovata solo grazie alla disponibilità, in via del tutto eccezionale, fornita dalla Soprintendenza all'archeologia delle Marche, che ha invitato le autorità doganali milanesi a far proseguire la « merce » fino allo scalo aereo di Ancona-Falconara e che successivamente ha effettuato il controllo previsto in sostituzione di quello dell'Accademia di Brera —

per quale motivo in una città di livello internazionale come Milano non esista presso i varchi di frontiera, la disponibilità giornaliera di personale per effettuare le verifiche doganali di oggetti a carattere culturale;

quali iniziative intenda intraprendere o siano allo studio per evitare che fatti come quello citato in premessa non abbiano più ad accadere. (4-19297)

TERESIO DELFINO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'azienda tessile del gruppo « Polli » localizzata a Paesana (Cuneo) attraversa

una gravissima crisi con pericolose conseguenze sull'intera economia della Valle Po;

la fase di riorganizzazione sta determinando la chiusura di uno stabilimento con una storia ultracentenaria nella filatura;

il gruppo « Polli » pur realizzando nello stabilimento di Paesana strumenti di flessibilità del lavoro si rifiuta di concertare con le organizzazioni sindacali l'introduzione di ammortizzatori sociali che favorirebbero la mobilità dei lavoratori garantendo la vitalità del tessuto sociale —:

quali iniziative intendano promuovere con il gruppo « Polli », d'intesa con la regione, con gli enti locali e le organizzazioni sindacali, al fine di aprire un tavolo di trattative che consenta l'utilizzazione di tutti gli strumenti normativi per evitare la definitiva chiusura dello stabilimento e la tutela degli ottantacinque posti di lavoro, che rappresentano un dato occupazionale rilevante per l'intera comunità montana Valle Po. (4-19298)

MOLINARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109, ha modificato la tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie;

all'articolo 33 il decreto stabilisce a favore degli istituti un compenso anche nel caso di estinzione del processo esecutivo o nel caso che comunque la vendita non abbia luogo;

la tariffa determina i casi di estinzione e mancata vendita, fissando il compenso sul valore del bene pignorato in caso di mancato asporto del compendio nell'8 per cento e, in caso di non avvenuto asporto, nel 5 per cento;

le ipotesi prevedono quindi assurdamente di commisurare il compenso al valore presunto dei beni anziché al ricavato

finale degli stessi o all'entità del credito per il quale si procede e risultante dall'atto di precetto;

il compenso è inoltre dovuto, anche se nella misura ridotta del 5 per cento, anche quando l'istituto non abbia compiuto alcuna attività come nel caso in cui il debitore paghi immediatamente il suo debito —:

se il Ministro intenda emanare un nuovo decreto che elimini le incongruenze dell'attuale normativa, in particolare nelle parti in cui, incredibilmente, si prevedono compensi per attività non espletate.

(4-19299)

SAIA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi gli ambientalisti della valle Peligna (in provincia de L'Aquila), hanno denunciato il fatto che sono in corso di esecuzione lavori di cementificazione del letto del torrente Rio, per un tratto di circa tre chilometri, da parte del consorzio di bonifica « Aterno-Sagittario »;

tali lavori provocherebbero uno sconvolgimento ambientale e determinerebbero una velocizzazione del corso dell'acqua che potrebbe in futuro rivelarsi dannoso in caso di piena —:

se il Ministro non ritenga opportuno intervenire subito per valutare la natura dei lavori e per verificare se essi siano o no compatibili con l'ambiente, ai fini di evitare quello che potrebbe rivelarsi un ulteriore scempio naturalistico ed ambientale. (4-19300)

CARLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito di una procedura che, a quanto consta, dovrebbe vedere coinvolte varie province italiane, sono in corso accertamenti da parte degli uffici doganali di Viareggio in numerose aziende calzaturiere lucchesi riguardanti verifiche in ordine ad operazioni triangolari effettuate ai sensi

dell'articolo 58, comma 1 del decreto-legge n. 331 del 1993, relativo alle « triangolari nazionali »;

la questione riveste notevole importanza, sia per la quantità di imprese coinvolte sia per l'entità delle sanzioni previste;

il fenomeno ha raggiunto livelli estremamente preoccupanti, infatti le imprese coinvolte sono già diverse decine su tutto il territorio provinciale e gli accertamenti da parte della dogana di Viareggio, che proseguono a ritmo giornaliero, si concludono immancabilmente con processi verbali di constatazione in cui si preannunciano sanzioni di rilevanza tale da determinare, se irrogate, la chiusura di numerosi stabilimenti ed il conseguente licenziamento di diverse centinaia di lavoratori;

nell'immediato è stato preannunciato il blocco dei rimborsi Iva per tutti i calzaturifici coinvolti, rimborsi che in molti casi rappresentano un importante elemento nell'andamento economico-finanziario delle imprese, già reso precario dalla non buona congiuntura;

gli Istituti di credito, inoltre, insospettiti da alcuni articoli apparsi sulla stampa locale e dalla continua presenza dei verificatori in zona, hanno già provveduto a convocare i titolari di molte aziende coinvolte minacciando di non concedere ulteriori fidi e di bloccare quelli già esistenti;

il meccanismo oggetto di indagine è il seguente: un cliente francese opera in Italia, come in altri Paesi, attraverso una sua struttura operativa di Milano con il compito di coordinare e gestire logisticamente gli acquisti in Italia di calzature destinate ai propri punti vendita;

i produttori di calzature italiani, su disposizione contrattuale concordata con la sede di Milano, inviano le merci in Francia, al destinatario finale ed emettono fattura nei riguardi della sede di Milano, attraverso uno schema-tipo di una triangolare nella quale intervengono due operatori nazionali: il calzaturificio, primo cedente, che vende alla ditta italiana di

Milano promotore della triangolazione e, su incarico della stessa, invia direttamente in Francia i prodotti;

secondo la vigente disciplina Iva il calzaturificio emette fattura nei confronti della ditta di Milano non imponibile ai sensi del citato articolo 58, comma 1 del decreto-legge n. 331 del 1993, per beni spediti o trasportati in altro Stato membro a cura o a nome del calzaturificio stesso, primo cedente, su incarico della ditta di Milano;

il calzaturificio dà mandato allo spedizioniere di inviare le merci al destinatario finale francese, quindi il trasporto è effettuato a nome del calzaturificio ed a suo carico fino al magazzino dello stesso spedizioniere di Milano, mentre da qui alla destinazione finale il costo è a carico della ditta di Milano;

dal punto di vista operativo, occorre precisare che le calzature oggetto della transazione subiscono una « sosta tecnica » presso il magazzino di uno spedizioniere a Milano, il quale effettua dei *groupage* delle varie partite in arrivo dalle diverse zone calzaturiere italiane, destinate ai magazzini centrali del cliente francese;

gli accertamenti in corso da parte degli uffici doganali di Viareggio, per quanto è dato sapere, si incentrano sulla « sosta tecnica » che subiscono le merci presso il magazzino dello spedizioniere a Milano;

una volta verificato che in ogni caso le calzature sono state effettivamente trasportate in Francia al destinatario finale previsto, viene messo in discussione il riferimento dell'articolo 58, lettera c), per quanto riguarda il titolo di non imponibilità dell'operazione esistente fra il calzaturificio ed il promotore della triangolare, ovvero la ditta milanese;

presupposto della predetta ipotesi è che durante la sosta tecnica a Milano, poiché talvolta viene effettuato il controllo di qualità (conformità delle calzature inviate rispetto ai campioni concordati), le merci entrino comunque nella disponibi-

lità della ditta di Milano, per cui secondo la dogana di Viareggio, ci si troverebbe in presenza di una vendita con consegna fra due operatori nazionali, da assoggettare ad Iva;

la predetta contestazione appare priva di fondamento in considerazione del fatto che la sosta tecnica delle merci, necessaria per ragioni logistiche, non costituisce di per sé ostacolo per una triangolazione ed inoltre il concetto di disponibilità delle merci in capo al promotore della triangolare, la ditta milanese, è quantomai imprecisato, anche perché l'eventuale controllo di conformità effettuato a Milano non solo non ha modificato la destinazione originaria delle merci, ma risponde perfettamente allo schema contrattuale della compravendita secondo la stessa Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili -:

se non ritenga, in relazione all'altissimo livello di allarme creatosi a seguito delle predette contestazioni, tra gli operatori calzaturieri della provincia di Lucca, di dover intervenire per fornire immediati chiarimenti, anche in considerazione delle diverse centinaia di posti di lavoro in gioco. (4-19301)

ZACCHERA. - *Al Ministro delle comunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

nel mese di giugno 1998 è stato attivato a Domodossola il nuovo ufficio provinciale della Motorizzazione civile per la provincia del Verbano Cusio Ossola con affitto di locali messi a disposizione dall'amministrazione provinciale, trasferimento di personale, acquisto di arredi e di servizi;

ad oggi peraltro gli uffici non sono attivi in quanto non sarebbero collegati con gli archivi centrali della Motorizzazione;

risulta inoltre che il Ministero, con una spesa presunta di oltre duecento mi-

lioni starebbe attivando a Verbania una « postazione locale avanzata » per la stessa Motorizzazione civile -:

per quali motivi non sia ancora effettivamente stato attivato l'ufficio di Domodossola, se risponda al vero che le pratiche di intestazione delle autovetture siano giacenti in quanto non più attuabile neppure il collegamento con l'ex ufficio di Novara;

come si intenda effettivamente predisporre l'organizzazione della Motorizzazione civile della provincia di Verbano Cusio Ossola, in quali tempi e con quali dotazioni logistiche, di mezzi e personale. (4-19302)

SAIA. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

da alcuni giorni ormai si è appresa la notizia del programma dell'Italtel che prevede un taglio di 4.600 unità lavorative tra gli stabilimenti di tutto il territorio nazionale, di cui 700 sarebbero quelli tagliati nello stabilimento di L'Aquila;

per affrontare questa situazione che innescherebbe una grave crisi occupazionale in molte aree interessate dal provvedimento, tra cui quella aquilana, le organizzazioni sindacali e le RSU hanno chiesto al Governo l'apertura urgente di un tavolo di trattative tra le parti;

purtroppo, a tutt'oggi, non si ha notizia di una iniziativa in tal senso da parte del Governo mentre la tensione tra i lavoratori si aggrava, anche per il fatto che nei giorni scorsi la Wind, che è uno dei gestori della telefonia del nostro paese, ha firmato un contratto per la fornitura di apparecchiature elettroniche con la Ericsson, contratto che avrebbe potuto essere firmato con l'Italtel, contribuendo così a scongiurare i tagli occupazionali -:

se il Governo non ritenga opportuno e assolutamente urgente, prima che si con-

cretizzino i tagli occupazionali, avviare il tavolo di trattative tra le parti richiesto dalle organizzazioni dei lavoratori.

(4-19303)

MOLINARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale dell'8 luglio 1990 fu indetto un concorso ordinario per esami e titoli a cattedra nei conservatori statali di musica. In particolare il concorso fu indetto per la cattedra di « Cultura musicale generale - Armonia complementare »;

dopo la conclusione delle prove d'esame risulta che siano stati assegnati soltanto sei posti —:

per quali motivi le nomine si siano fermate solo al sesto in graduatoria quando invece risultano non assegnate molte altre cattedre di « Cultura musicale generale » su tutto il territorio nazionale;

fino a quando dureranno le attuali graduatorie, visto che, fra l'altro, non sono state ancora registrate;

se saranno indetti nuovi concorsi nei conservatori di musica. (4-19304)

PAISSAN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la signora Elva Agosta è stata assunta dal 2 gennaio 1982 in qualità di vigile urbano con qualifica di P.S. presso il comune di Viadana (Mantova) senza essere assegnataria di arma;

nel giugno del 1994 il comandante dei vigili urbani di Viadana propone ed il consiglio comunale delibera l'adozione del regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale;

nel febbraio del 1996 la comandante dei vigili urbani di Viadana denuncia la signora Elva Agosta per insubordinazione, in quanto prendeva servizio e lo espletava sino al termine senza portare l'arma. La

procura della Repubblica di Mantova archiviava il caso non ravvisando né estremi di reato né elementi che richiedessero l'esercizio dell'azione penale;

nel maggio del 1996 la signora Elva Agosta avanzava richiesta al sindaco di Viadana di « essere assegnata allo svolgimento di mansioni che non comportino l'uso delle armi » segnalando da un lato che « l'uso delle armi è contrario ai miei principi etici, morali e di coscienza » e dall'altro che « le amministrazioni comunali che assumono un agente di polizia municipale che abbia svolto il servizio sostitutivo civile dichiarandosi obiettore di coscienza, adibiscono il vigile obiettore a servizi che non comportino l'obbligo di portare armi », concludendo che « non si vede pertanto come un uguale diritto non possa essere riconosciuto ad un'appartenente al corpo della polizia municipale di sesso femminile che si dichiari contraria per motivi di coscienza all'uso delle armi »;

il sindaco di Viadana avanzava richiesta di parere alla prefettura, che a sua volta interpellava il ministero dell'interno;

il ministero dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza, direzione centrale affari generali, servizio polizia amministrativa e sociale, divisione I — sezione II rispondeva con lettera datata 16 novembre 1996 [prot. n. 559/C.21132.12982 (1), rif. n. 4070/1996 sett. II/2 del 27 settembre 1996], a firma del direttore centrale Mustilli;

in tale risposta si afferma « ...si può osservare che la legge 15 dicembre 1972, n. 772, contempla la cosiddetta facoltà dell'obiezione di coscienza non in relazione ad un generico uso delle armi, ma piuttosto con riferimento ad una particolare prestazione imposta cioè l'assolvimento del servizio di leva. La legge n. 772 del 1972 va pertanto considerata, alla stregua di tutte le altre normative disciplinanti la materia delle prestazioni imposte, come una norma di carattere speciale e quindi non suscettibile di essere estesa in via analogica ad altra fattispecie. Tantomeno essa potrà essere invocata nel caso di specie dell'appar-

tenente al corpo di polizia municipale che intenda rifiutare di eseguire con l'arma di ordinanza i servizi per cui il regolamento comunale prescrive tale modalità operativa. Tenuto conto di ciò, non sembra che si possa ritenere sussistente la disparità di trattamento tra i vigili urbani di sesso femminile nominati agenti di p.s. e quindi utilizzabili nell'esecuzione di servizi armati ed i vigili urbani di sesso maschile obiettori di coscienza i quali possono essere nominati agenti di p.s., ma non adibiti ai servizi armati; infatti tale particolare condizione costituisce non un regime di privilegio, bensì una condizione deteriore direttamente derivante, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 772 del 1972, dall'aver fatto obiezione di coscienza al servizio militare »;

come tutti sappiamo, nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1998, n. 163, è stata pubblicata la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante « nuove norme in materia di obiezione di coscienza »;

l'articolo 1 della legge recita che « i cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere agli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria... »;

l'articolo 1 della legge n. 230 del 1998 muta sostanzialmente la dichiarazione di obiezione di coscienza nel nostro ordinamento legislativo, dato che la fa discendere direttamente dall'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione. Si garantisce pertanto il diritto dei cittadini di sesso maschile, e quindi obbligati, se abili ed arruolati al servizio militare, ad esercitare la propria libertà di pensiero e co-

scienza, che può essere compressa solo in ben precisi casi definiti dall'articolo 2 della legge n. 230 del 1998;

come sappiamo, i cittadini di sesso femminile non sono attualmente sottoposti dal nostro ordinamento legislativo all'obbligo del servizio militare. Nonostante ciò, ai cittadini di sesso femminile deve essere garantito l'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione;

inoltre la nuova legislazione introdotta dalla legge n. 230 del 1998, proprio perché configura l'obiezione di coscienza come diritto soggettivo del cittadino, fa venire meno quanto affermato nella richiamata lettera del 16 novembre 1996, nella parte in cui si afferma che il non essere adibiti a servizi armati da parte di agenti di polizia municipale maschi dichiaratisi obiettori di coscienza costituisce « non un regime di privilegio, bensì una condizione deteriore ». Infatti essendo divenuta l'obiezione di coscienza esplicitazione del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, ne consegue che anche il non porto d'armi in attività lavorative successive alla leva obbligatoria è parte di questo diritto;

appare pertanto evidente come, in armonia con la normativa vigente, si debba garantire ai cittadini di sesso femminile appartenenti ai corpi di polizia municipale di esercitare il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione che si espliciti in un'opposizione all'uso delle armi, dando loro pari opportunità rispetto ai cittadini maschi che tale diritto hanno fatto valere già al momento dello svolgimento del servizio di leva obbligatorio —:

se concordino con quanto indicato in premessa;

quali provvedimenti intendano prendere per garantire ai cittadini di sesso femminile appartenenti ai corpi di polizia municipale le stesse opportunità ad esercitare il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione garantiti ai loro colleghi di sesso maschile dichiaratisi obiettori di coscienza. (4-19305)

GAGLIARDI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il teatro Carlo Felice di Genova ha ricevuto dalla sua apertura ogni anno dallo Stato una media di 22 miliardi di finanziamento ordinario (Fus) e 12-15 miliardi di finanziamento straordinario « al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento ed alla valorizzazione degli impianti del teatro comunale dell'opera di Genova » (decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 442);

per il prossimo triennio occorrono, a parità di produzione e di organici, circa quaranta miliardi di finanziamenti all'anno. Infatti è su questa base che l'ente sta preparando il piano finanziario triennale;

con questa cifra il Carlo Felice, uno dei tre teatri di maggior capienza in Italia, alla pari della Scala di Milano e del Comunale di Firenze, si piazzerebbe al quinto posto, infatti i contributi ordinari dello Stato risultano in oggi 70 miliardi a Milano, 48 miliardi a Roma, 43 miliardi a Firenze, 40 miliardi a Palermo, 36 miliardi a Napoli, 34 miliardi a Venezia, 30 miliardi a Bologna e 28 miliardi a Torino;

Genova è bloccata dal 1967 intorno al cinque per cento del Fus. Il Fus a sua volta è stato bloccato per i prossimi tre anni e la quota degli enti lirici è pari a 430 miliardi, anche se il decreto legislativo 367/96 prevede la revisione delle quote all'interno del Fus ed è in corso un'indagine sui conti degli enti lirici per stabilire le nuove quote;

recentemente è stato approvato il nuovo organico del Carlo Felice, pari a 326 unità, con un aumento del 47 per cento rispetto al precedente, approvato nell'ottobre 1973 che stabiliva 222 unità. Se il ministero potesse applicare la nuova formula senza mediazioni di sorta, il teatro Carlo Felice di Genova potrebbe recuperare subito da 6 a 8 miliardi;

sembra che l'utilizzo del Fondo dell'otto per mille a favore del teatro genovese sia diventato problematico, sia perché la

vicenda albanese sottrae 70 miliardi dei 150 a disposizione, sia perché stanno per essere varati nuovi criteri di utilizzo che potrebbero praticamente impedire di assegnare fondi alla musica, sia pure sotto la forma della conservazione del bene culturale, del resto né il dipartimento dello spettacolo né la Presidenza del Consiglio hanno, fino a questo momento, offerto soluzioni, se non quella parziale legata alla revisione dei criteri del Fus;

senza il finanziamento straordinario, alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva, il teatro Carlo Felice avrà esaurito la liquidità anche per le spese obbligatorie. Solo un concreto « affidamento » sulle future entrate potrà consentire di operare, con anticipazioni bancarie e, comunque, scongiurare il rischio di tagli drammatici alla produzione —:

poiché dal 23 maggio 1998 il teatro Carlo Felice è una fondazione di diritto privato, quale sia stata l'azione che il consiglio di amministrazione ed il sovrintendente hanno svolto e quali giudizi e valutazioni dia il Governo in merito all'azione dei suddetti organi per dotare la fondazione degli strumenti e degli apporti, anche economici, necessari per garantirne il corretto funzionamento e conseguenti apprezzabili risultati;

se il Governo non intenda portare avanti con atti concreti le promesse che il Ministro interrogato ha più volte ripetuto durante le sue recenti visite a Genova;

se il Governo non intenda individuare con leggi appropriate una definitiva soluzione per il teatro Carlo Felice superando gli interventi tampone e trasformando in ordinari quei contributi che dal 1991 sono stati ogni anno concessi in via straordinaria. (4-19306)

VENDOLA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la legge 17 febbraio 1992, n. 179, articolo 18, comma 1 (legge Botta-Ferra-

rini), recante norme per l'edilizia residenziale pubblica, recita testualmente: « le cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse prima della data di entrata in vigore della presente legge per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere al Cer o alla regione, in deroga al divieto statutario previsto dal secondo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (v.), e successive modificazioni, l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento »;

la società cooperativa edilizia « Casa Ridente » arl con sede a Bari in via Magna Grecia 16/A, ha attivato sin dal 1992 tutto l'iter procedurale per poter accedere ai benefici della succitata legge;

le stesse procedure si dimostrano molto spesso farraginose e con perdite di tempo estremamente lunghe, che vanno a costituire il blocco totale dell'attività mutualistica e sociale per la quale è sorta la summenzionata cooperativa;

la cooperativa « Casa Ridente » con due missive inviate il 20 maggio 1997 e il 18 maggio 1998 chiedeva agli enti finanziatori (Italfondiaro e Monti dei Paschi di Siena) la modifica del contratto di mutuo del 22 ottobre 1986 con la relativa determinazione delle somme che la stessa cooperativa dovrà rimborsare agli enti a seguito della trasformazione da proprietà indivisa a proprietà divisa;

entrambe le missive che avevano in oggetto anche la determinazione degli importi dovuti a titolo di rimborso interessi per trasferimento della proprietà degli alloggi da godimento in proprietà, non hanno sortito alcuna risposta da parte degli enti finanziatori, creando una situazione di stallo economico a danno della cooperativa « Casa Ridente » —:

quali iniziative intendano porre in essere i Ministri preposti, per far sì che gli

enti finanziatori avviino tutte le procedure necessarie per assolvere gli oneri contrattualistici stipulati con la cooperativa in questione. (4-19307)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

recentemente la procura della Repubblica di Parma ha archiviato una inchiesta riguardante l'arbitrato sull'appalto dei lavori del viadotto di Gravagna della A15, Autocisa, non rilevando anomalie o altro nel comportamento degli iscritti professor Ceccoli, ingegner Bonati, avvocato Gai-bazzi, notoriamente legati professionalmente al raggruppamento di imprese aggiudicatario;

tale e doverosa azione penale fu avviata da una denuncia della Autocisa sulla base di una relazione dettagliata del suo direttore che contestava, oltre alla sopracitata comunità di interessi tra gli arbitri e le imprese beneficiarie, addirittura l'inutilità dell'arbitrato stesso e quindi la sua artata attivazione in quanto il progetto della ristrutturazione del viadotto redatto dalla Inco di Milano indicava chiaramente sia graficamente sia descrittivamente che i concetti costituenti il portale erano « curvilinei »;

a fronte di tale evidenza non solo gli arbitri hanno riconosciuto ciò che non dovevano, ma addirittura, con una perizia compiacente di un noto professionista, attivo da tempo quale tecnico delle strutture in acciaio per le imprese Pizzarotti-Incisa, hanno riconosciuto alle imprese somme di denaro superiori a quelle richieste —:

se il Governo non ritenga opportuno intervenire disponendo ispezioni sul tribunale di Parma, in cui, da tempo avvengono cose anomale se non anacronistiche, quali la sistematica archiviazione dei procedimenti penali riguardanti persone o imprese legate da rapporti stretti, anche di frequentazione con alcuni magistrati inquirenti e giudicanti. (4-19308)

FRIGATO. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

nella provincia di Rovigo il fenomeno delle revoche e/o revisioni delle pensioni di invalidità civile sta raggiungendo dimensioni allarmanti con conseguente aggravio economico che, a causa di questi provvedimenti, è ricaduto sulle spalle dei disabili e delle loro famiglie, spesso già in situazione di grave disagio economico-sociale;

le commissioni mediche delle Asl nn. 18 e 19 e ancor più la commissione periferica del Tesoro, hanno formulato giudizi meramente burocratici senza curarsi delle conseguenze sul piano sociale;

quanto disposto dall'articolo 1 della legge quadro sull'*handicap* (n. 104 del 1992), dove si enunciava la realizzazione della « massima autonomia possibile » delle persone con *handicap* realizzabile anche attraverso un adeguato sostegno economico viene nella sostanza lesa e compromessa;

per quanto riguarda gli indebiti pagamenti e la relativa restituzione degli importi non dovuti, la Finanziaria '98 ha superato il problema solo in parte, prevedendo che la comunicazione sia fatta entro quattro mesi dalla revisione e che, nel caso vi sia un ritardo maggiore, il calcolo dell'importo da restituire decorra dalla data di comunicazione dell'esito, rimanendo però il problema per quelle pensioni (revisionate prima della Finanziaria '98) per le quali tra accertamento e revoca sono trascorsi mediamente 10-12 mesi —:

quali iniziative intenda assumere il Governo ed in particolare se il Ministro della sanità non ravvisi la necessità e l'urgenza di provvedere alla revisione della tabella del decreto ministeriale del 5 febbraio 1992 in modo da tener conto della legge n. 104 del 1992. (4-19309)

MANZONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

domenica 26 luglio 1998 la marina di Campo di Mare - località balneare del

comune di San Pietro Vernotico - è stata teatro di un gravissimo episodio di cronaca. Ignoti hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco all'indirizzo del « bar Luis » notoriamente frequentato da molti giovani;

benché al momento in cui si è verificato l'atto criminoso la piazzetta antistante il bar fosse particolarmente affollata da villeggianti, fortunatamente e miracolosamente l'episodio non ha avuto conseguenze più gravi;

il panico, seguito all'esplosione dei colpi di arma da fuoco, ha scatenato un fuggi-fuggi generale ed alcuni presenti sono stati colti da malori e svenimenti —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per scongiurare il ripetersi di episodi così gravi che oltre a compromettere la incolumità dei villeggianti, mortificano la gente onesta che crede nello Stato;

se non ritenga opportuno disporre immediatamente che siano intensificati i controlli rafforzando la presenza delle forze dell'ordine sul territorio e nelle località marine in modo da restituire ai residenti ed ai villeggianti il diritto alla tranquillità. (4-19310)

CREMA, BOSELLI, VILLETTI, SERGIO FUMAGALLI, CEREMIGNA e SCHIETROMA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

negli scorsi mesi abbiamo assistito ad un crescendo di manifestazioni, di prese di posizione di pressioni di tutti i tipi, affinché fosse attuata su tutto il territorio nazionale, per tutti, subito e gratuitamente, la terapia per la cura dei tumori praticata dal professor Di Bella;

per l'ennesima volta, nel corso degli ultimi anni, ci siamo trovati a subire iniziative arbitrarie della magistratura, nel caso in questione prese da pretori che hanno imposto d'ufficio la sperimentazione e tra questi, in prima linea, il pretore di Maglie (Lecce) Carlo Madaro ma, più in generale, da magistrati che sembrano ri-

porre più fiducia nell'eco delle loro gesta che nel silente e fruttoso lavoro svolto in collaborazione con altre istituzioni pari in grado e dignità alla loro;

gli inequivocabili risultati negativi della sperimentazione della terapia Di Bella, condotta su tutto il territorio nazionale e senz'altro deludenti per le migliaia di malati e familiari, non possono che lasciare una sensazione di amarezza e delusione in tutti coloro che vi avevano riposto l'ultima speranza e con i quali ci sentiamo profondamente solidali —:

se non si ritenga opportuno mediante accertamenti ispettivi appurare la liceità dei comportamenti tenuti da quei settori della magistratura che hanno alimentato l'illusione della cura Di Bella, prima ancora che ne venisse accertata scientificamente l'efficacia terapeutica;

se non si ritenga opportuno verificare eventuali conseguenze negative per la salute di quei malati cui è stata somministrata la cura Di Bella, ascrivibili anche alla mancata somministrazione delle cure e dei farmaci normalmente utilizzati nelle terapie oncologiche e, in tal caso, se si intenda procedere ad una denuncia per lesioni gravi nei confronti dei responsabili di quanto accaduto e a promuovere un'eventuale azione di rivalsa per le spese sostenute dallo Stato a seguito della somministrazione gratuita di una cura palesemente inefficace. (4-19311)

PICCOLO, PISTONE, PECORARO SCANNIO, GRIMALDI, JERVOLINO RUSSO, ABBATE, CANANZI, ALBANESE, TUCILLO, ROMANO CARRATELLI, PITTELLA, JANNELLI, SIOLA, MARIO PEPE, PROCACCI, GATTO e ANGELICI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

precedenti interrogazioni, relative al progetto di fusione tra la Banca nazionale del lavoro ed il Banco di Napoli, sono a tutt'oggi prive di riscontro, con l'inevitabile

conseguenza di alimentare i dubbi e le perplessità manifestati in ordine alla predetta operazione;

le modalità ed i tempi con i quali il predetto progetto di fusione verrebbe attuato vanificherebbero completamente i risultati assolutamente positivi conseguiti dal Banco di Napoli con l'attuazione del piano di ristrutturazione e di risanamento;

la diffusione più analitica dei dati di bilancio della Bnl e della sua complessiva situazione patrimoniale e finanziaria, nonché recenti prese di posizione di istituti specializzati e argomentate valutazioni elaborate da qualificati organi di stampa accrescono le preoccupazioni circa la validità ed il buon esito di un processo di fusione che potrebbe innescare conseguenze disastrose per il sistema creditizio nel Mezzogiorno e, di conseguenza, pregiudicare ogni azione incisiva di sviluppo delle imprese;

è fin troppo noto, infatti, che le criticità aziendali della Bnl sono di tale entità da non consentire di proseguire in un'operazione di fusione mirata sostanzialmente a « incorporare » un'altra azienda bancaria, uscita — con l'aiuto dello stesso Tesoro — da una situazione di grave crisi ed ormai risanata, con margini di produttività, di redditività e di rischiosità fortemente migliorati e, comunque, riconosciuti superiori a quelli della Bnl;

tra i dati più inquietanti che si possono cogliere nel bilancio dell'esercizio 1997 della Bnl risalta quello relativo all'indebitamento netto verso le banche che, nel periodo 1996-1997, è passato dalla già enorme cifra di 20.000 miliardi a quella di 22.726 miliardi, con un crescente, gravissimo rischio di illiquidità dell'azienda;

ugualmente preoccupante è l'evoluzione della situazione dei crediti problematici e dei relativi accantonamenti visto che al 31 dicembre 1997, dopo passaggi a perdite per oltre 1.122 miliardi, le sofferenze lorde ammontano a 8.876 miliardi e presentano specifici fondi di rettifica per 1.951 miliardi con una percentuale di copertura del 22 per cento (nel 1996 le

sofferenze lorde erano 8.599 miliardi con fondi rettificativi per 1.989 miliardi, con una percentuale di copertura del 23 per cento), a fronte di un grado di copertura medio del sistema bancario al 31 dicembre 1987 di circa il 40 per cento; né, francamente, possono definirsi rassicuranti alcune scelte che si rilevano dalla lettura della Relazione al bilancio 1997 circa il « Fondo rischi su crediti » utilizzato, talora, per aumentare il grado di copertura delle sofferenze e degli incagli e, tal'altra, per accrescere il valore del patrimonio ai fini di vigilanza;

peraltro, non può condividersi l'opinione (sostenuta anche recentemente dal Ministro del tesoro nel corso della sua audizione del 9 luglio 1998 presso le Commissioni riunite bilancio, tesoro e programmazione e finanze della Camera dei deputati) che la Bnl, a differenza del Banco di Napoli non sarebbe « costata una lira al Tesoro e alla collettività », essendo ben noto che nei primi mesi del 1996 il Tesoro ha conferito alla stessa Bnl la partecipazione relativa all'Artigiancassa per un valore superiore ai 2.000 miliardi;

circa l'ispezione effettuata dalla vigilanza presso la Bnl non è dato conoscerne il risultato, salvo generiche assicurazioni fornite dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che, nell'audizione surrichiamata, ha riferito di « esiti sostanzialmente positivi »;

tutte le incertezze sopra rappresentate sono ormai percepite a livello internazionale, tant'è che primarie società di rating (Standard & Poor's, Fitch-IBCA) hanno già abbassato il rating della Bnl ed hanno fatto chiaramente intendere che, nel caso si continuasse a perseguire il progetto di fusione per incorporazione, l'opera di risanamento del Banco di Napoli risulterebbe fatalmente pregiudicata;

il progetto di fusione, così come va delineandosi, al di là di alcune generiche e deboli assicurazioni circa il mantenimento di alcuni centri decisionali nella città di Napoli, nei fatti da un lato trasferirà a Roma l'ultimo importante organismo fi-

nanziario del sud e dall'altro produrrà devastanti conseguenze occupazionali sia dirette sia indotte, valutabili in oltre cinquemila unità, riproponendo drammaticamente la questione ineludibile del credito nel Mezzogiorno e della canalizzazione del risparmio locale in finanza di progetto per incentivare e sostenere le imprese operanti nell'area meridionale —:

se ritengano corretto avallare un progetto di fusione tra due importanti istituti di credito, senza fare prima assoluta chiarezza sullo stato patrimoniale, economico e finanziario di entrambi a tutela del mercato e degli azionisti di minoranza, dell'Ina e del Banco di Napoli;

se non reputino giusto ed urgente fornire adeguate ed esaurienti precisazioni circa l'ispezione effettuata dalla Banca d'Italia presso la Banca nazionale del lavoro;

se non valutino opportuno che la Bnl attui preliminarmente quel processo di risanamento aziendale che il Tesoro e la Banca d'Italia ben sanno essere necessario ed improcrastinabile;

se considerino in linea con gli impegni del Governo la prospettiva che il Mezzogiorno d'Italia perda anche l'ultimo baluardo finanziario, ormai risanato, in grado di accompagnare la rinascita economica dell'area;

se non giudichino indispensabile riesaminare il progetto di fusione per incorporazione al fine di evitare l'annessione del Banco di Napoli ad un'altra azienda, allo stato in palese sofferenza ed oggettiva difficoltà, e la totale dispersione di un presidio creditizio fortemente collegato al territorio;

se, conseguentemente, non ritengano di favorire un progetto sul modello della « Banca Intesa » tra Banco Ambrosiano Veneto e Cariplo, più rispettoso delle specificità delle due banche interessate e delle loro missioni storiche e più adatto a perseguire gli scopi e gli interessi di carattere generale, senza per questo rinunciare alle economie di scala che si possono proficua-

mente realizzare attraverso un corretto, equilibrato e graduale processo di integrazione che assicuri la continuità dell'identità dei soggetti partecipanti e salvaguardi il radicamento sul territorio di un'istituzione creditizia, quale è il Banco di Napoli, capace di esercitare una funzione di promozione e di sviluppo nel Mezzogiorno, offrendo servizi efficienti all'economia meridionale e assistendo la nascita e la crescita di piccole e medie imprese;

se, infine, non ritengano di assumere concrete iniziative per assicurare che qualunque progetto di integrazione tenga imprescindibilmente conto della necessità di salvaguardare l'identità del Banco di Napoli e di mantenere a Napoli la struttura decisionale per evitare che il Mezzogiorno sia condannato ad una definitiva minorità e marginalità. (4-19312)

COPERCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione, della sanità, dell'interno, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

in data 4 giugno 1998, il Comitato dei rappresentanti dei genitori della scuola elementare del capoluogo di Felino (Parma), « Pio del Sante » hanno richiesto un immediato intervento alle competenti autorità (prefetto di Parma, direttore sanitario dell'Ausl, provveditore agli studi di Parma, sindaco del comune di Felino, eccetera), causa la drammatica situazione igienico strutturale del plesso;

nella loro lettera i genitori denunciano la mancanza di fondamentali requisiti igienico-sanitari (ratti nella scuola, servizi igienici inadeguati), del rispetto delle più elementari norme di sicurezza (porte di sicurezza, palestra), nonché la totale assenza dei requisiti minimi per poter soddisfare le direttive previste dalla legge n. 148 del 1990 (mancanza di spazi adeguati, laboratori, biblioteca, palestra a norma);

tali problemi sono da anni sottoposti da parte dei genitori all'attenzione della locale amministrazione, la quale, pur a conoscenza della inadeguatezza delle strutture, non ha mai provveduto a risolvere in modo definitivo questa emergenza;

questa grave omissione è provata dalla numerosa documentazione esistente:

a) lettera dei genitori all'amministrazione (del novembre 1993), nella quale si denunciava che lo stato attuale della scuola non è assolutamente adeguato all'immagine che il comune di Felino intende dare all'esterno..., che gli inconvenienti segnalati e discussi sono ormai cronici e la mancanza di un progetto pluriennale di lavori programmati secondo una scala di urgenza e priorità;

b) lettera del direttore didattico alla giunta di Felino (del dicembre 1993) che riferiva che la scuola è trascurata, gli interventi sulle strutture sono tardivi ed insufficienti. Manca un piano articolato e programmato nel tempo; si tenta di rincorrere gli inconvenienti segnalati cercando di tamponare i rischi spesso senza riuscirci. Vi sono interventi sulle strutture obbligatori per legge... chiedendo quali sono le iniziative per rendere le scuole attuali conformi ai nuovi ordinamenti legge n. 148 del 1990 (palestra laboratori, eccetera);

c) Relazione alla giunta di Felino dell'allora Assessore alla Pubblica istruzione (attualmente assessore all'urbanistica e contemporaneamente assessore alla pubblica istruzione, temporaneamente, in sostituzione del collega assente per malattia) riguardo lo stato degli edifici scolastici del comune (dell'aprile 1993), « nella quale si riferiva che la maggior parte degli edifici si trova in uno stato di degrado abbastanza avanzato e che sono inadeguati, per una scuola moderna e funzionale... Il plesso del capoluogo è quello più disastroso. All'interno solamente i tinteggi dei muri delle aule (e solo alcune di queste) sono in uno stato accettabile, mentre sono in condizioni pessime i bagni (soprattutto dal punto di vista igienico-sanitario), che forse

possono essere ritenuti idonei alle esigenze degli anni venti, le scale, i pavimenti mancano inoltre locali adeguati (biblioteca, laboratori, palestra, refettorio...) per rendere possibile lo svolgimento di tutte quelle attività introdotte con la legge n. 148 del 1990 ».

d) lettera del sindaco di Felino al provveditore agli studi di Parma (in occasione del decreto di chiusura di uno dei plessi scolastici del comune) con cui si precisava che l'accorpamento del plesso della frazione nella scuola del capoluogo, la quale è già al limite dell'agibilità, aggraverebbe, oltre il consentito dalla legge, una situazione pericolosa per la salute fisica degli utenti e impedirebbe lo svolgimento regolare delle attività didattiche e con cui il sindaco declinava ogni responsabilità in merito;

e) lettera del direttore didattico al Provveditore di Parma (della primavera del 1997) che descrive le croniche e costanti lacune della scuola di Felino, denunciando alla fine di volersi assumere responsabilità per la politica scolastica miope e tardigrada delle amministrazioni comunali succedutesi nel comune di Felino da quando sono in servizio e in questa sede (quasi sedici anni);

periodicamente quasi ogni anno, dal 1992, il direttore didattico ed i genitori sono costretti a chiedere all'amministrazione urgenti interventi di derattizzazione nella scuola;

periodicamente, in questi ultimi sei anni, i genitori sono stati costretti a richiedere l'intervento della locale Ausl per gravi emergenze igienico-sanitarie;

nel febbraio 1998, a seguito di un sopralluogo negli edifici effettuato dal progettista per il Piano comunale di protezione civile (al fine di verificarne la corrispondenza a quanto richiesto dalla circolare 26 agosto 1992 sulla prevenzione incendi negli edifici scolastici e per consentire la successiva predisposizione dei piani di emergenza scolastici) veniva rile-

vata, per le scuole elementari, « una innumerevole e talvolta grave assenza del rispetto di principi essenziali »;

in risposta alla lettera dei genitori del giugno ultimo scorso (in data 22 luglio 1998), l'Ausl di Langhirano (Parma), rilevando gravi carenze strutturali relative alla sicurezza ed all'igiene dell'edificio, ha disposto per l'amministrazione di presentare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno 31 luglio 1998 un piano di adeguamento complessivo ai necessari requisiti per legge -:

considerato che il Piano elaborato dall'amministrazione di Felino, in risposta alle disposizioni dell'Ausl non consente di soddisfare alcuna delle priorità richieste dalla stessa Azienda sanitaria locale, quali interventi i Ministri interrogati intendano intraprendere per risolvere tale insostenibile situazione e se non si intenda accertare quali responsabilità, omissive ed oggettive, si possano configurare a carico di chi, dovendo provvedere, ha dimostrato colpevole latitanza e disinteresse. (4-19313)

MAZZOCCHIN e SBARBATI. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge 6 marzo 1992, n. 216, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 1992, n. 56, all'articolo 2, comma 5, stabilisce quanto segue: « Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza il trattamento economico, retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari dello Stato, anche ad ordinamento autonomo è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel rispetto delle norme

generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente. »;

in applicazione della suddetta legge, a decorrere dall'anno 1994, sono stati regolarmente emanati decreti del Presidente della Repubblica i quali, in base ai calcoli effettuati dall'Istat e relativi all'incremento retributivo medio percentuale *pro capite* registrato nel biennio precedente, decretano che gli stipendi e gli assegni fissi e continuativi del personale indicato all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, sono aumentati nella stessa misura percentuale a far data dal 1° gennaio dell'anno in corso;

pertanto, il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1997, n. 119, stabilisce che l'incremento retributivo a far data dal 1° gennaio 1997, calcolato dall'Istat in base all'incremento registrato nel biennio 1995-1996, è stato del 9,8 per cento; tali aumenti sono stati regolarmente corrisposti per il 1997;

per l'anno in corso l'Istat ha già da tempo comunicato al Governo che, in base agli incrementi stipendiali registrati nel biennio 1996-1997, l'aumento spettante al personale sopra indicato è pari al 10,46 per cento a partire dal 1° gennaio 1998 —:

se il Governo intenda al più presto intervenire affinché venga emanato anche nell'anno in corso il dovuto decreto del Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216. (4-19314)

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo le testimonianze della signora Susanna Grego, riportate da molti organi di stampa e riprese da trasmissioni televisive, la madre signora Erika Lehrer la notte del 20 marzo 1998 è stata trovata

morta, uccisa dal suo domestico Sudath Nishania Perera Rambukkamage, cittadino cingalese;

nella stessa notte il presunto omicida è partito per lo Sri Lanka;

contro di lui il magistrato ha spiccato un mandato di cattura internazionale;

un funzionario dell'Interpol e uno della Squadra Mobile sono stati a Colombo per interrogarlo;

secondo il rapporto degli investigatori l'indagato ha confessato il delitto —:

se sia vero che l'Italia non ha un trattato di estradizione con lo Sri Lanka;

se sia vero che l'unico patto fu stipulato nel 1873 tra il Regno d'Italia e il Commonwealth britannico;

se sia vero che lo Sri Lanka, divenuto indipendente, non ha mai ratificato questo trattato;

quali provvedimenti e/o iniziative intenda adottare, essendo a conoscenza che in Italia vivono circa trentamila cingalesi. (4-19315)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

i Gruppi di azione locale (Gal) dell'alto casertano sono tra i soggetti beneficiari del programma *Leader 1* cofinanziato dall'Unione europea;

l'intero programma è stato concretamente attuato nel periodo 1994/1996 e si è concluso con la rendicontazione finale da parte di ciascun Gal entro il 30 giugno 1997;

il Mipa ha approvato (con decreto ministeriale) i progetti di massima di ciascun Gal richiedendo alle regioni di nominare delle Commissioni interassessorili per l'esame e le verifiche dei progetti esecutivi che ciascun Gal doveva produrre prima di avviare le iniziative;

ciascun Gal ha sottoposto a tali commissioni i progetti esecutivi di spesa articolati in misure progettuali (predefinite dal Mipa) ed interventi;

tali commissioni hanno quindi dovuto esprimere un « parere di non difformità rispetto alle normative e programmazione regionale vigenti, nonché un parere di congruità sulle spese ». Tale parere è stato riportato nel « Modello G » previsto dal Mipa per ciascun intervento;

sembrerebbe che le ultime ispezioni da parte della commissione di controllo insediata per la Campania abbia esaminato con modalità difformi dalle precedenti i nuovi stati di avanzamento ed il saldo degli interventi nonché alcune attività già precedentemente rendicontate;

in questo riesame sembrerebbe che siano stati messi in discussione tutti i provvedimenti che fino a quel momento avevano costituito gli elementi di riferimento —:

per quali motivi successivamente non siano state riconosciute alcune spese e se ciò sia avvenuto solo per la regione Campania;

se ci siano stati casi analoghi e con quali motivazioni. (4-19316)

BORGHEZIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il minicondono delle sanzioni tributarie relative ai procedimenti in corso al 1° aprile 1998 scade, per legge, sessanta giorni dopo l'emanazione dei decreti del Ministro delle finanze recanti le modalità di pagamento delle sanzioni;

con la consueta ed assoluta noncuranza della burocrazia ministeriale verso le esigenze e le opportunità di chi lavora e produce — nella fattispecie, soprattutto migliaia di piccole medie imprese dell'Italia del nord — il decreto relativo è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 11 giugno 1998, portando in tal modo la sca-

denza in pieno mese di agosto; di più, la circolare interpretativa è stata emanata solo in data 23 luglio 1998 —:

se non ritenga doversi porre rimedio a questo caso di scuola di assoluta ignoranza, da parte della burocrazia centrale dello Stato, della situazione reale delle imprese che, come tutti dovrebbero riuscire a capire, nel mese di agosto si trovano in stato di chiusura feriale e, comunque, nella condizione di non poter essere agevolmente assistite dai propri professionisti, spostando a data successiva il termine per il minicondono, comunque non prima del 31 ottobre 1998;

se non intenda accogliere la richiesta, da più parti formulata ed, autorevolmente, dallo stesso presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti di introdurre in materia tributaria la sospensione feriale di tutti i termini dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, tenendo anche conto del fatto che nel corrente anno fiscale, il mese di agosto risulta fitto di importanti scadenze tributarie fissate al 14, al 17, al 20 e al 31 agosto, oltre al termine del 1° settembre per l'assegnazione agevolata di beni ai soci, tutti termini che non tengono minimamente conto della pausa feriale. (4-19317)

LUCCHESI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

gli anticipi di conversazione non hanno motivo di essere, in quanto ormai gli utenti pagano con addebito automatico in conto corrente bancario;

pare che la Telecom abbia riscosso in tal modo, con questo assurdo artificio, ben 800 miliardi; a giudizio dell'interrogante i cittadini utenti non possono subire questa volgare imposizione —:

se intendano intervenire affinché la Telecom restituisca subito gli anticipi sulle bollette telefoniche pagati dagli abbonati;

come il Governo intenda adoperarsi per la restituzione e immediatamente, con i dovuti interessi, delle somme che la Sip-Telecom ha fatto incautamente e ha fatto pagare arbitrariamente agli utenti al momento della stipula del contratto;

quali assicurazioni il Governo possa dare ai cittadini, che attendono la restituzione, con gli interessi, dei soldi versati alla Sip-Telecom, su obbligatoria richiesta di quest'ultima. (4-19318)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

dopo cinquant'anni di libero accesso a tutti i giornalisti è stato vietato l'ingresso alla Sala stampa di Palazzo Chigi alle testate minori;

possono quindi avere accesso i giornalisti dei grandi giornali che, come si sa, fanno parte di grossi gruppi finanziari, industriali e dei grossi enti di Stato;

la stampa veramente libera e indipendente è costituita dalla piccola editoria, che risulta impossibile controllare, trattasi però di autentica voce di libertà;

dopo cinquanta anni di democrazia, il Governo delle sinistre, memore forse di quanto avveniva nei paesi dell'est, improvvisamente vieta l'accesso ai giornalisti delle testate minori —:

quale sia il motivo di tale scelta;

se il Governo non ritenga di violare la legge che stabilisce il diritto alle fonti per tutte le testate giornalistiche e per tutti gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

se tale oscura scelta sia motivata dal fatto che si voglia limitare a determinati liberi giornalisti di entrare in possesso di notizie particolari;

se il Governo non ritenga di avere compiuto una azione ignominiosa, di volere rivedere questa assurda ed antidemocratica scelta e di ripristinare il libero

accesso in Sala stampa per tutti gli iscritti all'Ordine dei giornalisti. (4-19319)

NAPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

l'incremento degli emolumenti programmato sui dati Istat 1997 previsto per quest'anno a favore dei professori universitari è in forte ritardo;

tale aumento per altre categorie di statali è stato accordato già dall'anno scorso, le notizie sul suddetto ritardo costituiscono una ulteriore turbativa nei riguardi del delicato impegno accademico —:

quali urgenti iniziative intendano attuare per eliminare la disparità di trattamento esistente tra il personale del mondo accademico e quelle delle altre categorie di statali. (4-19320)

CUCCU. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in sede di costituzione del Parco nazionale di La Maddalena, il comitato di gestione provvisoria ha deliberato provvedimenti non in linea con la legge istitutiva del Parco e comunque tali da ingenerare uno stato di confusione e di incertezza nei confronti delle popolazioni residenti nel territorio del Parco ed in particolare di coloro che esercitano l'attività peschereccia, che rappresenta una delle fonti principali di reddito di molti abitanti della zona —:

se ritenga corretta la delibera n. 1/1998 del comitato di gestione provvisoria del Parco dell'arcipelago di La Maddalena ed in particolare in che modo intenda dare certezza ai cittadini residenti nei comuni di La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Arzachena, Palau, Golfo Aranci ed Olbia che esercitano la pesca professionale. (4-19321)

GARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'isola di Ginostra, perla delle Eolie, ricade in territorio del comune di Lipari, la maggiore delle isole eoliane, ma i suoi abitanti sono di fronte ad una inesorabile alternativa: lasciare per sempre l'Isola o rassegnarsi a vivere isolati nei mesi invernali;

il consiglio comunale di Lipari ha fatto voti perché si realizzino un piccolo approdo che permetta le comunicazioni anche d'inverno ed una centralina fotovoltaica —:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del Governo;

se e quali iniziative il Governo intenda varare per la soluzione della problematica in argomento. (4-19322)

BIRICOTTI e SUSINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nel territorio della provincia di Livorno, nel tratto Collesalveti-Livorno-Rosignano, esistono problemi molto rilevanti per quanto riguarda la grande viabilità costituita dalla variante Aurelia, l'autostrada A12, la strada statale n. 26 Emilia;

la variante Aurelia che prosegue da Livorno fino a Grosseto è interrotta, da anni, nel tratto Maroccone-Chioma, e ciò obbliga i mezzi circolanti ad inserirsi nella vecchia Aurelia, una strada a due corsie che corre lungo la costa, molto pericolosa tanto che recentemente è stato posto il divieto di circolazione ai camion superiori a sette tonnellate e mezzo;

l'autostrada A12 che termina a Rosignano, nel tratto Livorno-Rosignano rappresenta una sorta di « cattedrale nel deserto » poiché è pochissimo utilizzata, in particolare dai mezzi pesanti a causa del livello eccessivo delle tariffe che risultano essere tra le più alte d'Italia;

la strada statale n. 26 Emilia, in conseguenza della situazione di cui sopra, è

diventata una sorta di imbuto in cui praticamente si concentra tutto il traffico, in particolare, dei mezzi pesanti con ricadute assai rilevanti sui livelli di sicurezza dell'abitato, in particolare, del Crocino dove passano, ogni minuto, cinque mezzi pesanti, come rilevato dai vigili urbani del comune di Collesalveti;

la situazione di estrema pericolosità della strada statale Emilia ha indotto il Sindaco di Collesalveti ad emettere ordinanza di inibizione ai Tir dell'uso di tale strada, che scatterà il 3 agosto 1998;

la chiusura dell'Emilia e dell'Aurelia alla circolazione dei mezzi pesanti obbliga gli autotrasportatori ad utilizzare l'autostrada con costi aggiuntivi rilevanti per le imprese;

le associazioni degli autotrasportatori hanno denunciato il rischio che si scarichino sulla categoria i costi di una viabilità inidonea a fronteggiare l'aumento dei traffici commerciali in un territorio dove lo sviluppo economico è questione di primo piano;

la situazione sta assumendo, in questi giorni, i tratti di una vera e propria emergenza —:

se intenda affrontare la complessità dei problemi della viabilità del territorio livornese la cui risoluzione, comunque, non può essere immediata;

quali iniziative da subito, intenda assumere presso la società Autostrade perché la Sat pratichi sull'autostrada A12, nel tratto Livorno-Rosignano, una riduzione significativa del pedaggio che consenta l'accessibilità reale di tale strada a tutti gli automezzi;

se intenda intervenire urgentemente per ridurre le tariffe per l'uso della A12 anche in relazione al fatto che, in data 10 giugno 1998, l'Ente nazionale per le strade ha deliberato di procedere alla stipula della transazione relativa al ripiano dello squilibrio gestionale della Sat causa prima dell'alto livello del pedaggio fin qui praticato. (4-19323)

RIZZA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, « Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti » a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha istituito l'Agenzia delle scorte di riserva;

l'Agenzia è costituita, per legge, a partire dal 20 marzo 1998;

il Ministro interrogato è tenuto ad approvare lo statuto dell'Agenzia e può formulare osservazioni sulle norme interne di funzionamento;

il compito dell'Agenzia è quello di soddisfare nel territorio nazionale le scorte in base alle disponibilità di stoccaggio e al consumo dei prodotti e di garantire trasparenza nel costo della scorta che, già incluso nel prezzo di consumo, deve essere separato contabilmente dal prezzo del prodotto;

nella maggior parte dei Paesi comunitari l'obbligo di scorta è gestito a livello centrale da un sistema di Agenzie;

la normativa nazionale non riesce a garantire i novanta giorni di consumo previsti dalla direttiva comunitaria, né le procedure previste dall'Aie e il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è continuamente contestato dall'Aie in ordine alla correttezza delle procedure adottate dal Governo italiano e ai livelli di scorte, che attualmente sono assestati su 78 giorni di consumo;

all'assemblea dei soci dell'Agenzia, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, partecipano anche tre rappresentanti delle associazioni di consumatori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, che possono dare un loro contributo al contenimento del costo delle scorte;

allo stato attuale il consumatore, nel costo finale del prodotto alla distribuzione,

paga, in maniera occulta, anche l'onere delle scorte, definito unilateralmente dalle compagnie petrolifere;

attualmente le scorte sono concentrate presso le raffinerie di petrolio, prevalentemente in greggio e coincidenti con le giacenze operative, quindi non immediatamente utilizzabili in caso di emergenza —:

per quale motivo il Ministro interrogato non abbia provveduto a convocare i soggetti che partecipano all'Agenzia, così come individuati dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 a dare immediata operatività all'Agenzia, così come previsto dalla legge;

perché non intervenga anche nell'interesse dei consumatori, a rendere trasparente il costo della scorta e non provveda attraverso l'azione di vigilanza sull'attività dell'Agenzia, a perseguire gli obiettivi di mantenimento dell'obbligo di scorta o di riserva in linea con i volumi e le procedure stabilite dalla Comunità europea e dall'Aie nonché alla localizzazione dei prodotti nelle aree di consumo ai sensi della direttiva 68/414/CIE, obiettivi particolarmente stringenti per un Paese come l'Italia privo di proprie risorse energetiche e quindi particolarmente vulnerabile in caso di crisi energetica. (4-19324)

DE SIMONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la dottoressa Silvana Iannario, residente in Avellino, dirigente medico di primo livello presso la Asl Avellino 2 ha inviato, il 3 luglio 1998 alla procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, opposizione alla delibera del direttore generale n. 1853 del 23 giugno 1998 avente ad oggetto la decisione di proporre appello avverso la sentenza n. 2055 del 31 luglio 1997 del Tar Campania, prima sezione, che ha ordinato alla Asl 2 di Avellino di dare esecuzione alla pronuncia giurisdizionale resa dal Consiglio di Stato, sezione V, n. 380 del 2 aprile 1996;

il Consiglio di Stato, in data 2 aprile 1996, con tale pronunzia aveva respinto i ricorsi proposti dalla ex Usl n. 4 di Avellino e dal dottor Vincenzo Masi avverso la sentenza del Tar Campania-Napoli, sezione 1, n. 158/92, confermando *in toto* la decisione di primo grado;

con la stessa sentenza n. 380/96, il Supremo Consiglio ha condannato gli appellanti alla rifusione in favore della opponente delle spese di giudizio liquidate in lire 3 milioni per ciascun appellante;

tale sentenza aveva reso, come già detto, definitiva la sentenza del Tar Campania n. 158/1992 che aveva annullato le deliberazioni del C.d.G. Usl n. 426/88 e 823/88 contenenti l'assenso al trasferimento del dottor Masi presso la medesima Usl e la deliberazione n. 2212 del 21 dicembre 1998 recante l'annullamento del concorso per un posto di dirigente sanitario di L.I.P., concorso al quale la dottoressa Ianuario era stata ammessa come unica candidata con deliberazione n. 650 del 15 aprile 1987;

essendo rimasta disattesa la sentenza del Consiglio di Stato, la dottoressa Ianuario si è vista costretta a notificare alla Asl/2 — subentrata alla Usl/4 — un atto di diffida e costituzione in mora recante l'intimazione ad ottemperare alla sentenza ormai passata in giudicato;

la Asl/2 ha risposto negativamente all'atto di diffida affermando che il giudicato del Consiglio di Stato sarebbe stato emesso nei confronti di un ente « terzo », ossia nei confronti della ex Usl/4;

trattandosi di una argomentazione pretestuosa ed ingiusta (essendo la Asl successore a titolo universale della preesistente Usl), la dottoressa Ianuario ha proposto cautelativamente ricorso avverso il provvedimento e — separatamente — ha notificato ricorso innanzi al Tar Campania per l'ottemperanza del giudicato del Consiglio di Stato;

il Tar Campania, con sentenza n. 2055/1997, ha ordinato alla Asl/2 di dare esecuzione alla pronunzia del Consi-

glio di Stato mediante espletamento del citato concorso, nonché mediante pagamento della somma di lire 3.000.000 oltre interessi e rivalutazione (le spese di giudizio liquidate dal Consiglio di Stato); e ha inoltre condannato la Asl al pagamento dell'ulteriore somma di lire 1.000.000 per spese di lite;

con la stessa decisione, il Tar, in caso di persistente inadempimento della Asl alla scadenza del termine assegnato, ha dato mandato al prefetto di Avellino di nominare un Commissario *ad acta* per provvedere ad emettere, in funzione sostitutiva, tutti gli atti necessari all'espletamento del citato concorso;

a seguito della notifica della citata sentenza del Tar Campania, la Asl ha avviato la procedura per la nomina dei commissari del concorso da espletare invitando le Asl e le Aziende ospedaliere della regione a comunicare i nominativi dei primari disposti a svolgere la funzione commissariale;

a tale invito hanno dato riscontro la Asl Salerno/3, la Azienda ospedaliera « Moscati », la Asl Napoli/5 oltre al ministero della sanità e alla regione Campania per le nomine di competenza;

in considerazione del lungo tempo trascorso dalla notifica della sentenza alla Asl e del mancato espletamento del concorso entro il termine previsto la dottoressa Ianuario ha provveduto a chiedere al prefetto — così come è disposto dal Tar — la nomina di un commissario *ad acta*;

il prefetto di Avellino ha, quindi, nominato quale commissario *ad acta* la dottoressa Ercolino che sta attivamente svolgendo la procedura per rendere possibile in tempi brevi lo svolgimento del concorso;

dalla esposizione della tortuosa e annosa vicenda giudiziaria che ha coinvolto immotivatamente la dottoressa Ianuario, emerge con chiarezza che la delibera del direttore generale facente funzioni, dottor Francesco Santangelo (n. 1853 del 23 giugno 1998) si pone in evidente contrasto con gli atti amministrativi compiuti in prece-

denza e segnatamente con quelli attraverso i quali il precedente direttore generale ha avviato la procedura per la formazione della commissione del concorso;

con tale delibera la Asl 2 finisce per sottoporre per la quarta volta all'esame del giudice amministrativo una questione sulla quale si è già formato un giudicato ed è stata già resa la sentenza per l'ottemperanza con la nomina del Commissario *ad acta* —:

se nell'inerzia della regione non ritenga opportuno intervenire nei confronti del direttore generale affinché la condotta ostruzionistica messa in atto nei confronti della dottoressa Silvana Ianuario venga finalmente a cessare. (4-19325)

LUCCHESI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere:

per quali motivi non si proceda alla sospensione, a tempo indeterminato, della riscossione delle cosiddette « cartelle pazze » e ciò in considerazione del fatto che le responsabilità dell'emissione cervelotica delle « demenziali » cartelle sono da imputare esclusivamente alle disfunzioni del fisco; la vessazione continua del cittadino contribuente porta lo stesso a sfiduciare le istituzioni in generale ed in particolare il ministro interrogato;

se non ritenga di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di quei dirigenti che, con lettera del giugno 1998, inviata al « gentile contribuente » invitava questi a pagare « recandosi presso gli sportelli del concessionario della riscossione della propria zona di residenza », e ciò senza che il concessionario stesso fosse stato informato delle variazioni degli importi da pagare. (4-19326)

TURRONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

è in corso di svolgimento il *tour de France* al quale partecipano numerosi ciclisti italiani, uno dei quali, il romagnolo

Marco Pantani, con le proprie straordinarie gesta atletiche sta accendendo l'entusiasmo dei tifosi di tutti i paesi e nobilitando uno sport faticoso e duro;

sono altresì in corso in Francia indagini di polizia relative all'utilizzo di sostanze dopanti, proibite dalla legge sportiva ed anche da quella penale;

alcune misure adottate dalla polizia francese, alla ricerca di prove contro l'uso illecito di sostanze proibite, hanno violato i diritti della persona prelevando numerosi ciclisti dai loro alberghi nella notte, obbligandoli a prelievi di sangue e ad altri esami e a perquisizioni personali e fisiche con arbitri così gravi da suscitare addirittura lo sciopero dei ciclisti nella tappa di ieri;

i ciclisti sembrano essere sottoposti a metodi di indagine che normalmente in un paese civile non vengono applicati neppure ai criminali —:

se abbia intenzione di assumere le opportune iniziative nei confronti del Governo francese per assicurare ai ciclisti italiani un trattamento civile, rispettoso dei diritti della persona, evitando criminalizzazioni, abusi ed arbitri che rischiano di arrecare un danno gravissimo a tutti, indipendentemente da colpe e responsabilità;

se non ritenga altresì di dover assumere iniziative volte a tutelare i ciclisti italiani e lo stesso Pantani dalle gravi ripercussioni provocate dal modo di condurre le indagini da parte di polizia e magistratura che rende tutti colpevoli, nonostante le loro imprese che hanno nobilitato la corsa francese, la più importante di uno sport davvero popolare. (4-19327)

LUCCHESI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

l'evoluzione normativa sia legislativa che amministrativa in materia fiscale in questi ultimi tempi, con provvedimenti a gettito continuo e stratificato, ha creato e continua a creare disagio e confusione negli operatori imprenditoriali e professionali;

in particolare la grande novità della dichiarazione dei redditi 1998 per il periodo d'imposta 1997, chiamato molti appropriatamente Unico perché più Unico di così non poteva essere, ha messo in ginocchio i professionisti del settore fiscale i quali sono costretti a chiedere, per la compilazione di alcuni quadri non influenti ai fini della determinazione dei redditi, molti dati ad altri colleghi operanti in altri settori (esempio consulenti del lavoro);

gli adempimenti di redazione e presentazione dell'Unico 1998 cadono il 31 luglio 1998 e fra l'altro in pieno periodo feriale —:

se non intenda prorogare di almeno due mesi il termine di presentazione dell'Unico 1998, e ciò al fine di consentire ai professionisti sopra citati, di portare a termine degli adempimenti loro demandati con serenità e con un controllo più accurato degli atti; la proroga della presentazione della dichiarazione dei redditi (Unico 1998) è infatti un atto morale doveroso del Governo verso quei professionisti che, in silenzio ed ossequiosi delle leggi, comunque hanno svolto e svolgono un ruolo altamente sociale. (4-19328)

GIORDANO. — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 300 del 1970, ogni organizzazione sindacale ha diritto a collocare in aspettativa sindacale non retribuita membri dei propri organi statutari;

tale distacco dal lavoro non determina oneri a carico dell'amministrazione pubblica o del datore di lavoro privato;

al sindacato è demandato l'onere della retribuzione del dipendente;

con accordo bilaterale fra i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Confsal e l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni il 3 luglio 1998, le parti

hanno concordato di escludere di fatto da tale diritto, per il pubblico impiego, qualsiasi altra sigla sindacale;

tale accordo contraddice una legge tuttora vigente, appunto la n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori), che ha valore sia nel pubblico che nel privato;

un semplice accordo non può avere valore normativo verso terzi, se non per l'eventuale introduzione di clausole di miglior trattamento e non può surrogare una legge o interdirne l'applicazione;

tale accordo discrimina fra lavoratori del sistema pubblico e del sistema privato, perché i secondi, non toccati dall'accordo in questione, possono ancora godere del diritto all'aspettativa non retribuita a carico del proprio sindacato —:

quali misure intenda adottare al fine di restituire la titolarità dell'aspettativa non retribuita alle organizzazioni sindacali penalizzate dall'accordo del 3 luglio 1998 e che ne avessero già fatta richiesta;

quali misure intenda altresì adottare al fine di ribadire la preminenza della vigenza di una legge su meri accordi di parte. (4-19329)

NAPOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la città di Palmi è sede di tutti gli uffici circondariali (corte di assise, tribunale, procura della Repubblica, pretura circondariale, ufficio del registro, uffici delle imposte, zona Enel, distretto Tim, vigili del fuoco, azienda sanitaria n. 10 della Piana, Anas, protezione civile, ufficio regionale delle acque, casa circondariale, compagnia Carabinieri, compagnia Guardia di finanza, uffici provinciali della Snam, archivio di Stato, archivio notarile distrettuale, centro Avis e Aido, commissione tributaria di primo grado, consiglio notarile del distretto, consiglio scolastico distrettuale, sede zonale dell'Inps, sezione dell'ufficio provinciale del lavoro), nonché di tutte le scuole di ogni ordine e grado,

che comportano l'afflusso di oltre cinquemila studenti giornalieri da tutta la piana di Gioia Tauro;

la stessa città di Palmi è stata, negli anni scorsi, teatro di una delle più sanguinose faide per il predominio mafioso; la corte di assise ed il tribunale ospitano quasi quotidianamente, importantissimi processi contro le numerose cosche mafiose della piana di Gioia Tauro;

a fronte di quanto sopra il commissariato di Polizia di Stato di Palmi ha subito notevoli variazioni in negativo di organico, passando dalle originarie 100 unità a sole 55, di cui solo otto ufficiali di polizia giudiziaria;

la citata riduzione di organico ha comportato aumento del carico di lavoro, cui è sottoposto il personale, sia per gli uffici di polizia giudiziaria, sia per i rimanenti settori;

anche in tema di polizia amministrativa si evidenziano riflessi negativi sui tempi di rilascio di licenze ed autorizzazioni ai cittadini —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di garantire l'adeguamento degli organici presso il commissariato di Palmi. (4-19330)

NAPOLI. — *Ai Ministri per le politiche agricole e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il signor Paolo Franco, residente in Ardore (Reggio Calabria) nonostante le varie proteste ufficiali — si è incatenato nella piazza principale della città dal 10 aprile al 1° maggio 1998 — non riesce ad ottenere il rilascio della licenza di pesca e del contributo spettante per la riconversione della prima attività ittica;

il signor Paolo Franco sta vivendo gravi momenti di dispersione dovuti alla mancanza di sostentamento per sé e famiglia;

sembrerebbe stranamente che il ministero per le politiche agricole abbia al-

lungato i tempi per il rilascio della concessione chiedendo un parere alla Avvocatura dello Stato —:

quali urgenti iniziative intendano assumere per un sollecito riscontro dell'episodio ed una immediata soluzione della richiesta del signor Paolo Franco. (4-19331)

RODEGHIERO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

come evidenziato da alcuni giornali, in particolare dal *Sole 24 ore* di lunedì 27 luglio 1998 esistono sostanziali problemi di funzionamento degli archivi di Stato di Cosenza e di Venezia determinati, nel primo caso da un esubero di personale e, nel secondo, al contrario, dal fatto che gli addetti sono troppo pochi;

l'archivio di Stato di Venezia conserva gli atti della Repubblica di San Marco e le relazioni degli ambasciatori a Costantinopoli e a Madrid. In tale archivio si trovano anche i documenti della storia artistica, economica e politica della Serenissima, richiesti e consultati da studiosi di tutto il mondo perché l'archivio veneziano, insieme con quello vaticano, è considerato il giacimento testimoniale più importante per la storia d'Italia e d'Europa;

l'archivio di Stato di Cosenza custodisce le modeste carte di una provincia tra le più remote e marginali d'Europa, frequentata, si presume, da qualche studente con tesi sui temi locali;

i casi di Cosenza e di Venezia fotografano la situazione del personale in servizio negli archivi di Stato esistente sull'intero territorio nazionale, dalla quale appare evidente che lo stesso personale risulta mal distribuito;

per lungo tempo si è assistito a trasferimenti « clientelari », che hanno comportato un esubero di custodi meridionali al sud e una conseguente decurtazione di personale dagli istituti del nord;

appare, dunque, necessario procedere ad una ricostruzione graduale degli organici —:

se il Ministro interrogato, che ha dichiarato di voler procedere al reclutamento del personale mediante concorsi su base regionale, abbia l'intenzione, in sede di determinazione dei criteri e requisiti per la partecipazione ai concorsi medesimi, di fare riferimento a periodi apprezzabili di residenza nelle regioni interessate, nonché all'impegno di permanenza nelle stesse regioni, oltre che ai carichi di lavoro oggettivi esistenti in ciascuna regione nella quale si ravvisino carenze di personale. (4-19332)

BOGHETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la società Aeroporti di Roma dal 1993 ha triplicato gli utili di bilancio e ha visto aumentare il traffico aereo e passeggeri del 30 per cento. Nonostante ciò si è verificato un calo occupazionale di circa duemila unità le cui cause sono da ricercare nel blocco del *turnover* negli esodi incentivati e nella terziarizzazione dei *catering*;

le uniche assunzioni fatte hanno riguardato 1200 lavoratori precari che vanno a sommarsi ai 4400 che detengono un contratto a tempo determinato;

le condizioni dei lavoratori precari risultano essere molto pesanti: non godono di alcun diritto sindacale, viene loro richiesto lavoro straordinario in occasione degli scioperi e molti di loro hanno un contratto *part-time* pur essendo chiamati sistematicamente a prestare servizio oltre l'orario previsto. In particolare, si segnala che in Aeroporti di Roma vi sono casi di lavoratori che sono al loro ottavo contratto a tempo determinato, e che nelle aziende di *catering* terziarizzate vi sono lavoratori che non solo sono al loro quattordicesimo contratto a tempo determinato, ma hanno anche avuto una riduzione del 40 per cento del salario in virtù del contratto a basso costo stipulato all'atto della cessione;

i lavoratori precari utilizzati dalla compagnia di bandiera Alitalia presso lo scalo di Fiumicino subiscono un trattamento analogo a quello dei loro colleghi della società Aeroporti di Roma;

gli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino sono il più grande polo produttivo del Lazio;

situazioni lavorative come quelle descritte riguardano anche altri grandi aeroporti italiani come, ad esempio, l'aeroporto di Milano Linate;

il progetto Malpensa 2000 rischia di ridurre ulteriormente l'occupazione negli aeroporti romani —:

se intenda intervenire presso tutte le aziende operanti negli aeroporti perché siano garantite regole certe e sbocchi occupazionali stabili ai lavoratori con contratto a tempo determinato;

se non ritenga di dover fare opportune verifiche al fine di invertire la tendenza che vede aziende in attivo e in forte espansione ridurre l'occupazione e ricorrere sempre più al lavoro precario.

(4-19333)

SCIACCA, BOLOGNESI, NAPPI e LUCIDI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche, prevede al comma 12, che gli ex medici provinciali (attuali Asl) accertino lo stato igienico e sanitario espressione delle misure disposte dal servizio sanitario penitenziario, riferendo (comma 13) oltre che al ministero di grazia e giustizia, anche al ministero della sanità con un ruolo programmatico ed organizzativo;

l'articolo 11 della citata norma, al comma 10 così recita: «l'amministrazione penitenziaria... può avvalersi dei servizi pubblici sanitari locali... d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del ministero della sanità... »;

l'articolo 96, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, prevede che le Asl provvedano alla cura ed alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcolisti e che i servizi sanitari interni debbano dare la loro piena collaborazione;

in data 18 aprile 1994 veniva sottoscritto il Protocollo di intesa tra ministero di grazia e giustizia e regione Lazio per gli interventi in carcere, che - con garanzia di adeguata copertura finanziaria - avrebbe dovuto garantire l'idonea interazione tra i due enti in tema di organizzazione all'interno delle strutture penitenziarie, in tema di assistenza ai tossicodipendenti, per l'integrazione degli interventi delle Asl e per la promozione del benessere del personale penitenziario;

ai sensi di detto protocollo la commissione consiliare per i problemi della criminalità, della droga e del carcere, avrebbe dovuto svolgere un ruolo di raccordo ed osservazione anche attraverso relazioni semestrali sullo stato di attuazione delle intese;

alcuni dei principi fondamentali ai quali si ispira il Sistema nazionale sanitario, così come prospettati nel relativo Piano 1998-2000, sono « l'universalità di accesso » intesa come non subordinata alla verifica di criteri di eleggibilità sociale, e l'eguaglianza nell'accessibilità a servizi uniformemente distribuiti con un sistema di finanziamento determinato solo dalla capacità contributiva;

presso il comprensorio penitenziario di Rebibbia-3^a Casa circondariale è attiva dal 1993 l'Icatt - Istituto a custodia attenuata per il trattamento dei tossicodipendenti - che svolge un importante e peculiare ruolo di assistenza sanitaria ai tossicodipendenti ivi ristretti, in stretto raccordo con la Asl RM/B, territorialmente competente, che cura il coordinamento tecnico-funzionale degli interventi attraverso un consolidato rapporto di convenzionamento;

nessuna branca di medicina specialistica, a gestione del Servizio sanitario na-

zionale, è stata ancora attivata all'interno della struttura penitenziaria di Rebibbia, né tantomeno alcuna sorta di coordinamento interservizi (materno infantile, Ser.T., Salute mentale, Igiene e prevenzione eccetera) come quello dipartimentale interamente dedicato ai detenuti (Dipartimento per la salute in carcere) auspicato dal gruppo di lavoro « Carcere e Aids » istituito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento affari sociali, in occasione della seconda conferenza sulla droga di Napoli 1997;

è in fase di avanzata attuazione il padiglione penitenziario presso l'ospedale Sandro Pertini, prezioso esempio di edilizia ospedaliera pubblica interistituzionale ed a gestione del Servizio sanitario nazionale;

le condizioni igieniche ed assistenziali della struttura del « nuovo complesso » permangono gravemente carenti, soprattutto in prospettiva, a fronte di una spesa per diagnostica clinica e di laboratorio e della spesa farmaceutica vertiginosamente aumentate in soli due anni -;

in che cosa consista esattamente la proposta formulata dall'Ufficio IV del ministero di grazia e giustizia in tema di creazione di un cosiddetto « Polo sanitario » a Rebibbia e se essa non sia un tentativo di creare una struttura a tipologia di centro clinico-copia di quella esistente a Regina Coeli che a diversi decenni dalla sua apertura ancora funziona solo parzialmente;

se tale « riordino », che prevede una imponente programmazione di spesa (una camera chirurgica, una Tac, apertura dei varchi murari interistituito, allestimento di un servizio di traduzioni interne per detenuti, ulteriore potenziamento della diagnostica strumentale e di laboratorio eccetera), non vada a gravare direttamente sull'assistenza infermieristica e medica notturna che si ipotizza di sopprimere e non sia - questa stessa spesa - sostanzialmente inutile, vista la presenza nella stessa città di un altro centro clinico presso Regina Coeli;

se corrisponda a verità che nella bozza di decreto interministeriale giustizia e sanità per la cura dei detenuti malati di Aids, un reparto del nuovo complesso venga catalogato come « speciale » e quindi dotato di risorse tali da garantire un adeguato monitoraggio clinico e strumentale ed una corretta somministrazione di farmaci antiretrovirali, dotato persino di « camere sterili », come dichiarato dall'amministrazione penitenziaria, nel qual caso non si potrebbe essere più lontani dal vero;

se il ministro di grazia e giustizia non ritenga più opportuno destinare i fondi per la creazione di un secondo centro clinico, al potenziamento delle strutture di raccordo con l'erigendo reparto penitenziario dell'ospedale Sandro Pertini, senza nulla sottrarre all'assistenza infermieristica e medica, vista tra l'altro la reale epidemia di suicidi avvenuti a Rebibbia in questi ultimi mesi;

se il ministro di grazia e giustizia non ritenga che il fine del Provveditorato regionale del Lazio sia quello di garantire un reale raccordo tra enti territoriali e Ministero al fine di evidenziare incongruenze e disfunzioni interistituzionali, unitamente al rendere noti i dettagli dello studio dell'analisi costi-benefici che ha portato alle ipotesi di cui sopra e che tali finalità non siano state affatto perseguite;

se il ministro di grazia e giustizia non ritenga più economico acquisire tecnologie diagnostiche in formula di comodato d'uso come normalmente attuato con il Servizio sanitario nazionale anziché acquisire a prezzo intero detti macchinari, ancorché inutili in quanto atti a fornire prestazioni che la Asl è tenuta a compiere senza oneri per l'amministrazione penitenziaria come sarebbe avvenuto a Rebibbia;

se il ministro di grazia e giustizia non ritenga doveroso fornire all'ente Asl di cui all'articolo 11, comma 12, dettagliata documentazione sulla spesa farmaceutica e specialistica al fine di una verifica della congruità della spesa ovvero di previsione di *budget* che l'ente stesso avrebbe dovuto fornire senza oneri per l'amministrazione

penitenziaria come in particolare presso la 3^a Casa circondariale sede di progetto speciale per tossicodipendenti e quindi ancora una volta a totale carico Asl;

se il ministro di grazia e giustizia non ritenga che la creazione di un siffatto « polo sanitario » sia ascrivibile soltanto alla necessità di giustificare *a posteriori* i non chiari aumenti delle spese sanitarie sostenuti soprattutto nella struttura del nuovo complesso, adottando urgenti provvedimenti cautelativi nei confronti di quei dirigenti sanitari che si fossero resi responsabili di questa gestione fallimentare della cosa pubblica, fatto salvo ogni aspetto a valenza penale di quanto sopra;

se il ministro della sanità non ritenga improcrastinabile, vista anche la totale assenza di criteri di programmazione dell'ufficio preposto dall'amministrazione penitenziaria alla salute dei cittadini detenuti, a fornire puntuali indicazioni anche in armonia ai dettati del Piano sanitario nazionale 1998-2000, in tal senso rispondendo anche a dei precisi mandati di legge;

se il ministro della sanità non ritenga utile, al fine di chiarire l'esistenza o meno di locali atti a trattare malati gravi di Aids, ordinare attraverso le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, una indagine amministrativa e tecnica a tali fini intesa. (4-19334)

MANZONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

nel febbraio 1998 il consiglio federale della Federazione italiana pallavolo (Fipav) approvò lo svolgimento della fase finale della *World League*, manifestazione a carattere mondiale indetta dalla Federazione internazionale pallavolo (Fivb), a Milano dal 17 al 19 luglio 1998;

a seguito di tale approvazione, sempre nel febbraio del 1998, venne sottoscritto il contratto di compravendita dei diritti televisivi della suddetta manifesta-

zione tra la Bianchi Group, il presidente Fivb ed il presidente Fipav con il quale, a fronte dell'esclusiva dei diritti televisivi della finale, l'acquirente Bianchi Group si impegnavano a versare alla Fivb la somma di 550 mila dollari, con la Fipav garante del pagamento in caso di insolvenza dell'acquirente;

nel mese di maggio 1998 - a distanza di 3 mesi dalla conclusione del contratto - una testata giornalistica sportiva riportava l'incredibile ed assurda dichiarazione del dottor Magri, presidente della Fipav, secondo la quale la federazione aveva con la Rai un discorso aperto relativamente ai diritti televisivi delle partite della fase finale della *World League*;

sembrerebbe, sulla base di notizie pervenute all'interrogante, che solo pochi giorni prima della disputa della manifestazione, il consiglio federale Fipav sia stato informato per la prima volta, nel corso di una riunione appositamente convocata, dell'impegno assunto e sottoscritto dal presidente Magri con la Bianchi Group e con la Fivb. Nella stessa riunione, a seguito di richiesta di due consiglieri, all'originario contratto sarebbero state aggiunte delle modifiche, la cui ratifica veniva rinviata ad un successivo consiglio di presidenza, in base alle quali la Fipav assumeva direttamente l'obbligo di pagamento dei diritti televisivi alla Fivb, accanto a quello già previsto a carico della Bianchi Group;

quest'ultima società ha ceduto successivamente i diritti televisivi in questione alla *Tv Stream*, mentre sembra che nel mese di giugno 1998 siano pervenute alla Fipav due fatture di pagamento emesse dalla Fivb, che avrebbero titolo e giustificazione nel contratto suddetto -:

se non ritengano di dovere intervenire presso il Coni per verificare se rispondano al vero le circostanze di fatto sopra esposte, e, nella ipotesi affermativa:

a) per quali ragioni, per la compravendita dei diritti televisivi relativi alla manifestazione della *World League*, non sia

stata indetta, anche in considerazione della entità ed importanza dell'oggetto della compravendita, una regolare gara di appalto;

b) per quali ragioni il consiglio federale Fipav sia stato informato, dell'accordo intervenuto nel febbraio 1998 tra il dottor Magri, la Bianchi Group la Fivb, solo pochi giorni prima della disputa della manifestazione;

c) se il dottor Magri, quale presidente, sia stato esplicitamente e formalmente autorizzato dal consiglio federale Fipav alla sottoscrizione del suddetto contratto di compravendita;

d) se il consiglio di presidenza Fipav abbia potuto ratificare le modifiche successivamente apportate all'originario contratto, in base alle quali la Fipav e la Bianchi Group assumevano impegno diretto nei confronti della Fivb di pagamento dei diritti televisivi, e le ragioni per le quali la Fipav da obbligata in garanzia assumeva l'impegno di obbligata diretta al pagamento;

e) se le due fatture emesse dalla Fivb a carico della Fipav abbiano titolo e giustificazione nel contratto in questione; se esse siano state pagate, e, nella ipotesi affermativa, se la Fipav abbia esercitato la rivalsa nei confronti della Bianchi Group, la quale dopo l'acquisto ebbe a vendere i diritti televisivi alla *Tv Stream*;

f) quali provvedimenti intendano adottare per portare ad una situazione di normalità e trasparenza la gestione Fipav.
(4-19335)

MERLONI. - *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* - Per sapere - premesso che:

tra la Banca Popolare di Ancona e la Banca Popolare di Bergamo, previa approvazione della Banca d'Italia, veniva sottoscritto un protocollo d'intesa in data 28 aprile 1995, poi consolidato e riprodotto nella scrittura privata del 3 novembre 1995;

in forza di tale scrittura la Banca Popolare di Bergamo ha acquisito la maggioranza delle azioni della Banca Popolare di Ancona, dovendo rispettare gli accordi inseriti nel protocollo d'intesa che prevedevano il diritto di scelta e di nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci attribuito ai soci di minoranza;

in occasione dell'assemblea di bilancio relativa all'esercizio 1997 la Banca Popolare di Bergamo, utilizzando la sua maggioranza societaria, defenestrava l'intero consiglio in carica della Popolare di Ancona, espressione dei soci di minoranza, sulla base di una pretestuosa azione di responsabilità proposta e votata dalla stessa Banca Popolare di Bergamo, e contemporaneamente nominava amministratori di sua scelta, anche se indicati da un piccolo azionista;

il magistrato del tribunale di Ancona investito dagli amministratori revocati, per una decisione sulla delibera predetta, in via di sommaria deliberazione, ha riconosciuto che non sussistevano validi motivi per l'azione di responsabilità deliberata e che ha determinato la decadenza immediata di tutti i consiglieri —:

se, considerata la violazione dei patti parasociali da parte di un istituto bancario, come anche la elusione del lodo arbitrale nel frattempo emesso che aveva sancito la validità di tali patti e il diritto dei soci di minoranza a farli valere, intenda porre in essere iniziative urgenti, e eventualmente attraverso l'autorità vigilante, perché sia rispettato l'esito del lodo e dei patti sociali, cosicché si possa ripristinare la certezza del diritto, ristabilire un clima di fiducia tra i soggetti interessati a tutelare gli interessi economici o finanziari della regione Marche gravemente lesi dalle azioni esercitate dalla Banca Popolare di Bergamo.

(4-19336)

DE CESARIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il comitato di quartiere di Settebagni (Roma) ha inviato una diffida alla giunta

regionale del Lazio e al consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano in merito al ruolo suppletivo emesso per l'anno 1997 con deliberazione del C.d.a. di quest'ultimo n. 24 del 21 ottobre 1997;

il presidente della giunta regionale del Lazio ha inviato una lettera n. 14842 del 17 dicembre 1997 al presidente del consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano nella quale si esprimevano le valutazioni della giunta regionale in merito al ruolo suppletivo emesso;

il presidente della regione Lazio dottor Badaloni nella citata lettera affermava che la deliberazione consortile doveva essere dichiarata illegittima e le somme già incassate dovevano essere restituite anche valutando la possibilità della restituzione mediante sgravi compensando con quanto sarebbe stato iscritto nel ruolo del 1998;

inoltre il presidente Badaloni affermava che doveva essere data immediata applicazione all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 1984 ed il consorzio doveva procedere all'esclusione delle zone urbane di espansione urbana dal perimetro consortile e quindi dall'onere contributivo ad eccezione delle zone urbane e di espansione urbana che si avvalgono dei benefici delle opere o dei servizi di bonifica;

il consorzio di bonifica del Tevere e dell'Agro Romano rispose alla lettera del presidente della regione Lazio impegnandosi a revocare formalmente la delibera del C.d.a. n. 24 del 21 ottobre 1997, annullandone gli effetti e a restituire i ruoli già incassati anche mediante compensazione con i ruoli consortili del 1998;

il consorzio di bonifica del Tevere e dell'Agro Romano si è impegnato anche all'esclusione della contribuzione 1998 delle zone urbane o di espansione urbana secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale del Lazio n. 4 del 1984;

a tutt'oggi non risulta che il consorzio di bonifica del Tevere e dell'Agro Romano abbia ottemperato agli impegni assunti con la lettera inviata al presidente della giunta regionale del Lazio dottor Badaloni;

il comitato di quartiere di Settebagni (Roma) e i cittadini interessati, nonostante numerosi solleciti e riunioni non riescono a vedere riconosciuti i loro diritti del resto sostenuti anche dalla giunta regionale del Lazio;

analoghe situazioni si ripetono anche per altri consorzi, determinando disagi tra i cittadini inutilmente lesi nei loro diritti —:

se non ritenga di dover assumere iniziative atte a far sì che i consorzi di bonifica ottemperino ai loro doveri nei confronti dei cittadini, doveri che nel caso citato sono stati assunti come impegni nella lettera di risposta inviata al presidente Badaloni. (4-19337)

TURRONI. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

sul Tevere lo Stato ha speso decine di miliardi per la realizzazione della depurazione delle acque delle fognature di Roma e dei corsi d'acqua naturali (si ricorda per tutti il piano Acea di recupero delle borgate romane);

all'approssimarsi del prossimo Giubileo un servizio turistico di trasporto passeggeri sul fiume da Fiumicino aeroporto a Roma rappresenta anche una grande occasione di turismo culturale per la città di Roma che potrebbe in parte essere di aiuto per diminuire il trasporto su gomma con beneficio per la collettività —:

se i Ministri non ritengano di dover assumere iniziative per promuovere la rea-

lizzazione di questo servizio turistico e di trasporto passeggeri;

se i Ministri interrogati non ritengano di dover promuovere la valorizzazione culturale e ambientale di un fiume così importante dal punto di vista storico, ambientale, paesaggistico e culturale. (4-19338)

TURRONI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

per il complesso archeologico la soprintendenza di Ostia ha redatto un progetto di valorizzazione e di fruizione pubblica della importante area che va sotto il nome di parco archeologico naturalistico del porto di Traiano, per il quale ha ottenuto un finanziamento F.i.o. (unico in Italia) dal 1978;

con detto fondo era previsto l'esproprio dell'intera area archeologica dei porti di Claudio e di Traiano;

l'esproprio del porto di Traiano è stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato del 18 ottobre 1996;

detta area fa parte dell'area protetta nazionale che va sotto il nome di riserva naturale statale del litorale romano con regime di tutela integrale e per la quale il comune di Fiumicino sta redigendo il piano di gestione con il regolamento attuativo;

per lo sviluppo e la valorizzazione di quest'area archeologica è stato firmato un protocollo d'intesa tra tutti gli enti e le istituzioni interessate il 12 ottobre 1995 all'ufficio Roma-capitale della Presidenza del Consiglio dei ministri con il quale il comune di Fiumicino si faceva *leader* del progetto di-

valorizzazione, meglio noto, come « porta dei porti » —:

se non intenda il Ministro interrogato di dover al più presto completare l'esproprio del porto di Traiano;

a che punto si trovi la realizzazione del progetto della soprintendenza e di quello più ampio della porta dei porti.

(4-19339)

TURRONI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

di fronte all'attuale sede dell'aeroporto intercontinentale di Fiumicino giacciono sotto pochi metri di terreno i resti dei grandi porti imperiali di Claudio e di Traiano;

per il sopracitato complesso archeologico la soprintendenza archeologica di Ostia ha redatto un progetto di valorizzazione e di fruizione pubblica che va sotto il nome di parco archeologico naturalistico del porto di Traiano;

detta area fa parte dell'area protetta nazionale che va sotto il nome di riserva naturale statale del litorale romano con regime di tutela integrale e per la quale il comune di Fiumicino sta redigendo il piano di gestione con il regolamento attuativo;

tale area archeologica è da tempo divisa in due dalla linea ferroviaria Fiumicino (paese)-Roma che oggi è in dismissione con il trasferimento della stazione di Fiumicino lungo il tratto della Fiumicino aeroporto-Roma;

il comune di Fiumicino sta per adottare la variante generale al suo piano regolatore generale, nella quale la ferrovia viene sostituita da strada a doppio senso di marcia per il necessario collegamento via-

rio tra Fiumicino e l'autostrada Roma-aeroporto che conferma l'attuale artificiosa divisione tra i due porti imperiali di Claudio e di Traiano;

la sezione romana dell'associazione Italia Nostra, in collaborazione con la società Aeroporti di Roma spa, ha redatto una proposta di viabilità alternativa che sposta il passaggio della strada a doppio senso di marcia dall'attuale sede della ferrovia più a nord, a monte del molo sinistro del porto di Claudio, consentendo così di riunificare il complesso portuale dei porti imperiali di Claudio e di Traiano, di valore inestimabile, e di ripulire contemporaneamente il bacino del porto di Claudio dall'attuale viabilità e dai serbatoi di kerosene che ne impedisce la fruizione, lo studio e il godimento;

detto tratto di viabilità rientra nelle opere previste per il prossimo Giubileo —:

se i ministri interrogati non ritengano necessario mettere allo studio tale proposta alternativa, verificandone i costi e la fattibilità, al fine di non perdere l'occasione di un migliore completamento degli interventi che attualmente interessano l'autostrada Roma-Fiumicino;

se non ritengano che nello stesso tempo non debba essere previsto ed attuato un progetto esecutivo per organizzare un nuovo sistema di trasporto su rotaia alternativo all'automobile, ogni giorno usata dai 20 mila lavoratori abitanti nei centri del litorale romano adiacenti l'aerostazione Leonardo da Vinci di Fiumicino, Ostia, Palocco, Acilia, che hanno una popolazione complessiva di circa 200 mila persone;

se non ritengano che i complessi monumentali dei porti imperiali di Claudio e di Traiano non meritino e richiedano ogni possibile intervento, anche nei confronti delle infrastrutture e degli insediamenti esistenti, al fine di garantirne lo studio, la tutela, la fruizione e la valorizzazione.

(4-19340)

COPERCINI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito del piano per l'organizzazione della gestione dei rifiuti della provincia di Viterbo, è stato individuato, quale sito da destinare a discarica, l'area, di proprietà privata, in località « Le Fornaci », nel comune di Viterbo, distante tre chilometri dalla frazione di Monterazzano;

l'area, a vocazione agricola e caratterizzata dalla presenza di vegetazione arborea e arbustiva spontanea, è sottoposta a vincolo idrogeologico;

la suddetta area, prevalentemente utilizzata a seminativo, costituisce una risorsa indispensabile per l'allevamento di ovini e bovini che rappresenta l'unica fonte di sostentamento per le numerose famiglie locali;

il progetto prevede la realizzazione di due discariche e di un termocombustore;

il sito è stato individuato dal raggruppamento di imprese formato dalla Termomeccanica di La Spezia, la Ccc e la Sbra, risultante vincitore della gara esplorativa indetta dalla provincia di Viterbo per la raccolta e il trattamento dei rifiuti;

in data 27 luglio 1998, il consiglio comunale di Viterbo, con apposita delibera, ha espresso la propria contrarietà all'individuazione del suddetto sito;

il terreno sul quale dovranno essere realizzate le opere per lo smaltimento dei rifiuti, di una superficie di 12 ettari potrebbe essere stato acquistato per la spropositata cifra di lire 800 milioni —:

se i Ministri interrogati non ritengano doveroso intervenire per salvaguardare la vocazione agricola del territorio e garantire l'incolumità della salute dei cittadini della zona. (4-19341)

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

uno scempio ambientale si sta consumando a Roma nell'ambito dei lavori del Giubileo per la realizzazione del cosiddetto sottopasso in lungotevere Sassia;

il paesaggio urbano tiberino è sconvolto dall'abbattimento di trenta platani che caratterizzano una delle zone più belle della capitale;

tale devastazione avrà gravi ripercussioni soprattutto sull'inquinamento atmosferico —:

se il Governo intenda intervenire per quanto di sua competenza per evitare il mancato rispetto delle normative vigenti a protezione e a tutela dell'ambiente e dei vincoli paesaggistici. (4-19342)

CIAPUSCI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

parecchi telefoni cellulari Tac, di vecchia e nuova fabbricazione vengono clonati;

quando la Telecom Italia mobile si accorge di una clonazione, solitamente per l'eccessivo traffico dell'utente sospende cautelativamente il servizio creando anche notevoli disagi all'utente stesso;

successivamente avvisa il cliente della clonazione al quale viene data la facoltà di cambiare numero del telefono e numero seriale a costo zero presso qualsiasi centro assistenza;

qualche tempo dopo chiede all'utente di denunciare la clonazione ed emette la fattura con l'esposizione dei costi fissi anche se l'utente non ha potuto usufruire del servizio omettendo di addebitare il traffico telefonico;

nel contempo invia il traffico telefonico all'utente perché costui riconosca le proprie telefonate che gli verranno addebitate sulla successiva bolletta telefonica;

spesso capita che i cellulari che sono clonati una prima volta vengono ulteriormente clonati obbligando al fine l'utente a sostituire il cellulare poiché i singoli numeri che compongono il numero seriale sono conosciuti e con il calcolo delle probabilità matematiche è facile giungere alla combinazione di accesso e quindi clonare nuovamente l'apparecchio;

spesso nei numeri chiamati dal « clonatore » si ravvisano numeri telefonici di telefonia mobile nazionale Tim, o numeri di impianti fissi nazionali;

il numero degli scatti non pagati spesso molto elevato comporta un grave danno alla società pubblica ed anche all'utenza, poiché questo costo potrebbe essere distribuito sotto forma di sconto della telefonia mobile a beneficio di tutta la collettività —;

se attraverso il controllo dei numeri chiamati dal « clonatore » sia possibile giungere ad individuare l'abusivo e se sì, se siano mai stati eseguiti questi controlli;

se esista un'indagine statistica della clonatura e a quanto ammonta l'importo annuo dei costi sopportati dall'azienda;

se non si ritenga possibile che il numero seriale venga distribuito dagli unici uffici che ne sono a conoscenza e quindi uffici interni della Tim e dai centri assistenza Tim del territorio nazionale. (4-19343)

PISCITELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'autorità garante della concorrenza e del mercato (*antitrust*) ha condotto un'in-

indagine sugli ordini professionali e sui relativi esami di Stato, conclusasi con delibera del 3 ottobre 1997;

tale delibera ha criticato gli ordini ed in particolar modo la conduzione degli esami tesa a tutelare esclusivamente gli interessi di gruppo;

il blocco degli accessi professionali favorisce la disoccupazione —;

fatta questa premessa è quantomai opportuno chiedersi come si sono svolti quest'anno gli esami di Stato in alcune città d'Italia ed in particolare a Firenze dove in special modo sono avvenuti dei datti preoccupanti che meritano attenzione;

come mai quest'anno la commissione fiorentina non abbia pubblicato i risultati dell'esame come è invece avvenuto in tutta Italia;

come mai la richiesta di alcune persone che avevano sostenuto gli esami di Stato di avere accesso agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990 sia stata accolta in modo così parziale da negare di fatto il diritto di accesso, nonostante esista una giurisprudenza pacifica del Consiglio di Stato in tal senso. (4-19344)

ASCIERTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ha riformato radicalmente le competenze della Corte dei conti in materia di controllo, preventivo di legittimità e successivo di gestione, nei confronti delle amministrazioni centrali;

fra la seconda metà del 1993 e l'inizio del 1994, in concomitanza con la predisposizione e l'emanazione della legge di riforma, nella fase di transizione attraver-

sata dall'organo di controllo, un gruppo di magistrati amministrativi operanti in alcuni settori nevralgici della Corte dei conti, a cominciare dalla sezione del controllo sugli atti del Governo, dagli uffici controllo atti su alcuni Ministeri e della procura generale, si è distinto per un particolare attivismo;

detto attivismo ha gradualmente comportato un esautoramento degli organi di amministrazione attiva dello Stato con la possibilità non remota di condurre questi magistrati ad esercitare istituzionalmente un ruolo di supplenza di tali organi;

in tale contesto, gli organi di amministrazione attiva di alcuni ministeri di maggiore rilevanza strategica sono precipitati in una condizione di paralisi operativa e di sostanziale impotenza a far fronte sia ai loro compiti istituzionali, sia soprattutto alle legittime richieste dei cittadini, a causa dell'imposizione di una serie di complicazioni delle principali fasi procedurali;

siffatte complicazioni sono state formalizzate in delibere della sezione di controllo sugli atti del Governo (che, più brevemente, sarà chiamata « Sezione di Controllo ») e in pronunzie degli uffici di controllo sugli atti dei singoli ministeri oltre che in richieste di chiarimenti avanzate dalla procura generale, il tutto motivato da richiami a generiche esigenze di « trasparenza » e di « democraticità » dell'azione amministrativa;

tali pronunzie non di rado sarebbero state formulate in toni apertamente inquisitori, quasi da magistratura penale e comunque estranei alle tradizioni della magistratura amministrativa che dovrebbe porsi, come vuole la legge, in posizione *super partes*;

il linguaggio, i toni usati e gli effetti di tali pronunzie sulle azioni della pubblica

amministrazione al contrario, hanno finito con il creare una contrapposizione fra cittadino e pubblica amministrazione, inducendo a ritenere la seconda quale unica responsabile dello stato di paralisi provocato proprio dagli stessi settori della magistratura amministrativa;

disagi del tipo di quelli sopra enunciati sono stati sopportati soprattutto dal ministero dell'interno che si occupa, tra l'altro, dell'accasermamento delle forze di polizia (Polizia di Stato e Carabinieri) e dei Vigili del fuoco, mediante la stipula di contratti di locazione con soggetti privati in conformità al codice civile e alle leggi speciali in materia;

nei fatti, il magistrato incaricato del controllo di detti contratti, dottor Mario Nispi-Landi, fin dalla sua assegnazione all'ufficio controllo atti ministero dell'interno, avrebbe rivolto unidirezionalmente la sua azione nei confronti dell'accasermamento dei carabinieri, in stretto concerto con la sezione del controllo e con la procura generale;

in tale ambito, inizialmente, l'ufficio controllo atti ministero dell'interno e la sezione del controllo emanavano una serie di pronunzie, che snaturando la figura contrattuale della locazione allo Stato dei beni immobili, vi inserivano elementi tipici dell'espropriazione per pubblica utilità nel nome, da un lato, di una esigenza di « trasparenza » dell'azione amministrativa e, dall'altro lato, di un « interesse » incomprendibile perché autolesionistico, in capo al privato a farsi « espropriare »;

la necessità di adeguarsi alle pronunzie della Corte dei conti paralizzava di fatto per vario tempo l'attività dei competenti uffici del ministero dell'interno, complicando la già farraginoso procedura contrattuale, rendendo estremamente problematico l'assolvimento delle obbligazioni contrattuali della pubblica amministrazione a cominciare da puntuale pagamento dei canoni di locazione e determinando un

inaudito inasprimento delle controversie giudiziarie con i locatori privati;

all'inasprimento delle controversie giudiziarie faceva riscontro la pressoché sistematica soccombenza dell'amministrazione, poiché l'autorità giudiziaria ordinaria, coerentemente con la propria costante giurisprudenza, non condivideva le linee-guida delle pronunzie della Corte dei conti;

dalle soccombenze in giudizio derivava non solo l'obbligo del pagamento di ingenti spese aggiuntive (interessi legali, onorari di avvocato, risarcimenti di danno), ma anche il ripiegamento di comandi e reparti dell'arma che, sotto l'effetto di sentenze di sfratto, si vedevano costretti a rilasciare le caserme sino allora occupate e, dopo affannose ricerche spesso non coronate da successo, a prenderne in affitto altre a canoni di gran lunga superiori, con ulteriore aggravio di spesa per l'erario;

il temporaneo smantellamento del presidio dell'arma produceva enorme allarme nelle comunità locali senza citare gli incalcolabili danni per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

particolarmente gravi si rivelavano le ripercussioni sulla efficienza ed operatività dei reparti i quali sempre più spesso erano privati della struttura, in quanto i proprietari non accettavano di rinnovare i contratti di locazione, ovvero interrompevano le trattative intraprese, dando luogo ad ulteriori contenziosi che si concludevano anch'essi negativamente per la pubblica amministrazione;

l'indicibile caos normativo, interpretativo e operativo determinato dalle delibere e pronunzie della Corte dei conti, inoltre, dissuadeva sempre più spesso Enti pubblici e privati dal costruire nuovi immobili da destinare a più sicure e confortevoli caserme per i carabinieri, ponendo le premesse per un blocco, a medio termine, del rinnovamento infrastrutturale dell'Arma, con innegabili e sensibili conseguenze sulla funzione di tutela dell'ordine

e sicurezza pubblica, a discapito del cittadino ed a vantaggio, sia pure indiretto, della criminalità organizzata;

la paralisi amministrativa provocata dal caos normativo interpretativo è stata in qualche misura mitigata dall'azione di mediazione condotta verso la Corte dei conti dai funzionari del ministero dell'interno e dagli ufficiali dell'arma preposti al servizio di accasermamento dal 1993 in poi;

in un secondo momento, nell'ambito dell'ordinaria e annuale attività di controllo, la sezione del controllo della Corte dei conti deliberava di sottoporre a « controllo di gestione » *ex* articolo 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994 per l'anno 1997, n. 5, settori d'attività del ministero dell'interno tra cui l'accasermamento dei Carabinieri;

in apparente ossequio alla delibera della sezione del controllo, il dottor Mario Nispi-Landi, in veste di consigliere istruttore, provvedeva ad inviare a tutti gli organi periferici del ministero dell'interno, una circolare, non concordata né con il detto dicastero né con il comando generale dell'Arma dei Carabinieri, nella quale si chiede una serie di elementi conoscitivi sulle caserme Carabinieri di ciascuna provincia ed il « controllo di gestione » risulta impropriamente definito « indagine ». In effetti il combinato disposto dell'articolo 3, commi 4 ed 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e della legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19, che disciplinano le modalità di svolgimento del « controllo di gestione », non prevedono la possibilità di condurre indagini sul tipo di quelle disposte dal citato consigliere istruttore;

dall'impostazione della circolare, dalla terminologia usata, dalla unilateralità della redazione di essa, dall'incompletezza e unidirezionalità degli elementi richiesti, a parere dell'interrogante emergerebbe il dissimulato intendimento del citato consigliere istruttore di dimostrare che, contrariamente alla realtà, il patrimonio immo-

biliare dell'arma sarebbe notevolmente esuberante rispetto alle effettive necessità e che, conseguentemente, l'onere finanziario posto a carico del bilancio dello Stato andrebbe drasticamente tagliato;

sempre a parere dell'interrogante l'estemporanea iniziativa del consigliere istruttore potrebbe essere volta a ribaltare capziosamente sul ministero dell'interno le gravi responsabilità, certo in origine non previste, del caos normativo ed interpretativo, dell'inasprimento della conflittualità con i proprietari degli immobili, della paralisi amministrativa a suo tempo venutasi a creare e di tutti gli altri disdicevoli inconvenienti sopradescritti;

tali responsabilità, al contrario, a parere dell'interrogante, andrebbero prevalentemente addossate ai citati settori della Corte dei conti (sezione del controllo, ufficio controllo atti ministero dell'interno, procura generale);

l'atteggiamento del consigliere istruttore della Corte dei conti, dottor Nispi-Landi, secondo l'interrogante potrebbe dipendere da preconcepita ostilità nei confronti dell'arma dei carabinieri, nonché dei funzionari del ministero dell'interno e degli ufficiali del comando generale dell'arma dei carabinieri preposti al servizio di accasermamento;

tale ipotetica preconcepita ostilità potrebbe integrare una situazione di « incompatibilità ambientale » a carico dello stesso consigliere istruttore, anche in considerazione del fatto che, al contrario, i funzionari e gli ufficiali di cui sopra avrebbero sempre manifestato la più incondizionata volontà di mediazione e di collaborazione —:

se quanto esposto risulti corrispondere al vero e quali iniziative si intenda di conseguenza adottare affinché il controllo della Corte dei conti non si risolva nella imposizione all'amministrazione di ulteriori e gravosi vincoli all'attività di locazione di immobili, con le deprecabili conseguenze di risvegliare la conflittualità con i privati, di rallentare il rinnovamento in-

frastrutturale dell'arma, di creare inutili ostacoli al sereno quanto efficiente esercizio della funzione di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e di diffondere preoccupazione, se non proprio allarme, fra le comunità locali. (4-19345)

GASPARRI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il D.A.P. ufficio centrale della formazione e aggiornamento del personale di polizia penitenziaria ha scelto 41 agenti per espletare un corso di protezione e sicurezza per l'esecuzione del servizio di traduzione dei collaboratori di giustizia ed ha disposto con nota n. 2373888/SG e ribadito con nota n. 274937/SG dell'8 luglio 1998 che il predetto personale debba obbligatoriamente essere impiegato presso i locali nuclei T.P. e debba prioritariamente svolgere il servizio di cui sopra;

in palese contrasto con le anzidette disposizioni il Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria dell'Abruzzo e del Molise a tutt'oggi non impiega il predetto personale formato ai corsi di formazione nel nucleo T.P. della C.C. di Pescara:

quali provvedimenti intenda assumere affinché siano ripristinati la dignità e i diritti degli appartenenti ad un corpo di polizia dello Stato, richiamando il provveditore regionale dell'Abruzzo ad una maggiore ottemperanza delle disposizioni emanate dal superiore dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. (4-19346)

ARMAROLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la Regione Liguria ha bocciato il bilancio di previsione 1998 dell'ospedale San Martino di Genova;

per la più importante struttura sanitaria della Liguria è stato riscontrato un « buco » di 50 miliardi, e la regione ha inoltre « ritenuto che il pareggio di bilancio risulta essere assicurato in modo fittizio, in violazione del fondamentale principio che impone la copertura finanziaria della spesa »;

in questa difficile situazione gli acquisti vengono centellinati e i fornitori vengono liquidati con un anno di ritardo;

la copertura finanziaria era stata assicurata in parte dai 250 miliardi già assegnati alla Liguria e poi congelati —:

se non ritenga opportuno intervenire nei confronti degli amministratori dell'ospedale San Martino di Genova per la grave crisi economica venutasi a creare e, d'altro canto, rendere disponibili i finanziamenti già previsti ma, per il momento, bloccati;

quali iniziative intenda adottare al fine di garantire ai cittadini di Genova e della Liguria tutta, nonostante la grave crisi gestionale di molte strutture ospedaliere, il diritto alla salute così come sancito dall'articolo 32 della Costituzione.

(4-19347)

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il dottor Angelo Corrado Savasta, funzionario tributario, ha prestato servizio presso la segreteria particolare dell'interrogante, nel periodo in cui era Sottosegretario a codesto Dicastero, dal 21 settembre 1994 al 21 gennaio 1995, in posizione di distacco dal Ministero delle finanze;

non sembra sia a tutt'oggi pervenuto al suddetto Ministero di appartenenza del nominato funzionario il rapporto informa-

tivo relativo al periodo sopra indicato di servizio presso la pubblica istruzione —:

se il predetto rapporto sia già stato inviato, o, in caso contrario, se non ritenga utile sollecitare ai competenti Uffici siffatto adempimento. (4-19348)

Apposizione di firme a interpellanze.

L'interpellanza Pisanu e Misuraca n. 2-01303, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 21 luglio 1998, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Amato.

L'interpellanza Occhionero ed altri n. 2-01310, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 24 luglio 1998, è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Carli, Vannoni ed Acquarone.

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

L'interrogazione Simeone n. 3-02706, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 21 luglio 1998, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Lo Presti.

Ritiro di un documento di indirizzo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: risoluzione in Commissione Vascon n. 7-00551 del 24 luglio 1998.

Ritiro di documenti di sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

interpellanza urgente Romano Carra-
telli n. 2-01328 del 29 luglio 1998;

interrogazione a risposta in Commis-
sione Mammola n. 5-04937 del 22 luglio
1998.

**Ritiro di firme
da interpellanza.**

Dall'interpellanza Occhionero ed altri
n. 2-01310, pubblicata nell'Allegato B ai
resoconti della seduta del 24 luglio 1998,
sono state ritirate le firme dei deputati
Guerra, Bielli, Bolognesi, Attili, Fredda e
Massa.

PAGINA BIANCA

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ANGELICI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con concorsi interni pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 27 marzo 1998, banditi frettolosamente dal Ministero di grazia e giustizia, per direttori di varie aree professionali, IX qualifica funzionale, si intendono coprire interamente i quadri direttivi di quella qualifica secondo le piante organiche definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 1997;

tutto questo senza tenere conto che precedenti concorsi interni per l'VIII qualifica direttiva, banditi sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1994, non sono stati ancora espletati;

tra gli altri risulta ora bandito un concorso per esami a diciannove posti di direttore coordinatore di servizio sociale nell'amministrazione della giustizia minorile. Concorso riservato al personale di VIII e VII qualifica funzionale, con almeno tre o cinque anni di servizio nella stessa area funzionale, per l'ammissione al quale, tra gli altri requisiti, viene espressamente indicato e richiesto il possesso di un imprecisato diploma di laurea (potrebbe trattarsi invero di laurea in agraria, scienze del mare, ecc.) e l'iscrizione nell'albo professionale degli assistenti sociali;

si tratta quindi di una inspiegabile incongruenza e di una palese ingiustizia non sanabile in alcun modo con il richiesto titolo di studio (diploma di laurea), che non costituisce in ogni caso, qualunque esso sia, titolo abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale, attività professionale regolata invece da un complesso di norme e decreti, *in primis* il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987 n. 14, che, tassativamente

prescrive, quale unico titolo per l'esercizio della suddetta professione, il diploma universitario;

resta forzatamente esclusa dal suddetto concorso la quasi totalità degli assistenti sociali direttori reggenti degli uffici di servizio sociale per i minorenni;

l'amministrazione della giustizia minorile (U.C.G.M.) da sempre, usa far ricorso all'istituto della reggenza per poter assicurare la funzionalità degli uffici di servizio sociale per i minorenni, ma anche degli altri servizi minorili della giustizia dipendenti (Istituti penali per i minorenni — centri di prima accoglienza — comunità per minori), incaricando della direzione, personale di VII qualifica funzionale;

attualmente la quasi totalità dei suddetti servizi minorili è in una situazione di direzione in reggenza, in taluni casi anche ultradecennale, assicurata appunto da assistenti sociali nei confronti dei quali, oggi con l'esclusione dal concorso, si attua una manifesta ingiustizia dopo un vero sfruttamento da parte dell'amministrazione pubblica;

la maggior parte di questi reggenti, sui quali da molti anni gravano pesanti responsabilità tecniche, amministrative e contabili, non potrà partecipare, come si è detto, ai predetti concorsi interni;

ove non si dovesse porre rimedio a questa incongruenza ed ingiustizia, verrebbe fatto cadere nel nulla un patrimonio prezioso di esperienze e di professionalità acquisite e così la maggior parte dei servizi minorili della giustizia, verrebbe d'un colpo ad essere diretta da dipendenti senza alcuna effettiva esperienza sul campo;

anzi vi potrà essere, come in molti casi si prospetta l'assurdo che, educatori ed assistenti sociali, con soli tre anni di anzianità di servizio, potranno, *ex abrupto*, divenire direttori di coloro che li hanno (fino a ieri) guidati e finanche, in taluni casi, formati e preparati;

nei confronti di questi lavoratori deve ravvisarsi violazione della legge 11 luglio

1980 n. 312 (articolo 4 c. 9), della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché, per analogia, dell'articolo 38 c. 4 della legge 23 agosto 1988 n. 400, applicabile appunto a fattispecie analoghe, rimanendo inapplicate del resto anche varie sentenze della giustizia amministrativa che hanno riconosciuto come « direttiva » l'appartenenza alle aree tecniche proprie della VII qualifica funzionale (riconoscimento sanzionato, limitatamente agli aspetti economici, perfino nella legge finanziaria 98 — articolo 41 c. 4 e 5);

non sempre il ministero di grazia e giustizia si è regolato con il sistema di privilegiare il solo titolo di laurea e di specializzazione, ignorando titolo ed esperienze acquisite come in questo caso;

situazioni analoghe avevano trovato una equa soluzione con la legge 436/87 articolo 1 c. 2 che realizzò una « sanatoria » per i centri di servizio sociale adulti, uffici periferici del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da cui lo stesso ufficio centrale, prima dell'autonomia, faceva parte, sanatoria che, contraddittoriamente ed inspiegabilmente, non fu estesa agli assistenti sociali, direttori reggenti degli uffici di servizio sociale per i minorenni, e mai più applicata in termini normativamente corretti in analoghe ed estese situazioni di utilizzo in funzioni superiori di qualifiche professionali;

pertanto, previa sospensione dell'espletamento dei predetti concorsi interni, dovrà riconoscersi ai predetti direttori reggenti lo svolgimento delle mansioni superiori con l'inquadramento nella relativa qualifica funzionale ed in ogni caso, nei conseguenti concorsi, dovrà prevedersi una riserva di posti per dipendenti in servizio di VII qualifica funzionale, che abbiano maturato una adeguata anzianità di servizio, pur non in possesso del diploma di laurea;

d'altra parte ciò non significherebbe alcun diritto alla illimitata progressione a superiori qualifiche senza idoneo titolo di studio;

deve riconoscersi che tale progressione alla qualifica superiore, pur con l'espletamento di concorso o esame-colloquio, debba essere consentita per una volta;

non sembra poi che quanto precede potrà ritenersi in contrasto con quanto disposto dagli articolo 161 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e 9 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077 che, per l'accesso alle carriere direttive, prescriveranno, in via generale il possesso di diploma di laurea;

infatti lo stesso articolo 161, al comma 4, prevedeva che al concorso medesimo potevano partecipare anche gli impiegati della carriera di concetto sprovvisti del diploma di laurea ma in possesso di una determinata qualifica e del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e nello stesso senso disponeva l'articolo 16 c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/70, per il concorso per esami per la nomina a direttore di sezione o qualifiche equiparate, al quale erano ammessi a partecipare anche gli impiegati della carriera di concetto della stessa amministrazione in possesso di una determinata qualifica e di almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ancorché sprovvisti del prescritto diploma di laurea;

tale disposizione ribadita dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748, risulta confermata dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1990 n. 312 e dall'articolo 5 c. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990 n. 44 secondo i quali nei concorsi pubblici la riserva relativa a personale in servizio dovrà prevedersi per coloro che siano inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore da almeno cinque anni ed in possesso di titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto ai candidati esterni;

nella sostanza il « concorso interno » di cui si discute, non costituisce, per quanto si è detto, un vantaggio per l'amministrazione pubblica, bensì un gravissimo danno;

non costituisce altresì un vantaggio per coloro che siano inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore da almeno cinque anni, perché non possono far valere il possesso di un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto ai candidati esterni (che non sono previsti);

il contenuto precettivo di tali ultime disposizioni è stato sottolineato dalla commissione speciale per il pubblico impiego (parere 25 ottobre 1993 n. 303) proprio con riferimento al titolo di studio richiesto per la partecipazione ad un concorso pubblico a trentasette posti di funzionario amministrativo (VIII Q.F.) da parte del personale interno, legittimato a parteciparvi purché in servizio da almeno cinque anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore ed in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto ai candidati esterni e cioè il diploma di istruzione (secondaria) di secondo grado;

deve quindi evincersi dalla normativa un principio generale secondo il quale per il personale interno l'accesso alle varie qualifiche funzionali, ivi comprese quelle corrispondenti all'ex carriera direttiva non è precluso dalla mancanza di titolo di studio (diploma di laurea);

un eventuale sblocco, in prospettiva, dei concorsi già banditi sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1994 risulterebbe in relazione a quanto precede, inutile e peraltro non gioverebbe agli assistenti sociali e agli educatori, ora direttori reggenti, in quanto, per allora le direzioni risulterebbero tutte già ricoperte e comunque suddetti operatori ora direttori reggenti non potrebbero far valere in tali concorsi la loro professionalità acquisita, se non in maniera marginale e temporalmente limitata (fino al 1992);

in ogni caso tale « riesumazione postuma » del concorso del 1994 probabilmente da effettuarsi al fine di legittimare la esclusione dal concorso degli assistenti sociali e degli educatori attuali direttore reggenti, privi per la quasi totalità, e come noto all'amministrazione, di titolo di lau-

rea, nella sostanza evidenzerebbe ancor di più le incongruenze e le ingiustizie di cui si è detto:

se non ritenga di disporre con urgenza:

a) la sospensione dei predetti concorsi « interni »;

b) la emanazione di un provvedimento che, in via immediata, riconosca, nel caso, qualifiche e trattamenti giuridico-economico adeguati alle funzioni e diritti acquisiti;

la previsione nei relativi concorsi che andranno ridefiniti e banditi di una riserva di posti per i dipendenti in servizio di VII qualifica funzionale che abbiano maturato una adeguata anzianità di servizio pur non in possesso di un diploma di laurea, anche nella prospettiva della prossima stipula del contratto nazionale per il pubblico impiego impostata sui presupposti diversi di carriere ed aree funzionali, nonché della imminente riforma (Progetto 98) della giustizia minorile che espressamente prevede in riferimento al personale, meccanismi di acquisizione dei quadri e della dirigenza a mezzo di corsi-concorsi. (4-17751)

RISPOSTA - In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 richiamato dall'articolo 5 comma 5° del decreto del Presidente della Repubblica 17.1.1990, n. 44 ha previsto che « l'accesso alla nona qualifica funzionale avviene, nel limite dei posti vacanti e con le modalità indicate nei singoli profili professionali, mediante concorso per esami riservato al personale appartenente all'ottava qualifica funzionale in possesso di un'anzianità di servizio effettivo di almeno tre e cinque anni rispettivamente maturata in profili professionali della stessa area funzionale delle predette qualifiche ».

Il requisito del possesso del diploma di laurea, previsto dall'articolo 2 lett. b) del bando di concorso, è espressamente indicato, unitamente al diploma di specializza-

zione post lauream, negli allegati A e B del citato decreto del Presidente della Repubblica 17.1.1990 n. 44.

Pertanto, in ottemperanza al dato normativo l'Ufficio centrale per la giustizia minorile ha indetto i seguenti concorsi interni al fine di coprire solo alcuni posti vacanti nella 9^a qualifica funzionale.

1. concorso per esami a 18 posti di direttore amministrativo contabile;

2. concorso per esami a 4 posti di psicologo direttore;

3. concorso per esami a 19 posti di direttore coordinatore di servizio sociale;

4. concorso per esami a 23 posti di direttore coordinatore di area pedagogica;

Detti concorsi, oltre a consentire di coprire alcuni posti vacanti nella 9^a qualifica, potranno soddisfare le legittime aspettative dei candidati meritevoli provvisti di laurea e specializzazione, come previsto dalla legge.

L'Ufficio centrale per la giustizia minorile, in ottemperanza alla legge 16.10.1991, n. 321 ha indetto, per varie qualifiche funzionali, n. 13 concorsi interni, di cui sono stati già espletati ben 8. Nel corso dell'anno saranno espletati i concorsi interni per il passaggio dalla 7^a all'8^a qualifica funzionale che consentiranno non solo di coprire, in parte, le carenze relative all'organico dell'8^a qualifica funzionale, ma anche di soddisfare le aspettative del personale meritevole, attualmente collocato al 7^o livello, anche se sprovvisto di laurea.

Si è ritenuto, con il consenso delle organizzazioni sindacali, di dare la precedenza ai concorsi per il passaggio alla 9^a qualifica funzionale in modo da ridurre il numero dei partecipanti al concorso interno per il passaggio dalla 7^a all'8^a qualifica funzionale e di aumentare i posti disponibili di 8^a qualifica funzionale.

Stante la vigente normativa, la suddetta procedura è stata unanimemente considerata — allo stato — più rapida e più sicura di altre, eventuali e future, che consentirebbero ugualmente il passaggio all'8^a qualifica funzionale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

BACCINI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

nel processo di liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni vi sono ancora ritardi da parte dell'Italia nell'attuazione delle direttive comunitarie;

in diverse occasioni sono circolate notizie su rilievi effettuati dalla Commissione dell'Unione europea relativi ai suddetti ritardi, rilievi che riguarderebbero anche la conformità tra la normativa comunitaria e i provvedimenti di attuazione nell'ordinamento italiano;

dell'esistenza e della portata di questi addebiti fatti dalla Commissione al Governo italiano non si hanno notizie certe;

il Parlamento è oggi chiamato a prendere decisioni per l'avvio della libera concorrenza nei vari settori ed è chiamato a svolgere un particolare ruolo di controllo e indirizzo in considerazione del fatto che l'autorità di garanzia ancora non è operativa;

per svolgere tale ruolo è indispensabile che il Parlamento sia informato in maniera tempestiva e completa su tutti gli aspetti connessi all'attuazione del diritto comunitario —:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno informare il Parlamento della situazione riferendo in maniera dettagliata su tutti i rilievi e gli addebiti fatti anche in via informale, o in via formale con lettera di messa in mora, dalla Commissione dell'Unione europea per l'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

(4-15627)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che nel quadro delle iniziative intese a liberalizzare il settore delle telecomunicazioni sono stati emanati, nel corso del 1997, oltre alla legge 31 luglio 1997, n. 249, con la quale è stata istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la legge 1^o luglio 1997, n. 189, di conversione del decreto-legge n. 115/1997, sulle comunicazioni mobili e personali, nonché il d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 con il quale è stata

data attuazione ad alcune direttive dell'Unione europea nel settore delle telecomunicazioni.

In adesione a quanto previsto dai predetti provvedimenti il Governo ha, inoltre, adottato una serie di disposizioni regolamentari di attuazione quali, ad esempio, il decreto ministeriale 3 giugno 1997 modificativo del piano di ripartizione delle radiofrequenze che risale al 1983, il decreto ministeriale 25 novembre 1997 con il quale sono state disciplinate le procedure per il rilascio delle licenze individuali previste dall'articolo 6 del d.P.R. n. 318/97, il decreto ministeriale 22 gennaio 1998 con il quale sono stati modificati i contributi ed i canoni per i servizi via satellite, il decreto ministeriale 10 marzo 1998 concernente il finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, il decreto ministeriale 23 aprile 1998 volto a disciplinare la materia delle interconnessioni fra le reti di diversi operatori.

La Commissione europea, nel corso del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 1998, ha riconosciuto l'impegno dell'Italia nel recepimento della normativa relativa al settore delle telecomunicazioni.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

BARRAL. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la signora Graziella Balsamo, nata a Chiusa Pesio il 14 febbraio 1955 e residente in Peveragno, è titolare, dal 1° dicembre 1984, della pensione di inabilità, liquidata sulla base della contribuzione versata in Italia (61 settimane) ed in Francia (416 settimane);

in data 25 febbraio 1997 la sede di Cuneo ha provveduto al ricalcolo della pensione in regime internazionale, con una riduzione dell'importo della pensione in base ai soli contributi versati in Italia;

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, « la pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è co-

stituita dall'importo dell'assegno di invalidità, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri: a) per l'iscritto nell'Ago, la maggiorazione è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con un'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni »;

l'anzianità contributiva convenzionale si calcola aumentando quella effettivamente posseduta dall'assicurato (nel caso in oggetto: 61 settimane) di un numero di settimane pari a quelle comprese tra la decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile (60 anni), fermo restando che non può essere comunque computata un'anzianità contributiva superiore a 40 anni (pari a 1566 settimane);

la citata legge n. 222 del 1984, nel prevedere la pensione di inabilità, non fa alcun riferimento alle pensioni in convenzione: pertanto si deve ritenere che i benefici previsti debbano essere applicati indistintamente a favore di tutti i soggetti interessati, a prescindere dalle modalità di perfezionamento dei requisiti contributivi. Ciò anche in considerazione del fatto che le convenzioni internazionali in materia trovano la loro giustificazione nel favorire i soggetti che esplicano il proprio lavoro in Stati diversi e che, in virtù del principio del cumulo dei contributi, possono conservare i diritti per il perfezionamento dei requisiti previsti dalla legislazione dei singoli Stati;

infatti, una volta accertato il diritto alla prestazione in base al cumulo dei periodi assicurativi risultanti a favore dell'assicurato, ogni istituzione di provenienza

provvede a determinare l'ammontare teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione fossero stati compiuti esclusivamente sotto la propria legislazione. Gli istituti previdenziali, poi, riducono la pensione così determinata proporzionalmente al periodo di assicurazione compiuto secondo la propria legislazione. Il risultato di questa operazione costituisce l'ammontare della pensione parziale dovuta all'interessato dall'istituzione medesima;

nel caso della signora Balsamo, invece, l'Inps, nel determinare le anzianità contributive da considerare al fine della determinazione del coefficiente di riduzione, ha ommesso di computare l'anzianità convenzionale propria della pensione di inabilità (1566 settimane) che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe rappresentare il risarcimento derivante dalla impossibilità di svolgere — a causa dell'infermità — un'attività lavorativa fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia —:

quali siano le sue valutazioni in merito e se concordi con l'operazione di ricalcolo operata dall'Inps;

se non ritenga tale comportamento un'evidente discriminazione nei confronti dei soggetti inabili che usufruiscono della pensione di inabilità in base ai meccanismi del cumulo dei contributi previsto dalle convenzioni internazionali in materia;

se non ritenga opportuno emanare una circolare esplicativa che interpreti in maniera univoca la volontà del legislatore a beneficio degli uffici. (4-12994)

RISPOSTA — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue. Nei confronti della Sig.ra BALSAMO è stata ricalcolata in regime internazionale, in via definitiva, la pensione di inabilità originariamente concessa in via provvisoria e come tale liquidata nel ruolo ordinario delle pensioni autonome. La liquidazione in regime internazionale è stata effettuata dalla sede INPS di Cuneo, in base alle disposizioni impartite con circo-*

lare del 25.2.1985, secondo cui il criterio di calcolo della pensione di inabilità risulta conforme alla decisione della Commissione Amministrativa della C.E.E. n. 95 del 24 gennaio 1974, concernente il calcolo delle pensioni in prorata, la cui misura va determinata anche sulla base di periodi intercorrenti tra la data del verificarsi del rischio e la data di compimento dell'età pensionabile.

Sulla base di tale disposizione comunitaria, infatti, i periodi in questione sono da computare nella determinazione della pensione teorica, ma non sono da computare nella determinazione del coefficiente di riduzione (rapporto tra numero dei contributi italiani e totale di contributi italiani più esteri) da applicare alla pensione teorica per ottenere l'importo della pensione in prorata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

BERGAMO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il cosiddetto « pacchetto Treu » per l'occupazione nel Mezzogiorno, prevede una delega al Governo per la creazione di 100 mila posti di lavoro, retribuite a ottocentomila lire al mese, per borse di studio e lavori di pubblica utilità;

i requisiti richiesti per usufruire di tale « assistenza » sono essenzialmente la fascia d'età compresa tra i 21 e i 32 anni e l'iscrizione alle liste di collocamento da almeno trenta mesi;

nel Meridione d'Italia i soggetti che posseggono questi requisiti ammontano a unmilionecinquecentomila —:

quali siano i criteri per scegliere i nuovi « assistiti »;

quali siano le considerazioni del Ministro interrogato in ordine al fatto che tale tipo di politica, perpetrata sempre nel passato, ha causato il debito pubblico e ha distolto i giovani dal « creare impresa », dalla nuova « cultura del far da sé » che è l'unica in grado di creare occupazione effettiva;

come pensi il Ministro interrogato che potranno sostenersi nel tempo le ulteriori spese, per altre categorie di assistiti, che ammontano complessivamente a circa quattromila miliardi l'anno. (4-09538)

RISPOSTA. — *In relazione alla tematica occupazionale affrontata dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare suindicato, si rappresenta che in attuazione della delega conferita dall'articolo 26, della legge 24 giugno 1997, n. 196, è stato emanato il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, con il quale sono stati definiti i criteri generali per l'attuazione del piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro.*

In particolare, si fa presente che in attuazione degli adempimenti previsti dalla suddetta normativa, in data 4 dicembre 1997 si è provveduto a fissare, mediante decreto, sia la ripartizione tra le regioni e le province interessate delle risorse preordinate allo scopo, sia la suddivisione tra i finanziamenti da destinare ai progetti di pubblica utilità ed i finanziamenti da destinare alle borse di lavoro. Si fa presente, poi, che il 12 febbraio u.s. è stata diramata la circolare n. 20, con la quale è stata resa nota la ripartizione delle risorse residue del Fondo per l'Occupazione 1997, per la somma complessiva di 153 miliardi tra tutte le regioni. Particolare riguardo si è avuto per quelle zone che presentano una maggiore percentuale di disoccupati, alle quali sono state destinate quote maggiori delle risorse predette.

Si vuole, poi, richiamare l'attenzione sul decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che ha ridefinito l'istituto dei lavori socialmente utili, qualificandolo come uno strumento di politica attiva del lavoro, volto alla qualificazione professionale ed alla creazione di nuovi posti di lavoro, anche sotto forma di lavoro autonomo.

In particolare, la riforma approntata con il suddetto decreto, indica quattro tipologie di lavori socialmente utili, la principale delle quali è costituita dai lavori di pubblica utilità. Questi ultimi devono prevedere la trasformazione da società di promozione di impresa ad impresa (società miste a prevalente capitale pubblico o privato, coopera-

tive, consorzi, affidamenti a soggetti privati ed altre forme).

Gli intenti perseguiti con l'introduzione dell'istituto dei lavori socialmente utili, oltre alla promozione di nuove occasioni lavorative sia stabili che temporanee, sono di effettuare un controllo sul mercato del lavoro e di sostenere, temporaneamente, soggetti in condizioni di bisogno, senza, comunque, cadere nell'assistenzialismo improprio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

BONATO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

con l'emanazione del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1997, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro è stato obbligato (articolo 4) tra le altre cose alla stesura di procedure scritte, che analizzano i rischi nei luoghi di lavoro e prevedono i miglioramenti da apportare rispetto alle criticità rilevate, in relazione alla valutazione dei rischi per la sicurezza, per l'individuazione di misure di prevenzione e protezione, eccetera;

la documentazione sulle disposizioni della legge in questione dovrebbe essere verificata dagli organismi previsti dalla suddetta legge e conosciuta nei minimi particolari da tutti gli operatori dei singoli reparti di produzione e di servizi dello stabilimento, così come si dovrebbero eseguire conseguentemente tutte le operazioni descritte, grazie alla verifica sia da parte dell'azienda sia dei rappresentanti sindacali alla sicurezza;

nello stabilimento petrolchimico di Porto Marghera (Venezia), la direzione aziendale, per adeguarsi alla normativa in questione, ha prodotto una quantità di documentazione, chiamata comunemente « Manuali operativi », così voluminosa da non risultare comprensibile né applicabile;

nello stabilimento continuano a verificarsi molti episodi di fuoriservizi, incidenti, infortuni, che coinvolgono anche lavoratori con livelli di gravità varia fino al fatto mortale, il che dimostra che l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 626 non ha modificato in questo caso il rischio sulla sicurezza;

durante un'assemblea generale dei lavoratori giornalieri, tenutasi il giorno 5 novembre 1997, alle ore 14 presso il capannone del Petrolchimico, alla presenza di centinaia di lavoratori, è stato denunciato pubblicamente che:

a) le attuali procedure di stabilimento non rispecchiano e non corrispondono a come si opera all'interno;

b) sono state redatte in modo da evitare ai dirigenti eventuali responsabilità penali per accollarle invece ai lavoratori;

c) se si dovessero applicare alla lettera, lo stabilimento si fermerebbe —

se siano a conoscenza della situazione all'interno del Petrolchimico di Porto Marghera (Ve) e della denuncia gravissima che i rappresentanti sindacali hanno fatto;

se siano intenzionati ad intervenire direttamente attraverso una commissione d'inchiesta o ad attivare perlomeno gli organismi preposti alla vigilanza di cui al decreto legislativo n. 626, per accertare la situazione in cui si opera all'interno dello stabilimento, per sanare e perseguire eventuali comportamenti illeciti o illegittimi.

(4-13976)

RISPOSTA - *Si premette che per stabilimento Petrolchimico di Porto Marghera (VE) deve intendersi l'insediamento industriale facente capo alla società ENICHEM S.p.A.*

Dopo l'entrata in vigore delle norme di cui al D.Lgs. 626/94, l'azienda ha provveduto ad elaborare n. 77 documenti denominati « valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, connessi alle attività operative aziendali esistenti ». Le linee guida per la elaborazione dei predetti documenti sono uniche per tutti i luoghi di

lavoro e gli elaborati sono stati predisposti dai responsabili di produzione con il supporto degli addetti dei servizi di sicurezza ed igiene del lavoro.

In merito si fa presente che le bozze di tali elaborati sono state date in visione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che le hanno esaminate unitamente ai delegati di reparto. Su tali bozze è stato espresso un parere di idoneità prima della definitiva stesura ed adozione.

I documenti definitivi sono stati successivamente consegnati ai rappresentanti dei lavoratori che li hanno valutati integralmente intervenendo su eventuali anomalie nonché sui tempi di attuazione.

A seguito di quest'ultima azione critica la commissione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel lavoro ha fatto presente di aver redatto appositi verbali consegnati ai dirigenti dell'azienda.

Si fa ancora presente che, a seguito di accordi tra Direzione Aziendale e i membri della commissione, giornalmente quest'ultimi ricevono un rapporto su eventuali infortuni, nonché sui fatti più significativi occorsi nelle 24 ore precedenti, consentendo un esame tempestivo di quanto accaduto e se del caso un altrettanto tempestivo intervento.

Inoltre i documenti di valutazione dei rischi risultano integrati da « Manuali operativi » da sempre in dotazione agli impianti, fin dalla loro entrata in funzione e pertanto molto prima dell'emanazione del D.Lgs. 626.

I manuali operativi contengono le modalità di avvio, di gestione e di fermata di ogni singolo reparto e sono a disposizione, aggiornati e utili per la corretta conduzione, dei vari operatori.

In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 626, l'informazione è stata attuata con la consegna ad ogni lavoratore di un apposito fascicolo divulgativo, avvenuta nel mese di gennaio del 1996, mentre per quanto riguarda la formazione, l'azienda ha proceduto ad attuare un corso per n. 107 formatori che a loro volta hanno formato n. 2579 lavoratori.

L'azione formativa è stata condotta nel periodo gennaio 1996 - gennaio 1997. Anche i responsabili della sicurezza hanno fruito

di un corso di formazione della durata complessiva di 80 ore.

Sempre nel 1997 sono stati condotti corsi su argomenti specifici, riservati ad operatori degli impianti, inerenti problematiche di sicurezza.

In merito all'azione formativa i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno espresso il parere che sia necessario potenziare l'azione futura, verificandone anche l'efficacia.

A conclusione del colloquio con i rappresentanti dei lavoratori, gli stessi hanno espresso parere difforme per quanto riguarda i punti contrassegnati con la lettera a) b) c) dell'interrogazione, confermando la validità dell'impostazione dell'azienda posta in essere per il D.Lgs. 626 e convenendo sul fatto che le responsabilità penali sono individuate dalla normativa vigente sulla prevenzione degli infortuni, con distinzione dei vari livelli di responsabilità per i dirigenti, preposti e lavoratori. Hanno espresso invece un giudizio positivo sugli strumenti operativi creati con il D.Lgs. 626, in particolare sulla partecipazione attiva dei lavoratori attraverso i loro rappresentanti, alla gestione della sicurezza.

Si fa infine presente che la recente fermata degli impianti produttivi di Porto Marghera, disposta dalla Pretura circondariale di Venezia, con relativo sequestro dello Scarico denominato SM 15 in cui confluiscono tutti gli scarichi industriali di ENICHEM; ha indotto detta Società a provvedere ad urgenti interventi di disinquinamento e di protezione ambientale, che sono stati ritenuti idonei dalla stessa magistratura che, come è noto, ha consentito la piena ripresa delle attività produttive.

Con la pubblicazione del decreto RONCHI-COSTA si avvia poi una nuova e più efficace regolamentazione degli scarichi di sostanze pericolose in laguna, che sarà affidata a sistemi di verifica e controllo molto sofisticati in grado di segnalare tempestivamente ogni eventuale situazione di rischio.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato:
Pier luigi Bersani.

BORGHEZIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in un importante documento approvato in data 15 marzo 1997, l'unione regionale dei Consigli degli ordini forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta si legge testualmente circa: « la grave situazione esistente nella amministrazione della giustizia presso gli uffici giudiziari del distretto per carenza di magistrati, nonché dei funzionari, dirigenti ed impiegati alle cancellerie e segreterie, e ciò sia per insufficiente previsione, o addirittura riduzione, di organico sia per mancata copertura dei posti previsti »;

gli avvocati del Piemonte e della Valle d'Aosta rilevano con motivata durezza che le loro reiterate proteste per la situazione esistente sono restate tutte senza alcun esito e citano ad esempio l'inutilità delle numerose segnalazioni e premure da oltre un anno ripetutamente rivolte in merito alla situazione presso il tribunale di Verbania;

essi osservano infine che « non si considera affatto in sede governativa come la situazione sopra denunciata sia foriera di gravi danni non solo ai singoli individui (che sono diretti titolari del diritto a veder appagata la loro domanda di giustizia), ma alla società intera, e ciò in quanto viene scoraggiata l'iniziativa economica, quanto meno nel campo delle piccole e medie imprese, che costituiscono le cellule basilari dell'assetto economico, con la conseguenza del venir meno delle offerte di lavoro e quindi dell'aumento della disoccupazione, determinando a quelli più deboli di usufruire del servizio giustizia che i più abbienti possono invece procurarsi con iniziative private di arbitrato o altre forme di tutela, e favorendo persino in definitiva il formarsi di iniziative illecite sulla base di una generale sfiducia nelle istituzioni » -:

quali urgenti iniziative intenda assumere per far fronte alla situazione di gravissima emergenza in cui versano le strutture e gli uffici del distretto del Piemonte e della Valle d'Aosta a causa delle carenze

più volte denunciate a chiare lettere dai consigli degli ordini forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta. (4-09201)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Le difficoltà non senza ragione segnalate, relative agli uffici giudiziari del Piemonte e della Valle d'Aosta, costituiscono — purtroppo — parte di un più generale problema che riguarda moltissimi uffici giudiziari.

Come è noto, a causa dell'annoso consolidarsi di numerosi fattori negativi, si è da lungo tempo determinata una grave crisi dell'amministrazione della giustizia.

Con la consapevolezza della necessità di riforme organiche e coordinate, sono state avviate numerose iniziative in ambito normativo ed organizzativo, alle quali è precipuamente affidata la prospettiva di radicale miglioramento del servizio.

L'approvazione di alcune di tali proposte si ritiene consentirà in tempi brevi di conseguire risultati significativi.

Si fa riferimento soprattutto alla legge sul giudice unico di primo grado, sulle sezioni stralcio, sulla partecipazione a distanza al processo e sui meccanismi per la copertura delle sedi disagiate.

In particolare, l'introduzione del giudice unico consentirà la piena utilizzazione e la razionale distribuzione delle risorse disponibili.

In tale contesto è anche in corso la rideterminazione degli organici degli uffici giudiziari sulla base di una obiettiva e documentata valutazione delle reali necessità. Naturalmente, a tal fine non si mancherà di considerare le difficoltà segnalate nell'atto ispettivo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

BOSCO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

nella settimana dal 10 al 15 febbraio 1997, uno spiacevole episodio ha visto indirettamente protagonisti i passeggeri che

avrebbero dovuto atterrare all'aeroporto di Trieste - Ronchi dei Legionari;

il pilota del volo Roma-Trieste viene avvisato che sull'aeroporto Ronchi dei Legionari c'è nebbia e che l'unico scalo possibile è il ben lontano scalo di Forlì in Emilia Romagna;

allo scalo di Forlì l'aereo giunge intorno alle ore 23. Qui i passeggeri attendono un'altra ora e mezza gli autobus che li porterà a Trieste. Nessuno sa chi abbia mandato gli autobus e quindi non si può neppure risalire ai responsabili del ritardo;

i passeggeri giungono allo scalo triestino alle ore quattro e trentacinque senza possibilità di ristorarsi in quanto l'aeroporto è chiuso;

gli autisti degli autobus, mossi a compassione, hanno prolungato il viaggio fino a Trieste e Udine per accompagnare i passeggeri di dette province, mentre per i passeggeri diretti a Gorizia la disavvenuta si è prolungata — al freddo — fino alle ore cinque e mezza della mattina —:

se non ritenga opportuno assumere quelle iniziative necessarie ad accertare eventuali responsabilità, da parte della compagnia area Alitalia, per la scarsissima assistenza fornita durante gli spostamenti;

quali iniziative il Ministro intende intraprendere per far fronte alle molteplici disfunzioni che si registrano soprattutto in quegli aeroporti ad elevata capacità commerciale, come quello di Trieste, e soprattutto per accertare se esista, da parte degli amministratori della regione, la volontà di penalizzare l'aeroporto Ronchi dei Legionari per favorire altri scali. (4-07918)

RISPOSTA. — *I disagi sopportati dai passeggeri del volo AZ/363 del 10 febbraio c.a. sono stati determinati dalla nebbia alzatasi sull'aeroporto di Ronchi dei Legionari dopo il decollo da Fiumicino, per cui è stato necessario dirottare l'aereo su Forlì, visto che anche gli aeroporti di Venezia e Treviso erano chiusi per nebbia e quello di Bologna congestionato per il traffico ivi riversatosi.*

All'aeroporto di Forlì non operano voli programmati e non è presente personale Alitalia; è la società SEAF che provvede all'assistenza, reperendo, in questo caso specifico, i pullman per condurre a destinazione i passeggeri.

Le condizioni metereologiche non ottimali e l'effettiva distanza avevano fatto stimare l'arrivo dei pullman intorno alle ore 5,30, orario per il quale il personale dell'aeroporto aveva predisposto un'adeguata assistenza.

L'arrivo, però, è stato anticipato alle ore 4,30, sovvertendo ogni previsione.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Claudio Burlando.

BURANI PROCACCINI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 7 ottobre 1996 il Commissario agli usi civici delle regioni Lazio, Umbria e Toscana, dottor Franco Carletti ha disposto e comunicato al Presidente della Regione Lazio che, in futuro, ogni autorizzazione a consultare la documentazione conservata nell'archivio del commissariato deve intendersi sospesa, per i periti e istruttori regionali, fino al passaggio in giudicato della sentenza che decida definitivamente le controversie relative a terreni, ricompresi nel territorio del comune di Incarico;

allo stato attuale, a seguito di questo ordine di servizio centinaia di comuni di tutto il Lazio si vedono l'istruttoria regionale bloccata con tutto ciò che ne consegue —:

quali iniziative di sua competenza il Governo intenda adottare perché alle regioni sia consentito il pieno esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici ad esse trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 616 del 1977, tale esercizio essendo impedito da disposizioni dei commissari quali quella ricordata e, più in generale, dalla conflittualità di competenza esistente tra Commissari agli usi civici e regioni. (4-16027)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, il Commissario agli usi civici di Roma ha riferito che l'archivio commissariale è costantemente aperto alla consultazione di qualsiasi interessato, nonostante le difficoltà logistiche ed operative in cui versa l'ufficio.

Le uniche cautele introdotte riguardano coloro che, senza essere parti in causa, intendono svolgere accertamenti paralleli a quelli di competenza commissariale, nella pendenza delle relative controversie.

Tali cautele, ad avviso del Commissario, sono determinate dalla necessità di salvaguardare la necessaria autonomia e pregiudizialità degli accertamenti giurisdizionali rispetto a quelli amministrativi, di competenza regionale, i quali per loro natura e nella prassi concretamente in vigore non sono mai definitivi, ma vengono spesso replicati senza una regola precisa e con effetti di generale incertezza.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

CAROTTI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il sindaco del comune di Belmonte in Sabina (Rieti), Enzo Antonacci, è dipendente del ministero delle poste e telecomunicazioni in servizio presso la direzione generale regolamentazione e qualità dei servizi a Roma (EUR);

il direttore generale del suddetto ministero, dottor Lorenzo Sanzalone, per quanto riferito dall'Antonacci, avrebbe comunicato a costui l'intenzione di trasferirlo dalla attuale sede di lavoro all'ispettorato territoriale Lazio, senza che vi fosse una sua richiesta o un suo consenso;

l'articolo 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, vieta il trasferimento dei lavoratori dipendenti eletti negli enti locali durante l'esercizio del loro mandato, se non a richiesta o per consenso —:

se risponda al vero l'intenzione di trasferire, contro la sua volontà, il sindaco

Antonacci e, in caso affermando, i motivi ditale provvedimento. (4-13032)

RISPOSTA - Al riguardo si fa presente che il dipendente Antonacci Enzo risulta attualmente assegnato presso la direzione generale per gli affari generali e per il personale di questo Ministero e distaccato presso la Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi.

Nell'informare la S.V. on.le che non è stato adottato alcun provvedimento di trasferimento nei confronti del dipendente di cui trattasi, si assicura che i competenti organi di questo Ministero si attengono scrupolosamente alla normativa vigente in materia di applicazione del personale che ricopre incarichi elettivi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Andrea Maccanico.

CENTO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

quarantasette lavoratori dell'ente Poste italiane, di diversa estrazione sindacale (Cobas, Cgil, Cisl, Uil, Consal, nessuna) sono stati proposti per un procedimento disciplinare che comporta la sospensione fino a dieci giorni dal lavoro e dalla retribuzione, per aver inviato una lettera al direttore dell'agenzia di coordinamento di Roma Trullo in cui sollecitavano una migliore organizzazione del lavoro all'interno dell'agenzia e auspicavano una positiva collaborazione tra lavoratori e dirigenza, il tutto al fine di migliorare il servizio reso all'utenza;

i lavoratori della stessa agenzia erano, nel periodo della lettera oggetto della contestazione, in agitazione sindacale;

l'organizzazione sindacale Cobas telecomunicazioni aveva distribuito un volantino all'utenza che spiegava i motivi dell'agitazione sindacale scusandosi degli inevitabili disagi recati ai cittadini;

ai quarantasette lavoratori è stata artificiosamente attribuita la distribuzione del volantino siglato e diffuso dall'organiz-

zazione sindacale Cobas telecomunicazioni, in quanto nella missiva al direttore affermavano che la loro protesta era stata « accompagnata da un volantino all'utenza » (il volantino del Cobas telecomunicazioni);

la direzione dell'ente Poste italiane ha ritenuto il volantino « calunnioso nei confronti dell'ente » perché vi si affermava testualmente « ...scellerata ristrutturazione del servizio di recapito... Noi chiediamo all'ente di essere messi nella condizione di lavorare e prestare all'utenza un servizio efficiente e puntuale, ma le poste hanno tutt'altra intenzione. — proprio la fine del servizio pubblico e sociale! Utenti di serie A... Utenti di serie B... Tutto è demandato alla buona volontà e all'improvvisazione del portalelettere... »;

le critiche alla politica dell'ente espresse nel volantino rientrano nella generale libertà di opinione politica e sindacale su questioni che interessano la collettività che la Costituzione italiana e le leggi vigenti garantiscono ancora a tutti i cittadini e a tutte le organizzazioni sindacali —:

se non ritenga che l'evidente repressione della libertà di opinione e dell'attività sindacale messa in atto dalla direzione dell'ente Poste italiane della sede Lazio nei confronti dei quarantasette lavoratori sia lesiva, oltreché dei diritti di libertà individuali dei lavoratori, dell'immagine stessa dell'azienda pubblica e di conseguenza degli organi governativi che devono vigilare sul suo operato;

se intenda intervenire tempestivamente nei confronti della direzione dell'ente al fine di ristabilire all'interno della azienda Epi la normale dialettica democratica a tutela delle garanzie costituzionali. (4-09434)

RISPOSTA. — Al riguardo l'ente Poste Italiane, ora società per azioni, ha riferito che, effettivamente, il 29 gennaio 1997, quarantasette portalelettere in servizio presso l'agenzia di base Roma Trullo sottoscrivevano una lettera aperta, indirizzata al direttore della competente agenzia di coordinamento,

con la quale, riferendo dello stato di agitazione, minacciavano di diffondere un volantino presso la clientela con il quale avrebbero declinato ogni responsabilità in ordine ai ritardi verificatisi nella consegna della corrispondenza.

Dalle indagini tempestivamente disposte dai competenti organi dell'Ente è emerso che nessun messaggio è stato diffuso al pubblico da parte dei predetti dipendenti per cui l'inchiesta è stata archiviata e nessun provvedimento disciplinare è stato adottato nei confronti dei portalettere: il predetto personale è stato, tuttavia, richiamato ad osservare, per il futuro, un comportamento più responsabile nei confronti dell'Azienda.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

CENTO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il signor Luigi Di Bella, nell'anno 1964, venne condannato dal tribunale penale di Roma alla pena di anni 2 di reclusione perché ritenuto colpevole di reato di calunnia aggravata continuata, nei confronti di un ex agente di pubblica sicurezza e un altro rimasto sconosciuto che egli aveva incolpato di essersi appropriati indebitamente il 27 aprile 1950 della somma di lire 9.200 che costituivano il resto a lui spettante di un biglietto da lire 10.000;

la denuncia fu inoltrata alla procura della Repubblica motivando la richiesta, fra l'altro, con il fatto che le banconote da lire 10.000 non erano state ancora emesse;

da ricerche effettuate presso la Banca d'Italia risulta che le prime banconote da lire 10.000 sono state emesse in circolazione nell'anno 1946 —:

se risulti quale sia l'attuale situazione processuale del Di Bella. (4-13749)

RISPOSTA — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. Con sentenza in data 15 dicembre 1964, Luigi Di Bella fu condannato dal Tribunale

di Roma alla pena di due anni di reclusione in ordine al reato di calunnia.

L'imputato, detenuto per altra causa, rinunciò a comparire.

La pronunzia fu impugnata dal P.M. e dal Di Bella. La Corte d'appello, con sentenza del 6 maggio 1967, aumentò la pena a due anni e due mesi di reclusione e dichiarò condonato un anno della pena inflitta.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 22 marzo 1968, rigettò il ricorso presentato dall'imputato.

Dalla lettura della pronunzia di primo grado emerge che l'imputazione riguardava la falsa accusa nei confronti di alcuni agenti di P.S. di essersi appropriati della somma di L. 10.000 che il Di Bella asseriva di aver consegnato, quale anticipo, al proprietario dell'albergo in cui alloggiava. A seguito del giudizio fu ritenuta la responsabilità in ordine al reato in questione sulla base della « decisa affermazione del titolare dell'albergo il quale ha dichiarato che non ebbe a ricevere alcun anticipo per il pernottamento del Di Bella, il quale al contrario era suo debitore. Ma la prova oggettiva decisiva può agevolmente desumersi dal fatto che all'epoca dell'episodio in oggetto le banconote da L. 10.000 non erano ancora state messe in circolazione ».

Il Tribunale di Roma ha da ultimo adottato in data 19 dicembre 1994 provvedimento di cumulo di pena col quale ha rilevato una pena complessiva di 21 anni ed un mese di reclusione e L. 11.400.000 di multa con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'assegnazione alla casa di lavoro per un anno; ed ha determinato una pena residua da eseguire di quattro anni e sei mesi di reclusione e lire un milione di multa.

Detto provvedimento di cumulo riguarda tredici sentenze di condanna emesse dal 1968 al 1994 per ricettazione ed altri reati.

Naturalmente, nell'ambito delle prerogative ministeriali manca la possibilità di esprimere valutazioni sul merito della pronunzia cui si è fatto riferimento, che è stata, comunque, oggetto di plurimi gravami anche ad iniziativa dell'imputato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

COLUCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

numerosi dipendenti pubblici collocati a riposo hanno presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità integrativa speciale sulla indennità di buonuscita, prima che l'invocato diritto venisse riconosciuto con legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa alle norme per il computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti;

tra i numerosi ex dipendenti pubblici, la signora Matone Maria, nata a Salerno il 5 luglio 1926 e collocata a riposo in data 1° settembre 1988, aveva presentato al Tar Campania - sezione di Salerno il ricorso n. 2455 del 1993, notificato all'Inpdap il 13 settembre 1993 e depositato il 23 settembre 1993;

successivamente interveniva la citata legge n. 87 del 1994, al cui articolo 4 venivano dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti di cui in oggetto;

in ogni caso, è evidente che la legge si riferiva alla rinuncia all'azione in sede giudiziale e non alla rinuncia al diritto vantato, per cui il giudizio pendente rappresentava di per sé, in ogni caso, una domanda rivolta all'Inpdap per il riconoscimento del diritto invocato, analoga a quella richiesta dall'articolo 3, comma 2 della citata legge n. 87 del 1994 che doveva essere presentata entro il 30 settembre 1994;

ciononostante, poiché probabilmente gli uffici dell'Inpdap hanno fatto confusione tra la rinuncia all'azione giudiziale, sancita dalla legge, e la rinuncia al diritto invocato, che viceversa non è intervenuta, non risulterebbe pendente presso gli uffici dell'Inpdap di Salerno una richiesta della signora Matone Maria relativa al diritto vantato —:

se non intenda sollecitare l'Inpdap al riconoscimento — in favore della signora Matone Maria e di tutti gli ex dipendenti pubblici che si trovano in una situazione

analoga — del diritto ad ottenere la indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita. (4-15170)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, si comunica quanto riferito dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica.*

Per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti dello Stato, con la valutazione dell'indennità integrativa speciale, la legge n. 87/94 prescrive l'obbligo, da parte dell'ex iscritto, della presentazione della domanda, il cui termine è scaduto il 30.9.94.

L'interrogante ha chiesto se si possa derogare a tale obbligo, previsto dall'articolo 3 della citata legge, in favore di coloro i quali avevano già proposto ricorso giurisdizionale, peraltro ancora pendente alla data di entrata in vigore della legge stessa (6.2.94).

Sul punto si fa presente che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 55 del 12-28 febbraio 1997, nel giudizio di legittimità su tale ultimo articolo e proprio con riferimento alla mancata esclusione dall'obbligo della presentazione della domanda per quegli ex dipendenti già ricorrenti in sede giurisdizionale, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione.

In conclusione, allo stato nessun provvedimento concessivo può essere adottato in favore della Sig.ra MATONE Maria, non avendo la medesima presentato la domanda nel termine perentorio di cui innanzi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziana Treu.

COMINO, BIANCHI CLERICI, BORGHEZIO, BARRAL e ORESTE ROSSI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il complesso costituito dal castello e dal parco di Agliè, risalente all'epoca sabauda, rappresenta uno dei più grandiosi complessi monumentali dell'Italia e dell'intera Europa;

il castello venne aperto al pubblico dopo l'ultima guerra, mentre il parco, sporadicamente utilizzato negli anni 1950 e 1960 per raduni e feste, rimase chiuso a seguito della devastazione prodotta da una bufera;

negli anni ottanta ebbe inizio un'imponente opera di restauro botanico, che permise l'apertura al pubblico e la messa in salvaguardia del verde storico, e contemporaneamente vennero intrapresi diversi interventi di manutenzione straordinaria sui tetti, ormai ridotti in condizioni precarie;

per le imponenti dimensioni del castello i lavori vennero divisi per lotti funzionali, a volte forzatamente ridotti per indisponibilità di bilancio, con la conseguenza che ogni anno occorreva provvedere oltre ai restauri anche alla manutenzione di quanto già restaurato, per non vanificarne il risultato;

i persistenti lavori di restauro, che comportano la chiusura di parti del Castello, privano il pubblico della possibilità di visitare il monumento oltre a deturpare, con la presenza continua di impalcature, il paesaggio storico circostante;

il parco viene aperto solo tre o quattro volte la settimana e per svolgervi qualsiasi manifestazione è richiesto un affitto giornaliero troppo oneroso;

crescono tra la popolazione locale e i visitatori della zona gli interrogativi sul protrarsi eccessivo della fase di restauro, visto che tuttora l'intera facciata verso valle del Castello risulta coperta da impalcature —:

quale sia l'entità dei finanziamenti stanziati per la valorizzazione e il restauro del castello di Agliè;

quale sia l'ammontare delle somme effettivamente spese fino ad oggi e quanto si preveda di spendere per l'ultimazione dei lavori;

per quando si preveda l'apertura al pubblico dell'intero complesso monumentale;

vista l'esiguità e l'insufficienza dei finanziamenti statali che non consentono di completare il restauro del Castello, se non si ritenga opportuno individuare anche eventuali finanziamenti alternativi, al fine di garantire un'effettiva fruibilità da parte del pubblico di tale bene architettonico che riveste primaria importanza nell'ambito del patrimonio culturale del Paese. (4-17227)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, interpellata la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino, si comunica che i finanziamenti stanziati nel corrente anno per il restauro del Castello di Agliè sono i seguenti:

lire 150.000.000 per la manutenzione del Parco e del Giardino (Cap. 2035);

lire 250.000.000 per il restauro del Parco e del Giardino (Cap. 8005),

lire 100.000.000 per la sicurezza del Castello (Cap. 8019),

lire 500.000.000 per il restauro e la manutenzione del Castello (Cap. 8005),

lire 750.000.000 per la sicurezza (finanziamenti straordinari legge 1/7/1997, n. 203).

L'ammontare della spesa, sino ad oggi, a far data dal 1980, è stata di lire 6.990.000.000 per il Castello e di lire 6.812.735.000 per il Parco. Dal 1987 sono stati, inoltre, stanziati lire 3.270.000.000 per gli impianti di sicurezza.

Per l'ultimazione dei lavori di restauro si prevede, in linea di massima, una spesa di lire 15.000.000.000 e per quella di adeguamento impiantistico è prevista, sempre in linea di massima, una spesa di lire 10.000.000.000.

Si rende noto, inoltre, che l'apertura al pubblico dell'intero complesso monumentale non è determinata solo dall'ultimazione degli interventi di restauro, ma dalla capacità di assorbimento del pubblico in rapporto ai requisiti di sicurezza delle strutture, che comprendono quelle relative alle dotazioni di sicurezza ed, anche, le vie di esodo

che devono essere diverse da quelle normalmente utilizzate per gli ingressi e le uscite.

Si specifica, altresì, che tutto il primo piano nobile è visitabile, fatta eccezione per alcuni locali non di rappresentanza; è in corso di studio, inoltre, l'apertura del secondo piano e, al momento, l'apertura dei sottotetti potrebbe avvenire esclusivamente per visite specialistiche. Entro il 2000 è prevista l'apertura della Galleria alle Tribune.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

COPERCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di grazia e giustizia, per la solidarietà sociale e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

il territorio calabrese, specialmente nelle zone più depresse e povere, pare non sia stato esente da una certa triste consuetudine, quella cioè, da parte di taluni, di far turpe commercio di bambini contro dazioni di danaro o favori;

tale pratica risulta comunque diffusa ovunque ignoranza e miseria si coniugano con l'esistenza di personaggi che non tengono in alcun conto la condizione di queste giovani vite;

numerose istanze, denunce, esposti e suppliche, da parte dei vari personaggi coinvolti, con altrettanto numerosi articoli di stampa, hanno reso di pubblico dominio un caso inquietante, riguardante una minore, di sei anni, di Oriolo (Cosenza); la bambina, che presenta tra l'altro alcuni problemi fisico-comportamentali, proveniente da una famiglia, irregolare, numerosa e di indigenti condizioni economiche, che i *media* hanno chiamato in codice Chiara, è stata data in affido dapprima ad una famiglia di Trebisacce (Cosenza), (grosso centro costiero di dodici mila abitanti, peraltro attrezzato), poi, inopinatamente, per intervento della responsabile dei servizi sociali e del tribunale dei minori competente, è stata trasferita, sempre in affido, ad una famiglia di anziani contadini

dell'entroterra montano (località Pietrastoppa-Amendolara): la piccola che già si era ambientata e dava segni evidenti di recupero, pare sia caduta in un ulteriore stato di prostrazione —:

se non ritengano di assumere le opportune iniziative, anche ispettive, al fine di verificare quali siano i criteri e le motivazioni sulla base dei quali il tribunale dei minori abbia cambiato i destinatari dell'affido e se, così decidendo, si sia tenuto in debito conto il bene del minore, come prevede la normativa vigente, occorrendo fugare ogni dubbio sulla opportunità delle decisioni prese, tenuto conto di quanto esse possono influire su un sereno futuro della piccola. (4-13287)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si trasmette copia del decreto in data 25 novembre 1997 col quale il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha assunto determinazioni sulle problematiche segnalate.*

La pronunzia appare diffusamente motivata sotto ogni profilo e, vertendosi nell'ambito della giurisdizione, non è suscettibile di revisioni critiche nell'ambito delle prerogative ministeriali.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.: Dr. Mario Iacopetta - Presidente; Dr. Vittorio C. Aliprandi - Giudice Rel.; — Dr. Giuseppe Lombardo - Giudice On.; — Dr. Antonella Abbonante - Giudice On.

ha emesso il seguente decreto

Con decreto 16.07.1996, emesso nell'ambito del proc. n. 157/96 R.G.C.C. di volontaria giurisdizione, veniva ordinata la riapertura della procedura di adottabilità delle minori RUGGIERO Angela Franca nata il 10.03.1991 a Policoro e RUGGIERO Maria Domenica nata a Policoro il 16.04.1992,

figlie naturali di Vincenzo e di Basile Antonietta, res. in Oriolo alla via I Vico S. Rocco n. 14.

Giova premettere, se pur per linee generali, le pregresse vicissitudini delle minori, inserite in un contesto di arretratezza culturale e di disagio economico.

Con decreto 30.06.1995 cron. 614/95, veniva decretato lo stato di adottabilità delle sorelle Ruggiero, illegalmente collocate dai genitori presso famiglie, in particolare la primogenita presso la coppia Sposato Vincenzo nato a S. Demetrio Corona il 13.04.1946 e Stamati Rosa Diana nata a Francavilla Marittima il 18.02.1945, mentre la secondogenita presso i coniugi Bellini Francesco nato ad Amendolara (CS) il 13.06.1933 e Rescia Natalina nata a Castroreggio il 25.12.1939, res. in Amendolara. Detto decreto veniva impugnato, a mente dell'articolo 17 L. 4.05.1983 n. 184, dagli esercenti la potestà e la opposizione veniva accolta con la sentenza del g. 1.12.1995, emessa nell'ambito del proc. 6/95 R.A.C. Per meglio lumeggiare la vicenda conviene riportare la parte saliente della motivazione di detta sentenza, sulla scorta della quale già si può evincere come chiave della vicenda sia la continua e persecutoria attività posta in essere dai coniugi Sposato finalizzata ad ottenere l'adozione di una delle minori: «... l'ulteriore istruttoria ha fatto emergere nuovi elementi tali da non far apparire sufficientemente certi i presupposti che avevano portato alla dichiarazione dello stato di abbandono ...

Le procedure volte alla dichiarazione dello stato di adottabilità delle piccole Angela Franca e Maria Domenica traevano la loro origine dall'esposto di tale dott. G. Ciaccio che narra delle gravi privazioni affettive a carico delle minori, dovuto alle condotte genitoriali.

Dall'ulteriore attività istruttoria, si apprendeva che dall'unione della coppia genitoriale, reduce da altre esperienze matrimoniali, erano nati 5 figli, e segnatamente Emanuela e Davide del 24.12.1981, Camillo Cosimo il 14.04.1989, Angela Franca il 10.03.1991 e Maria Domenica il 16.04.1992.

Il Servizio Sociale dell'U.S.S.L. 3 di Rossano segnalava inoltre che mentre i primi

tre figli erano accuditi adeguatamente, Angela Franca e Maria Domenica erano state affidate illegalmente, rispettivamente ai coniugi Sposato Francesco e Stamati Diana res. in Trebisacce alla via Piana 12 e ai coniugi Bellini Francesco e Rescia Natalina Rosina res. in Amendolara C. da Pietra Stoppa.

Dagli altri accertamenti sembrava poi che i genitori naturali avessero affidato, senza rispettare alcuna forma di legge, le loro figlie, fin dai primi mesi di vita, a terze famiglie, delegando loro la crescita e l'istruzione delle piccole e disinteressandosi completamente della loro sorte. In tal senso anche la nota informativa dei C.C. del luogo, stando alla quale le minori da oltre due anni vivevano stabilmente presso le summenzionate famiglie, a causa delle misere condizioni economiche della famiglia d'origine, in cui il padre, pregiudicato, era privo di qualsiasi attività lavorativa.

L'audizione degli affidatari di Angela Franca, i coniugi Sposato, confermava che effettivamente i medesimi si erano occupati della minore in varie occasioni. Gli stessi facevano presente la situazione di grave disagio economico in cui versava la famiglia d'origine, tanto che frequentemente avevano prestato anche assistenza sanitaria alla minore e precisavano di aver presentato domanda di adozione per la detta minore, specificando tuttavia di aver avuto stabilmente presso di loro la piccola solo dai primi mesi del 1995, ovvero dalla data di una delibera prodotta in udienza, sprovvista peraltro del necessario consenso dei genitori e del visto di esecutività del G.T.

Gli affidatari dell'altra minore, i coniugi Bellino, negavano di aver avuto con loro la piccola Maria Domenica fin dal 1993, ma solo di averla tenuta presso la loro famiglia solo qualche giorno, allorquando i genitori erano impegnati nella coltivazione dei campi.

I genitori naturali, a loro volta, negavano decisamente di aver affidato in via continuativa le minori alle famiglie indicate, ribadendo la prospettazione di un loro occasionale aiuto, tranne che per Angela Franca dimorante con gli affidatari dalla data della delibera del Comune di Oriolo.

Ritenuta la non veridicità di detti assunti, confortati dalla dichiarazione della genitrice di essere consenziente all'adozione delle figlie, determinavano la dichiarazione dello stato di adottabilità.

La successiva fase contenziosa, permettendo una più compiuta disamina della realtà effettuale, consentiva di accertare, senza ombra di dubbio, la arretratezza concettuale e culturale dei genitori, il loro stato di povertà, determinato anche dalla numerosa prole a carico, elementi che sicuramente possono aver portato i medesimi a delegare, in una certa misura, la cura delle minori a terze persone.

La stessa confusione spesso effettuata fra affidamento eterofamigliare e adozione può in tal senso aver giocato un ruolo ed un peso essenziali.

Le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio di opposizione confermavano l'impressione di una famiglia, sicuramente non del tutto idonea alla cura e alla crescita della prole, ma tuttavia le omissioni riscontrate non paiono al Collegio tanto gravi da integrare appieno la fattispecie dello stato di abbandono.

I testi escussi, Caruso Mario ed Amendolara Mario, vicini di casa, negavano che le piccole per lunghi periodi fossero rimaste lontane da casa, avvalorando con la loro deposizione la tesi di un atteggiamento di negligenza e trascuratezza dei genitori, per i loro limiti obbiettivi di personalità, tale però da non tradursi in una completa privazione di assistenza morale e materiale.

È fin troppo nota, per ricordarla, la posizione di estremo rigore assunta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in merito alla pronuncia dello stato di abbandono; il mero disagio economico, la arretratezza culturale, l'inadeguatezza affettiva o materiale dei genitori non possono di per se stessi determinare la declaratoria di cui all'articolo 8 L.184/1983, dovendosi comunque accordare priorità alla famiglia d'origine o a misure di sostegno differenziate; solo nel momento in cui facesse difetto quel minimo di assistenza che soddisfa le più elementari esigenze di vita per garantire alla prole un equilibrato sviluppo psicofisico sarebbe giustificato il sacrificio del distacco

definitivo del figlio imposto dalla dichiarazione dello stato di adottabilità.

Pochi dubbi sussistono, di converso, circa le nascoste pretese degli affidatari, privi di figli naturali, di « impossessarsi » delle minori e della assoluta illegalità dell'affidamento in atto per Angela Franca, il quale dovrà immediatamente cessare.

Nella vicenda ha giocato un ruolo decisivo l'assenza di una vera cultura dell'affidamento eterofamigliare, troppo spesso confuso con forme di adozione "anticipata", volto non tanto ad offrire un sostegno ed un supporto alla famiglia d'origine, in momentanea difficoltà, ma ad affermare sentimenti di egoismo e di appropriazione del minore affidato.

Proprio al fine di fornire alle minori un aiuto concreto e reale che ponga fine alla illegalità determinatasi, sarà eventualmente cura del P.M.M. promuovere le sue opportune iniziative ex articolo 336 C.C. per l'adozione di provvedimenti di controllo e di vigilanza ai sensi degli artt. 333 e ss. C.C. ».

Dopo detta pronuncia veniva elaborato un progetto di intervento da parte dei servizi a sostegno della famiglia di origine, che in un primo momento sembrava dare discreti risultati; anche in udienza Ruggiero Vincenzo, il padre, asseriva di non voler più dar ascolto alle pressioni dello Sposato per riavere con sé Angela Franca, ma detti buoni propositi ben presto cedevano sotto la pressione di nuove minacce e di ricatti dei coniugi Sposato (atti di citazione per cospicue somme di danaro indirizzate dagli ex affidatari ai genitori, agli operatori del servizio ecc.).

Detto irresponsabile contegno, a cui si aggiungeva la circostanza che le piccole venivano nuovamente affidate a terze persone, in particolar modo ai citati coniugi, imponeva un nuovo allontanamento delle bambine dalla residenza familiare e la riapertura della procedura volta alla dichiarazione del loro stato di adottabilità.

Dopo un breve periodo trascorso presso l'istituto « Buon Maestro » sito in Canna, entrambe le minori venivano affidate, di concerto con questa A.G., dai servizi alla coppia Bellini-Rescia, la cui condotta, ad un

attento esame, è sempre stata ispirata a lealtà e non finalizzata ad impossibili mire adozionistiche.

All'udienza del 4.10.1996, entrambi i genitori comparsi innanzi al G.D. lamentavano le continue vessazioni degli Sposato (pag. 49), le loro continue richieste finalizzate a riavere con sé Angela Franca, sfociate persino nell'induzione a firmare dichiarazioni di « rinuncia » alla figlia e tanto da indurli a sporgere querela nei loro riguardi.

Alla successiva udienza del 25.10.1996, la responsabile dell'istituto sopra menzionato metteva in risalto i continui fastidi degli Sposato, volti ad avvicinare la minore, facendo inoltre notare che l'ambiente in cui Angela Franca aveva vissuto era stato deleterio per la sua crescita e che, solo in istituto, la bimba aveva appreso le prime nozioni del linguaggio, mentre per l'altra, ossia Maria Domenica, i brevi periodi di affidamento si erano dimostrati positivi.

Aggiungeva la direttrice che la bambina più grande non cercava affatto i suoi pregressi affidatari e che era opportuno impedire tra di loro qualsiasi contatto, osservazioni fatte proprie dagli operatori del servizio incaricato. In detto periodo, i genitori, se pur con i loro limiti congeniti di personalità, continuavano ad incontrare con una certa regolarità la prole. In particolare, mentre la madre non faceva mai mancare il suo sostegno verso le figlie, nonostante l'arretratezza culturale e un certo disagio socio ambientale, il padre, pregiudicato, etilista e facilmente suggestionabile, si dimostrava figura piuttosto assente e con scarse risorse educative.

Veniva, all'esito di tale istruttoria; emesso il decreto 10.12.1996 cron. 1153/96 con il quale Considerato che dalla successiva istruttoria esperita è emerso nuovamente il tentativo dei coniugi Sposato-Stamati di impadronirsi in tutti i modi della piccola Angela Franca, nonostante i medesimi siano sprovvisti dei requisiti di legge — e, a questo punto, anche morali ed educativi — per poter tenere con sé un qualsiasi minore, avvalendosi per il loro fine di minacce rivolte agli operatori, ai genitori, di molestie reiterate alla responsabile dell'istituto, nonché presentando pretestuose e

inaccoglibili istanze a questo Ufficio, corredate di materiale vario (in proposito, basti pensare che la piccola Angela Franca, durante il periodo trascorso in Istituto, non ha mai citato i suoi ex affidatari, né li ha mai cercati, presentava un significativo ritardo evolutivo e solo in Istituto ha appreso i primi rudimenti del linguaggio, a riprova della assoluta incapacità di dette persone a crescere, educare ed istruire un minore, senza poi porre mente alla circostanza che con tutta probabilità vi sono state anche dazioni di danaro per « acquistare » la bimba) ...; Rilevato che le varie informazioni acquisite non hanno consentito di ravvisare lo stato di abbandono, atteso che i genitori hanno pur sempre mostrato affetto verso la prole, ricambiato dalle figlie, hanno sempre procacciato loro i necessari mezzi di sussistenza ...; Ritenuto che vi è altresì la necessità di incaricare il locale servizio di sperimentare, nel preminente interesse delle minori, forme di affidamento eterofamiliare; eventualmente anche a favore dei coniugi Bellini — Rescia, fermo restando l'assoluto divieto di visita o prelievo da parte dei coniugi Sposato — Stamati, e previa attenta valutazione da parte degli operatori delle loro capacità di resistere a indebite interferenze ...; veniva decretata la sospensione della procedura volta alla dichiarazione dello stato di abbandono delle minori per la durata di mesi dieci, con incarico al servizio affinché provvedesse al loro più idoneo collocamento, con onere di disciplinare le modalità di visita fra i genitori e la prole, di impedire qualsiasi contatto, anche visivo, fra le piccole e i coniugi Sposato-Stamati, anche avvalendosi dell'ausilio della forza pubblica e di riferire infine in merito all'evoluzione della vicenda.

In data 16.12.1996 il G.D., ravvisando estremi di reati nella condotta della coppia coniugi Sposato-Stamati trasmetteva, notizia criminis al Procuratore della Repubblica di Castrovillari.

In esecuzione al decreto del Tribunale, in data 8.01.1997 le sorelle Ruggiero venivano affidate dal servizio alla coppia Bellini-Rescia.

Da tale data seguivano con ritmo incalzante — quasi quotidianamente — istanze di

Sposato Francesco (o formalmente a firma di Ruggiero Vincenzo, usato come una sorta di longa manus) indirizzate di volta in volta al Giudice Tutelare, alla Corte d'Appello, alla Procura della Repubblica di Catanzaro, alla Procura Generale, al Ministero di Grazia e Giustizia, sul cui contenuto diffamatorio e pretestuoso, se non farneticante, questa A.G. non intende pronunciarsi.

Ben poco peso potrebbe essere dato a tali richieste, perorazioni o precisazioni, se le medesime non avessero comunque avuto l'effetto deleterio di condizionare negativamente il Ruggiero, soggetto etilista e di fragile personalità, le cui continue missive sono chiaramente dettate e suggerite dallo Sposato. Da qui le richieste di visite specialistiche, i timori per presunti problemi della figlia Angela Franca insorti, a suo dire, nel periodo di affidamento ai Bellini, paure palesemente infondate. La stessa genitrice Basile Antonietta, all'udienza del 10.10.1997, dichiarava che ormai il convivente era totalmente succube ai voleri dei coniugi Sposato, i quali, ormai in preda ad una sorta di mania morbosa per avere in adozione Angela Franca, di continuo lo costringevano a firmare dichiarazioni di vario genere (quelle agli atti di causa). Aggiungeva poi che A.F. rifiutava qualsiasi approccio verso gli ex affidatari e che nel se pur breve periodo di affidamento aveva fatto registrare notevoli progressi. Progressi ben descritti anche dalla ultima nota del servizio del 27.10.1997, sollecitata dal G.D. a seguito di istanza del padre, in cui si rappresenta che le sorelle sono seguite con amore e dedizione dagli affidatari e che le stesse hanno acquisito autonomia e scioltezza comunicativa in precedenza estremamente carenti.

Così descritta la vicenda umana e processuale, è di solare evidenza che il nucleo del problema è costituito dai gravissimi condizionamenti subiti dalla famiglia di origine ad opera dei citati coniugi: il loro intervento, spinto come sopra detto, dall'irrefrenabile desiderio di avere con sé una delle bambine, ha causato, senza ombra di dubbio, il fallimento del progetto di inter-

vento sulla famiglia naturale, recuperabile, a parere di questa A.G., e non certamente abbandonica.

In altri termini, giusta le osservazioni già fatte nella motivazione della sentenza sopra riportate, non esiste nella fattispecie un vero e proprio stato di abbandono, quanto piuttosto una certa inadeguatezza educativa dei genitori, mai tradottasi in un vero e proprio stato di abbandono morale e materiale (tuttora i genitori e i fratelli vedono le bambine in affido).

Inadeguatezza divenuta estremamente grave per Ruggiero Vincenzo, il quale è totalmente succube ai voleri di terze persone e capace di commettere qualsiasi azione — quale la cessione della figlia — pur di esaudirne i voleri. Per tale motivo e per il precipuo fine di proteggere le minori, come richiesto dal P.M.M., nei suoi confronti viene emesso il provvedimento ablativo di cui all'articolo 330 C.C.

In merito alla collocazione delle minori Ruggiero, ritiene questa A.G., alla luce degli ottimi risultati conseguiti, che le stesse debbano rimanere nella loro attuale sistemazione per la durata di anni due dalla data del presente atto, con onere per il competente servizio di espletare quanto già delegato nel decreto 10.12.1996 cron. 1153.

Va infatti rammentato che gli attuali affidatari svolgono il loro compito nello spirito della legge, senza alcuna finalità di adozione — sono peraltro sprovvisti dei requisiti di legge — e non hanno mai cercato di impedire od ostacolare i rapporti delle affidate con la famiglia di sangue. La soluzione viene auspicata dalla stessa Basile e suggerita dalla psicologa del servizio operante.

Come ultima breve osservazione, ritiene doveroso questa A.G. difendere l'operato del servizio, distintosi per professionalità e correttezza, dalle accuse mosse dai più volte citati coniugi Sposato, tanto più pretestuose e volte a fini ignobili se si pensa che, dopo tanti « sforzi » per le sorti di Angela Franca, mai si sono preoccupati della cura della sorella.

P. Q. M.

udito il giudice relatore;

preso atto del parere del P.M.M.;

letti gli artt. 16 L. 4.05.1983 n. 184, 330 e ss C.C., 737 C.P.C.;

DICHIARA

non luogo a provvedere in ordine allo stato di adottabilità delle minori RUGGIERO Angela Franca nata il 10.03.1991 a Policoro e RUGGIERO Maria Domenica nata a Policoro il 16.04.1992 e per l'effetto

DISPONE

che le predette rimangano nella loro attuale collocazione per la durata di anni due dalla data del presente atto;

DICHIARA

Ruggiero Vincenzo decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale;

INCARICA

il servizio competente:

di continuare a predisporre a favore delle minori i più opportuni interventi di sostegno e di vigilanza;

di disciplinare tempi e modalità di visita fra i genitori e la prole;

di impedire qualsiasi contatto, anche visivo, fra le minori e i coniugi Sposato-Stamati, anche avvalendosi dell'uso della forza pubblica;

di riferire ogni sei mesi, con brevi note scritte, in ordine all'evolversi della vicenda.

Si comunichi:

al P.M.M. sede;

al Giudice Tutelare.

Si notifichi:

ai genitori Ruggiero Vincenzo e di Basile Antonietta, res. in Oriolo alla via I Vico S. Rocco n. 14;

agli affidatari Bellini Francesco e Rescia Natalina, res. in Amendolara (CS), alla contrada Pietrastoppa n. 13;

al Servizio Sociale presso Consultorio Familiare di Oriolo;

ai C.C. di Oriolo.

Catanzaro, lì 25.11.1997

COSTA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

a decorrere dal 1° ottobre 1997, nella sola provincia di Cuneo, duecentoventi addetti al servizio postale, assunti con contratto a termine, hanno cessato la propria attività, per scadenza del contratto di assunzione;

l'ente Poste ha reso noto, nei giorni scorsi, che non sostituirà i lavoratori cessati dal servizio;

tale mancato rimpiazzamento verrà sicuramente ad aumentare la situazione di disagio sia degli attuali dipendenti dell'ente Poste, in relazione all'arretratezza delle strutture e dell'organizzazione aziendale, sia degli utenti del servizio postale, in relazione alla scarsa efficacia ed efficienza del servizio medesimo —:

quali siano le modalità con le quali l'ente Poste intenda garantire la continuità del servizio. (4-12991)

RISPOSTA. — *Al riguardo l'ente Poste Italiana, ora società per azioni, ha riferito che la filiale di Cuneo, il 30 settembre 1997 allo scadere dei contratti di lavoro a tempo determinato, ha immediatamente disposto l'assunzione di nuove unità.*

In particolare 136 unità sono state assunte, con contratto di sei mesi, attingendo dalla graduatoria di cui all'articolo 9 punto 21 della legge 28/11/1996 n. 608 ed altre 57 unità sono state assunte con contratto a tempo determinato fino al 31/11/1998.

Anche allo stato attuale, la predetta filiale ricorre, per contingenti esigenze, ad assunzioni con contratto a tempo determinato che garantiscono la continuità del servizio postale.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

CUSCUNÀ. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che il legale rappresentante della Rsa Conf. Sal Tra-

sporti presso la tangenziale di Napoli ha prodotto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli in data 6 agosto 1997 un rapporto con il quale veniva denunciata l'azienda per aver assunto cinque lavoratori stagionali, tre dei quali imparentati con rappresentanti sindacali della Cgil-Cisl-Uil, al di fuori di ogni norma di legge;

a parte la circostanza — tutta politica — del ruolo effettivo svolto in azienda dai sindacati « gialli », a che punto siano gli accertamenti svolti dalla procura della Repubblica ed eventualmente dall'ispettorato del lavoro e, in particolare, se essi abbiano confermato la illegittimità delle procedure seguite per le assunzioni, in violazione dei diritti maturati da altri disoccupati e con quali conseguenze. (4-12842)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, il Ministero del Lavoro, tramite l'Ufficio competente per territorio, ha comunicato quanto segue.*

La « Tangenziale di Napoli S.p.A. » con sede a Napoli, Via Cinzia, che gestisce in regime di concessione l'autostrada urbana del capoluogo campano, ha effettuato nell'anno 1997 assunzioni a termine di personale addetto all'esazione dei pedaggi avvalendosi delle disposizioni dell'articolo 8 bis della legge 25.3.1983, n. 79, ovvero dell'articolo 2 del CCNL di categoria. Tale norma contrattuale consente di instaurare rapporti a tempo determinato per fronteggiare le esigenze del servizio che si manifestino in concomitanza di assenze per ferie, nei periodi di giugno-settembre e dicembre-gennaio.

Uno dei lavoratori assunti con contratto a termine — secondo quanto riferito dall'autore dell'esposto menzionato nell'interrogazione — sarebbe legato da vincoli di parentela con un sindacalista della UIL.

Dagli accertamenti effettuati non sono emerse, in ordine alle assunzioni di che trattasi, violazioni alle leggi sociali. Di tutte le assunzioni effettuate è stata data tempestiva comunicazione alla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego, in ottemperanza al disposto dell'articolo 9 bis della legge 28.11.96, n. 608.

Ad avviso del Ministero del lavoro, non si possono ravvisare nei fatti segnalati dall'interrogante gli estremi di violazione dell'articolo 15, lett. a) della legge n. 300/1979, non essendo i fatti medesimi riconducibili all'ipotesi, formulata dalla citata norma, di subordinazione dell'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte.

Sempre in relazione alle suddette assunzioni, l'autore dell'esposto sentito da un funzionario del Ministero del lavoro, ha lamentato l'inosservanza dell'articolo 1, comma 4, del C.C.N.L. di categoria, che fa obbligo all'imprenditore di tener conto preliminarmente delle domande di assunzione presentate da congiunti di dipendenti deceduti o che siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o per malattia.

Si è venuti a conoscenza, in proposito, di un contenzioso legale in atto tra la società di che trattasi e il figlio di un ex dipendente, di cui era rimasta inevasa la richiesta di assunzione presentata ai sensi della citata norma contrattuale. Detta vertenza si è conclusa, per ora, con una pronuncia della Sezione lavoro del Tribunale di Napoli che ha ritenuto la domanda del lavoratore non accoglibile perché fondata su una clausola contrattuale affetta da nullità, in quanto contraria ai principi dell'ordinamento giuridico riguardanti la materia, desumibili dalla costituzione e dall'articolo 8 dello Statuto dei Lavoratori.

Gli uffici del Ministero del Lavoro non hanno esperito alcun intervento in merito all'applicazione della citata norma contrattuale, stante la rilevanza meramente civilistica della questione.

Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli ha riferito che l'esposto con il quale si segnalavano i fatti di cui si parla ha dato vita al fascicolo n. 36474/97/45, che è stato archiviato agli atti d'ufficio in considerazione del fatto che la Tangenziale s.p.a. è società privata, come tale dotata di autonomia negoziale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanna Maria Flick.

LUCIANO DUSSIN. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

i lavori per la costruzione della casa di riposo di Castelfranco Veneto sono iniziati nel maggio 1997. La ditta appaltatrice, Edil Appalti spa di Napoli, ha dato il lavoro in sub appalto alla ditta Later Costruzioni srl di Napoli;

gli operai della Later Costruzioni hanno denunciato fin da subito la mancanza del rispetto degli accordi da parte della ditta appaltatrice che doveva consegnare il cantiere finito di sfangamento, con tracciato, già eseguito e la gru montata;

questa situazione ha rallentato di molto la realizzazione dei lavori, basti pensare che tutto il lavoro più pesante per le fondazioni è stato eseguito a mano, in quanto la gru, dopo forti insistenze, è arrivata in cantiere a fine luglio 1997;

il 20 ottobre 1997 la Edil Appalti ha revocato il lavoro alla Later Costruzioni. Gli operai di quest'ultima si sono ritrovati licenziati senza preavviso, e a tutt'oggi non hanno ricevuto gli stipendi dei mesi di settembre e ottobre;

gli ex dipendenti della Later denunciano connivenze tra la ditta appaltatrice e quella sub appaltante;

questa vicenda può essere spiegata in questo modo: la Edil Appalti vince con un notevole ribasso l'appalto in Castelfranco Veneto, poi per «rifarsi» deve trovare qualcuno da sacrificare. Con questi presupposti basta subappaltare ad una ditta «amica» che assume degli operai da pagare parzialmente in nero, che si dimentica di versare qualche rata di contributi previdenziali, per poi licenziare gli operai senza pagare il lavoro fatto nei mesi precedenti;

evidentemente la Edil Appalti non poteva fare questa operazione sulla pelle dei propri operai, pena la loro rivolta e la perdita conseguente delle proprie risorse produttive, doveva trovare altri da sacrificare, e così sembra sia successo;

purtroppo tra queste macchinazioni, le vittime non sono solo gli ex operai della Later Costruzioni, ma vi sono anche le imprese edili e relativi operai del posto che restano senza lavoro perché le loro offerte oneste risulteranno sempre fuori mercato, e alla fine tra le vittime senz'altro più indifese non devono esser dimenticati gli anziani di Castelfranco Veneto e comuni limitrofi, che continueranno ad aspettare la loro casa di riposo per chissà quanto tempo ancora;

se intendano intervenire a tutela degli ex lavoratori della Later Costruzioni di Napoli, rappresentati dal signor Polucci Sabbioni Ciro residente a Vico Equense;

quali iniziative e controlli si intendano attuare per evitare che gli appalti continuino ad essere inficiati da situazioni come quella appena denunciata;

se risultino notizie sull'andamento dei lavori di costruzione della casa di riposo di Castelfranco Veneto, e se saranno rispettati i tempi di consegna. (4-16355)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, dalle indagini esperite dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Treviso, è emerso quanto segue.*

La Società EDILAPPALTI di Napoli è stata assegnataria dell'appalto per la costruzione della Casa di riposo di Castelfranco Veneto (60 posti letto) — a base d'asta — per £. 4.919.600.300.

In data 25.3.1997 la Società chiede ed ottiene dalla Casa di riposo l'autorizzazione a sub appaltare la realizzazione delle opere in cemento armato alla Ditta Later Costruzioni S.r.l., che a sua volta comunica agli istituti competenti l'inizio dei lavori.

In data 21.10.1997 la Ditta Edilappalti, constatato il mancato rispetto delle obbligazioni da parte dell'impresa subappaltatrice, rescinde il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c. c. e, in conseguenza di ciò, la ditta Later Costruzioni procede al licenziamento dei dipendenti.

In pari data, anche ai sensi dell'articolo 15 del C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini, si apre un contenzioso

per il recupero delle spettanze arretrate ed il mancato versamento dei contributi INPS-INAIL-CASSA EDILE, anche per il tramite del Consiglio di Amministrazione della Casa di riposo appaltante, responsabile in solido, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 55/90.

La società Edilappalti, aggiudicatrice dei lavori, rispettivamente in data 5.11.1997 e 19.12.1997, ha provveduto a saldare, in parte, le spettanze dovute dalla Ditta Later Costruzioni s.r.l.

Per quanto riguarda il recupero del residuo credito dei lavoratori (retribuzioni settembre/ottobre 1997, TFR e accantonamento Cassa Edile) è in corso una procedura giudiziale, presso la Pretura di Piana di Sorrento, che si insinua in un contenzioso tra le due Società in questione.

Il giorno 4.5.1998, inoltre, la FILLEA-CGIL di Treviso ha chiesto un intervento della Casa di riposo di Castelfranco Veneto, Committente dei lavori, affinché venga posta in essere ogni azione utile alla risoluzione della vertenza.

Giova far presente, infine, che da parte della Direzione Provinciale del lavoro di Treviso continua l'azione di verifica per gli eventuali provvedimenti sanzionatori di propria competenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziana Treu.

FOTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'8 febbraio 1996 l'amministrazione provinciale di Piacenza inviava ai sindaci dei comuni della provincia stessa e alle comunità montane delle Valli Tidone/Trebbia e Nure/Arda una nota (protocollo n. 8740), redatta dal responsabile del servizio tecnico, per favorire una migliore interpretazione ed applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);

con ordinanza n. 57 (protocollo n. 7170 del 6 ottobre 1995) e n. 11 (protocollo n. 1682 del 4 marzo 1996) il sindaco del comune di Lugagnano Val d'Arda

(Piacenza) — richiamando, tra gli altri, gli articoli 13 e 15 del testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740 — ordinava a tutti i proprietari o conduttori di terreni confinanti con le strade comunali, vicinali di uso pubblico e strade, in ogni caso, adibite a pubblico passaggio di « provvedere alla pulizia delle cunette di scolo ai lati delle strade sopra citate »;

in data 30 ottobre 1996 il consiglio comunale di Lugagnano Val d'Arda (verbale n. 84) respingeva la mozione presentata dai consiglieri comunali di minoranza, con la quale si invitava il sindaco a « soprassedere alle ordinanze emesse e a non emetterne altre; a provvedere con il personale di vigilanza a vigilare secondo il disposto dell'articolo 15 della legge n. 285/1992 »;

successivamente con ordinanza n. 49 (protocollo n. 8689 dell'8 novembre 1996), parzialmente modificata con ordinanza n. 20 (protocollo n. 3035 del 10 aprile 1997), il sindaco di Lugagnano Val d'Arda — visti gli articoli 23, 31, 32, 33 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 — ordinava ai proprietari o ai conduttori dei fondi e terreni adiacenti le strade comunali e vicinali di « effettuare lo spurgo delle cunette stradali, dei fossi, dei canali, delle tombinature laterali e trasversali... entro venti giorni »;

nel mese di marzo del 1997 il sindaco del comune di Lugagnano comunicava, a numerosi cittadini destinatari delle predette ordinanze e a termini dell'articolo 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento amministrativo, in quanto gli stessi — a suo giudizio — erano tenuti ad « effettuare lo spurgo delle cunette stradali, dei fossi, dei canali, delle tombinature laterali e trasversali... in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'ordinanza sindacale n. 49 dell'8 novembre 1996 e alle norme del nuovo codice della strada »;

nonostante che — nei termini di legge ed ex articolo 10 lettera b), della legge n. 241/1990, detti cittadini avessero presentato memoria scritta con richiesta d'archiviazione del procedimento, gli stessi ricevevano notifica di illecito amministrativo

per non avere ottemperato alla citata ordinanza sindacale n. 49, e ciò nonostante il fatto che nell'ordinanza sindacale n. 20/1997, che parzialmente modificava l'ordinanza n. 49/1996, il sindaco di Lugagnano avesse riconosciuto che « alcune difficoltà interpretative ne avevano ostacolato l'esecuzione »;

pare evidente come il sindaco di Lugagnano Val d'Arda, nell'emanare le citate ordinanze, abbia interpretato in modo alquanto singolare e discutibile le norme di legge applicabili al caso di specie —:

se i fatti sopra descritti siano noti al Governo e quale ne sia il giudizio, anche in considerazione del contenuto della nota della Prefettura di Piacenza protocollo n. 1893/Gab del 25 settembre 1995;

se non ritenga utile emanare, di concerto con i Ministri competenti per materia, apposita circolare esplicativa che, definitivamente, chiarisca i casi in cui la pulizia, la ripartizione e la manutenzione delle cunette stradali (manufatti che meritano una più compiuta e specifica definizione giuridica) debba essere posta a carico dei proprietari o dei conduttori di terreni adiacenti le strade comunali e vicinali, anche in relazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (4-14675)

RISPOSTA. — *Con l'indicata circolare della prefettura di Piacenza è stata richiamata l'attenzione dei sindaci sulla opportunità di disporre le misure preventive idonee a mantenere in efficienza le opere che garantiscono il regolare deflusso delle acque piovane.*

In base alla normativa dettata dal vigente codice della strada la realizzazione dei lavori di manutenzione delle cunette stradali, dei fossi e dei canali, spetta ai proprietari dei fondi adiacenti alle strade o a coloro che, anche in base ad altro titolo, usufruiscono dei fondi.

Il sindaco di Lugagnano ha sollecitato gli interessati a provvedere allo spurgo delle cunette stradali in seguito ad episodi di allagamenti.

Le difficoltà incontrate hanno soprattutto riguardato l'individuazione dei soggetti tenuti all'esecuzione di tali lavori. Le eventuali violazioni che saranno accertate verranno sanzionate dagli organi competenti.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

FRATTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro per i beni culturali e ambientali con incarico per lo spettacolo e lo sport.* — Per sapere — premesso che:

alla fine dello scorso anno 1997 si sono verificati episodi obiettivamente negativi per l'immagine ed il ruolo dell'Italia come paese in cui si svolgono gare di Coppa del Mondo di sci alpino;

in particolare, con il voto favorevole di delegati italiani, è stato fortemente ridotto, a vantaggio di altri paesi stranieri (anzitutto l'Austria), il numero delle competizioni che si svolgeranno in località italiane per la Coppa del Mondo di sci 1998-1999; tra queste, è stata soppressa la gara di *slalom* sulla pista « 3-tre » di Madonna di Campiglio, proprio nell'anno della sua cinquantesima edizione;

inoltre, il 22 dicembre 1997 è stata annullata la gara di *slalom* di Madonna di Campiglio per ragioni tecniche valutate insindacabilmente dal solo delegato tecnico Fis l'austriaco Hujara, nonostante tali ragioni fossero obiettivamente infondate, come moltissimi e qualificatissimi tecnici hanno osservato;

il presidente della Fisi ha espresso viva protesta per l'accaduto, ed ha preso condivisibili iniziative contro i delegati che avevano concorso alla soppressione di gare italiane dal calendario della Coppa del Mondo 1998-1999;

oltre alle autonome iniziative della Fisi occorre in questa vicenda un impegno forte a livello sovranazionale perché l'immagine dell'Italia sia tutelata e il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino ripristini lo svolgimento di gare in località

storiche per lo sci mondiale, come ad esempio Madonna di Campiglio o Sestriere:

quali iniziative il Governo italiano intenda avviare, presso gli organismi sovranazionali competenti, per tutelare l'immagine del Paese ai fini indicati nella premessa;

se il Coni, di propria iniziativa o su invito del Governo, abbia intrapreso o intenda intraprendere passi ufficiali in tal senso verso gli organismi sportivi internazionali competenti;

quale valutazione ritenga di esprimere, e quali eventuali proposte di modifica, intenda promuovere il Governo in ordine al funzionamento della giuria di gara, che dovrebbe operare collegialmente ma che in realtà affida al solo delegato tecnico Fis (il Sig. Hujara, appunto) un grande e insindacabile potere, per l'esercizio del quale incidono o possono incidere grandi interessi economici. (4-14667)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, sentiti il CONI e la Federazione Italiana Sport Invernali, si fa presente quanto segue.*

Si premette che la questione è stata attentamente seguita dal Ministero Vigilante, che ha vivamente interessato i competenti organi sportivi italiani perché si adoperassero presso le apposite sedi internazionali in favore della candidatura di Madonna di Campiglio.

La FIS, venuta a conoscenza che la bozza del calendario di Coppa del Mondo di Sci Alpino — stagione 1998/99 — non teneva conto della sua proposta di mantenere le Gare di Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio e al Sestriere, convocava una sessione di Consiglio di Presidenza per una analisi collegiale in relazione alle iniziative da intraprendere al riguardo. Inviava, quindi, alla Federazione Internazionale di Sci (FIS) una nota nella quale venivano fermamente ribadite le proposte di Sestriere e Madonna di Campiglio.

Il Comitato Internazionale Esecutivo Sci Alpino, nella riunione di Salisburgo dell'8 ottobre 1997, approvava la suddetta bozza di

calendario, confermando l'esclusione delle località italiane in questione. A seguito di ciò la FIS, con lettera del 4 novembre 1997, confermava alla FIS la proposta precedentemente presentata evidenziandone, a supporto, gli aspetti tecnico-organizzativi.

Durante la stagione in corso, contatti con gli addetti tecnici della Federazione Internazionale di Sci facevano sperare in un possibile recupero di almeno una delle due gare nella Coppa del Mondo, il cui calendario definitivo sarebbe stato deliberato nel corso del Congresso F.I.S., programmato a Praga.

Purtroppo, nel corso di tale Congresso, tenutosi dal 12 al 23 maggio c.a., dal calendario definitivo della Coppa del Mondo è stata esclusa la gara di Slalom di Madonna di Campiglio, malgrado le insistenze e gli interventi ufficiali dei rappresentanti della FIS, sia a livello di Sotto-Comitato Coppa del Mondo che di Comitato di Sci Alpino.

Le decisioni della FIS sono state comunicate al Comitato Organizzatore di Madonna di Campiglio, presentato al suddetto Congresso di Praga, con il quale la FIS si è tenuta in stretto contatto.

In ordine alla soppressione della gara di Coppa del Mondo « 3 Tre » del 22 dicembre 1997, la Federazione ha confermato che la manifestazione fu annullata esclusivamente per motivi di natura tecnica, in applicazione delle norme previste dal Regolamento Internazionale, dal Responsabile Tecnico Sig. Hujara, nella sua qualità di Giudice Arbitro con facoltà di decisioni anche unilaterali, e responsabile unico della Federazione Internazionale per le gare di Coppa del Mondo maschili.

Il Presidente della FIS, esaminato il problema unitamente ai membri del Consiglio Federale, nel sottolineare che l'impegno della Federazione deve essere volto alla difesa degli interessi degli atleti, dei tecnici e delle stazioni che organizzano gare, ha proposto alla Federazione Internazionale l'inserimento di un tecnico FIS, in aiuto del responsabile sig. Hujara per la visione preventiva delle piste in occasione delle gare di specialità tecniche.

Si precisa, comunque, che nella stessa sede di Praga sono state definite le seguenti

ulteriori manifestazioni di livello mondiale che verranno organizzate da Madonna di Campiglio e Val di Fiemme:

Madonna di Campiglio.

Stagione 1998/1999:

21/12/98 — PT(Parallelo a Squadre). Nell'ambito della Coppa FIS « Vecchie Glorie ». Trattasi di circuito di gare in cui gareggiano gli ex atleti di massimo livello agonistico che ha riscosso enorme successo l'anno passato, con particolare attenzione delle emittenti televisive;

24, 25/01/99 — Coppa del Mondo di Snowboard, PGS e SBX maschili e femminili.

Stagione 2000/2001:

Campionati mondiali snowboard 2001 maschili e femminili.

Val di Fiemme.

Stagione 2002/2003 — Campionati mondiali Sci Nordico 2003.

Per quanto riguarda la votazione non uniforme alle direttive federali dei rappresentanti nominati dalla FIS, la stessa ha precisato che il Consiglio Federale, nella riunione dell'8 novembre 1997, ha posto in discussione tale problema ed ha deliberato di rimuovere il sig. Adams (che aveva votato contro la proposta FIS) dall'incarico di rappresentante FIS presso il Comitato Esecutivo Sci Alpino.

Il sig. Thoeni, in qualità di rappresentante dell'Italia nell'ambito del sottocomitato Coppa del Mondo FIS Sci Alpino, ha votato a favore dell'impostazione tecnica dei calendari di Coppa del Mondo proposta dalla Federazione Internazionale di Sci in quanto tale impostazione è stata accettata all'unanimità dal predetto sottocomitato.

Il Ministro delegato per lo sport:
Valter Veltroni.

GAZZILLI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

da alcuni mesi il recapito della corrispondenza agli abitanti della via Ferrarecche del comune di Caserta viene effettuato non più di una volta alla settimana;

i numerosi reclami verbali e scritti inoltrati alla competente direzione provinciale dell'ente Poste italiane non hanno avuto effetto a causa della asserita carenza di portalettere;

il cennato disservizio potrebbe essere agevolmente eliminato con la temporanea assunzione di personale straordinario, che sinora non sarebbe stata disposta o per divieto normativo o per indisponibilità di bilancio o addirittura per difetto delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi centrali dell'ente;

intanto, gli utenti continuano a subire disagi e danni —:

se sia a conoscenza di quanto sopra;

quali provvedimenti intenda adottare per eliminare con ogni sollecitudine la menzionata disfunzione. (4-15702)

RISPOSTA. — Al riguardo l'ente Poste Italiane, ora società per azioni, ha precisato che la situazione lamentata dalla S.V. on.le, relativamente allo svolgimento dei servizi postali nella zona di via Ferrarecche a Caserta, si riferisce ad un particolare periodo di tempo durante il quale si è registrato, presso l'Agenzia postale che serve la suddetta zona, una imprevedibile concomitanza di un anomalo numero di assenze per malattia con la proclamazione di uno stato di agitazione del personale da parte delle OO.SS. locali.

Per sopperire alle contingenti esigenze del servizio e conseguire il rapido smaltimento delle giacenze l'ente ha disposto una serie di interventi operativi, quali l'erogazione di prestazioni straordinarie e l'adozione di turni supplementari, che hanno consentito di riportare la situazione ai consueti livelli di normale operatività.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni abbiamo assistito, ancora una volta impotenti, alla scoperta dell'ennesimo aberrante episodio di pedofilia culminato nell'assassinio della piccola vittima;

le caratteristiche e le implicazioni di questa devianza sessuale necessitano di una rete di relazioni ed azioni difficilmente estrarre anche in fase di prevenzione;

i recenti avvenimenti sia nel nostro Paese che all'estero non permettono ulteriori indugi —:

se non intenda, alla luce dei fatti, adoperarsi perché sia sollecitamente approvato il disegno di legge contro gli abusi sessuali sui minori, esponendosi anche in prima persona per aumentare eventualmente le pene previste nel medesimo disegno e per valutare l'ipotesi di creare una *task force* investigativa *ad hoc* che si occupi della monitorizzazione del fenomeno sul territorio nazionale e della conseguente prevenzione e repressione, da finanziare con i fondi messi a disposizione dal Governo per il piano d'azione per l'infanzia e l'adolescenza. (4-15181)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Le pene per gli abusi sessuali commessi su minori sono già state notevolmente inasprite dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66, la quale ha in particolare previsto la reclusione da sei a dodici anni nel caso di fatto commesso ai danni di persona che ha compiuto i dieci anni, ma non ancora i quattordici; e la reclusione da sette a quattordici anni nel caso di fatto commesso ai danni di persona che non ha ancora compiuto gli anni dieci (nuovo articolo 609 ter c.p.).

È peraltro attualmente all'esame della Commissione speciale in materia di infanzia del Senato, in sede deliberante, il disegno di legge n. 2625, recante « norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di schiavitù », già approvato in sede deliberante dalla II Commissione (giu-

stizia) della Camera dei deputati il 3 luglio 1997, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Rizza ed altri (n. 263); Mussolini (1105); Aprea ed altri (2265); Marras e Cicu (2930); Signorini ed altri (2931); Storace (3139).

Al citato disegno di legge risultano abbinare ulteriori iniziative parlamentari — in particolare, i disegni di legge di iniziativa dei Senatori Manieri ed altri (113), recante, « Modifica alle norme penali per la tutela dei minori »; Manconi ed altri (1820), recante « Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori; Mazzuca Poggiolini ed altri (1827), recante « Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori »; Greco ed altri (2018), recante « Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori »; Gasperini ed altri (2098), recante « Norme penali sull'abuso dei minori ».

L'intervento riformatore in discussione prevede l'inserimento, all'interno del codice penale, di nuove fattispecie incriminatrici volte a sanzionare, in primo luogo, i fatti di prostituzione e di pornografia minorile. Il tessuto delle fattispecie, ricalca, in parte, quello della c.d. legge Merlin: viene infatti prevista la reclusione da sei a dodici anni e una consistente multa per coloro che inducono un minore alla prostituzione, ovvero ne favoriscono o ne sfruttano la prostituzione; la fattispecie di pornografia minorile risulta contrassegnata dallo sfruttamento del minore al fine di realizzare attività di esibizioni pornografiche o di produzione di materiale pornografico.

Le citate cornici edittali possono subire un incremento variabile da un terzo ai due terzi in forza di aggravanti legate, tra l'altro, all'esistenza di particolari relazioni familiari o di supremazia tra colpevole e vittima.

Un rilevante significato assume l'incriminazione dei fatti connessi all'offerta e alla domanda di materiale pornografico avente ad oggetto i minori. Così, vengono sanzionate (con la reclusione da uno a cinque anni e con la pena pecuniaria) le condotte di divulgazione, anche per via telematica, di materiale pornografico raffigurante minori, come pure la distribuzione e la cessione a

titolo oneroso di detto materiale pornografico, nonché la mera detenzione dello stesso.

Nella consapevolezza della dimensione internazionale assunta da questa forma di criminalità, viene introdotta la fattispecie penale di « turismo sessuale », destinata a reprimere le attività di organizzazione di viaggi per la fruizione della prostituzione minorile: la pena, in questi casi, è della reclusione da sei a dodici anni in uno con la multa da trenta a trecento milioni.

Inoltre, si è previsto espressamente che i reati in questione possano essere perseguiti anche se commessi all'estero da cittadino italiano, o da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano, ovvero in danno di un cittadino italiano.

Da ultimo, l'impianto precettistico della proposta di legge prevede la sanzione penale anche per chi compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica (in questa ipotesi, la pena va da sei mesi a tre anni di reclusione; in alternativa, può essere irrogata una pena pecuniaria non inferiore a lire dieci milioni di multa).

La proposta di legge si occupa, infine, dell'attività di recupero delle vittime del reato e degli stessi autori (in quest'ultimo caso, con l'evidente obiettivo di evitare il grave e ricorrente fenomeno della recidiva): a tal fine le somme derivanti dalle multe irrogate e quelle ricavate dalla confisca dei beni entrano a far parte di un fondo destinato alle finalità di recupero ora indicate.

Con riguardo alla legislazione vigente, si sottolinea che i fatti di violenza sessuale in danno di minori risultano sanzionati dalle fattispecie del codice penale poste a tutela della libertà personale: si pensi alla fattispecie di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenni, di corruzione di minorenni e di violenza sessuale di gruppo.

Sembra che le istanze evidenziate nell'atto ispettivo trovino risposte adeguate nell'ambito delle iniziative legislative cui si è fatto cenno.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

GRAMAZIO. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

l'ingegnere Leonardo Corbo è prefetto ispettore generale per la sicurezza del ministero dell'interno;

detto ingegner Corbo, nella seduta del 12 marzo 1997 è stato nominato con delibera del consiglio di amministrazione del teatro dell'opera « responsabile del servizio prevenzione e protezione dell'ente » per il periodo 15 marzo 1997/14 marzo 1999, con un contratto di natura strettamente professionale e un compenso di 60.000.000 (sessanta milioni) annui onnicomprensivi;

detto incarico è stato affidato in applicazione del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 —:

come si sia potuto procedere a tale nomina di persona non « dipendente del teatro dell'opera » in contrasto con l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994, trattandosi di azienda con oltre duecento dipendenti;

come si sia proceduto a tale nomina visto che l'insufficiente numero di addetti alla base della motivazione per l'affidamento dell'incarico non rientra tra le cause previste dal decreto per il ricorso a consulenti esterni e, in ogni caso, non è stato rispettato il comma 6 di detto articolo sulla consultazione con i rappresentanti per la sicurezza delle organizzazioni sindacali;

come sia stato possibile affidare tale incarico a persona, come l'ingegner Corbo, dipendente statale e comunque specializzato in prevenzione incendi ma privo di titoli relativi alla prevenzione infortuni e per la sicurezza del lavoro;

chi controlli, in osservanza della circolare ministeriale 19 luglio 1997 e della legge n. 662 del 1996 « lavoro a tempo parziale e disciplina delle incompatibilità » articolo 1, commi 56/65, la presenza in servizio dell'ingegner Corbo in relazione ai suoi impegni esterni che esulano dalla normale attività istituzionale derivante dal suo incarico ministeriale;

come sia stato possibile che il ministero dell'interno abbia potuto procedere ad autorizzare incarichi esterni ai compiti di istituto, molteplici, variegati e retribuiti, che interferiscono con la normale attività, retribuita dallo Stato, del Prefetto ispettore generale per la sicurezza ingegner Leonardo Corbo. (4-12366)

RISPOSTA — *L'autorizzazione al Prefetto Corbo a svolgere attività di collaborazione con la Sovrintendenza del Teatro dell'opera di Roma è stata concessa in conformità delle vigenti disposizioni di legge, che disciplinano l'esercizio di attività esterne e la valutazione della loro compatibilità.*

Nel caso, prospettato dalla S.V., le funzioni di Ispettore Generale di Amministrazione, in atto svolte dal funzionario, risultano compatibili con l'attività di collaborazione richiesta dal Teatro dell'opera di Roma.

Quanto agli altri rilievi, si tratta di questioni estranee alle responsabilità di questo Ministero, che nella materia non dispone — ovviamente — di alcuna funzione di vigilanza, indirizzo o controllo.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

IACOBELLIS, AMORUSO, MARENGO e GISSI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

a seguito della duplice applicazione, rispettivamente presso il ministero di grazia e giustizia ed il ministero delle finanze, dei sostituti Di Donato e Montedoro e del contemporaneo trasferimento ad altra sede dei sostituti Catalani e Giancaspro, la procura della Repubblica di Trani, che ha giurisdizione su ben undici comuni della provincia, tutti ad alta densità criminale, si troverà a breve nella difficilissima condizione di dover operare con un solo sostituto, nella gestione di una mole impressionante di procedimenti penali (nell'ottobre del 1997 erano già iscritte a mod. 21 ben 2489 notizie di reato);

che la contemporanea applicazione dei due sostituti presso il ministero, oltre

che ingiustificata, scandalosa ed esiziale per il buon funzionamento dell'ufficio, si pone in controtendenza rispetto alla volontà politica, più volte espressa dal Governo e dal Parlamento, di ridurre, sino ad azzerarlo, il numero delle toghe con compiti ministeriali —:

se non intendano, nell'interesse della collettività e per il buon funzionamento della giustizia in Trani:

a) revocare i provvedimenti di applicazione presso i ministeri dei due sostituti;

b) far sì che con procedimento straordinario siano accelerati i tempi di assegnazione dei due magistrati in sostituzione dei trasferiti, Catalani e Giancaspro. (4-16833)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Il trattamento ed il collocamento fuori ruolo di diversi magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Trani è avvenuto a seguito di iniziative distinte, succedutesi nel tempo e tra loro non connesse.

Il collocamento fuori ruolo è stato deliberato dal Consiglio Superiore della Magistratura, che ha peraltro restrittivamente regolamentato la materia.

Il successivo trasferimento di altri magistrati è avvenuto nell'ambito delle rituali periodiche procedure concorsuali.

Il concorrere delle vicende personali in questione ha determinato una situazione pregiudizievole. Tuttavia le difficoltà segnalate sembra siano in buona misura ovviate con l'assunzione in servizio di un magistrato trasferito da altro ufficio, con l'applicazione di altro magistrato e con la proroga di uno dei trasferimenti deliberati.

Il Ministero di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

non è tollerabile che Palermo, capoluogo della Sicilia, non debba avere un

civile servizio postale, e, cosa grave, il fatto non interessa il governo nazionale;

il *Giornale di Sicilia* di lunedì 6 aprile, dopo mesi e mesi di denunce sulla tragica situazione, scrive: « Tonnellate di posta da smaltire e gli impiegati lavorano tra i topi » ed ancora: « negli uffici delle poste centrali in via Roma hanno fatto visita i topi. Sono ancora enormi le montagne di stampe e di altra corrispondenza accatastate nelle quattro sale portalettere, Cp in via Roma, Ad alla stazione centrale, Ausonia e Sperone. In base agli ultimi rilevamenti — prosegue il giornale — in via Roma aspettano di essere consegnate sessanta tonnellate di posta, altrettante in via Ausonia, mentre la situazione è ancora peggiore alla sala portalettere Ad, dove sono settanta le tonnellate da recapitare —:

se ritengano giusto che a Palermo da molti mesi è paralizzato il servizio postale;

se ritengano democratico non dare risposta alle interrogazioni dei parlamentari su questo scottante problema;

se ritengano che l'Italia è vicina ai paesi civili d'Europa, ove un fatto del genere non si sarebbe mai verificato, perché nel giro di qualche ora, sarebbero stati destituiti tutti i dirigenti a cominciare dai responsabili nazionali dell'ente poste, presidente, amministratore, direttore generale e vari graduati;

se quanto accade a Palermo ritengono sia riscontrabile nei Paesi in via di sviluppo o nelle tribù;

come mai il presidente, l'amministratore delegato, il direttore generale di questo ente, che prendono ogni mese stipendi da capogiro, non abbiano avvertito il pudore di recarsi a Palermo, unitamente ai vertici del ministero per vedere quale è la situazione e porvi rimedio;

se il Governo non ritenga scandaloso tutto ciò, se non ritenga che il suo non intervento sia di una gravità enorme, quando nemmeno nelle colonie avveniva tutto questo, ma Palermo e la Sicilia non

interessano questo Governo, che si lava le mani, fa finta di non sapere;

se i governanti non avvertano un senso di vergogna per avere lasciato che la situazione precipitasse in tal modo, non cogliendo i suggerimenti e le denunce che venivano fatte dai parlamentari;

con quale spirito questo Governo possa parlare di unità del Paese, di libertà di democrazia, quando si lascia che in una parte del Paese un importante servizio non funzioni e venga paralizzato per mesi e mesi;

fino a quando debba durare questa sconcertante situazione, che dimostra la pigrizia del Governo e la sua totale incapacità a dare soluzione ai problemi;

se non si ritiene subito di inviare a Palermo una squadra di 500-1000 addetti postali per affrontare l'emergenza.

(4-16743)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacare l'operato della suddetta società per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, è competenza specifica del consiglio di amministrazione.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato dall'on.le interrogante — ha comunicato che le carenze lamentate in particolare nel settore della distribuzione della corrispondenza sono riconducibili non a motivi strutturali ma, piuttosto, ad aspetti gestionali della sede di Palermo, per superare i quali la suddetta società è intervenuta con una costante e puntuale serie di richiami, sollecitazioni ed incontri con la dirigenza locale, mirati a produrre i necessari e non più procrastinabili miglioramenti.

Attesa, tuttavia, la mancanza di risposte operative soddisfacenti, con ordine di servizio del 7 maggio 1998 la ripetuta società ha disposto un ampio avvicendamento di dirigenti al vertice della sede in parola che ha riguardato in particolare i servizi postali.

Da tali provvedimenti la società ha dichiarato di attendere risultati visibili in termini di efficienza entro tempi ragionevolmente brevi in modo da eliminare almeno in gran parte i motivi di preoccupazione che sono all'origine del presente atto parlamentare.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

MALAVENDA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

L'Ente Poste consente che alla direzione dell'agenzia di base di San Giuliano Milanese sia preposto il signor Montibello Giuseppe, quadro di primo livello;

lo stesso signor Montibello Giuseppe, già nei primi anni '80 (1983, se non andiamo errati) si segnalava per i fastidi e gli enormi disagi fatti patire a una lavoratrice, giunti al punto che lo stesso si permetteva di perseguirla anche presso l'ufficio in cui la lavoratrice stessa si era fatta trasferire per sottrarsi alle molestie e alle insistenze del medesimo;

risultano a carico dello stesso, dai Bollettini dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni n. 7/1994 e n. 10-11/1994: — una sospensione dalla qualifica per la durata di mesi diciotto con effetto dal 10 novembre 1993, perché responsabile di uso dell'impiego ai fini di interessi personali, grave negligenza in servizio, inosservanza dei doveri d'ufficio, contegno scorretto verso i colleghi, comportamento non conforme al decoro delle funzioni;

una sospensione cautelare dal servizio, con concessione dell'assegno alimentare, con effetto dal 1° settembre 1992, a seguito della interdizione dai pubblici uffici perché gravemente indiziato del reato di peculato e del reato continuato ed aggravato di libidine violenta;

una sospensione cautelare dal servizio, con effetto dal 21 luglio 1992, con concessione dell'assegno alimentare, a seguito della interdizione dai pubblici uffici, perché gravemente indiziato del reato di

peculato e del reato continuato ed aggravato di libidine violenta;

anche in epoca recente, nel corso del 1997, lo stesso ha continuato, presso l'ufficio di San Giuliano Milanese che oggi dirige a vendere agli utenti i nuovi tariffari, editi e stampati da privati, curando di prendere per sé una percentuale del ricavato;

a vendere ai lavoratori dell'ufficio le tessere per le macchinette erogatrici del caffè a lire 6.000 anziché 5.000, salvo — una volta scoperto — dichiarare che le 1.000 lire eccedenti servivano per una fantomatica cena e che era pronto a restituirle a chi ne avesse fatto richiesta;

continuano i suoi atti di molestia nei confronti di alcune lavoratrici di San Giuliano, le più deboli oltretutto da un punto di vista contrattuale, in quanto assunte con contratto di formazione lavoro o a tempo determinato —:

quali misure intenda prendere nei confronti del signor Montibello Giuseppe e, in particolare, se non convenga sulla necessità di disporre che il signor Montibello sia allontanato subito dall'Agenzia di San Giuliano Milanese, e venga immediatamente esonerato da qualsiasi ruolo di dirigenza; inoltre, che al signor Montibello non sia più data la possibilità di essere a contatto con lavoratori e, soprattutto, con lavoratrici inquadrare in ruoli subalterni a quello da lui stesso ricoperto. (4-12955)

RISPOSTA. — *Al riguardo l'ente Poste Italiane, ora società per azioni, ha riferito che le indagini ispettive effettuate hanno confermato l'irregolare tenuta delle scritture contabili da parte del sig. Montibello Giuseppe in qualità di direttore dell'agenzia postale di San Giuliano Milanese oltre all'inosservanza dei doveri di servizio e ad un comportamento scorretto nei confronti del personale.*

Per tali motivi il predetto dipendente, con effetto dal 3 ottobre 1997, è stato trasferito presso l'agenzia di Milano 67 e nei suoi confronti è stata disposta la sanzione

della sospensione dal servizio e dallo stipendio per 10 giorni.

La società ha precisato, infine, che il predetto dipendente risulta attualmente in pensione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

MALAVENDA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 5 febbraio 1998 sono state effettuate nei confronti di una decina di aziende tessili ubicate nel comune di Avetrana, provincia di Taranto, altrettante ispezioni programmate e dirette ed eseguite dall'ispettorato del lavoro;

gli organi di stampa locali e nazionali (apparentemente) hanno attribuito tali ispezioni ai carabinieri e hanno riportato dati non veritieri circa l'esito dei sopralluoghi (10 aziende chiuse, 105 lavoratori irregolari, numerosi minori occupati in condizioni di sfruttamento tali da essere definiti « piccoli schiavi », ragazzi in lacrime o che cercavano di fuggire, quantificazioni in circa mezzo miliardo delle sanzioni e dei contributi evasi) dati in contrasto con quelli forniti dall'ispettorato (risulta una azienda chiusa per mancanza dei requisiti di legge del locale dove avvengono le lavorazioni, un solo minore degli anni 14, verifica in corso della regolarità dei rapporti di lavoro e degli adempimenti contributivi e quindi con importi per sanzioni e contributi ancora da quantificare, nessun minore in lacrime o nascosto) —:

se i Ministri interrogati intendano chiarire quale sia stato l'organo che ha effettuato le ispezioni e l'esatta portata dell'operazione, sia sotto il profilo dell'entità del lavoro minorile che della tutela in generale dei lavoratori occupati; quali e quanti laboratori siano stati chiusi;

quali provvedimenti intendano adottare nei confronti di chi, fornendo, come sembra, notizie esagerate e false, ha inteso

strumentalizzare la condizione dei lavoratori ad uso e consumo probabilmente dell'immagine e ruolo dell'Arma dei carabinieri, di contro ad un'intervento continuo e approfondito che solo l'ispettorato del lavoro — organo preposto — può garantire;

se la recente istituzione, del « Nucleo carabinieri del lavoro » nelle direzioni lavoro, con conseguente ampliamento degli organici dell'Arma, (mentre contemporaneamente le esigenze più volte dichiarate di più personale ispettivo e più mezzi dell'ispettorato non vengono attese), sia volta a perseguire una linea di autonomia, monopolio e prevaricazione dei carabinieri nelle ispezioni, deprimendo il ruolo di tutela quotidiano dell'ispettorato del lavoro. (4-15611)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente, in via preliminare, che l'utilizzo ai militari dell'Arma dei Carabinieri per coadiuvare l'azione di vigilanza svolta dagli Ispettorati del Lavoro risale al lontano 1937.*

Da allora la collaborazione è sempre stata proficua ed efficace.

Il nuovo assetto funzionale organizzativo delle Direzioni Provinciali del Lavoro, l'evoluzione legislativa e la trasformazione della politica occupazionale, dettata dalle mutate condizioni sociali, hanno richiesto anche il potenziamento del contingente dei militari assegnati presso gli Uffici periferici.

Ciò anche in considerazione dell'esigenza di contrastare in modo efficace fenomeni di rilevante allarme sociale, concernenti in modo particolare forme di abuso, di sfruttamento, di particolare negatività e pericolosità sociale.

La collaborazione tra i militari dell'Arma dei Carabinieri e gli ispettori del lavoro, dunque, non solo non « deprime il ruolo di tutela quotidiano dell'ispettorato », ma si distingue per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e l'efficacia dei risultati, anche in considerazione del fatto che i ruoli sono chiari e distinti.

Premesso ciò, per quanto riguarda l'intervento svolto nel comune di Avetrana (TA), si fa presente quanto segue.

Il giorno 29.1.1998, presso la Direzione provinciale del lavoro di Taranto, è stata tenuta una riunione straordinaria della Commissione per la programmazione dell'attività di vigilanza dedicata alle problematiche inerenti lo sfruttamento del lavoro minorile nella provincia di Taranto.

Per l'occasione la Commissione fu allargata ai rappresentanti della Procura della Repubblica del Tribunale dei minori, della Prefettura e del Provveditorato agli Studi.

Dalle esperienze di ciascuna delle istituzioni presenti nonché delle OO.SS. è emerso che il fenomeno del lavoro minorile non era particolarmente rilevante nella provincia jonica; ma, poiché le parti sociali auspicavano, comunque, un'attenta verifica delle Situazioni sul territorio, il Dirigente della Direzione Provinciale del lavoro locale ha assunto l'impegno di attuare una incisiva azione di controllo.

In seguito a segnalazioni riguardanti l'esistenza nel Comune di Avetrana di numerosi laboratori di confezione conto terzi di corsetteria e calzetteria che, probabilmente, non operavano in condizioni di perfetta regolarità, il giorno 5 febbraio u.s. un'apposita « task force » composta dai Carabinieri del Nucleo Ispettivo del lavoro e dal personale del servizio ispettivo della Direzione Provinciale del lavoro di Taranto, ha effettuato una serie di controlli presso laboratori tessili del Comune suddetto, in collaborazione con la stazione locale dei Carabinieri.

Durante l'ispezione sono stati individuati e generalizzati n. 105 lavoratori, dei quali circa la metà adolescenti e quindi in età di avviamento al lavoro, e solo un minore degli anni 14.

Un laboratorio è stato chiuso perché ubicato in un locale seminterrato, sia pure di nuova costruzione, non rispondente ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza perché avente altezza massima pari a 2,40 metri.

In altri 3 laboratori è stata ordinata la sospensione dell'attività in conseguenza di rilevanti irregolarità riscontrate in materia di sicurezza del lavoro.

Sono state accertate numerose inosservanze inerenti le norme a tutela del lavoro

dei fanciulli e degli adolescenti (visita medica preventiva, esecuzione di prestazioni lavorative eccedenti l'orario legale) nonché violazioni alle norme sul collocamento, dell'orario di lavoro in genere, di legislazione sociale e previdenziale.

Tutti i provvedimenti sono stati adottati dai funzionari del Servizio ispezione del lavoro della D.P.L.

Si fa presente, infine, che i risultati di tale intervento ispettivo sono stati immediatamente resi noti dall'Ufficio Stampa del Gabinetto di questo Ministero, attraverso un comunicato stampa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

MANZIONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

su molti organi di informazione ed in particolare su il *Mattino* di Salerno e su *Cronache del Mezzogiorno* del 2 ottobre 1997 è stata riportata la notizia secondo la quale il signor Giuseppe Langone, presidente provinciale dell'unione consumatori ed utenti, ha denunciato che la Castalia, società che gestisce parte dell'acquedotto comunale di Salerno, avrebbe « assunto facilmente », per chiamata diretta, quindici giovani unità;

tali « facili assunzioni », che sarebbero state peraltro effettuate senza regolare avviso pubblico, pongono forti dubbi, atteso che la concessione comunale è scaduta;

sembrebbes che, con insolita e sospetta coincidenza temporale, il consiglio comunale, nei giorni scorsi, abbia deliberato la costituzione di una società mista con la Castalia, nonostante la stessa abbia accumulato un debito con l'amministrazione comunale stimato in alcuni miliardi;

sembrebbes altresì che il comune di Salerno stia per accollarsi un mutuo di centoquaranta miliardi, a spese dei cittadini, per il rifacimento della rete idrica,

pur essendo la Castalia obbligata a riconsegnare la rete idrica in perfetto stato —

se risponda al vero la situazione denunciata dall'unione consumatori ed utenti e per quali motivi si siano determinate queste « facili assunzioni »;

se le assunzioni risultino legittime e quali siano le motivazioni che hanno indotto la Castalia a non rendere pubblico l'avviso;

quali opportune ed urgenti iniziative si intendano adottare in proposito per accertare l'eventuale violazione delle norme sul collocamento e come intendano perseguire eventuali responsabilità. (4-17881)

RISPOSTA, — In relazione alla vicenda segnalata, il Ministero ha immediatamente interessato la competente Direzione Provinciale di Salerno. I risultati delle indagini hanno evidenziato che la società Castalia s.p.a., costituita il 31.10.91, con sede legale in Roma, si occupa della gestione di opere infrastrutturali, impianti e sistemi per la captazione, raccolta, trattamento e distribuzione dell'acqua per usi diversi. In particolare, la predetta società gestisce parte dell'acquedotto comunale di Salerno.

Per quanto interessa in questa sede, l'ufficio ispettivo ha reso noto, in via preliminare, che l'articolo 3 del c.c.n.l. dell'8.7.96, relativo al settore produttivo dell'azienda che ci occupa, testualmente recita: « nelle assunzioni sarà tenuto particolarmente conto, quale titolo preferenziale, a parità di altre condizioni, delle domande dei figli di dipendenti deceduti in servizio, in quiescenza per limiti di età o invalidi permanenti che abbiano i requisiti di idoneità richiesti ».

Pertanto, a fronte delle dimissioni presentate da 17 dipendenti, di cui 5 impiegati e 12 operai, la « Castalia » ha provveduto all'assunzione dei figli degli stessi con chiamata diretta. È appena il caso di ricordare, infatti, che la normativa vigente prevede tale modalità di assunzione per le aziende aventi natura privatistica.

Peraltro, si sottolinea che le indagini effettuate dall'ufficio periferico hanno evi-

denziato l'inosservanza, da parte della società, delle disposizioni di cui all'articolo 25, 1° comma, della legge 223/91. La norma fa obbligo alle aziende che occupano più di dieci dipendenti di riservare, in caso di assunzioni, il 12% delle stesse ai lavoratori appartenenti alle c.d. « fasce deboli ». Tale violazione è stata debitamente sanzionata dal servizio ispettivo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

MARENCO e IACOBELLIS. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

in data 25 febbraio 1993, la Birra Peroni spa, stabilimento di Bari, con accordo sindacale per la riorganizzazione e la ristrutturazione produttiva e commerciale pose in cassa integrazione guadagni straordinaria 114 unità lavorative, per la durata di 24 mesi, a partire dall'8 marzo 1993;

tale riorganizzazione prevedeva un investimento finanziario aziendale di 29 miliardi di lire;

risulta che nel periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria si procedette al trasferimento di alcune unità dallo stabilimento di Taranto in quello di Bari e che, in violazione del suddetto accordo, la Birra Peroni spa, nel luglio 1994 collocò in cassa integrazione guadagni straordinaria ulteriore personale in eccedenza rispetto al numero originario di 114;

sempre in violazione all'accordo del 25 febbraio 1993, nel punto in cui prevede che « saranno esaminate possibili soluzioni di utilizzo di talune unità », il giorno 11 agosto 1994, con il consiglio di fabbrica, la direzione della Birra Peroni spa sottoscrisse un ulteriore accordo per la produzione, prevedendo turni e straordinari per un periodo limitato;

in data 16 novembre 1994, l'azienda notificò il licenziamento di 47 unità produttive con convocazione delle organizza-

zioni sindacali presso l'associazione degli industriali di Bari, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991;

in tale sede non fu raggiunto alcun accordo, tanto da rendere necessario riconvocare le organizzazioni sindacali presso l'ufficio provinciale del lavoro il 22 dicembre 1994;

in tale sede fu contestato: che nel programma aziendale, secondo i dati forniti dalla Birra Peroni spa, vi fosse un finanziamento indiretto da parte dello Stato, in quanto tra la previsione e il consuntivo dell'investimento, vi era una differenza di 8 miliardi, pari all'ammontare del risparmio relativo alle competenze dei lavoratori messi in cassa integrazione guadagni straordinaria; la scelta dei dipendenti da licenziare pari a quelli posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, sia come numero che come nominativi; la mancata messa in mobilità lunga di alcuni dipendenti allora inseriti nella produzione e che avevano tutti i requisiti di legge, a discapito di unità in cassa integrazione —:

se ritengano regolare la procedura attuata dall'azienda Birra Peroni spa con l'avallo dell'ufficio provinciale del lavoro;

se sia stata mai fatta indagine dell'ispettorato del lavoro in merito alle dichiarazioni poste a verbale e quali determinazioni, in relazione all'accettazione della richiesta di mobilità, intendano prendere i Ministri interrogati, atteso l'eventuale sperpero di danaro pubblico per il finanziamento della mobilità presso la Birra Peroni spa e il danno ai lavoratori che difficilmente troveranno sistemazione in una regione con un alto tasso di disoccupazione;

se siano a conoscenza del fatto che sono state presentate circostanziate denunce contro gli uffici dell'ispettorato provinciale e regionale del lavoro per presunte omissioni comportamentali a favore della Birra Peroni spa. (4-12968)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto si riferisce quanto comu-

nicato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Bari e dalla Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale.

L'azienda Birra Peroni Industriale S.p.A., a conclusione di un processo di ristrutturazione e riorganizzazione di 24 mesi (marzo 1993 - marzo 1995) concordato presso il Ministero del Lavoro il 19.3.1993 avviò, in data 15.11.1994, una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 per riduzione di personale nei confronti di 47 unità.

A seguito di esito negativo della consultazione sindacale, l'Ufficio convocò le parti per l'esame ex articolo 4 della citata legge.

Il 22.12.1994 fu sottoscritto, al termine di una lunga trattativa un verbale di accordo con le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, che prevedeva la messa in mobilità di un numero massimo di 47 unità, dando priorità ai lavoratori in CIGS in possesso dei requisiti per la mobilità lunga.

L'accordo, infine, prevedeva la possibilità di trasferimento di tre unità presso lo stabilimento di Padova (per le quali, su dichiarazione dell'azienda, non sono state avviate procedure di mobilità).

Con altro verbale di accordo, l'azienda si impegnava a corrispondere, a transazione e saldo di qualsiasi diritto derivante dal cessato rapporto, un bonus di importo differenziato in base all'età.

Con la CISNAL non fu possibile raggiungere alcuna intesa. Alla data del 30.12.1994 risultavano posti in mobilità n. 32 lavoratori, in possesso dei requisiti per la mobilità lunga che avevano sottoscritto verbale di conciliazione in sede sindacale; analoga sottoscrizione fu fatta da 7 dei 13 lavoratori licenziati il 28.2.1995 (per un totale di 45 unità poste in mobilità).

In data 22.9.1995 l'azienda e la CISNAL sottoscrissero verbale di accordo che recepiva le stesse soluzioni concordate il 22.12.1994 con le altre organizzazioni sindacali.

Nel mese successivo altri cinque lavoratori sottoscrissero verbale di conciliazione. (per cui su un totale di 45 licenziamenti si sono avute 42 conciliazioni).

Successivamente, due di questi ultimi cinque dipendenti impugnarono giudizial-

mente (nel novembre 1995) la conciliazione; il 20.2.1997 il Pretore di Bari rigettò il ricorso.

Per quanto riguarda le irregolarità segnalate dall'interrogante, non risultano denunce dirette all'ex Ispettorato Regionale del Lavoro, riguardanti eventuali comportamenti di favore nei confronti della Birra Peroni S.p.A.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

MENIA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali, con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

la « 3 Tre », gara sciistica di Madonna di Campiglio da tempo divenuta una classica e unica competizione valida per la coppa del mondo disputata in Trentino, è stata cancellata dal calendario delle gare di coppa a partire dal 1998 dalla Commissione tecnica della federazione internazionale sci;

la questione, oltre che sportiva e di interesse economico per la provincia di Trento, è anche di interesse nazionale, considerato che la scelta della Commissione tecnica della Fis (che a Salisburgo ha approvato i criteri per la formazione dei calendari della coppa del mondo per la stagione 1998-99) escludente le gare italiane del Sestriere e di Madonna di Campiglio favorisce le altre nazioni dell'arco alpino, in particolare l'Austria (che avrà 14 gare di coppa del mondo contro le 7 dell'Italia). I rappresentanti italiani nell'organismo tecnico della Fis (Demetz, Thoeni e Adams, altoatesini di lingua tedesca) hanno acconsentito alla cancellazione delle gare italiane nonostante avessero mandato contrario;

per quanto riguarda la gara trentina (la « 3 Tre ») è da rilevare che gli adeguamenti richiesti dalla nuova filosofia del circo bianco approvata a Salisburgo (concentrazione delle diverse specialità — slalom speciale, slalom gigante e discesa libera — in un unico comprensorio sciistico) sono in corso di attuazione tecnica;

l'interrogante ritiene doveroso promuovere gli opportuni passi per giungere al ripristino della gara in oggetto, evitando le ovvie conseguenze negative per l'immagine dello sport sciistico italiano, per la promozione turistica nazionale e del Trentino in particolare, anche sollecitando la provincia di Trento affinché garantisca il sostegno economico all'adeguamento delle strutture; interventi andrebbero compiuti presso le federazioni sciistiche nazionali (Fis e Fisi) perché sostengano nel dovuto modo esigenze e opportunità di rilievo evidentemente non solo sportivo —:

se non ritenga che, da parte della federazione italiana sci, non vi sia stata in questa vicenda il dovuto impegno nel perseguimento degli interessi generali che essa è chiamata istituzionalmente a perseguire, quale organo del CONI. (4-13383)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione. in oggetto, sentiti il CONI e la Federazione Italiana Sport Invernali, si fa presente quanto segue. Si premette che la questione è stata attentamente seguita dal Ministero Vigilante, che ha vivamente interessato i competenti organi sportivi italiani perché si adoperassero presso le apposite sedi internazionali in favore della candidatura di Madonna di Campiglio. La FIS, venuta a conoscenza che la bozza del calendario di Coppa del Mondo di Sci Alpino — stagione 1998/99 — non teneva conto della sua proposta di mantenere le Gare di Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio e al Sestriere, convocava una sessione di Consiglio di Presidenza per una analisi collegiale in relazione alle iniziative da intraprendere al riguardo. Inviava, quindi, alla Federazione Internazionale di Sci (FIS) una nota nella quale venivano fermamente ribadite le proposte di Sestriere e Madonna di Campiglio.*

Il Comitato Internazionale Esecutivo Sci Alpino, nella riunione di Salisburgo dell'8 ottobre 1997, approvava la suddetta bozza di calendario, confermando l'esclusione delle località italiane in questione. A seguito di ciò la FIS, con lettera del 4 novembre 1997, confermava alla FIS la proposta preceden-

temente presentata evidenziandone, a supporto, gli aspetti tecnico-organizzativi.

Durante la stagione in corso, contatti con gli addetti tecnici della Federazione Internazionale di Sci facevano sperare in un possibile recupero di almeno una delle due gare nella Coppa del Mondo, il cui calendario definitivo sarebbe stato deliberato nel corso del Congresso F.I.S., programmato a Praga.

Purtroppo, nel corso di tale Congresso, tenutosi dal 12 al 23 maggio c.a., dal calendario definitivo della Coppa del Mondo è stata esclusa la gara di Slalom di Madonna di Campiglio, malgrado le insistenze e gli interventi ufficiali dei rappresentanti della FIS, sia a livello di Sotto-Comitato Coppa del Mondo che di Comitato di Sci Alpino.

Le decisioni della FIS sono state comunicate al Comitato Organizzatore di Madonna di Campiglio, presentato al suddetto Congresso di Praga, con il quale la FIS si è tenuta in stretto contatto.

In ordine alla soppressione della gara di Coppa del Mondo «3 Tre» del 22 dicembre 1997, la Federazione ha confermato che la manifestazione fu annullata esclusivamente per motivi di natura tecnica, in applicazione delle norme previste dal Regolamento Internazionale, dal Responsabile Tecnico Sig. Hujara, nella sua qualità di Giudice Arbitro con facoltà di decisioni anche unilaterali, e responsabile unico della Federazione Internazionale per le gare di Coppa del Mondo maschili.

Il Presidente della FIS, esaminato il problema unitamente ai membri del Consiglio Federale, nel sottolineare che l'impegno della Federazione deve essere volto alla difesa degli interessi degli atleti, dei tecnici e delle stazioni che organizzano gare, ha proposto alla Federazione Internazionale l'inserimento di un tecnico FIS, in aiuto del responsabile sig. Hujara per la visione preventiva delle piste in occasione delle gare di specialità tecniche.

Si precisa, comunque, che nella stessa sede di Praga sono state definite le seguenti ulteriori manifestazioni di livello mondiale che verranno organizzate da Madonna di Campiglio e Val di Fiemme:

Madonna di Campiglio.

Stagione 1998/1999:

21/12/98 — PT(Parallelo a Squadre). Nell'ambito della Coppa FIS « Vecchie Glorie ». Trattasi di circuito di gare in cui gareggiano gli ex atleti di massimo livello agonistico che ha riscosso enorme successo l'anno passato, con particolare attenzione delle emittenti televisive;

24, 25/01/99 — Coppa del Mondo di Snowboard, PGS e SBX maschili e femminili.

Stagione 2000/2001:

Campionati mondiali snowboard 2001 maschili e femminili.

Val di Fiemme.

Stagione 2002/2003 — Campionati mondiali Sci Nordico 2003.

Per quanto riguarda la votazione non uniforme alle direttive federali dei rappresentanti nominati dalla FIS, la stessa ha precisato che il Consiglio Federale, nella riunione dell'8 novembre 1997, ha posto in discussione tale problema ed ha deliberato di rimuovere il sig. Adams (che aveva votato contro la proposta FIS) dall'incarico di rappresentante FIS presso il Comitato Esecutivo Sci Alpino.

Il sig. Thoeni, in qualità di rappresentante dell'Italia nell'ambito del sottocomitato Coppa del Mondo FIS Sci Alpino, ha votato a favore dell'impostazione tecnica dei calendari di Coppa del Mondo proposta dalla Federazione Internazionale di Sci quanto tale impostazione è stata accettata all'unanimità dal predetto sottocomitato.

Il Ministro delegato per lo Sport:
Valter Veltroni.

MENIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

ai fini dell'iscrizione all'ordine dei giornalisti, i « professionisti » pensionati versano annualmente una quota ridotta di lire 65 mila a fronte delle lire 130 mila versate dai « pubblicisti » pensionati;

è evidente l'ingiustizia di questa disparità di trattamento, riconosciuta anche dal consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti che, con delibera del 25 novembre 1996, ha chiesto la modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, che stabilisce la riduzione delle quote di iscrizione all'albo solo in favore dei giornalisti professionisti pensionati;

tale delibera è stata sollecitamente inviata al Ministro di grazia e giustizia —

se non ritengano opportuno sollecitare il Consiglio di Stato a rendere il prescritto parere, indispensabile per l'emanazione del decreto di modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965 nel senso proposto dal consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. (4-13905)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che gli uffici ministeriali hanno elaborato uno schema di decreto concernente la modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/65 (regolamento per l'esecuzione della L. n. 69/63 recante l'ordinamento della professione di giornalista) che stabilisce la riduzione delle quote di iscrizione all'albo in favore dei giornalisti professionisti pensionati.*

L'iter di tale ipotesi d'intervento normativo è in stato avanzato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

MESSA. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

il Sottosegretario ai lavori pubblici, Antonio Bargone, nel corso di un convegno organizzato dal gruppo consiliare regionale del Pds a Torino, ha addebitato all'Anas presunte « inefficienze »;

le stesse (*Italia Oggi*, 14 marzo 1998, permangono « anche dopo la trasformazione da azienda di Stato ad ente economico »;

l'ente per le strade, sempre a detta del Sottosegretario, è sull'orlo del « collasso della capacità operativa » e paralizzato da « conflitti di potere interni »;

con il decentramento di alcune competenze stradali alle regioni si rischia di esautorare lo Stato dai suoi poteri d'indirizzo e controllo sulle opere infrastrutturali d'interesse nazionale —

quali siano le « inefficienze » cui si riferisce il Sottosegretario;

a quali « conflitti di potere interni » si riferisca il Sottosegretario e perché lui stesso non abbia provveduto a denunciare gli stessi nelle sedi parlamentari competenti;

a quale « collasso operativo » il Sottosegretario si riferisca visto che l'Anas si è dimostrata uno dei maggiori enti appaltanti del paese;

quale possa essere l'assetto futuro, istituzionale ed operativo, dell'Anas rispetto alle ipotesi di federalismo stradale più volte rilanciate dagli organi d'informazione. (4-16304)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.*

Nel corso del Convegno tenutosi a Torino, il Sottosegretario Bargone ha illustrato la linea del Governo rispetto alla realizzazione delle infrastrutture viarie necessarie al Paese ed alla loro gestione.

Tra l'altro ha fatto riferimento al ruolo svolto dall'ANAS prima e dopo la riforma che lo ha trasformato in Ente pubblico economico.

Ha sottolineato i progressi compiuti dall'Ente sul piano organizzativo e gestionale, ma che nonostante tutto rimangono ancora molti limiti nell'attività dell'Ente stesso, re-taggiando di cronache inefficienze e di conflitti di poteri interni.

Ora quindi la situazione è migliorata, ma abbisogna di un ulteriore adeguamento: l'occasione per farlo è l'applicazione della riforma Bassanini con cui si provvederà a conferire poteri e funzioni alle Regioni.

L'articolo n. 94, comma 2, del decreto legislativo del 27.3.1998 prevede, infatti, che, entro 90 gg. dall'entrata in vigore del citato Decreto si definisca la rete stradale e autostradale di interesse nazionale d'intesa tra Governo e Regioni. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvederà nei successivi 60 gg. con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri.

Sulla base dei risultati di questo riparto, si procederà al riordino dell'ANAS.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Paolo Costa.

MIGLIORI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 91 della legge Gozzini prevede la concessione di permessi di semilibertà a detenuti che espiano pene su reati diversi;

la provincia di Prato negli ultimi tempi registra un forte incremento di permessi a detenuti che ne hanno usufruito con risultati a volte drammatici;

i cittadini pratesi, allarmati e preoccupati per l'incolumità e l'ordine pubblico, si chiedono con quali criteri vengano concessi ai detenuti del carcere di Prato i permessi di cui godono, senza quella necessaria ed attenta valutazione da parte del Giudice di Sorveglianza —:

quali urgenti iniziative legislative si intendano assumere per la revisione della legge Gozzini;

se non si reputi doverosa un'indagine ministeriale atta ad appurare i motivi per i quali il magistrato di sorveglianza abbia rilasciato tali permessi a detenuti recidivi, tra i quali un ergastolano, e se fosse realmente a conoscenza dei precedenti dei singoli individui. (4-16432)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, anche sulla base delle informazioni acquisite presso il Tribunale di Sorveglianza, si comunica quanto segue.*

Nell'ambito della provincia di Prato non risulta alcun apprezzabile incremento di benefici penitenziari né rispetto agli anni precedenti, né rispetto alle altre provincie. Al riguardo occorre tener conto del numero dei detenuti presenti in istituto: a fronte di una apertura iniziale con un numero basso di ristretti (100-120), progressivamente le presenze sono aumentate fino a raggiungere in alcuni momenti 500 unità. Al momento attuale risultano ristrette circa 400 persone poiché due sezioni non sono agibili per ristrutturazione. La casa circondariale di Prato è ormai da tempo la casa penale più grande della Toscana. In conseguenza, il numero dei benefici concessi non può essere ritenuto eccessivamente elevato.

Al Tribunale di sorveglianza non risultano mai pervenute segnalazioni da parte di organi di polizia circa allarme per l'incolumità e l'ordine pubblico. Anzi il territorio pratese ha accettato la presenza dell'istituto che appare come una realtà consolidata. Da circa tre anni esiste una convenzione tra il Comune di Prato e l'Amministrazione penitenziaria grazie alla quale alcuni detenuti che possono essere ammessi ai benefici vengono assunti in attività lavorative dall'ente locale. Quest'ultimo è presente attraverso finanziamenti dell'Assessorato alla sicurezza sociale ad alcune Cooperative di solidarietà sociale sorte anche di recente sul territorio e che si prefiggono l'inserimento dei detenuti in attività di lavoro.

Gli unici due episodi negativi riguardano due ergastolani. Uno, in espiazione di pena dal 3.12.1980, fu ammesso alla semilibertà con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Firenze in data 5.6.97. Il beneficio fu sospeso con provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in data 10.6.97 per essersi allontanato dalla semilibertà costituendosi dopo la scadenza delle 12 ore presso la stazione Carabinieri di Torino. Lo stesso, dopo circa quattro mesi dalla sospensione della semilibertà, è stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare per l'omicidio della convivente. Si tratta di fatti, commessi in Torino ancora non giudicati e da chiarire.

L'altro, in espiazione di pena dal 28.3.76, fu ammesso alla semilibertà dal Tribunale

di Sorveglianza di Firenze in data 13.1.94. Il beneficio è stato sospeso dal Magistrato di Sorveglianza in data 11.2.98 su segnalazione degli organi di polizia. Successivamente il detenuto è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare per minaccia, lesioni lievissime, estorsione.

I due episodi, considerato il periodo di tempo in riferimento, vanno considerati evenienze fisiologicamente connesse al regime di cui si parla.

Secondo le valutazioni del presidente del Tribunale di Sorveglianza, le istanze di permessi o licenze sono state valutate dai Magistrati di sorveglianza con estrema attenzione e nel rispetto delle norme vigenti sia per quanto concerne l'ammissibilità che il merito ed i provvedimenti sono stati correttamente motivati. A riprova di ciò viene segnalato che negli ultimi tre anni il Pubblico Ministero non ha presentato impugnazioni.

D'altra parte, né la condanna all'ergastolo né la recidiva costituiscono causa di esclusione dai benefici in oggetto. Ergastolani e recidivi fruiscono regolarmente di permessi concessi dai Magistrati di sorveglianza competenti, ovviamente in presenza di positive valutazioni di merito.

Si allegano le statistiche relative ai provvedimenti di concessione di permessi premio e delle licenze dalle quali si rileva che nel periodo 1993-1998 sono stati concessi n. 1205 permessi premio ex articolo 30 comma 2 con soli tre casi di evasione.

Si segnala, infine, che nell'ambito delle ordinarie attività ispettive ministeriali non sono state riscontrate irregolarità nell'attività dei magistrati in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

MUZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il 16 novembre 1997 si terranno le elezioni nel comune di Alessandria e per tale occasione è stato distribuito un volantino in fax simile di scheda elettorale dal « pronto soccorso lavoro », libero organi-

simo per l'occupazione e lo sviluppo, fondato, come si evince dal volantino stesso, da un esponente di Forza Italia d'Alessandria;

nel testo di tale propaganda elettorale si evidenzia che:

a) detto organismo opera in decisione di città del territorio nazionale ed anche a Tortona, Novi, Ovada ed Alessandria, con sede in via Milano 43, tel. 0131-251989-232586-52687;

b) l'azione del « pronto soccorso lavoro » è volta alla rimozione di tutti quegli ostacoli burocratici ed improduttivi che creano disoccupazione ed impediscono l'ingresso al lavoro dei giovani e il reingresso di chi il lavoro l'ha perso;

c) in Alessandria e dintorni dall'inizio dell'impegno politico del fondatore, circa 300 persone hanno già trovato occupazione (diverse migliaia in tutt'Italia);

d) questo organismo alle prossime elezioni comunali dichiara di sostenere alcuni candidati che hanno dato prova di disponibilità e si sono impegnati per una politica di supporto del lavoro e dello sviluppo;

e) si richiede l'iscrizione ad un fantomatico Loos a costo zero e di sostenere il candidato Miragliotta;

f) connessa a questa iniziativa è organizzata una lotteria del lavoro — sottoscrizione a premi in Alessandria dal costo di lire 200 a tagliando, che riproduce l'immagine del fondatore, con estrazione il 14 novembre 1997 al circolo Canottieri Tanaro;

g) il premio di questa lotteria sono 4 posti di lavoro;

tale volantino riporta il logo dell'ONU, con dicitura Fidm (federazione internazionale leghe dei diritti dell'uomo) —:

se risulti l'erogazione di finanziamenti pubblici a tale organizzazione cui è riportato il logo associativo;

se il Ministro delle finanze sia a conoscenza del rispetto delle norme in ma-

teria tributaria e amministrativa per la predisposizione di tale lotteria;

se di tali iniziative sia a conoscenza il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e quali azioni di verifica anche tramite i suoi uffici periferici abbia predisposto anche in considerazione della palese violazione delle norme in materia di interposizione di manodopera e di collocamento;

se non ritengano, i Ministri interroganti, censurabile questa iniziativa che nulla ha a che fare con politiche attive per il lavoro e che determinano nei disoccupati in generale ed in particolare nei giovani false aspettative. (4-13702)

PROPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto si comunica quanto riferito dalla Direzione Provinciale di Alessandria.*

Il L.O.O.S. — Libera Organizzazione per l'Occupazione e lo Sviluppo è un'associazione costituitasi in Milano in data 26.7.96, con sede legale in Pescara. L'associazione è operante anche ad Alessandria — Novi Ligure e Tortona.

L'ufficio di Ovada risulta essere stato chiuso il 27.2.97.

Presso gli uffici anzidetti, sono altresì ubicati, gli uffici della CLEAN.CO — società cooperativa a r.l. —, avente anch'essa la stessa sede legale in Pescara ed esercente l'attività di servizi alle imprese.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa CLEAN.CO risulta essere uno dei costituenti l'associazione L.O.O.S., come anche i soci consiglieri.

Presso le sedi locali del L.O.O.S. di cui sopra è presente una socia lavoratrice della Cooperativa CLEAN.CO con funzioni di responsabile dell'Ufficio medesimo; la stessa, oltre a tenere i contatti con i soci lavoratori della Cooperativa e le varie Ditte clienti, si occupa altresì di coordinare le varie iniziative della L.O.O.S. avvalendosi dell'ausilio di personale volontario che è impegnato direttamente a contattare persone disoccupate facendo compilare loro una scheda contenente dati anagrafici ed indicazioni circa eventuali specializzazioni lavorative.

La cooperativa CLEAN.CO attinge quindi dai dati anzidetti per contattare personale che, previa adesione alla cooperativa in qualità di socio lavoratore, viene inviato presso le varie ditte richiedenti le prestazioni lavorative.

Nei confronti del legale rappresentante della cooperativa CLEAN.CO sono state inviate in data 5.11.1997 ed in data 25.11.1997, alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Alessandria comunicazioni di notizia di reato per violazione dell'articolo 1 della legge 23.10.1960, n. 1369 (divieto di intermediazione di manodopera), e sono tuttora in corso ulteriori approfonditi accertamenti che vedono impegnati anche i funzionari dei Servizi Ispettivi di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.

Relativamente alla lotteria di cui tratta l'interrogazione in oggetto non risulta siano stati assegnati i 4 posti di lavoro, mentre in merito alle 360 persone che avrebbero trovato un'occupazione in Alessandria e dintorni è da ritenere che si faccia riferimento ai soci lavoratori occupati, anche per brevissimi periodi, dalla cooperativa CLEAN.CO.

Il Senatore della Repubblica Eugenio Filograna era indicato sia nelle targhe presso gli uffici locali che nei volantini propagandisti come sostenitore della L.O.O.S.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

NARDINI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità. — Per sapere — premesso che:*

l'Assindustria della provincia di Lecce ha inoltrato richiesta di finanziamento per un progetto dal titolo « Giochi e favole » che si articolerà nell'ambito del programma operativo multiregionale 940026/1/1 « Emergenza sud », asse 7.2.c. misura C.B. Formazione di giovani donne disoccupate;

tale azienda, nell'anno 1996, ha licenziato la dottoressa Paola Spagnolo, quando è rientrata dall'astensione dal lavoro per maternità;

grande è quindi la contraddizione e l'ipocrisia tra la pratica adottata dall'Assindustria nei confronti della lavoratrice e di sua figlia e la richiesta di un progetto per l'inserimento di donne in un percorso lavorativo;

su questa questione si è già pronunciata, con una sentenza, il tribunale di Lecce, a sfavore dell'azienda;

su questa vicenda si è già espressa, in data 17 giugno 1996, la consigliera di parità, riconoscendo la condotta discriminatoria dell'Assindustria nei confronti della lavoratrice —:

se intenda prendere in considerazione un progetto che proviene da un'azienda per nulla credibile rispetto alle finalità stesse del progetto. (4-13913)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si segnala quanto l'Ufficio Centrale per l'orientamento e la Formazione Professionale Div.I ha riferito circa la richiesta di finanziamento per il progetto dal titolo « Giochi e favole » presentato dall'Assindustria della provincia di Lecce nell'ambito del programma multiregionale 940026/II/1-Avviso n. 8/97 pubblicato su Supp. Ord. n. 149 alla G.U. n. 172 del 25.7.97.

Il progetto, valutato da parte di apposito Comitato, composto da esperti esterni all'Ufficio, sulla base dei criteri indicati al par. 8.2 del citato avviso non è stato ammesso al finanziamento.

Va riferito, comunque che la Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce, ha precisato che la locale Associazione degli Industriali, al pari di molti altri Enti o Associazioni di Categoria locali e/o nazionali; è autorizzata a svolgere nella Provincia di Lecce corsi professionali sul cui operato, finora, il Servizio Ispezione del lavoro di Lecce, non ha mai riscontrato disfunzioni od omissioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

OLIVIERI e MASSA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

gli interroganti hanno appreso la notizia che la commissione tecnica della Federazione internazionale dello sci, riunitasi a Salisburgo il giorno 8 ottobre 1997, ha approvato la nuova « filosofia » che, uniformando il calendario della stagione 1998-1999, concentra le gare di sci in alcune località;

questa sconcertante decisione, motivata dall'esigenza di accorpate più gare in una sola stazione, evitando in questo modo trasferte faticose agli atleti, ha comportato la cancellazione delle gare di coppa del mondo della « 3 Tre » di Madonna di Campiglio e dello slalom del Sestriere. Ben quattordici gare (quattro in più) verranno svolte in Austria, solamente sette in Italia: tre in Alto Adige, uno a Bormio e tre a Cortina. Le gare che normalmente si tenevano in Trentino-Alto Adige sono state previste in Alto Adige e, più precisamente, nelle valli Badia e Gardena. La parte del leone, visto il calendario 1998-1999, l'ha fatta indubbiamente l'Austria che avrà quattro gare internazionali in più delle dieci attuali;

la decisione, estremamente penalizzante e punitiva per Madonna di Campiglio e per Sestriere, è stata possibile in sede di votazione per il determinante apporto dei rappresentanti italiani nella commissione;

tale decisione, assunta da parte della commissione tecnica della Fis, dovrà ora essere approvata dal comitato Fis. Infatti la commissione tecnica non ha il potere della decisione finale che spetta al comitato. Questo organismo decisionario si riunirà l'anno prossimo a Praga e, in quel contesto, rinnoverà anche le proprie cariche;

nella primavera del 1997 la Fisi ha invitato tutti gli organizzatori italiani di gare di coppa del mondo a siglare contratti per *marketing* e diritti televisivi in accordo con la Fisi stessa;

sulla base di questa direttiva il comitato 3Tre ha siglato dei contratti con Img

ed Halva Finance sino alla stagione 2000-2001 e contratti simili sono stati siglati dal comitato del Sestriere;

al congresso Fis tenutosi nel giugno 1997 a Bressanone fu presentata una bozza di calendario per la stagione 1998-1999, in base alla quale all'Italia venivano assegnate otto gare di coppa del mondo;

in quell'occasione si accennò ad una impostazione futura del calendario ed all'intenzione di raggruppare in poche località le discipline: questo « concetto » riguardava comunque gli anni successivi e non certo la stagione 1998-1999;

la bozza di calendario, predisposta dal direttore della coppa del mondo nel settembre 1997 — e successivamente sottoposta all'attenzione della commissione il giorno 8 ottobre 1997, a Salisburgo — non è stata comunicata alla Fisi. Quest'ultima, venutane comunque a conoscenza, dopo averla esaminata, l'ha totalmente respinta sia con lettera che verbalmente, in quanto le gare italiane venivano ridotte, scomparendo importanti manifestazioni quali Madonna di Campiglio e Sestriere. Nella medesima lettera della Fisi si ribadiva inoltre che solamente la Fisi può distribuire le gare nelle varie località italiane;

su questi presupposti, contrari evidentemente al calendario delle gare così come predisposto nella bozza, erano state date precise istruzioni ai rappresentanti Fis nelle apposite commissioni;

a Salisburgo, giovedì 9 ottobre 1997, nell'ambito della riunione della commissione per il calendario della coppa del mondo veniva messa in discussione la proposta di calendario 1998-1999 parlando della messa in pratica del raggruppamento già per quella stagione;

il signor Helmuth Adams, in veste di vicepresidente della Fisi, presente alla riunione come uditor in rappresentanza della Fisi, è intervenuto nella discussione esprimendosi a favore della nuova filosofia ed ha in questo modo indirizzato il voto del componente italiano della commissione;

il componente italiano della commissione, Gustavo Thoeni, contrariamente alle indicazioni ed ai precisi indirizzi della Fisi, ha votato successivamente in favore della proposta;

voci ed indiscrezioni riguardanti la riunione di Salisburgo affermano che la sera precedente la riunione il signor Adams avesse incontrato i rappresentanti di Svizzera e Francia al fine di persuaderli affinché la nuova « filosofia » del calendario venisse accettata. A Salisburgo si è mormorato anche che il comportamento tenuto dal signor Adams, che ha danneggiato gravemente la Fisi ed il turismo invernale italiano ed ha procurato un indubbio vantaggio all'Austria, sia stato finalizzato alla ricerca di « alleanze » per il rinnovo delle cariche della Fis, che avverranno a Praga nel 1998;

la questione riveste un rilievo ed un interesse nazionale ed assume una valenza anche politica. La motivazione con la quale la commissione è addivenuta a queste sostanziali modifiche e accorpamenti sarebbe da ricercarsi nell'intenzione di un minore disagio per gli atleti costretti a troppi trasferimenti ed è sicuramente nobile ma gli interroganti ritengono strumentale, anche alla luce degli ingenti interessi economici che riveste il cosiddetto circo invernale;

due stazioni turistiche di grande rinomanza per l'Italia, come Madonna di Campiglio ed il Sestriere, sono private delle gare di coppa del mondo nell'ambito di una discutibile filosofia di « accorpamento », tendente a creare un minor disagio agli atleti, ma questa « filosofia » non risulta poi perseguita nella bozza del calendario. Esaminata la bozza di calendario, presentata a Salisburgo appare evidente che il criterio del raggruppamento non sia stato concretizzato: infatti, in Svizzera sono previste tre gare, due a Wengen ed una ad Adelboden e, fatta eccezione per Garmisch e per Kitzbuhel — dove sono previste tre gare — a tutte le altre località sono state assegnate due gare. Tranne che in due casi quindi, per poter svolgere le tre

gare — speciale, gigante e discesa libera — gli atleti sono soggetti a trasferimenti da una stazione all'altra. Inoltre, mentre la gara di Madonna di Campiglio è trasferita in Val Badia, quella del Sestriere viene accorpata alle gare che si svolgeranno in Austria;

oltre a non condividere le motivazioni, va ricordata anche la grande tradizione e storia di queste località turistiche invernali e di gare diventate famose ed importanti;

le motivazioni per altro non condivisibili, senza entrare polemicamente nel merito del voto degli altoatesini, sono gravemente penalizzanti per realtà come quella di Madonna di Campiglio e del Sestriere che rappresentano gli interessi delle rispettive provincia e regione e dell'Italia per quanto riguarda gli sport invernali;

non vanno dimenticati gli sforzi finanziari in corso (per esempio la realizzazione dell'impianto di illuminazione del canalone Miramonti a Madonna di Campiglio) ed i contratti siglati tra comitati organizzatori e *sponsor*;

le ragioni tecniche addotte dalla commissione potrebbero sottendere qualche altro obiettivo meno nobile;

solamente la Fisi decide a quali stazioni assegnare le gare italiane;

i rappresentanti italiani hanno votato contrariamente alle direttive Fisi;

sono state assegnate tutte le gare italiane mentre le località della Svizzera e parte di quelle austriache non sono ancora state definite. Due gare previste per marzo addirittura non hanno definito né la località né la nazione;

anche a Madonna di Campiglio vi è la possibilità di raggruppamento di ben tre gare valevoli per la coppa del mondo (*slalom, gigante e super-G*) ed in questo modo la 3Tre ritornerebbe alla formula iniziale cioè tre gare nel Trentino.

nel comprensorio Adamello-Brenta vi è inoltre la possibilità di raggruppare ben quattro gare con trasferimenti che non superano i quaranta chilometri;

qualsiasi raggruppamento è possibile qualora anziché quattordici gare all'Austria e sette all'Italia siano assegnate undici gare all'Austria e dieci all'Italia;

questa riduzione delle gare italiane è a dir poco scandalosa e danneggia gravemente il turismo invernale italiano favorendo quello austriaco ed è ben noto il fatto che nelle ultime stagioni le stazioni invernali austriache hanno registrato un calo di presenze dovuto non solo al cambio di valuta ma anche al miglioramento delle infrastrutture delle stazioni italiane;

la coppa del mondo è un ottimo veicolo pubblicitario e significa infatti almeno un'ora di trasmissione in mondovisione;

gli interroganti ritengono che sarebbe opportuno verificare quali siano gli atti da assumere per garantire all'Italia almeno nove competizioni della coppa del mondo di sci alpino, atteso che sarebbe doveroso e necessario che due stazioni turistiche invernali di grande valenza nazionale come Madonna di Campiglio e Sestriere, che tra l'altro rappresentano due peculiarità delle Alpi, debbano avere garantito quantomeno lo svolgimento delle attuali gare di coppa del mondo ed in futuro un più sostanziale coinvolgimento;

pur nell'ambito della doverosa competenza ed autonomia degli organi federali, sarebbe necessario verificare quali siano i motivi e le ragioni che sottendano la rappresentanza italiana nella commissione tecnica Fis delegata a componenti che appartengono ad una sola provincia, anziché ad una pluralità che rappresenti almeno alcune regioni e realtà alpine —:

se non ritenga opportuno verificare quanto esposto in premessa ed in modo particolare la corrispondenza tra il deliberato della Fisi e l'operato dei componenti italiani della commissione tecnica;

se non ritenga che il mancato rispetto delle istruzioni ricevute possa costituire una violazione degli interessi generali che la federazione italiana sci è chiamata a perseguire, quale organo del Coni, a tutela di tale disciplina sportiva. (4-13384)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, sentiti il CONI e la Federazione Italiana Sport Invernali, si fa presente quanto segue.*

Si premette che la questione è stata attentamente seguita dal Ministero Vigilante, che ha vivamente interessato i competenti organi sportivi italiani perché si adoperassero presso le apposite sedi internazionali in favore della candidatura di Madonna di Campiglio.

La FIS, venuta a conoscenza che la bozza del calendario di Coppa del Mondo di Sci Alpino — stagione 1998/99 — non teneva conto della sua proposta di mantenere le Gare di Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio e al Sestriere, convocava una sessione di Consiglio di Presidenza per una analisi collegiale in relazione alle iniziative da intraprendere al riguardo. Inviava, quindi, alla Federazione Internazionale di Sci (FIS) una nota nella quale venivano fermamente ribadite le proposte di sestriere e Madonna di Campiglio.

Il Comitato Internazionale Esecutivo Sci Alpino, nella riunione di Salisburgo dell'8 ottobre 1997, approvava la suddetta bozza di calendario, confermando l'esclusione delle località italiane in questione. A seguito di ciò la FIS, con lettera del 4 novembre 1997, confermava alla FIS la proposta precedentemente presentata evidenziandone, a supporto, gli aspetti tecnico-organizzativi.

Durante la stagione in corso, contatti con gli addetti tecnici della Federazione Internazionale di Sci facevano sperare in un possibile recupero di almeno una delle due gare nella Coppa del Mondo, il cui calendario definitivo sarebbe stato deliberato nel corso del Congresso F.I.S., programmato a Praga.

Purtroppo, nel corso di tale Congresso, tenutosi dal 12 al 23 maggio c.a., dal calendario definitivo della Coppa del Mondo è stata esclusa la gara di Slalom di Madonna di Campiglio, malgrado le insistenze e gli interventi ufficiali dei rappresentanti della

FISI, sia a livello di Sotto-Comitato Coppa del Mondo che di Comitato di Sci Alpino.

Le decisioni della FIS sono state comunicate al Comitato organizzatore di Madonna di Campiglio, presenti al suddetto Congresso di Praga, con il quale la FIS si è tenuta in stretto contatto.

In ordine alla soppressione della gara di Coppa del Mondo «3 Tre» del 22 dicembre 1997, la Federazione ha confermato che la manifestazione fu annullata esclusivamente per motivi di natura tecnica, in applicazione delle norme previste dal Regolamento Internazionale, dal Responsabile Tecnico Sig. Hujara, nella sua qualità di Giudice Arbitro con facoltà di decisioni anche unilaterali, e responsabile unico della Federazione Internazionale per le gare di Coppa del Mondo maschili.

Il Presidente della FIS, esaminato il problema unitamente ai membri del Consiglio Federale, nel sottolineare che l'impegno della Federazione deve essere volto alla difesa degli interessi degli atleti, dei tecnici e delle stazioni che organizzano gare, ha proposto alla Federazione Internazionale l'inserimento di un tecnico FIS, in aiuto del responsabile sig. Hujara per la visione preventiva delle piste in occasione delle gare di specialità tecniche.

Si precisa, comunque, che nella stessa sede di Praga sono state definite le seguenti ulteriori manifestazioni di livello mondiale che verranno organizzate da Madonna di Campiglio e Val di Fiemme:

Madonna di Campiglio.

Stagione 1998/1999:

21/12/98 — PT(Parallelo a Squadre). Nell'ambito della Coppa FIS « Vecchie Glorie ». Trattasi di circuito di gare in cui gareggiano gli ex atleti di massimo livello agonistico che ha riscosso enorme successo l'anno passato, con particolare attenzione delle emittenti televisive;

24, 25/01/99 — Coppa del Mondo di Snowboard, PGS e SBX maschili e femminili.

Stagione 2000/2001:

Campionati mondiali snowboard 2001 maschili e femminili.

Val di Fiemme.

Stagione 2002/2003 — Campionati mondiali Sci Nordico 2003.

Per quanto riguarda la votazione non uniforme alle direttive federali dei rappresentanti nominati dalla FISCI, la stessa ha precisato che il Consiglio Federale, nella riunione dell'8 novembre 1997, ha posto in discussione tale problema ed ha deliberato di rimuovere il sig. Adams (che aveva votato contro la proposta FISCI) dall'incarico di rappresentante FISCI presso il Comitato Esecutivo Sci Alpino.

Il sig. Thoeni, in qualità di rappresentante dell'Italia nell'ambito del sottocomitato Coppa del Mondo FISCI Sci Alpino, ha votato a favore dell'impostazione tecnica dei calendari di Coppa del Mondo proposta dalla Federazione Internazionale di Sci i quanto tale impostazione è stata accettata all'unanimità dal predetto sottocomitato.

Il Ministro delegato per lo sport:
Valter Veltroni.

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali, dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nella città di Nola (Napoli), la Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta ha disposto l'esecuzione di scavi archeologici per riportare alla luce l'antico anfiteatro laterizio romano, opera da considerarsi come la più antica del mondo e tra le più grandi del suo genere esistenti in Campania;

oltre a questi, sono in esecuzione ulteriori scavi per il recupero di una necropoli di epoca preromana e romana, affiorati mentre si lavorava nei pressi del citato anfiteatro;

l'area nolana è ricca di storia, cultura e beni architettonici-monumentali resi celebri e fatti oggetto di studio a livello nazionale dalla manifestazione culturale « Aperti Sesamo »;

studi di settore ed indagini di fattibilità hanno stabilito che il turismo culturale può offrire al territorio in oggetto interessanti occasioni di lavoro e di occupazione stabile capaci di risolvere gran parte del problema lavoro ivi esistente, dove, va sottolineato, il tasso di disoccupazione è tra i più alti del Paese;

nei pressi della zona archeologica, interessata dagli scavi, transita la linea ferroviaria Canello-Codola per la quale sono previsti lavori di potenziamento per aumentarne in modo massiccio il flusso di traffico merci, e già oggi sono in essere vasti lavori strutturali che però contrastano e rendono non fruibile quell'area che la Soprintendenza vorrebbe destinare al parco archeologico di Nola —:

se sia a conoscenza di quanto descritto in premessa;

se non ritengano di accertare se i lavori disposti per il potenziamento della linea ferroviaria Canello-Codola stiano procedendo nel rispetto della normativa vigente sull'impatto ambientale;

se non ritengano che vadano privilegiati gli interventi di recupero della Soprintendenza per la valorizzazione archeologica dell'area nolana, rispetto a quelli sulla linea ferroviaria, anche e soprattutto alla luce dei vantaggi ambientali, occupazionali e di progresso sociale che i primi possono assicurare a quel territorio e che i secondi, al contrario, potrebbero vanificare e comunque non permettere.

(4-18013)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si comunica quanto segue.*

La Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta, interpellata al riguardo, ha confermato che sono in corso scavi archeologici nell'area adiacente il Foro Boario, volti al recupero, al restauro e alla fruizione dell'anfiteatro romano di Nola, al fine di creare un parco archeologico.

Come è noto, nei pressi dell'anfiteatro transitano due linee ferroviarie, una delle quali — Canello-Avellino —, appartenente

alla Società Ferrovie dello Stato, è stata potenziata con conseguente aumento del flusso del traffico merci, soprattutto nelle ore notturne. Nell'ambito della ristrutturazione di tale linea è stata prevista l'abolizione di alcuni passaggi a livello e la creazione di sottopassi per il traffico veicolare, con una sistemazione anche di parte della viabilità cittadina.

Poiché la realizzazione di uno di tali sottopassi ricadeva in zona di interesse la Soprintendenza sopracitata ha richiesto di effettuare preventive indagini e scavi archeologici, tuttora in corso, a cura e spesa della Società concessionaria.

Le indagini eseguite hanno portato al recupero di un settore rilevante della necropoli di Nola; sono state, infatti, scavate circa 150 tombe, databili tra l'VIII secolo a.C. ed il III secolo d.C., con il recupero anche di un importanti corredi.

Inoltre, secondo le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza, la Società medesima dovrà curare la sistemazione, su uno dei lati della realizzanda strada, di un monumento funerario emergente (c.d. Torricella), inserito in un'area verde.

Al momento la Soprintendenza sta procedendo alla tutela ed al recupero del patrimonio archeologico, al fine di renderlo fruibile alla collettività nel Museo archeologico in corso di realizzazione, d'intesa con l'Amministrazione comunale di Nola, presso l'ex Convento delle Canossiane, nel centro storico della città.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

PITTELLA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

le reti urbane del distretto telefonico dell'area del Lagonegrese (Basilicata) sono mediamente di circa diecimila abitanti e la chiamata telefonica non è a tempo;

la comunicazione telefonica tra i centri esterni alle reti urbane nell'ambito del distretto avviene in teleselezione;

una tale situazione non permette la diffusione e l'utilizzazione della rete *Internet* in tale area a condizioni analoghe ad altre zone perché le reti urbane sono troppo piccole per consentire la creazione e la sopravvivenza di un punto di accesso alla rete per ogni rete urbana, ed in quanto i costi elevati della teleselezione a cui sono assoggettati gli utenti di paesi limitrofi limitano fortemente la diffusione e l'utilizzazione;

anche l'ultimo decreto di aggiornamento delle tariffe telefoniche non ha fatto altro che eliminare i settori che nel nostro caso già coincidevano con le reti urbane;

non è giusto che in quest'area non si possa consentire l'utilizzo di questo nuovo ed importantissimo mezzo di comunicazione che è la rete *Internet* agli stessi costi degli utenti di Milano, di Roma, eccetera —:

se non intenda rimuovere gli ostacoli sopraindicati, ed in particolare consentire che il distretto telefonico possa diventare un'area urbana con tariffa Tut. (4-06545)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che nel quadro delle iniziative intese a liberalizzare il settore delle telecomunicazioni e tenendo conto delle prospettive di sviluppo, tecnologico e gestionale del servizio telefonico è stato, tra l'altro, emanato il decreto ministeriale 25 novembre 1997 con il quale è stato aggiornato il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con il decreto ministeriale del 6 aprile 1990, nella parte in cui prevede la suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico (articolo 14, allegato 4).

Sono stati, in particolare, definiti la dimensione ed il numero delle aree locali, sostitutive delle aree urbane e settoriali; in una successiva fase si procederà alla ridefinizione del numero delle aree locali e dei relativi confini, considerando l'obiettivo della convergenza ai distretti telefonici e l'introduzione della portabilità del numero, fissata entro il 1° gennaio 2001.

L'accorpamento dei settori, operato con il citato decreto ministeriale 25 novembre

1997, ha già comportato una riduzione del prezzo delle telefonate relative ad utenti prima appartenenti a settori diversi e attualmente riuniti all'interno della stessa area locale.

La « tariffa di prossimità », che sarà introdotta fra breve, consentirà anche agli utenti facenti capo ad aree locali diverse ma separati da esigua distanza di usufruire di una tariffa simile a quella applicata alle conversazioni tra utenti della medesima area locale.

Quanto alle tariffe concernenti le comunicazioni verso fornitori di servizi della rete Internet si fa presente che il decreto ministeriale 28 febbraio 1997 prevedeva l'abbonamento a condizioni promozionali, a favore degli utenti di categorie « abitazioni » e degli istituti scolastici, alle prestazioni sperimentali di pacchetti tariffari relative alle comunicazioni di accesso a fornitori di servizi della rete Internet.

A seguito della richiesta, avanzata dalle associazioni di categoria degli utenti e dei fornitori del servizio Internet, di revisione delle condizioni e delle procedure relative alle predette tariffe promozionali è stata ravvisata l'opportunità di sospendere, con decreto 16 maggio 1997, l'applicazione del decreto 28 febbraio 1997 in attesa di emanare un nuovo decreto modificativo, tuttora in fase di elaborazione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

RALLO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il signor Busetta Armando, nato a Trapani il 20 gennaio 1959, impiegato postale con la qualifica di ex operatore specializzato, avente un'anzianità complessiva di servizio di anni quindici si trova da nove anni impiegato ininterrottamente presso l'agenzia postale dell'isola di Pantelleria, non avendo mai ottenuto, pur avendolo annualmente richiesto, il trasferimento a Trapani, o, in un qualsiasi ufficio sulla terraferma della medesima provincia che

altri, pare, abbiano ottenuto, con meno punteggio del suo e per motivazioni meno consistenti;

il signor Busetta vive da molto tempo in uno stato di grave disagio, anche di natura economica, perché un figlio di nove anni, affetto da gravi disturbi motori, necessita di continue cure specialistiche che solo attrezzati centri ortopedici esistenti a Mazara del Vallo ed a Sant'Andrea di Militelo possono assicurargli; e per raggiungere i quali, visti i paurosi costi dei trasporti da e per Pantelleria, il Busetta è costretto ad affrontare insostenibili spese;

il 9 agosto 1966, a seguito di un'istanza inoltrata dalla moglie del signor Busetta, il Capo della sua segreteria particolare assicurava la signora Anna Maria Sieli di aver trasmesso l'istanza stessa all'ufficio di presidenza dell'Epi, sollecitandolo a « fornire dirette notizie in merito, all'interessato », che non le ha ancora avute e che probabilmente non avrà mai, essendo imperscrutabile il sistema che governa i trasferimenti dei dipendenti postali —:

quali iniziative intenda assumere per far chiarezza sulla vicenda e quali provvedimenti verranno adottati per impedire eventuali persistenti abusi ed interessi favoritismi che sembra non siano cessati nella nuova struttura postale italiana.

(4-06761)

RISPOSTA. — Al riguardo l'ente Poste Italiane, ora società per azioni, ha riferito che, dal 21 luglio 1997, il signor Armando Busetta risulta applicato presso l'agenzia di coordinamento di Castelvetro in provincia di Trapani.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

RAVA e PENNA. — Ai Ministri del commercio estero e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:

la Mecof spa, con sede in Belforte Monferrato (Alessandria), è una ditta pro-

dottrici di macchine utensili di avanzata tecnologia, che ben rappresenta l'industria italiana nel mercato internazionale;

la suddetta ditta ha avuto nei mesi scorsi la possibilità di concretizzare la fornitura di macchinari con la ditta Rost sel Mash di Rostov sul Don, produttrice di macchine agricole tipo mietitrebbiatrici, tramite un accordo con la società tedesca Galika;

il contratto, avente un volume totale di novantadue milioni di marchi tedeschi, è stato coperto per l'85 per cento (quota garantita dal Governo russo) da assicurazione del credito da parte della Hermes tedesca;

per la parte di contratto di competenza della Mecof spa, circa dieci-dodici milioni di marchi tedeschi, la ditta ha richiesto la copertura assicurativa alla Sace, come espressamente richiesto dalla Hermes;

la Sace ha rifiutato la copertura assicurativa all'esportazione verso la Russia;

tale rifiuto ha posto la Mecof spa nell'impossibilità di acquisire, in un mercato fondamentale, un contratto molto importante non soltanto per la ditta stessa, ma anche per numerosi altri costruttori di macchine utensili italiane e per le società di assistenza, di formazione, eccetera —:

se non ritengano di verificare l'opportunità di modificare l'attuale quadro regolamentare, in modo da rendere possibili le operazioni di assicurazione o riasicurazione verso i paesi come la Russia che rappresentano un mercato di estremo interesse per le aziende italiane. (4-06696)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, riguardante un contratto per la fornitura di macchine utensili alla Russia, da effettuarsi con una società tedesca, per il quale la SACE avrebbe rifiutato la copertura assicurativa.*

Al riguardo, sulla base di quanto comunicato in proposito dalla SACE si precisa quanto segue.

Premesso che non risulta essere stata inoltrata alla SACE alcuna formale richiesta di promessa o di garanzia assicurativa da parte della società MECOF per la fornitura di macchinari alla Russia, si informa che la politica di copertura assicurativa nei confronti della Russia prevede lo stato di sospensiva dal 15 novembre 1995. Con delibera del 12 settembre 1996 il Comitato di gestione della SACE ha confermato tale atteggiamento, stabilendo la concessione di coperture assicurative alle sole operazioni rientranti nell'Accordo intergovernativo del 26 luglio 1996 (linea di credito alla Russia di lire 420 miliardi). Conseguenzialmente tutte le eventuali richieste di coperture assicurative al di fuori del citato accordo non potranno essere accolte.

In applicazione della decisione del Consiglio CEE n. 82/854 del 10 dicembre 1982, l'Agenzia assicurativa tedesca Hermes avrebbe dovuto incorporare automaticamente nella copertura concessa al proprio esportatore, ovviamente alle stesse condizioni, la quota di competenza italiana che rientrava nei limiti fissati dalla decisione suddetta.

Si precisa inoltre che, in data 22 gennaio 1998, è stato deliberato, dal Comitato di gestione della SACE, il nuovo atteggiamento nei confronti della Russia, che prevede, per le operazioni a breve termine (entro i 12 mesi), la presenza di una garanzia di banca giudicata accettabile per debitori privati ed enti pubblici (LCI), non in grado di impegnare la responsabilità dello Stato.

Per quanto riguarda invece le operazioni a medio e lungo termine, queste vanno esaminate caso per caso, mediante richiesta di garanzia di banca accettabile per operazioni non assistite da garanzia sovrana.

Il Sottosegretario di Stato al commercio con l'estero: Antonio Cabras.

ROTUNDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e dell'industria, commercio ed artigianato.*
— Per sapere — premesso che:

il commissario prefettizio della città di Lecce dottor Ciclosi ha consentito con

delibera n. 437 del 6 marzo 1998, l'adozione di un Piano Particolareggiato per interventi commerciali (n. 59 del 1° P.P.A.), in una zona classificata dal piano regolatore della città come artigianale;

tale piano, su proposta dell'assessore comunale all'urbanistica, era stato ritirato dalla votazione per approfondimenti nella seduta del consiglio comunale di Lecce del 17 settembre 1998 dopo le osservazioni delle associazioni dei commercianti che avevano confutato, esibendo autorevoli pareri tecnici, la tesi che il pronunciamento fosse un « atto dovuto »;

al contrario, la possibilità di svolgere in una zona artigiana le attività commerciali poteva essere accettata solo se strumentale alla destinazione prevalentemente artigianale dell'area, e comunque doveva essere discussa nel merito dal consiglio comunale;

la decisione del consiglio comunale di non votare il piano era anche motivata da una raccolta di firme di seicento aziende commerciali che si ritenevano gravemente danneggiate dall'apertura di un nuovo ipermercato in una piccola città dove già ve ne sono due operanti ed un terzo già autorizzato;

nella stessa direzione si erano pronunciati parlamentari, consiglieri regionali, forze politiche ed associazioni;

il piano particolareggiato approvato dal commissario senza sentire le organizzazioni di categoria, ma soprattutto senza approfondire i gravi rilievi tecnici di queste ultime, prevede invece di realizzare un insediamento quasi totalmente commerciale, utilizzando una superficie di 106.000 metri quadri su di una superficie totale di 158.779 metri quadri (la differenza è rappresentata da viabilità e fasce di rispetto previste dal piano regolatore generale —:

se sia da considerarsi legittimo e confacevole agli interessi della collettività rappresentata l'operato del commissario che ha anteposto l'interesse immobiliare di un costruttore agli interessi dei commercianti e dei cittadini leccesi, che da un probabile

rilascio di un nulla osta regionale per l'insediamento di un quarto ipermercato in una città di soli centomila abitanti vedrebbero stravolto un tessuto commerciale ed urbano oggi sorretto da un difficile e precario equilibrio tra grande distribuzione e piccolo commercio. (4-16275)

RISPOSTA. — Il Piano Particolareggiato del Comparto n. 59 per interventi commerciali ed artigianali del comune di Lecce, sottoposto all'approvazione del consiglio comunale nella seduta del 17.9.1997, è stato ritirato per approfondimenti, in quanto erano stati presentati dalle associazioni di categoria rilievi tecnici sotto il profilo urbanistico e commerciale.

In sede di riesame della pratica urbanistica, i competenti uffici comunali hanno confermato, in data 14.1.1998, che nei comparti D3 lungo la SS 16 (di cui fa parte il comparto 59) attrezzature ed impianti commerciali sono compatibili con le norme del P.R.G. e non devono essere necessariamente strumentali alle attività artigianali.

Secondo quanto precisato dagli stessi uffici, la Società Commerciale Direzionale S.r.l. deve preventivamente ottenere anche il nulla-osta della regione Puglia per l'apertura del centro commerciale nel rispetto della pianificazione commerciale regionale imposta dalla legge n. 426/71.

In data 17.2.1998 l'Assessorato Industria, Commercio, Artigianato — Settore Commercio della Regione Puglia ha poi comunicato che la procedura, relativa all'istanza della CO.DIR. S.r.l. intesa ad ottenere il nulla-osta per la apertura del centro commerciale restava sospesa fino alla emanazione di norme integrative e modificative della legge regionale n. 32/1995.

La deliberazione n. 437 del 6.3.1998, cui fa riferimento la S.V., è stata adottata dal commissario straordinario in considerazione del fatto che il piano particolareggiato in argomento era conforme al P.R.G., essendo dotato di tutti i pareri richiesti, espressi favorevolmente dagli uffici comunali, dalla commissione edilizia comunale e dalla commissione consiliare urbanistica.

In sede di aggiudicazione è stata aggiunta, cautelativamente, alle norme tecni-

che di attuazione del piano particolareggiato la seguente prescrizione: « Resta inteso che la costruzione di edifici commerciali per i quali sia necessario il nulla-osta della regione Puglia sarà consentita solo se il detto nulla-osta sia stato rilasciato ».

Inoltre, con la medesima deliberazione è stato stabilito di inviare il piano particolareggiato al Comitato Urbanistico Regionale per il parere consultivo, anche se non obbligatorio, di ulteriore verifica della conformità al vigente strumento urbanistico generale.

In ogni caso, prima della definitiva approvazione da parte del consiglio comunale ai sensi della legge regionale n. 56/180, al piano particolareggiato del comparto n. 59 del 1° P.P.A., adottato con la deliberazione n. 437 del 6.3.1998, possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

SAIA. — Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nella città di Pescara è stata istituita un'aula *bunker* per i processi presso la palestra dell'istituto magistrale Marconi e dell'istituto professionale alberghiero di Stato in via Italica con entrata da via dei Peligni;

nelle immediate vicinanze di detta palestra ci sono numerose scuole e precisamente: l'Istituto professionale Alberghiero di Stato (Via Italica), l'Istituto magistrale Marconi — succursale (via Italica), la scuola materna statale « Il circolo » (via Italica), la scuola materna privata dell'istituto Ravasco (via Italica), l'istituto Ravasco (via Italica);

la sistemazione di un'aula *bunker* in vicinanza di tante scuole non appare opportuna, in quanto in occasione dei processi circolano nelle vicinanze un gran numero di personaggi malviventi che potrebbero in qualche modo danneggiare i numerosi giovani, ragazzi e bambini che frequentano le suddette scuole —

se non ritengano opportuno eliminare subito questo grave inconveniente restituendo la palestra agli studenti delle scuole cui è stata sottratta od evitando che in vicinanza di tante scuole vengano celebrati processi che comportano la circolazione in loco di malavita organizzata ed altro genere di criminalità. (4-15666)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso l'autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.

A seguito di rinvio a giudizio per associazione per delinquere e spaccio di droga di oltre 40 imputati e su richiesta della Procura distrettuale antimafia di L'Aquila, si rese necessario allestire con urgenza un'aula capace di ospitare 40 imputati, di cui sette detenuti (con termine di custodia preventiva prossimi a scadere), 30 difensori, 17 parti offese e numerosissimi testimoni (circa un centinaio), non essendovi presso il Tribunale locali idonei ad ospitare contemporaneamente tante persone.

Dovendo il processo essere celebrato in tempi ristretti, fu necessario rivolgersi al Comune cui fu rappresentata la necessità di ripetere un'aula che rispondesse alle esigenze indicate.

Il Comune, d'intesa con il Presidente del Tribunale, dopo aver verificato varie ipotesi, rivelatesi tutte impraticabili per varie ragioni; scelse una palestra non in funzione posta in un cortile e distante circa trenta metri dal corpo del fabbricato utilizzato a scuola.

Valutando ogni elemento (economicità, possibilità di adattare con celerità il locale, sicurezza ecc.), la palestra fu corredata degli impianti audiovisivi e delle suppellettili ed arredi necessari, con una spesa modesta, come era nelle anguste possibilità di bilancio prospettate in via prioritaria dal Comune.

La detta aula, è ubicata in prossimità del Tribunale, nelle cui adiacenze è posta la stessa scuola.

A differenza di tanti processi di grave criminalità che si sono svolti e si svolgono quotidianamente presso il tribunale; il pro-

cesso in questione non aveva alcun carattere di pericolosità e gravità, tanto che è stato celebrato in sole dodici udienze in due mesi circa dal 12.2 al 3.4.98, senza destare particolare interesse né problemi per la sicurezza e l'ordine pubblico.

L'aula in questione non può definirsi « bunker » in quanto il locale è stato adattato con il semplice allestimento di arresti ed impianti audiovisivi.

Lo stesso locale è stato successivamente restituito alla scuola di appartenenza, che — tuttavia — non lo utilizzerà in quanto il contiguo edificio scolastico è stato già destinato a sede del Provveditorato agli studi.

La Prefettura competente ha riferito che, in relazione al processo indicato, sono state adottate tutte le misure di sicurezza appropriate.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

STORACE. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il 12 marzo 1997 il coordinamento camperisti ha inviato all'Ente poste italiane - ufficio reclami, una lettera relativa alla circolare ordinaria n. 14 del 21 gennaio 1997 con la quale sono state modificate le condizioni del servizio di conto corrente postale;

con tale circolare vengono trattenute lire cento per ogni versamento accreditato sul conto corrente postale, una trattenuta che sembra insignificante ma che, moltiplicata per i milioni di versamenti che ricevono associazioni *no profit* ed enti pubblici, porta alle poste italiane importi miliardari;

inoltre, nella circolare si stabilisce che il tasso d'interesse viene portato allo zero per cento « salvo particolari convenzioni »;

a titolo esemplificativo si fa presente che gli addetti presso un ufficio postale di Firenze hanno ripetuto di non aver rice-

vuto disposizioni per attivare la convenzione per il tasso d'interesse —:

se non ritenga opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

se non ritenga necessario intervenire al fine di chiarire se corrisponda al vero che attualmente ancora non si sia proceduto a dare delle disposizioni precise al fine di attivare la convenzione sopra menzionata;

per quali motivi si sia ritenuto necessario disporre l'addebito delle cento lire per ogni versamento accreditato sul conto corrente postale. (4-12522)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha previsto la possibilità per l'ente Poste Italiane di determinare autonomamente i tassi di interesse da corrispondere ai correntisti e le commissioni da porre a carico degli stessi.

Da un'analisi della movimentazione dei depositi, l'azienda ha rilevato che, nella maggior parte dei casi, il conto corrente postale è utilizzato da piccoli risparmiatori per la gestione delle spese correnti; ciò comporta continui movimenti di cassa e non dà luogo a consistenti giacenze sui conti, presupposto essenziale per la corrispondenza di significativi interessi.

L'articolo 2 comma 18 della citata legge 662/1996 ha previsto, peraltro, la possibilità di corrispondere interessi differenziati a determinate categorie di correntisti sulla base della giacenza media del capitale nei conti.

Conseguentemente, dal 1° gennaio 1998, l'ente ha definito i tassi di interesse da corrispondere alle seguenti categorie:

- a) persone giuridiche private 0,75%/1,50% in relazione all'entità della giacenza;
- b) persone fisiche 1,50%;
- c) enti previdenziali 1,00%;
- d) concessionari 0,50%;
- e) condomini 1,00%;
- f) dipendenti p.t. 2,00%;
- g) pensionati 2,00%.

Quanto alla commissione di L. 100 dovuta per ogni versamento, la società ha comunicato che, a parte tale importo, nessun costo di gestione viene addebitato ad esclusione dei servizi aggiuntivi di rendicontazione a carico delle grandi aziende, il cui importo è comunque inferiore alle tariffe praticate da altre società finanziarie.

Per salvaguardare la fascia sociale, ha precisato la società, la predetta commissione non viene applicata sulle prime cento operazioni, mentre, alle già numerose previste agevolazioni è stata aggiunta la fornitura gratuita dei carnet degli assegni e dei postagio.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

STORACE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro. - Per sapere - premesso che:

in data 24 febbraio 1997, con protocollo n. 218/1997, l'Unione generale del lavoro inviava al ministero dell'interno una lettera relativa all'ispettore generale capo, nota 525/3401 del 20 febbraio 1997;

nella lettera si legge testualmente: « con la nota n. 525/3401 del 20 febbraio 1997, l'ispettore generale capo - a soli otto giorni dalla pensione e sei giorni dopo l'allegro banchetto di commiato - ha rappresentato con profonda preoccupazione alle signorie vostre illustrissime la gravissima congiuntura che il corpo nazionale dei vigili del fuoco attraversa ed i problemi che potrebbero portare allo smembramento dello stesso » -:

quali siano le valutazioni in merito alla nota 525/3401 dell'ispettore generale capo e quali iniziative siano state finora prese riguardo alla gravissima congiuntura che il corpo nazionale dei vigili del fuoco sta attraversando. (4-13115)

RISPOSTA. - Quest'Amministrazione è consapevole dei problemi posti dall'Ispe-

Generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'atto del suo commiato dal servizio.

Nell'intento di superare tali inconvenienti è stato predisposto uno schema di disegno di legge sul potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, approvato dal Consiglio dei ministri del 15 maggio scorso.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

TARDITI. - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Per sapere - premesso che:

l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha acquistato in Sizzano (provincia di Novara) idonea area (foglio n. 7 particella n. 230/P) per edificare una nuova sede delle poste e delle telecomunicazioni a Sizzano;

l'attuale ubicazione degli uffici postali in Sizzano è totalmente inadatta per la ristrettezza dei locali ed è soggetta a grave pericolo per le persone in quanto, ad esempio, al momento del pagamento delle pensioni, che interessa approssimativamente seicento persone in un paese di millecinquecentomila anime circa, le persone sono costrette a sostare fuori dai locali, occupando il sedime stradale e creando così situazioni di pericolo assai grave;

ripetutamente l'Amministrazione comunale di Sizzano ha sollecitato la realizzazione di tale opera senza ricevere risposta -:

se abbia posto in opera o quando intenda porre in opera la realizzazione di tale ufficio, che appare indispensabile e per il quale il comune di Sizzano ha già provveduto all'approvazione del progetto esecutivo, essendo tutt'ora la concessione edilizia giacente presso gli uffici tecnici del comune. (4-08406)

RISPOSTA. - Al riguardo l'ente Poste Italiane, ora società per azioni, ha precisato di

aver posto in essere varie iniziative di riordino del settore postale con il duplice fine di migliorare l'efficienza dei servizi e di realizzare il risanamento economico-finanziario.

In linea con gli impegni assunti, mirati al recupero di competitività dell'impresa, anche in relazione ai parametri di redditività delle corrispondenti imprese europee, il citato ente non ha ritenuto economicamente opportuno realizzare un nuovo edificio presso cui trasferire l'agenzia postale di Sizzano in quanto l'investimento non sarebbe giustificato dal volume di lavoro esistente presso la predetta sede.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

VALENSISE. - *Al Ministro dell'interno.*
- Per sapere - premesso che:

dall'amministrazione comunale di Scandale (Crotone), a suo tempo, venivano assunti i signori Carvelli Iginio, Rizzuto Giuseppe e Lucia Francesco;

il Coreco visitava le deliberazioni di assunzione e di inquadramento degli assunti, senza alcuna comunicazione alla commissione centrale per la finanza locale in relazione alle rilevanti modifiche alla pianta organica esistente, conseguenti alle dette assunzioni;

il Ministro dell'interno, a seguito di specifici ricorsi dei rappresentanti della minoranza nel consiglio comunale di Scandale, richiedeva alla procura generale della Corte dei conti una indagine circa il danno erariale prodotto dalle dette assunzioni;

nella relazione della prefettura di Catanzaro del 30 giugno 1995 n. 1874 gab., emergeva, tra gli assunti, il nominativo di Rizzuto Carmine (mai assunto) in luogo di quello di Rizzuto Giuseppe, a suo tempo assunto, senza rilievi da parte degli organi competenti in ordine alla identificazione del soggetto assunto;

la procura della Repubblica di Crotone ha aperto un'inchiesta per l'accertamento dei fatti, sulla base dei ricorsi dei consiglieri comunali della minoranza;

quali iniziative siano state adottate o si intendano adottare affinché la prefettura acquisisca tutti i documenti relativi alle assunzioni in questione, previo accertamento delle esatte generalità degli assunti e li trasmetta alla Corte dei conti affinché siano accertate le eventuali responsabilità degli amministratori per danno erariale. (4-17107)

RISPOSTA. - *Dagli atti in possesso di questo Ministero risulta quanto segue.*

Con deliberazione n. 6 del 18.2.1980 il consiglio comunale di Scandale disponeva l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 191/79 in favore dei propri dipendenti attribuendo, in particolare, a Carvelli Iginio - responsabile ufficio contabilità - il V livello (confermando il precedente livello in godimento), a Rizzuto Giuseppe - responsabile ufficio demografico - il V livello (confermando il precedente) ed a Lucia Francesco - applicato di segreteria IV livello - il nuovo V livello, assegnando a quest'ultimo la responsabilità dei servizi elettorale, lavori pubblici e segreteria.

A seguito della richiesta di chiarimenti effettuata dal comitato regionale di controllo, veniva adottata la deliberazione n. 57, del 10.4.1980, con cui all'applicato di segreteria Lucia Francesco veniva riattribuito il IV livello.

Il CO.RE.CO. prendeva atto di entrambe le deliberazioni, non rilevando vizi.

Con successiva deliberazione n. 186, del 13.11.1980, il consiglio comunale di Scandale procedeva nuovamente all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 191/79 in favore dei dipendenti Carvelli e Rizzuto, assegnando a questi ultimi il VI livello; ed anche in questo caso il CO.RE.CO. non rilevava vizi.

Con deliberazione n. 2, del 25.3.1981, veniva applicato il successivo contratto di lavoro dei dipendenti degli EE.LL., approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 810/80, assegnando, in particolare, a Carvelli e Rizzuto l'VIII livello per adeguamento parametrico col vecchio VI livello del decreto del Presidente della Repubblica n. 191/79. Al posto di applicato di

segreteria veniva, invece, mantenuto il IV livello; in nota veniva precisato che tale posto risultava coperto da Lucia Francesco, al quale « con deliberazione n. 30 del 6.3.1980 era stato attribuito il V livello ad personam ».

Con deliberazione n. 205, del 30.11.1981, la giunta municipale di Scandale procedeva alla revoca degli inquadramenti suddetti, in quanto il comitato regionale di controllo, nella seduta del 9.7.1981, aveva deciso di trasmettere alla prefettura di Catanzaro le deliberazioni n. 2 e n. 3 del 25.3.1981 per la richiesta di annullamento al Governo dei medesimi inquadramenti avvenuti « nell'inosservanza dell'articolo 22 bis della legge n. 153 del 23.4.1981 ».

La deliberazione di revoca veniva adottata in quanto il Ministero dell'Interno, non ritenendo, « stante la modesta portata dell'illegittimità segnata », opportuno azionare l'eccezionale procedura di annullamento governativo, aveva invitato l'ente a rimuovere i provvedimenti illegittimi e ad adeguarsi alla normativa vigente.

Con deliberazioni n. 72 e n. 73, del 14.12.1982, il comune di Scandale inquadrava nuovamente gli stessi dipendenti nell'VIII livello di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 810/80, riproducendo in sostanza le stesse deliberazioni revocate.

Il comitato regionale di controllo, dopo una richiesta di chiarimenti effettuata con ordinanze n. 1051 e n. 1052 del 13.4.1983, vistava senza rilievi le successive deliberazioni n. 38 e n. 39 del 2.5.1983, con cui venivano confermati i suddetti inquadramenti.

L'ufficio ministeriale competente, venuto a conoscenza della questione per il tramite del comitato regionale di controllo, in data 3.1.1984 inviava tutti gli atti in proprio possesso alla Procura Generale della Corte

dei Conti per le determinazioni e le valutazioni di competenza, osservando che « nel caso in specie non erano intervenuti elementi nuovi e diversi che potessero giustificare la integrale riproduzione delle deliberazioni che hanno formato oggetto di revoca, o più propriamente di annullamento d'ufficio, di eliminazione degli atti per motivi di illegittimità ».

A seguito dell'intervento della Procura Generale della Corte dei Conti, risulta che l'ente aveva poi proceduto alla riattribuzione dei vecchi livelli ai dipendenti Carvelli e Rizzuto.

Con successiva deliberazione n. 36, del 25.2.1987, il comune di Scandale proponeva alla Commissione centrale per la finanza locale la trasformazione dei posti occupati dai dipendenti Carvelli e Rizzuto nella VIII qualifica funzionale. La Commissione, nella seduta dell'11.9.1991, non approvava la richiesta.

Essendo in atto finanziariamente non deficitario, il comune di Scandale non è soggetto ai controlli centrali sulla pianta organica; d'altro canto, con l'articolo 6, comma 17, della legge n. 127/97 è stata concessa la possibilità agli enti locali di « sanare » gli inquadramenti irregolari del personale (in servizio) mediante l'espletamento di concorsi riservati per l'accesso alle superiori qualifiche.

Quanto all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite dagli interessati ed all'individuazione dei responsabili del danno erariale cagionato al comune, il Ministro dell'Interno non dispone di alcun potere in merito, essendo la materia demandata alla specifica competenza della Corte dei Conti.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.